

IV.



h

inv. 2145

III

F

99

F-ANT.V.D.3

REC 36881



LE LEGGI

DELLE

LEGGI.



Dictabimus igitur, quasdam LEGUM LEGES, ex quibus
informatio peti possit, quid in singulis legibus, bene,
aut perperam positum, aut constitutum sit. ■

BACON, *Aphor.* VI.

LE LEGGI DELLE LEGGI
OSSIA
SAGGIO
SUI FONTI DEL DIRITTO UNIVERSALE

DI

F. BACONE

TRATTO DALL' OPERA DELL' ISTESSO AUTORE
DELLA DIGNITÀ, E DELL' INCREMENTO DELLE SCIENZE

Traduzione con Commenti

DI

FRANCESCO ARRO D' AFAVRIA
GIURECONSULTO.

Fundamentum libertatis, fons aequitatis,
mens, et animus, et consilium, sententia
civitatis posita est in legibus.

CICER. *pro CLUENT.*

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO
di
FILOSOFIA DEL DIRITTO
e di
DIRITTO COMPARATO

TORINO

DAI TIPI DELLA VEDOVA GHIRINGHELLO E COMP.

1824.



Leges neque annorum numerus, neque conditorum
dignitas commendat, sed aequitas sola.

TERTULL. Apologet. Cap. iv.

Leges aeo suo notis, atque perspicuis verbis expressae
conformataeque ad sui morem saeculi, progredientibus
temporibus obscurantur; quia longinquitas temporis, exiit
hominibus priscos mores, adductis novis.....atque ita
legum lux eripitur oculis civium, et nox offunditur pu-
blicaе voluntati.

GRAVINA, de Ortu, et Progressu
Juris civilis, lib. 1, §. xl.

Prefazione

Il fine per cui gli uomini secondando il prezioso istinto della sociabilità in civili società convennero, quello fu d'assicurarsi non solo sotto l'egida delle leggi il tranquillo godimento della loro vita, e della loro fortuna; ma quello pur anche di rendere più dolce la propria esistenza colla perfezione delle leggi medesime *¹; perfezione dalla quale tutto quanto havvi in uno

*¹ *Constat profecto ad salutem civium, civitatumque incolumitatem, vitamque hominum quietam, et beatam, inventas esse leges; eosque qui primum ejusmodi scita*

Stato, e quanto riflette li Sudditi, in modo diretto, o relativo dipende *2. Verità nuova non è che le buone, o prave abitudini degli uomini, le virtù, e li vizj di un Popolo sono più opera delle leggi, che della natura *3; se crea questa gli uomini, le buone leggi rendono l'opera sua perfetta, come le cattive la corrompono; fu detto perciò, e sempre ripetuto, che come le buone leggi sono l'anima degli

sanxerint, Populis ostendisse ea se scripturos, atque laturos, quibus illi adscriptis susceptisque, honeste, beateque viverent; quaeque ita composita sanctaeque essent, eas leges videlicet nominarunt. CIC. de legibus, lib. II, cap. V.

*2 *Id enim quod omnem continet societatem omnium legum fundamentum est. PLUTAR. ADV. CARONT.*

*3 « Non gli alimenti, scrive ALGAROTTI, non l'aria, o il clima influiscono sull'amore, e l'indole di una Nazione, ma la qualità del Governo da cui è retta..... le leggi, soggiunge, hanno virtù di modificare i Popoli in tale abitudine di costumi, che sembra di poi impressa in essi loro dalla mano della stessa natura. » (V. Saggio sopra la questione se le qualità varie dei Popoli originate siano dallo influsso del clima, o veramente dalla virtù della legislazione).

Imperi, le cattive ne sono o tardi, o tosto la rovina *4.

Di lode, e di gloria furono perciò degni, e meritamente, que' Scrittori che superiori alle detrazioni di coloro, che tenacissimi nelle vecchie opinioni, e di tempi troppo dalli nostri lontani, sospetti laudatori, nel rendere più pura, e perfetta la scienza della legislazione, le veglie loro consecrarono.

E per verità, qual è la scienza, che della protezione delle leggi non abbisogni, che senza queste possa ricevere lustro, ed incremento?

Ha li suoi pregi, vantaggi molti, l'indipendenza sua la *Medicina*; ma a che giova la vita per mezzo suo conservata, quando l'esistenza dell'uomo sia dall'ingiustizia delle leggi torturata? m'apprenda pur quella a rendermi robusto il corpo; che importa, se le leggi pongono inciampo alla coltura dello spirito, alla istruzione, ed alla perfezione dell'animo? *5

*4 *Et quo magis (Respub.) erit aliena a bonis legibus, et institutis, eo magis erit perniciosa, et scelerata, indigna quae societatis humanae nomen habet. GREG. THOL. de Repub., lib. 1, cap. 1, n. 17.*

*5 *An ullum putas fieri posse civem egregium, qui*

Sulle carte impallidisca pure la milizia d'Ippocrate, e di Galeno, onde proporre quanto può allontanare le insidie alla pubblica salute; vani sudori, perdute veglie, se buone leggi sanitarie non occupassero le pagine dei Codici delle Nazioni. Ha li suoi meriti, ripeto la Medicina *6, ma ben si rifletta, trionfare non potrà senza la protezione di buone leggi, e di savj ordinamenti — Percorrano il *Chimico*, ed il *Naturalista* ignote terre, vasti, e pericolosi oceani per arricchire con nuove scoperte li regni della natura; l'umanità renderà ad essi il giusto suo tributo, ma l'umanità potrà a stento gioire del frutto dell' amore, e del coraggio de' suoi benefattori, se leggi doganali ne inceppano l'entrata, o con gravi tasse quasi ne vietano al Povero, alla classe più numerosa, e più infelice degli Stati l'uso, e

non sit iis eloquentiae artibus, et bonis disciplinis eruditus? An ulla alia esse putas rudimenta, et incunabula virtutis, quibus animi ad gloriae cupiditatem alantur?
Cic. Resp. in Sal.

*6 V. l'eruditissima Orazione del Dottore MARTINI, Professore di Fisiologia in questa Regia Università, de *Medicinae beneficiis in Rempubl.*

l'applicazione = Nell'infanzia sarebbe tuttora la *Chirurgia* senza l'esistenza di pubblici stabilimenti dalle savie leggi di uno Stato protetti = Fissi la *Teologia*, determinino gli Apostoli della Religione, e della Chiesa i limiti del bene, e del male, del giusto, e dell'ingiusto; se altri ne prescrive la legge civile, da questa dipende lo sconvolgere l'edifizio della più pura, e più sublime morale: per poco vi avranno il dissotto le leggi civili, perchè all'animo pure comanda la voce d'Iddio; ma alla fin fine il vizio delle leggi si spiega, e trionfa; e se queste non prestano all'impero dell'opinione la forza de' mezzi coercitivi, facile è che l'uomo fatto tristo dalle leggi, sciolto dal timore di queste, indipendente si renda dall'autorità, e dalla possanza della Religione, la di cui perdita si tira dietro infiniti inconvenienti, e disordini molti.

Su tutte le scienze non mi arresto per provare la mia tesi, chiara per sè stessa a chi non è di letterarie, e filosofiche cognizioni digiuno; tutte pure le percorra il Saggio, conoscerà egli, che se ebbero perfezione, ed incremento, effetto fu della saviezza delle leggi, dei progressi che nelle età a noi più vicine fece la scienza della legislazione, pro-

gressi ai quali appianò la via la Filosofia, d'ogni bene creatrice *7, come d'ogni male l'ignoranza *8.

*7 *O vitae Philosophia dux! O virtutis indagatrix, expultrixque vitiorum! Tu inventrix legum, Tu magistra morum, et disciplinae fuisti.* Cic. Tuscul., lib. v.

Niun dubbio, come osserva BARBACOVÌ, che sono le scienze, e le lettere quelle che promuovono la coltura, ed il ben essere dei Popoli, quelle che formano la gloria de' Troni, e lo splendore delle Nazioni che si può giudicare del grado di prosperità, e di forza di una Nazione dal grado di considerazione, ch' ella, o il suo Governo accorda alle lettere, ed a quelli che le professano (V. Riflessioni Morali, Polit., e Letter. Trent. 1819, pag. 75).

*8 V. il discorso del sig. F. A. V. SEREL, Avvocato a S. Malò, in cui con profonda dottrina trattò dell' influenza dell' istruzione elementare del Popolo, sulla sua condizione privata, sulli miglioramenti, e sulla forza delle istituzioni politiche (Paris 1820) — In questo discorso, per cui l' Autore ottenne nel 1820 il premio dall' Accademia R. d' Arras, leggiamo dall' Oratore Filosofo accennati, tra parecchi altri, questi certissimi principj: *l'ignorant, que l'autorité seule fait trembler, est toujours bien prêt à conspirer contr'elle* (pag. 39) — *Les mouvemens irréguliers du Peuple sont dûs presque toujours à son ignorance profonde, qui ne lui permet pas de juger les événemens publics, ni d'en apprécier les causes, et les*

Taccio delle arti, alle quali tutte danno l'agricoltura, ed il commercio alimento; si diminuisca la pubblica sicurezza, appesantisca la fiscalità sull'industria, dorma la protezione delle leggi, intisicherà l'agricoltura, e l'industrioso artista si bandirà egli da uno Stato, in cui le leggi lo avviliscono, e ad ogni cosa anche con mal combinati privilegi pongono inciampo *9.

résultats (pag. 45) — L'absence de toute instruction dans une classe elle est un principe de tyrannie politique (pag. 47) — Si la populace est abrutie, et dangereuse, c'est parcequ'on l'entretient imprudemment dans une imbécille ignorance.

V. pure il discorso detto da Roscoe in occasione del solenne aprimento del R. Istituto di Liverpool, nel quale trattò dell'origine, e delle vicende della letteratura, delle scienze, e delle arti, e della loro influenza sul presente stato della Società. Milano, 1824, traduz. dall'Inglese, arricchita di note da C. G. LONDONIO.

*9 Che li privilegi esclusivi nell'esercizio delle arti, e del commercio siano contrarj al bene di uno Stato, fu già dimostrato dai migliori Scrittori d'Economia Politica. Ved. VERRI, *tom. 1, pag. 93.* BECCARIA, *tom. 1, pag. 280.* CONDORCET, *Oeuvres, tom. v, pag. 262-263.* SMITH, *Richesses des Nations, liv. iv.*

V. pure FILANGIERI, *Scienza della Legislazione (lib. II,*

Ma di grande utilità sia pure e per chi governa, e per chi serve la scienza della legislazione; felici per li Popoli siano pure li suoi progressi, ardua cosa fu nullameno ad alcuni, e può esserlo ancora lo scrivere sulle leggi, poichè di necessità occorre il denunciare, od accennare errori, non già che la cognizione di questi offenda li Principi, poichè sanno essi che sempre in gloria avanzano nel ritornare sul sentiero che smarrito aveano *¹⁰; ma solo perchè d'ordinario dagli errori delle leggi li Potenti ne traggono in danno dei Più profitto.

cap. XI, XII, XIII, XIV, e XV), ove tratta degli ostacoli che si oppongono ai progressi dell'agricoltura — *Cap. XXI id.*, ove ragiona degli ostacoli che impediscono i progressi del commercio, derivati dalla soverchia ingerenza del Governo — Si consulti anche GENOVESI, *Lezioni di Commercio*, part. I, cap. XV

*¹⁰ *Miramini hominem aut errare potuisse in lege condenda, aut resipuisse in reprobanda?* TERTULL. *Apologet.* cap. IV — *Quid enim facilius*, soggiunge il dotto Commentatore F. ZEFFIRO, *est hominibus quam errare, praesertim in his inferioribus rebus, quarum principia, cum aliter se habere possint, ita nullam de se certam scientiam faciunt, ut saepe quae noxia videantur salutaria fiant; quae vero bona, experiantur mala?* (*Parisiis, 1616, pag. 29, in fol.*).

Da quante detrazioni non furono lacerati li MONTESQUIEU, li BECCARIA, li FILANGIERI, questi illustri benefattori dell'umanità! Ma bastò che le verità da essi dette abbiano potuto fermarsi nei gabinetti dei Sovrani, per avere sulla maldicenza, figlia dell'interesse, il trionfo. Quanti principj, che un mezzo secolo addietro sembravano alle ristrettissime menti di taluni tanti paradossi, che onorano oggigiorno li Codici di alcuni Sovrani dell'Europa!

Ma se celeberrimi Scrittori li principj della legislazione, di questa scienza sublime, e che più d'ogni altra da vicino interessa li Popoli, già colle loro opere le porte aprirono a tante legittime, e saggie riforme, a che nuovi scritti, dirà taluno, considerazioni nuove sulle leggi?

Se il tempo corregge, e medica gli errori degli antichi, non può per comune disavventura impedire che gli stessi vizj, o nuovi risorgano: difficile egli è che dalle radici intieramente si svelgano dal torre li semi d'ogni germoglio; le leggi non sono alcune volte, senza colpa del Legislatore stesso, che semplici palliativi al male, che una non sempre ragionata venerazione per gli usi de' nostri Avi mantengono talora, ed alimentano; le stesse leggi utili in una età, possono in altra essere

assurde, e dannose: ecco il motivo per cui mi fo coraggio a dare alla luce un saggio delle mie meditazioni sulle leggi, sulle opere che vi hanno rapporto, e su quanto regola in uno Stato li diritti, e le proprietà de' Cittadini.

Non ignoro che le troppo frequenti mutazioni delle leggi tolgono ad esse, ed anche alle migliori d'autorità, e di credito; ma so pur anche che molte il tempo ne comanda, molte sono dal progresso dei lumi esatte; che fatte con prudenza, e consiglio, e dal legittimo potere dei Principi, operano li più salutari effetti, quando li saggi tra 'l Popolo sentono gli inconvenienti delle leggi di secoli lontani, che in nulla si approssimano alli costumi del giorno, alle cognizioni di queste età, alli più estesi rapporti sociali delle Nazioni *11.

*11 *Des réformes salutaires bien calculées, et bien conduites, ont toujours été mises au nombre des devoirs les plus sacrés des Gouvernemens. Aujourd'hui surtout, ils doivent être à l'ordre du jour..... Les réformes qui émanent de l'Autorité suprême, et légitime de l'État, loin de le bouleverser, elles le consolident, et le perfectionnent, en allant à la rencontre des vrais besoins du Peuple (V. Nouveaux Essais de Politique, et de Philosophie, par F. ANCILLON de l'Acad. R. des Sciences de Prusse, t. 1, pag. 22).*

So per l'istoria, che le migliori riforme ebbero li loro nemici, e che questi furono alcune volte nei loro egoistici progetti vittoriosi, pingendo gli effetti delle riforme legislative coi più neri colori delle politiche rivoluzioni *12; ma è un errore, che l'interesse solo può mascherare, che le leggi civili immutabili esser debbano *13. E chi oserà dirmi, che immutabili siano li costumi di un

*12 *Les révolutions sous prétexte d'améliorer l'Etat, elles le détruisent, et font passer le levier, ou le principe du mouvement, des mains du Gouvernement dans celles des fanatiques, ou des scélérats — Les réformes n'ont jamais trait, qu'à une partie du mécanisme social, et respectent toujours cette loi première de la continuité qui doit gouverner le monde moral, comme le monde physique — Les révolutions attaquent tous les rapports sociaux, menacent tous les droits, toutes les propriétés, brisent le passé, et corrompent d'avance l'avenir..... Toutes les innovations que le tems amène, semblent se faire d'elles-mêmes. De-là vient que dans la règle elles sont bienfaisantes (ANCILLON loc. cit., pag. 23, 24, 25, et 26).*

*13 SESTO CECILIO, Giureconsulto, rispondeva a FAVORINO il Filosofo, al riferire di A. GELLIO (*Noct. Att.*, lib. XX, c. 1) *Non enim profecto ignoras legum opportunitates, et medelas pro temporum moribus, et pro rerum*

Popolo? Li detrattori delle riforme, quelli che tanto accusano la pravità di questi tempi, non condannano essi medesimi l'erroneità dei loro sistemi? Diceva ARISTOTILE, che *ex malis moribus bonas leges ortas esse* *14; dirò io, che dai difetti delle cattive leggi, di leggi o viziate, od in modo più o meno positivo peccanti, hanno vita, e pascolo le scostumatezze, le iniquità, le turbolenti opinioni, le infelicità dei tempi.

Mi guardi Iddio, che con questo mio lavoro intenda io d'accusare una parte qualunque del legislativo sistema della mia Patria. So che *il primo dovere di Suddito è l'obbedienza*, sem-

publicarum generibus, ac pro utilitatem praesentium rationibus, proque vitiorum, quibus medendum est servoribus mutari, atque flecti, neque uno Statu consistere, quin ut facies coeli, et maris, ita rerum atque fortunae tempestatibus varientur — E BALDO, al riferire di PANCIROLO (*de clar. leg. interpret.*, pag. 203), interrogato dal Vescovo di Pavia *cum toties leges mutarentur*, rispose, che li buoni Legislatori fanno come li buoni Medici, i quali permettono, ordinano, e proibiscono le stesse cose secondo li tempi, e le età; *exemplo Medicorum tempora a Legumlatoribus dicebat observari.*

*14 Rhet. lib.

pre dolce sotto un Principe, cui al suo trono fanno base, e corona rettitudine, moderazione, giustizia, e l'amore de' Cittadini; che la tranquillità dello Stato comanda, che sempre con venerazione siano accolti gli ordinamenti del Sovrano; che dovere di Cittadino impone, che da questi principj siano le azioni, gli scritti, e li detti d'ogni classe dei Sudditi retti sempre, e guidati.

Nello scrivere sulle leggi, nè motivo di particolare interesse, nè sprezzevole adulazione, nè idee di velenosa censura macchiarono la purità de' miei sentimenti. Dalle politiche faccende lontano, potei più a bell'aggio meditare sulle leggi, e sovra alcuni sistema dei Governi; Istorici, Politici, e Filosofi Scrittori mi furono di guida nelle mie osservazioni, e nell'applicazione dei legislativi principj, che sparsi in questa mia Opera, l'Opera di un gran Maestro commentando *15. Amor del bene mi condusse, e m'impose di soffermarmi sovra alcune leggi, od usanze, ed augurare riforme; ma lo

*15 F. BACONE DA VERULAMIO nacque in Londra nel dì 22 gennaio 1561; fu uno dei genj li più straordinarj, che dopo NEWTON abbia onorato l'Inghilterra — Nell'età

feci col rispetto che debbo alle istituzioni viventi, ed agli uomini d'ogni secolo; da Suddito, quale il Principe, il padre dello Stato

di 13 anni compose un libro in confutazione della filosofia d'ARISTOTILE, ed un altro sullo stato d'Europa, in età di 19 anni.

La Regina ELISABETTA lo creò suo Consigliere straordinario in età d'anni 28; ma furono così scarse le grazie pecuniarie che ebbe per li servigi da esso prestati, che per due volte venne richiuso in carcere per debiti. Ma più splendido fu il corso di sua vita sotto il Regno di GIACOMO I, da cui dopo essere stato decorato degli onori della Cavalleria, ebbe diverse cariche, e quella infine del *Gran Cancelliere del Regno*, della quale ne venne poscia privato con decreto del Parlamento: era egli prodigo per natura, ed essendosi lasciato corrompere nell'esercizio di detta carica, venne citato a doversi disculpare nanti il Parlamento; lo fece egli in una circostanziata memoria, nella quale implorò la clemenza della Camera; ma questa, malgrado le raccomandazioni del Re GIACOMO, lo condannò nella multa di 40,000 lire sterl., a dover essere richiuso in carcere nella Torre sino a tanto che avesse piaciuto al Re, e fu inoltre dichiarato incapace a coprire cariche, e ad entrare nel Parlamento.

Ma l'Europa deve cancellare dalla memoria li difetti di questo grand' Uomo, e solo rammentarsi che fu il *benefattore, e l'instauratore delle Lettere, e delle Scienze:*

può augurarsi, da Suddito, che il solo, ed il più puro amore del bene infiamma, e pel cui trionfo consacra egli il frutto delle sue veglie, e delle sue meditazioni sulla scienza delle leggi, alli Sovrani la più necessaria, alli Sudditi la più utile.

Chi intende censurarmi, pria si spogli d'ogni privato interesse; deponga egli pria sull'ara sacra all' Umanità, ed al Pubblico Bene ogni sinistra prevenzione per tutto ciò che non sente dei secoli addietro, e li miei principj

basterebbe il suo trattato *de Dignitate, et Commentis Scientiarum*, dal quale furono estratti gli *Aforismi* che abbiamo illustrato — quello, a cui diede il titolo di *Novum organum Scientiarum* per renderlo ad ogni genio superiore: era in ogni scienza versatissimo — La sua opera intitolata *Sylva Sylvarum* ce lo dà conoscitore della Storia naturale — Il trattato *de Vita et Morte*, versato nella Medicina — Quello *de Sapientia veterum*, nel quale con ingegnose allegorie spiega le antiche favole, prova quanto fosse egli versato nell' antichità — Come profondo moralista scrisse l' opera che intitolò *Sermones fideles, sive interiora rerum* — Li di lui *Aforismi* ci fanno testimonianza che era nella Scienza legislativa dottissimo.

Morì nel dì 9 aprile 1626 in età di 66 anni. Le sue Opere furono in un solo volume raccolte, e pubblicate coi Tipi di Matteo Kempffer nell' anno 1665.

condanni se potrà convincersi essere a censura soggetti = Se utili furono alle civili società le antiche riforme, dovranno ora essere in queste età le nuove proscritte? Nell'ordine fisico, e morale vi sarà forse un punto, in cui l'uomo non possa andar più oltre, da non potersi sperare maggiore perfezione? Le leggi di questo secolo saranno sempre le migliori? E chi senza dar saggio di troppo corto intendimento oserà sostenere che alla sola antichità sia toccata in dote la prerogativa dell'ottimismo? = Se tanto a cielo s'innalzano da taluni li tempi, e le leggi di secoli addietro, qualche cosa facciasi anche in queste età, onde con più ragione li posterì nostri abbiano le leggi, e le istituzioni di questo secolo, e della nostra Patria ad esaltare. A questo fine santo, e sublime siano li voti, e li lumi de' buoni Sudditi consecrati.

PROVVIDENZA, che dalla mano di forza inimica togliesti l'usurato retaggio di tanti Augusti Monarchi; che da nuove turbolenze salvasti questo Stato, Tu lo sostieni, e a nuova gloria innalzalo colla perfezione delle leggi dalla saviezza del Re dettate, dalla forza, e dall'amore de' Sudditi sostenute.

LE LEGGI

DELLE

LEGGI.

PROEMIUM.

Qui de legibus scripserunt, omnes vel tanquam Philosophi, vel tanquam Jurisconsulti, argumentum illud tractaverunt. Atqui Philosophi proponunt multa, dictu pulchra, sed ab usu remota. Jurisconsulti autem, suae quisque patriae legum, vel etiam Romanarum, aut Pontificiarum placitis obnoxii et addicti, iudicio sincero non utuntur; sed tanquam e vinculis sermocinantur. Certe cognitio ista ad viros civiles proprie spectat, qui optime norunt, quid ferat societas humana, quid salus populi, quid aequitas naturalis, quid gentium mores, quid

PROEMIO.

Gli Scrittori di leggi, o come Giureconsulti, o come Filosofi questa materia trattarono; questi molte, e belle cose progettarono, ma in pratica inutili; quelli, delle leggi della loro patria, o dei dogma del diritto comune, o pontificio troppo servili ammiratori, punto furono nel voto loro nè liberi, nè esatti.

Agli uomini di Stato ben più convenientemente spetta un tale esame (1),

(1) Gli uomini di Stato, se ignari dello studio della filosofia, e dei principj della Giurisprudenza, dirò meglio

4
rerumpublicarum formae diversae; ideoque
possunt de legibus, ex principiis et prae-
ceptis, tam aequitatis naturalis, quam politi-
ces, decernere. Quamobrem id nunc agatur,
ut fontes justitiae, et utilitatis publicae,
petantur, et in singulis juris partibus, cha-
racter quidam et idea justae exhibeatur,
ad quam particularium Regnorum et Re-
rumpublicarum leges probare, atque inde
emendationem moliri, quisque, cui hoc

dei difetti di questa, dei vizi che regnano nel Foro, non faranno che leggi inutili, o difettose. Ma se agli uomini di Stato spetta il *diritto* di trattare materie legislative, se non può generalmente ad essi contendersi il *merito*, e la *capacità* loro nell'intraprendere utili riforme, alli Filosofi, alli Giureconsulti, e Magistrati, che non arrestarono il corso delle loro cognizioni sulle sole opere dei DELUCA, dei PEREZI, dei VOET, dei FABRI, e dei CHIESA, più convenientemente spetta il ragionare dei principj che dirigere devono li Legislatori, e li Ministri nella compilazione delle leggi, e dei pubblici ordinamenti. Qual maggiore stimolo a coraggiose imprese possono essi sperare, quando non è interdetta una rispettosa libertà di scrivere, quando si vive sotto un Principe, a cui

5
essi più da vicino, e rettamente conoscono di quanto abbisogni l'umana società, che cosa esiga la salute dello Stato, l'equità naturale, quali leggi siano più conformi alle abitudini della Nazione, ed alle varie forme de' Governi; possono quindi giudicare delle

applicare possiamo quanto scrivea TACITO di TRAJANO —
rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis, et quae sentias dicere licet (Hist. lib. I) *

* V. FILANGIERI, Scienza della legislazione, lib. I, cap. VII, ove tratta dei mezzi di superare gli ostacoli, che s'incontrano nel cambiamento della legislazione d'un Popolo.

Quali sono li censori di nuove leggi? — coloro che nell'oscurità delle antiche trovano il loro interesse, e coloro che per la loro avanzata età non possono più contrarre nuove abitudini, nè applicarsi a nuovi studj, sola senum vita est, quietis invenisse remedia (CASSIOD. Variar. v, ep. XXV): onde BARBEIRACHIO nella dottissima sua orazione sulla dignità, ed utilità del Diritto, e dell'Istoria, ragionando delle riforme che alcune volte occorrono nelle leggi, alla cui impresa non devono esser estranei li Giurisperiti versati

cordi erit, et curae, possit: hujus igitur rei, more nostro, exemplum in uno titulo proponemus.

nella Filosofia, e nella Storia, così si spiega: et si forte senes, prisci, et sui aevi institutorum tenacissimi, novitatem utilissimam licet, repudient, saltem adolescentes, mature meliora edocti, aliquando commodiorem, et sapientiore rerum ordinationem induci patiantur, et ipsi curent.

leggi tanto secondo li principj, e le⁷
regole dell' equità naturale, che della
politica.

*Per la qual cosa ci venne in pensiero
di esaminare li fonti della Giustizia, e
della pubblica felicità, ed in ciascheduna
parte del diritto presentare li veri ca-
ratteri del giusto, onde possa ognuno
farne il confronto colle leggi dei diversi
Regni, e Repubbliche, e colui, cui stia
a cuore il ben essere generale, o sia in
dovere di promuoverlo, possa intrapren-
derne la riforma.*

*Di quest' opera pertanto, come è nostro
sistema, ne proponiamo in questo titolo
un saggio.*

APHORISMUS I.

In societate civili, aut lex, aut vis valet. Est autem et vis quaedam legem simulans; et lex nonnulla magis vim sapiens, quam aequitatem juris. Triplex est igitur iniustitiae fons; vis mera; illaqueatio malitiosa praetextu legis; et acerbitas ipsius legis.

AFORISMO I.

In ogni società la legge, o la forza comandano: havvi però certa forza, che si maschera dei caratteri della legge, e certe leggi più dalla forza, che dalla retta equità sostenute (1). Quindi sorgono tre specie d'ingiustizie; la violenza aperta (2); le insidie celate sotto il manto della legge (3); e la durezza delle leggi stesse (4).

(1) Il diritto, ossia la legge, e la forza sono le barriere, che separano li popoli barbari dalli civilizzati, ed umani: bisogna necessariamente che gli uomini dall'una, o dall'altra siano diretti.

Nelle società civili la tranquillità dei Cittadini, e la stabilità pur anche degl'Imperi dipende dal perfetto accordo delle leggi, e della forza; questa senza le leggi li precipita nell'anarchia, e senza la forza sarebbero le leggi troppo soventi inutili. — È dunque necessario che la legge diriga l'impiego della forza, e che questa si limiti a far rispettare le leggi.

(2) La violenza, come non può legittimare alcun atto (*leg. 116, ff. de R. J.*), non può necessariamente imporre veruna obbligazione *, che quella insinuata dalla prudenza; e tale obbligazione cessa col cessare della causa, se obbligazione può dirsi quella, la cui base sta unicamente in un fisico potere.

Si pretende da alcuni Scrittori, che il principio, che la Forza non dà alcun diritto legittimo, debba andar soggetto a qualche modificazione; p. e., quando dall'impero della forza sorge per li Cittadini quello della pubblica felicità — qualunque sia l'autorità degli Scrittori, che sostennero tale opinione, noi non possiamo pienamente convenire nel loro avviso, sembrandoci che sia più conveniente il dire, che il tacito consenso della nazione, fondato sul proprio suo interesse, può in tale caso modificare, o cancellare li caratteri odiosi dell'usurpazione, o della violenza, ma che giammai l'usurpazione, o la violenza possa per se stessa legittimare li suoi atti, e pel solo effetto che questi producessero nella civile società.

(3) Le insidie che si tendessero ai Popoli sotto il velo della legge sarebbero le più pericolose, perchè somministrando a chi deve farne l'applicazione un mezzo al massimo arbitrio, oltrechè non presenterebbero al Suddito quella sicurezza, che ha diritto d'ottenere nelle leggi, potrebbero alla fin fine corrompere l'animo del Suddito istesso. Previengono sì fatti disordini le leggi concepite in termini chiari, e che escludono ogni interpretazione — Se la buona fede deve formare una delle

* PUFFENDORF, *Jus. gent.*, liv. 1, cap. 6, §. 9 e 10.
LAMPREDI, *Diritto pub. univ.*, cap. x, §. 7.

prime regole delle private convenzioni, quanto più deve essere la compagna delle leggi dello Stato, e dello spirito dei Legislatori? *Vis tuos bonos?* scrive G. LIPSIUS *, *ipse esto* — le leggi che tutte devono avere più o meno uno scopo morale, come potrebbero ottenere questo fine quelle, che per la loro dubbiezza niuna guida, od una soltanto incerta presentassero al Cittadino per la sua condotta sociale? Ma li Legislatori di questo secolo non sono da macchiavellici principj diretti; i progressi della filosofia ben altre massime introdussero nella direzione degli Stati, quelle della buona fede, della giustizia, e della ragione.

(4) CICERONE vedeva già a suoi tempi in alcune leggi gl' instrumenti dell' infelicità degli uomini; *multa perniciose, multa pestifere*, ci dice nel suo libro delle leggi (lib. II, v) *sciscuntur in populis, quae non magis legis nomen attingunt, quam si latrones aliqua consessu suo sanxerint, nam neque medicorum praecepta dici possunt, si quae inscui, imperitique pro salutaribus mortifera conscripserint.*

* Politic. lib. II, cap. IX.

APHORISMUS II.

Firmamentum juris privati tale est: qui injuriam facit, re, utilitatem, aut voluptatem capit, exemplo, periculum. Caeteri utilitatis, aut voluptatis illius participes non sunt, sed exemplum ad se pertinere putant. Itaque facile coeunt in consensum, ut caveatur sibi per leges; ne injuriae per vices ad singulos redeant. Quod si ex ratione temporum, et communione culpae, id eveniat, ut pluribus, et potentioribus per legem aliquam periculum creetur, quam caveatur, *factio solvit legem*; quod et saepe fit.

AFORISMO II.

Tale è la base del diritto privato — Il piacere, o l'utile che si ottiene sono causa d'ingiustizia; questa è nelle conseguenze pericolosa; e sebbene non tutti abbiano parte al piacere, ed all'utilità di chi la commette, generale però è ne' suoi effetti l'esempio. Per la qual cosa tutti facilmente s'accordano in credere di trovare nelle leggi la propria loro sicurezza, e la reciproca difesa dalle ingiurie altrui (1) — Che se per causa de' tempi,

(1) Questa fu la principale, anzi l'unica causa, che necessitò l'instituzione de' corpi sociali — alla società non s'impegnarono gli uomini, se non perchè la medesima accresce, ed assicura i loro piaceri; ed in quanto che proprietà, libertà, e sicurezza essi vi ritrovano. *Remota justitia, quid sunt Regna* (dice S. AGOSTINO, de Civitate Dei, lib. IV, c. IV), *nisi magna latrocinia?* Tutti sono interessati al mantenimento della giustizia, i



o per corrutela generale avvenga, che il maggior numero, o li più potenti, sotto il velo della legge, a vece di prestar difesa, mettano altrui in angoscia, cessa per la forza de' faziosi l'autorità della legge (2); nè rari pur troppo sono gli esempj.

forti, come i deboli; quelli perchè godono della preeminenza, e perchè il rovesciamento dell'ordine, loro cagionerebbe perdita maggiore, in cui altronde ritroverebbero il loro estermínio, supplendo alla forza il numero; questi, poichè avendo minori mezzi, e meno potenza, deggiono temere maggiormente di violare le condizioni, da cui dipende la loro sicurezza. — V. inoltre la nota (5) all'Afor. v.

(2) *Non jam vitiosa*, leggiamo in un frammento del libro III, *de Re Publica*, di Cicerone, conservatoci da S. AGOSTINO (l. c. lib. II, c. XXI), *sed omnino nulla Resp. est, quoniam non est Res Populi, quum tyrannus eam factione capessat: nec ipse Populus jam Populus sit, si sit injustus, quoniam non est multitudo juris consensu, et utilitatis communione sociata* * — così pure sostiene LOCKE (du

* *Nello stesso libro Cicerone fa dire a LELIO: Ac nullo quidem citius negaverim esse rem publicam, quam quae tota sit in multitudinis potestate; e che est tam tyrannus iste conventus, quam si esset unus; hoc etiam*

Gouvernement civil, c. XVIII, §. IX), il quale ci dice, che Quand la justice n'est plus administrée, que par conséquent les droits de chacun ne sont plus en sûreté, et qu'il ne reste aucun pouvoir dans la communauté, qui ait soin des forces de l'État, ou qui soit en état de pourvoir aux besoins du Peuple; alors il ne reste plus de Gouvernement.

tetrior, quia nihil ista, quae populi speciem et nomen imitatur, immanius bellua est; quindi conchiude con dare la preferenza alla Monarchia sul Governo Repubblicano, sed tamen vel Regnum malo, quam liberum Populum. Ved. MAI nel trattato de Re Publica di CICERONE, lib. III, n. XXIII, e XXIV, Paris 1823.

APHORISMUS III.

At jus privatum sub tutela juris publici latet. Lex enim cavet civibus, Magistratus legibus. Magistratum autem auctoritas pendet ex majestate imperii, et fabrica politiae, et legibus fundamentalibus. Quare si ex illa parte sanitas fuerit, et recta constitutio, leges erunt in bono usu; sin minus parum in iis praesidii erit.

Sotto l'egida del diritto pubblico riposa il diritto privato (1); se la legge deve proteggere li Cittadini, essa deve essere dal Magistrato sostenuta (2). L'autorità ora del Magistrato dipende dalla Maestà del Principe, dall'organizzazione politica, e dalle leggi fondamentali dello Stato (3). Laonde, se non havvi in queste parti difetto, le leggi non cesseranno di produrre salutevoli effetti, e d'essere esattamente osservate; ma se sono nelle accennate basi peccanti, debole guarentigia presenteranno al Cittadino.

(1) Il diritto privato trova sempre una più stabile guarentigia nella divisione de' poteri; quindi nelle più sagge Monarchie l'autorità giudiziale vedesi commessa a dei Magistrati, le decisioni dei quali sono regolate da leggi note, e da forme stabilite, e conosciute: la durata

degli imperj, e la prosperità delle Nazioni dipende dall' istituzione del potere giudiziario, *c'est dans son sanctuaire*, dice il sig. CHAS, *que sont placées les lois conservatrices des propriétés, et vengeresses des crimes; c'est dans leur juste application que réside l'ordre social.*

Siccome l'indipendenza del potere giudiziario forma il palladio della vera libertà civile, un non sospetto scrittore, MURATORI *, insinua alli buoni Principi di guardarsi da ogni parzialità per quel che riguarda le liti dedotte davanti ai Giudici fra le private persone, poichè non solamente, dic' egli, sarebbe un enorme abuso della potenza, e una ingiustizia, qualora il Principe, proteggendo l'una delle parti litiganti, ordinasse ai Giudici di sentenziare secondo la sua volontà; ma neppure di far loro destramente conoscere l'inclinazione sua per desiderio di travolgere le menti di chi ha da giudicare.

* Della pubblica Felicità, cap. x — Questo rinomato Scrittore tributa i ben dovuti elogi ad alcuni ordinamenti del Re VITTORIO AMEDEO (quanto alla protezione delle lettere V. pag. 79, alle RR. CC. pag. 97 e 104, alla sua popolarità pag. 247, alla coltivazione del tabacco pag. 343); ma non tralasciò però di far osservare (cap. x, pag. 129), che « sebbene le leggi possino essere buone, e saggiamente formate non meno pel civile, che per l'ecclesiastico Governo, eppure mutandosi le circostanze de' tempi, e degli affari, e succedendo abusi e disordini, può darsi che meglio sia il mutarle con prendere un regolamento più saggio, o più adattato ai presenti bisogni. » — (V. la nota (1) all'Afor. LV).

(2) Li Magistrati, dice Cicerone (*de legib. l. III*); sono la legge parlante, le leggi un muto Magistrato, *vereque dici potest Magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum Magistratum.*

In qualunque sistema di governo li Magistrati devono essere li custodi delle leggi, e della Giustizia, li loro decreti, o giudizj non devono essere che le necessarie, e legittime conseguenze tratte dalle leggi alla loro custodia affidate; onde, come scrive GENOVESI (*Diceosina II. IX, §. XXII*), da niun' altra cosa dee tanto maggiormente astenersi un Magistrato, quanto dalla violazione di quelle leggi, di cui egli è custode. * Quelle toghe, soggiunge, e quelle toniche non debbono essere le divise dell' iniquità, ma le insegne dell' innocenza, e della maestà, ed i caratteri della pubblica confidenza; quindi esclama: *Guai per quel Governo, in cui la corruzione comincia da' Magistrati.*

Può sostenersi che la stima pubblica dei Magistrati dipende da quel grado di considerazione, e dagli esteriori attestati di rispetto, che il Governo loro dimostra, ed accorda — *Ce n'est pas tout*, scrive un Magistrato Francese **; *la considération dont jouit un Corps, donne à*

* Nelle epoche più felici di Roma ogni modificazione, ogni piccola alterazione della legge era proibita ai Magistrati..... *Hinc cernimus, ci apprende un Patrio, e dotto Scrittore, quantum curae ipsis fuerit ea, omnia a Jurisprudencia amovere, quibus fieret, ut incerta interpretatio certis regulis praeferetur, aut aliquid ipsis legibus detraheretur. J. BON. praef. ad part. Jurisp. LEIBNITII.*

** *Considérations sur l'ordre judiciaire en France; Paris 1815, pag. 19.*

*chaque membre un noble orgueil qui élève l'âme , et la rend capable de grandes vertus ; ed è vero quello che lo stesso GENOVESI (l. c.) ci dice , che i Popoli , quasi sempre retti dal senso , perchè sempre ragazzi , si reggono dalla forza degli esempi , più che dal comando *.*

Se li Magistrati , a più alto grado elevati , hanno dal volgo maggiore stima , non dipende sempre dalla maggiore confidenza , dal maggiore rispetto , o perchè si creda che quel Magistrato abbia lumi più estesi , e più merito , che il volgo non conosce , nè apprezza ; ma perchè maggiori sono gli onori che partecipa loro il Governo ; quindi con minore rispetto , e con più familiarità si presentano taluni ad un Giudice locale , che alloraquando si presentano ad un Giudice maggiore , e con minore rispetto a questi , che ad un Senatore , o ad altro Magistrato più distinto con onori dalla legge — *li Filosofi* stimano in chi esercita cariche di maggiore , o minore Magistratura , il merito , la purità del carattere , la sua fermezza , e l'integrità di sua coscienza.

(3) Chiamansi leggi fondamentali quelle che determinano li varj gradi d' autorità del Principe , e dei Magistrati , li doveri , e lo stato dei Sudditi — Ogni Governo , non escluso quello del G. Signore , ha le sue leggi fondamentali , o costitutive ; queste leggi possono essere scritte , o soltanto appoggiate ad usi stati costantemente

* *Les préséances sont aux yeux des Philosophes des vanités bien puériles ; mais c'est en parlant aux yeux que l'on accoutume le Peuple à respecter ses Magistrats* (loc. cit. pag. 70).

osservati, e sotto la fede dei quali avendo li Sudditi obbedito, per consenso generale, e per comune opinione vengono riguardati quali principj di legge certa, e costante.

L'interinazione, e la registrazione degli Editti potrebbe ravvisarsi per questi RR. Stati come una legge fondamentale, tanto più degna di gloria pei Principi che la prescissero, quando vollero che non fosse solo tenuta qual mera formalità, coll'ordinare ai Magistrati, che qualora conoscano che contengano cosa contraria al pubblico bene, ne sospendano l'interinazione, o registrazione, e ne facciano le opportune rappresentanze (RR. CC. lib. II, tit. III, cap. I, §. 15). Possiamo dire dei Principi, che così saggia legge sancirono, quanto scrive CASIODORO del Re *TEODORICO*: *Pro aequitate servanda etiam nos palimur contradici.*

La sospensione dell'interinazione di un Editto per parte del Magistrato non è che la voce della coscienza, che consiglia, ma giammai un atto d'autorità, che esercita, nè un ostacolo che si opponga a quello del Monarca.

E a questo proposito a notarsi quanto un celebre Istoriografo di Francia, in un suo discorso indiritto al Re sull'amministrazione della Giustizia, ragionando della necessità dell'interinazione degli Editti, diceva alla Maestà di *LUIGI XVI*: *Partout où vous verrez un repos morne, et stupide, partout où votre autorité, qui doit triompher de tous les obstacles, n'éprouvera pas même la sensation de la moindre résistance; partout où votre législation ne rencontrera qu'indifférence, craignez que les courages ne soient énervés, les lois détruites, la liberté anéantie..... rappelez-vous que le zèle qui ne fait qu'avertir est d'autant plus précieux au Souverain, qu'il ne lui sera jamais redoutable.*

APHORISMUS IV.

Neque tamen jus publicum, ad hoc tantum spectat, ut addatur tamquam custos juri privato, ne illud violetur, atque ut cessent injuriae; sed extenditur etiam ad religionem, et arma, et disciplinam, et ornamenta, et opes, denique ad omnia circa *bene esse* civitatis.

AFORISMO IV.

Ma non deve unicamente alla difesa della legge privata, ad impedirne la violazione, e le ingiustizie, limitarsi il diritto pubblico: alla Religione pur anche si estende (1), alle armi (2), alla disciplina interna (3), alle distinzioni onorifiche (4), alle finanze (5), a tutto ciò in somma, che tende a proteggere il benessere dello Stato.

(1) V. la nota (1) all' Aforismo seg. pag. 29.

(2) V. la nota (3) id. pag. 33.

(3) V. la nota (1) id. in fine, pag. 30.

(4) È stato detto da qualche Scrittore, che la cagione della rarità de' talenti, e del merito, ella è generalmente la poca vigilanza di alcuni Governi, e la loro negligenza nell' accordare ricompense alli letterati, ed alle persone illustri nelle scienze, e distinte nella carriera delle lettere.

Gli onori e le cariche generalmente si accordano a coloro che le domandano; quindi sembra naturale che ne siano privi gli uomini di talento che non conoscono gli intrighi, e le vie della bassezza *.

Sebbene tutti gli Scrittori si accordino in dire, che deve il Legislatore incoraggiare co' premj, ed onori coloro che si distinguono nelle scienze, nelle arti, nelle milizie, nel commercio, e nelle utili scoperte; che gli omaggi resi alle virtù, gli onori fatti all'uomo, che rese importanti servigi alla Patria, sono altrettanti semi sparsi per eccitare gli uomini ad intraprendere virtuose azioni, e gloriose gesta; havvi però ancora in questa parte un gran vuoto in tutte le legislazioni; il codice de' premj, che più di tanti altri ordinamenti illustrerebbe li Legislatori, è tuttora ignoto alle Nazioni, ed occupò soltanto la mente, ed il genio de' Filosofi.

* *Un celebre Poeta Francese così scrive :*

Les vrais talens se taisent, et s'enfuient,
Découragés des affronts qu'ils essuient.
Les faux talens sont hardis, effrontés,
Souples, adroits, et jamais rebutés.

Non è che ne' Governi corrotti, che (secondo BENTHAM)
« pour réussir sur ce théâtre obscur, il faut du manège, et de l'intrigue, comme sur le théâtre brillant du monde, celui qui sait importuner, flatter, mentir, mêler, selon l'occasion, l'audace à la bassesse, et varier ses impostures, aura des succès, auxquels l'indigent vertueux, dénné d'artifice, et conservant de l'honneur dans sa misère, ne sauroit jamais parvenir. »

Tuttochè esistano alcuni ordini cavallereschi per onorare, e premiare il valore militare, ed anche il merito di que' personaggi, che per la loro età non sono più in grado di continuare a prestare un attivo servizio allo Stato, non vedesi istituzione alcuna d'Ordini, onde premiare il merito scientifico, e letterario, gli Autori delle migliori opere in ogni classe di scienze, o di letteratura.

I Principi i più saggi, che si mostrano prodighi nel beneficiare, hanno dunque ad aumentare li mezzi agli uomini di merito per non rimanere sempre nel fango; le ricompense procurate, e date al *vero merito* traggono gli uomini dall'inerzia, scuotono dal sonno gl'individui, e le Nazioni; e mentre diffondono nel pubblico grandi e nobili speranze, fruttano alla pubblica autorità, che sensibile si mostra al merito de' Cittadini, sommi gradi d'affezione, e di rispetto.

(5) L'istoria ci rapporta che essendo stato da taluno proposto a FEDERICO II Re di Prussia il mezzo di cavar più facilmente denari dalla borsa de' suoi Sudditi, lo fece pubblicamente frustare per mano del carniccio, e quindi esigliare; sembra dunque che sarebbe stato bene in bocca di quel Regnante ciò che disse ALFONSO Re di Spagna a chi lo consigliò d'imporre un nuovo tributo nelle circostanze della guerra: *a me fan più paura le lagrime del mio Popolo, che le forze de' miei nemici* *.

* S. AMBROGIO, nell'Orazione funebre di VALENTINIANO, scrive che questo Principe, rapporto alla gravezza de' tributi, era solito dire *Praeterita non quaeunt solvere: Nova poterunt sustinere* ?

Si sa che le Finanze costituiscono il nerbo di uno Stato, che senza tributi vuote sarebbero le pubbliche casse, che è dovere de' Sudditi di concorrere nelle spese dello Stato, poichè in questo, è per mezzo di chi lo regge trovato sicurezza, e tranquillità; ma se è facile il mezzo di far denari, non è tanto facile la scienza del buon Ministro di Finanze; tuttochè questa consista nel solo impiego de' mezzi li più convenienti per ritrarre la maggiore somma di denaro colla minore gravezza del Suddito * — Si sa ancora che li buoni Principi gemono sullo stato de' Sudditi quando occorre d'imporre nuovi aggravi; che sempre sono questi da imperiose circostanze suggeriti; ma il male si è, che introdotti, sempre vi rimangono; ed a servirmi delle espressioni del citato Scrittore **, retto certamente dal più vivo amore di Patria « È certo che chi prendesse a formare la genealogia di non poche tasse, colte, e dazi troverebbe che il bisogno dello Stato le introdusse, il costume le ha fortificate, e qualche mendicato colore di ragione non mancherà mai per continuarle ne' secoli avvenire ***. »

* V. MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, liv. XIII, chap. XV — Questa materia venne, a mio avviso, profondamente trattata, e discussa tra varj altri Scrittori dal GENOVESI, *Lezioni di commercio*, parte I, cap. XXI.

** MURATORI l. c. pag. 355.

*** Un Autore, che non saprei più indicare, ma che mi ricordo avere letto, paragona le contribuzioni alla gramigna, la quale una volta introdotta nei campi, può difficilmente estirparsi.

Un buon sistema di contribuzioni è, a mio avviso, la pietra di paragone di un buon Governo — In due modi si protegge la libertà, e la proprietà de' Sudditi: positivo è l'uno, negativo l'altro; quando questo è troppo debole, il diritto di proprietà, diritto che forma il primo anello della catena sociale, trovasi così compresso, che precario affatto si può ravvisare; così occorre quando o tasse eccessive, o mal ripartite vengono imposte dallo Stato: quindi a ragione BENTHAM * ravvisa come una violazione della sicurezza:

1.^o *Les impôts disproportionnés, qui épargnent le riche au préjudice du pauvre.*

2.^o *Les corvées, puisqu'elles tombent sur ceux, qui n'ont que leurs bras pour patrimoine.*

3.^o *Les impôts assis sur un fond incertain.*

4.^o *Les impôts sur des personnes qui peuvent n'avoir pas de quoi payer.*

5.^o *Les impôts qui gênent l'industrie.*

6.^o *Les impôts sur les denrées nécessaires.*

7.^o *Les impôts sur les procédures, puisqu'ils équivalent à refuser la protection de la loi à tous ceux qui ne peuvent pas la payer.*

* *Traité de législation, tom. 1, pag. 221, Paris 1820.*

APHORISMUS V.

Finis enim et scopus, quem Leges intueri, atque ad quem, jussiones et sanctiones suas dirigere debent, non alius est, quam ut cives feliciter degant. Id fiet, si pietate et religione recte instituti; moribus honesti; armis adversus hostes externos tuti; legum auxilio adversus seditiones, et privatas injurias muniti; Imperio et Magistratibus obsequentes; copiis et opibus locupletes et florentes fuerint. Harum autem rerum instrumenta et nervi sunt Leges.

AFORISMO V.

La felicità pubblica è l'unico scopo al quale il Legislatore deve dirigere tutti gli ordini, e la sanzione delle leggi (1). Fine sì importante non potrà ottenersi se li Cittadini non sono nella Pietà, e nella Religione formati (2); se nella Milizia non trovano protezione dalle incursioni straniere (3); se le leggi non prevengono le sedizioni (4), e rendono impotenti le private ingiurie (5); se debbole sia il rispetto che devesi al Governo, ed alli Magistrati (6); se troppo limitati siano i mezzi di sussistenza, e dell' agiatezza (7) — le leggi possono soltanto procurare, e sostenere sì nobile edificio.

(1) ARCHELAO, Filosofo Greco, discepolo d' ANASSAGORA, ravvisava nelle leggi umane il fonte del bene, e del male morale; *Justum, et turpe*, diceva egli, non natura

constare, sed lege; onde con ben ragione osserva un celebre Scrittore di questo secolo *, che *le leggi, ed il Governo sono una delle cause del carattere de' Popoli, e che le virtù, e i vizj delle nazioni, la loro energia, o la loro mollezza, i loro lumi, o la loro ignoranza sono opera delle leggi, e del Governo cui sono sottoposte* — Chi è colui che creda potere con sode ragioni contestare la verità, e l'esattezza di questi principj? e se certi, e non soggetti a contestazioni sono essi, di quante serie meditazioni possono somministrare materia alli Legislatori delle Nazioni?

Onde l'impero delle leggi stabilisca nei Sudditi la *pubblica felicità* **, deve ogni parte della legislazione corrispondere ad uno di questi risultati, *conservazione, cioè, e tranquillità* — Se ben si considera a questi due

* BARBACOVÌ, Riflessioni morali, politiche, e letterarie, Trento 1819.

** Cosa intendere si debba per pubblica felicità, in poche parole ce lo addita MURATORI — « Altro non intendiamo, dic' egli, se non quella pace, e tranquillità, che un saggio, ed amorevole Principe, o Ministero si studia di far godere, per quanto può, al Popolo suo, con prevenire, ed allontanare i disordini temuti, e rimediare ai già succeduti, con fare che sieno non solo in salvo, ma in pace la vita, l'onore, e le sostanze di qualsivoglia de' Sudditi, mercè di una esatta Giustizia, coll' esigere discretamente i tributi; e inoltre con procacciare al Popolo qualunque comodo, vantaggio, e bene, che sia in mano sua. »

oggetti tutta si riduce la scienza principale della legislazione; quindi sarebbe viziosa, o superflua quella legge, che non potesse ottenere uno di questi fini, nè procurare alli Cittadini uno degli accennati risultati.

Ma considerino li Legislatori che debole sarà l'effetto delle buone leggi se l'interna amministrazione dello Stato sarà viziosa; e piacemi di qui riferire quanto scrive a questo proposito uno de' Redattori del *Codice dell' Umanità* (Verb. LÉGISLATEUR) « *C'est par l'administration que le Législateur conserve la puissance, le bonheur, et le génie de son Peuple, et sans une bonne administration les meilleurs lois ne sauvent ni les États de leur décadence, ni les Peuples de leur corruption* »

(2) Le leggi relative all'educazione sono le più necessarie ed importanti in ogni Governo; dalle medesime dipende principalmente la privata, e la pubblica felicità. Pochi ignorano, che si è coll' esercizio delle virtù domestiche, che si preparano gli uomini alla pratica delle virtù pubbliche; e che difficile assai egli è che sia buon cittadino colui, che non sa essere nè buon marito, nè buon padre, nè buon amico, nè buon vicino; onde a ragione POLIBIO (lib. vi) diceva, che *ille Reipub. status optabilis et firmus est, in quo et privatim sancte, innoxieque vivitur, et publice justitia, ac clementia vigent.*

Li principj che insinuano la Religione concorrono efficacemente a mantenere saldi nei Cittadini quelli della virtù tanto morale, che politica, presentandoci dessa il vizio sotto le forme le più nere e tristi, e come una violazione de' nostri primi doveri verso Dio, verso gli uomini, e la società; e procurando d'allontanarci dai delitti sia coi sentimenti della coscienza, che colla dolcezza, e colla persuasione, ed anche colla minaccia di

pene più efficaci di quelle che possono essere impiegate dall' umano potere *. Come la Religione presta una mano alla civile autorità pel bene pubblico, e privato, non devono le leggi civili coi principj di quella contrastare, senza distrurre l'edifizio sociale, ossia senza privare li Sudditi degli avvantaggi che ricercarono nella riunione, e nelle buone leggi; quindi con ragione diceva Cicerone che *Pietate adversus Deos sublata, fides etiam, et societas humani generis, et una excellentissima virtus Iustitia tollatur necesse est.*

Ma se l'educazione privata può formare oneste persone, la legislazione, li mezzi d'istruzione, che offrono li Governi sono quelli, che più concorrono a dirigere l'animo de' giovani, e de' Cittadini alli grandi interessi dello Stato; è nelle pubbliche Scuole, nelle Accademie che si formano gli uomini di Stato, e quelli che illustrano le scienze, e le arti, e formano la gloria dei Principi; debbono quindi li mezzi di pubblica istruzione essere a tutte le classi di Cittadini estesi, e a tutti venire compartita un'educazione proporzionata agli interessi loro, ed a quelli dello Stato.

Una moltitudine di Scrittori più o meno utili presentarono sistemi diversi su questa parte cotanto alla privata, ed alla pubblica felicità necessaria; ma quante

* Vuolsi qui non omettere la riflessione di MONTAIGNE, il quale ci dice, che la Religion Chrétienne a toutes les marques d'extrême justice, et utilité: mais nulle plus apparente que l'exacte recommandation de l'obéissance au Magistrat, et manutention des polices (Essais, liv. 1, chap. xxii).

•ose lasciarono a desiderarsi, o piuttosto quanto rimane a farsi, specialmente nello stato attuale della civilizzazione! *

(3) Non può sussistere lungo tempo quella società, che non è in grado di poter respingere un aggressore, o li suoi nemici: che colle armi non sa far rispettare se stessa; e come osserva un Patrio Scrittore: *laederetur securitas haec non solum si tenues societatis vires non sufficerent ad injurias exterorum propulsandas, sed etiam si interni regiminis minus apta ordinatio domesticis perturbationibus locum praeberet* (J. B. BON, Praefat. ad part. Jurisp. G. G. LEIBNITH).

Senza una ben ordinata milizia, senza virtù militare non può esservi tranquillità alcuna, nè sicurezza, nè libertà ** — Le armi però giovano più alle *Nazioni grandi*, che alli *Principi minori*, li quali più nella bontà delle leggi, nell' amore de' Sudditi, nell' attaccamento al Governo trovano un riparo agli attacchi, ed alle incursioni del più forte, il quale, a servirmi delle espressioni del

* V. BEXON, Application de la théorie de la législation pénale, ou Code de la sûreté publique, fondée sur les règles de la morale universelle, sur le droit des gens etc. etc., Paris 1807, pag. LXIII, in fol.

** Virtus militaris, praestat ceteris omnibus, Cic. pro Muraena; onde a ragione dice G. LIPSTO (Polit. lib. v, cap. II) Quae enim res vitam, aut tranquillum usum habeat sine ista? Patria, libertas cives, atque ideo ipsi reges latent in tutela, ac praesidio bellicae virtutis.

MURATORI *, trova sempre ne' suoi libri qualche ragione d' impossessarsi dell' altrui, e di rivolgere que' cannoni contro del padrone legittimo. A che giovano le armate di uno Stato, contro quelle di uno Stato più forte? ad impoverire li pubblici erarj, che non accumulano denari che impoverendo li privati. *Le buone leggi suppliscono alla forza*; e difficile egli è che un nemico potente possa soggiogare un Popolo che vive felice sotto il suo Re, e libero sotto l' impero di savie leggi; precaria è la vita di que' Governi che non si sostengono che colla forza: ne ebbero li Popoli un recente esempio, in ogni epoca dall' istoria antica avvalorato.

Ma quante lusinghiere speranze nascono ora per li Popoli di vedere diminuite le pubbliche imposte che esigono le numerose armate, quando un pubblico trattato forma tra li Sovrani una *Sacra Alleanza*, quando si vietarono essi reciprocamente ogni invasione, ed ogni ingiusta conquista!

(4) Vasta materia a profonde considerazioni ci presenta la saggia osservazione dell' Autore — ma scrivendo in un secolo in cui l' amore delle lettere, ed il desiderio dell' istruzione sono giunti al massimo grado; in un secolo in cui l' esame delle leggi, e la scienza della legislazione non formano più la dote esclusiva di pochi, ma occupa questa l' animo di ben molte classi di Cittadini, possiamo omettere di scendere in una circostanziata analisi delle cause delle sedizioni; ci basterà il dire, e l' istoria ce lo apprende, che causa, o pretesto di sedi-

* Loc. cit. cap. xxviii.

zioni fu alcune volte, come ce lo annunzia pur anche ARISTOTELE (*Polit. lib. v, cap. II*), l'esclusione di qualche classe de' Cittadini dalle pubbliche cariche, o quando queste vennero accordate più al favore, che al merito; *ipsi enim*, dic' egli, *inhonorati, et alios honoratos cernentes seditionem aggrediuntur*, quindi l'odio della moltitudine contro la classe prediletta, quindi il desiderio del suo estermínio: *Nihil molestius ferre multitudinem*, scrive un antico Autore *, *quam aureos Nilos militum, nihil magis concupiscere, quam ut illorum turres, gloriaeque furoris fulmine devastentur*.

Li privilegi o reali, o personali, li diritti o proibitivi, o privativi possono dar causa di turbamento della pubblica tranquillità, perchè affatto pregiudizievole al commercio; e troppo facilmente danno luogo a vessazioni **, quindi li saggi Principi purificarono li loro codici da leggi, che, mentre accordavano a privati una parte dell' esercizio de' diritti alla Sovranità soltanto inerenti, eccitare potrebbero l'odio di coloro che si vedessero retti

* GIO. CASIO in *Sphera Civitatis*, lib. III, cap. VII.

** I privilegi troppo parziali..... le esenzioni, e singolari prerogative....., analizzandole con criterio politico, insievoliscono di loro natura la forza delle leggi col pericoloso esempio di coloro che muniti di un tal titolo colorato, e specioso le sorpassano con fusto, ed orgoglio, pretendendo più obbligati gli altri a se stessi, che se stessi agli altri nella vicendevoles necessaria subordinazione alle leggi, ed alla civile disciplina. DE-SIMONI, del Diritto pubblico di convenienza, cap. XI.

da leggi cotanto della comune libertà vincolative, da leggi cotanto alla natura, alla giustizia, all'equità, ed alla pubblica utilità contrarie.

Altre osservazioni non occorrono, poichè li Legislatori conoscendo li veri loro interessi hanno introdotto nell'amministrazione degli Stati quei principj, che tutti concorrono al mantenimento della pace, a stabilire la loro gloria, e la pubblica felicità — Eguaglianza de' Sudditi nanti la legge — Concorso di tutte le classi di Cittadini nei pubblici tributi — Saggio, ed eguale riparto di questi — Esazione loro aliena da ogni vessazione — Pronta amministrazione della giustizia — Più equitativa distribuzione delle ricchezze * — Sicurezza delle persone che rispettano le leggi — Sicurezza delle proprietà di ciascheduno — Proscrizione d'ogni arbitrio giudiziario **.

(5) « Non c'è cosa, dice MURATORI (loc. cit. cap. x), che più debba stare a cuore ai Principi, quanto l'impedire ogni prepotenza, perchè ogni cattivo, ed impunito esempio se ne tira dietro molti altri, da' quali è tenuto il Principe a preservare chi per esser debole non ha se non la protezione, e giustizia del Sovrano che il possa difendere » — Consiglio saggio, ed utilissimo, consiglio che li buoni Principi non cessano d'avere presente alla loro mente, e di desiderare di poter eseguire.....

* V. la nota (7) seg.

** V. la nota 2 all'Afor. viii.

(6) Un celebre Magistrato *, ragionando sull' autorità de' Giudici nelle Monarchie, disse opportunamente, che *le respect d'une Nation pour ses lois, et pour ses Magistrats est le plus sûr garant de son obéissance, et du maintien de l'ordre public*; è dunque nell' interesse de' Governi di rispettare li Magistrati, lasciando loro la massima indipendenza dalle altre autorità nell' amministrazione della giustizia, di accordare loro segni esteriori di stima **, e di considerazione, perchè quanto maggiore sarà il rispetto de' popoli per classi così utili, e necessarie, tanto maggiore sarà il rispetto pel Governo, e l' amore per le leggi — Quindi non pare tanto erronea l' opinione di coloro, che tra le cause della rivoluzione di Francia vi comprendono quelle prodotte dalla cattiva amministrazione della giustizia ***.

* HENRION DE PANSEY, de l'autorité judic. dans les Gouvernemens Monarchiques, chap. I.

** Questi segni di distinzione devono avere rapporto cogli usi, coi costumi, e colle idee del secolo; potrebbe dirsi perciò di certe distinzioni, ciò che un autore diceva di certe cerimonie, ossia etichette — elles étoient respectables, elles font rire.

*** Come potea esservi buona amministrazione della giustizia, li Magistrati, ed il Governo essere rispettati, quando le cariche erano venali? quando era voce che:

L'Argent seul au Palais peut faire un Magistrat.

BOIL.

(7) Le ricchezze esorbitanti d'alcuni Cittadini, e l'ozio di alcuni altri suppongono l'infelicità, e la miseria della maggior parte * — Tutti gli Scrittori, che con qualche libertà hanno potuto ragionare sui difetti delle leggi, convennero sulla necessità di una più regolare distribuzione delle ricchezze, e riconobbero che le parzialità civili sono contrarie al pubblico bene. V. DE-SIMONI, del Diritto pubblico di convenienza, *cap. x e xi* — SONNENFELS, Scienza del buon Governo, *n. 32 e seg.* — FILANGIERI, *lib. 1, cap. 11* — BARBACOVÌ, Discorso sulla scienza della legislazione, *pag. 40* — *id.* Riflessioni morali ecc. *pag. 26* — GENOVESI, Ragionamento intorno all'uso delle grandi ricchezze per riguardo all'umana felicità, *§. XXIX e seg.* — *id.* Lezioni di commercio, *p. 1, cap. v, §. XXII* — MABLY, De la législation, *lib. III, chap. III* — VASCO,

E questo vizio pare che da lunga mano datasse, poichè l'illustre Cancelliere DE L'HÔPITAL scrivea a OLIVIER: « *il est impossible d'assouvir cette ardeur d'amasser, qui dévore nos Tribunaux, et que nul respect humain ne peut réfréner* » poichè in presenza del Re medesimo diceva ai Giudici « *On vous accuse de beaucoup de violence; vous menacez les gens de vos jugemens, et plusieurs sont scandalisés de la manière dont vous faites vos affaires etc. etc.* »

* Ut uno ebrio, diceva S. Paolo ai Corinti, multi esuriant.

Delle leggi civili reali, p. I, cap. IV — Osservazioni sopra
i fidecommissi di un anonimo *.

* Pisa 1792, colla seg. epigrafe: Leges..... neque
annorum numerus, neque conditorum dignitas commendat,
sed aequitas sola, TERTULL. Apolog., cap. IV — Opera di
somma erudizione, di profonda dottrina in principj poli-
tici, e filosofici.

APHORISMUS VI.

Atque hunc finem optimae leges assequuntur; plurimae vero ipsarum aberrant. Leges enim mirum in modum, et maximo intervallo inter se differunt, ut aliae excellent, aliae mediocriter se habeant, aliae prorsus vitiosae sint. Dictabimus igitur pro iudicii nostri modulo, quasdam tamquam legum leges; ex quibus informatio peti possit, quid in singulis legibus, bene aut perperam positum aut constitutum sit.

42

AFORISMO VI.

Questo fine ottengono le buone leggi; molte però sono quelle, che lo trascurano; essendovi tra le leggi ben soventi prodigiosa distanza (1), ottime sono le une, mediocri alcune, ed altre affatto difettose: le leggi stesse altre leggi esigono (2). Il progetto perciò intraprendiamo di indicarle secondo il nostro giudizio, onde possa ognuno essere in grado di esaminare, e decidere quanto siavi di buono, o di vizioso in ciascheduna d'esse.

(1) P. E. — Quanta distanza vi passa mai tra le leggi che proibiscono li giuochi d'azzardo tra privati, e quelle che formano degli stessi giuochi un diritto esclusivo di certi Governi? Non oso scendere in questo tristissimo esame; nè d'altronde potrei ripetere che e ragioni, e fatti universalmente noti.

Mi ricordo d'avere letto alcuni anni sono in un giornale, che l'appalto dei giuochi fruttò ad un Go-

verno 500,000 fr. (turpe, quanto meschino lucro per uno Stato); ma osservo pure essere in quel Governo frequenti li suicidj, e li più enormi misfatti, il cui ordinamento, e l'esecuzione loro occupano poi, per appianare la via all'immoralità, le pagine dei pubblici foglj, che annunziano poscia i loro vizj, e quelli delle leggi alle Nazioni del Mondo.

Eccederei di troppo li limiti che devono circoscrivere una nota se volessi analizzare la distanza che ne' suoi effetti vi corre tra leggi sullo stesso oggetto relative; questo lavoro è degno di politici di me più pazienti; e nemmeno mi sarei fatto coraggio ad accennare quello, che più d'ogni altro mi fu sensibile, e mi parve meritare l'attenzione di que' Legislatori, che degnamente si occupano a riformare l'edifizio della pubblica morale, se altri antichi Scrittori benemeriti della Patria, e de' moderati Governi, non avessero già, con penna della mia più energica, denunciati li tristi effetti di un vizio per puro oggetto di Finanze favorito *.

* V. MURATORI I. c. cap. XXII, ove tratta dell'imposizione de' Tributi, vers. Non si vuol dissimulare, pag. 344, Lucca 1749 — Quali condizioni si richiedano per rendere legittimo il giuoco del lotto, V. PUFFENDORF, jus nat. etc. lib. v, cap. IX, §. VI e VII.

V. inoltre TOMMASO GATAKER, Teologo Inglese, il quale nella sua opera sulla natura, e sull'uso della sorte, pretende che tali giuochi siano contrarj alli principj del Cristianesimo, cap. v, VII, e VIII; nel cap. IX tratta pure delle condizioni, sotto le quali può essere un tale giuoco permesso — Sarà anche utile di consultare l'opera di GREGORIO LETI sulle lotterie.

(2) Questo è il difetto della legislazione di parecchie Nazioni, che il tristo inconveniente produce dalla molteplicità delle leggi * — « Se un disordine si fa appena sentire in una nazione, una nuova legge si emana, dice FILANGIERI **. Essa non ha per oggetto che quel caso particolare che potrebbe essere facilmente compreso in una legge anteriore, la quale con due o tre parole di meno potrebbe comprenderlo. Ma il destino delle legislazioni, soggiunge, è di correre sempre innanzi senza mai rivolgersi indietro. »

* V. la nota (2) all' aforismo VIII, e la nota (1) all' aforismo LIII.

** L. c. lib. I, cap. VIII — V. pure le sue Riflessioni sulla legge che riguarda l' amministrazione della Giustizia, parte II, §. III.

APHORISMUS VII.

Antequam vero ad corpus ipsum legum particularium deveniamus; perstringemus paucis, virtutes et dignitates legum in genere. Lex bona censi possit, quae sit intimatione certa; praecepto justa; executione commoda; cum forma politiae congrua; et generans virtutem in subditis.

AFORISMO VII.

Prima di scendere a ragionare del corpo delle leggi particolari, uopo è di brevemente indicare li caratteri che rendono rispettabile, ed autorevole la legge in generale (1). — La bontà della legge dipende dalla certezza nelle sue sanzioni (2), dalla sua giustizia (3), dalla facilità dei mezzi nell' eseguirla (4), dalla sua concordanza colla costituzione politica dello Stato (5), dai principj di virtù che insinua nei Cittadini (6).

(1) *Cosa è la legge?* — Poco concordanti sono gli Scrittori su questo punto; dal che ne sorge la confusione dei ragionamenti, e nell'applicazione la varietà delle conseguenze.

ARISTOTELE definisce la legge *habitus cum ratione vera ad agendum ea dirigens, quae homini bona sunt* (Eth. VI. 5); ed altrove la definisce *sermo qui ab alterius prudentia et*

mente *profectus vim cogendi habet* (l. c. x. 9) — CRISIPPO, al riferire di MARCIANO nella legge 2, ff. *de leg.*, dice essere la legge *omnium divinarum, et humanarum regina.... regula justorum, et injustorum, et eorum quae natura civilia sunt animantium, praeceptrix quidem faciendorum, prohibitrice autem non faciendorum.* — Il Giureconsulto PAPINIANO la chiama *commune praeceptum virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte, vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis reipub. sponsio* (leg. 1 *de leg.*) — secondo GROZIO la legge è una regola delle azioni morali, che obbliga a fare ciò che è buono, e lo devole (de *jure belli ac pacis* l. 1, c. 1, §. 9, n. 1) — PUFFENDORFIO poi la definisce (*jus nat. et gent.* l. vi. l.) la volontà di un superiore, in virtù della quale impone a' suoi subalterni l'obbligazione di agire nel modo che loro prescrive — BURLAMAQUI dice che la legge è una regola prescritta dal Sovrano d'una società ai suoi Sudditi, o per imporre loro, sotto la minaccia di qualche pena, l'obbligazione di fare, o di non fare certe cose, o per lasciare loro la libertà d'agire, o non agire intorno ad altre cose, com' essi crederanno opportuno, assicurando loro un pieno possesso dei loro proprj diritti a tal riguardo (*Principj del diritto della natura ecc.* p. 1, cap. viii, §. iii) — MONTESQUIEU poi (*Esprit des lois*, 1, chap. 1) ravvisa nelle leggi *les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses*; ma DESTOUT-TRACY, nei suoi *Commentarj* all'opera dello Spirito delle leggi, seguendo l'opinione del Professore DE-FELICE nelle sue addizioni a BURLAMAQUI, definisce la legge *une règle prescrite à nos actions par une autorité, que nous regardons comme ayant le droit de faire la loi.*

Poco esatte ci sembrano le accennate definizioni della legge, poichè, come saggiamente osserva WEISS (*Principj*

filos. polit. morali), se bastassero le proprietà di dette definizioni per dare all'oggetto dalle leggi proposto una idea di giustizia, ne verrebbe per necessaria conseguenza che i più atroci capricci di un Legislatore meritare potrebbero il nostro omaggio, ed essere invariabile norma della nostra condotta.

Nè più esatta può dirsi la definizione che ce ne dà BECCARIA (*Dei Delitti, e delle Pene*, §. II), cioè che siano *condizioni, colle quali uomini indipendenti, ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla.*

Ecco quelle che possono essere riguardate sotto tutti li rapporti le più analoghe allo stato sociale — Due celebri Scrittori, PLATONE tra gli antichi, e BEXON tra li moderni, ce le presentano — Secondo PLATONE (*de leg.*) la legge *est vera gubernandi ratio, quae ad finem optimum media gubernatione dirigit, transgredienti poenam, obediens praemium statuens* — Secondo BEXON (*Application de la théorie de la législation pénale*) la legge deve essere definita *un acte résultant des règles de la morale universelle, et du droit primitif de la société civile, fondé sur l'utilité de chacun, et de tous, qui conserve, ou confère des droits, rappelle, ou établit des obligations, et détermine des peines pour assurer la conservation des droits, et l'accomplissement des obligations.*

(2) La certezza della legge dipende dalla sua chiarezza, la quale può solo presentare alli Sudditi l'idea che faccia esattamente conoscere la volontà del Legislatore — Sarà tanto più chiara la legge, quanto più sarà concisa, giovando la concisione a conservarne la memoria,

Sono noti li caratteri, dai quali li Giureconsulti esigono che sia sostenuta ogni legge — 1.^o Cioè che sia Chiara; 2.^o Breve; 3.^o Onesta; 4.^o Possibile; 5.^o Perpetua — perpetua, non già nel senso che mai debba essere abrogata; ma *perpetua eo sensu, ne unquam desinat ejus vis, nisi aliud expostulet publica salus ob mutationem temporum, personarum, aliorumque adjunctorum* (RICHERI Jurisp. Univ. tom. 1, pag. 71, §. 56 e 62).

(3) L'istoriografo MOREAU nella sua opera dedicata alla Maestà del Re di Francia *, esamina la questione se ogni volere del Principe sia per li Sudditi una legge, e con nobile e rispettoso coraggio, con una sincerità degna d'essere da tutti li Ministri imitata, così risponde:

« Punissez, MONSEIGNEUR, le lâche qui oseroit tenter de vous le persuader: une pareille opinion dans un Prince seroit le germe du despotisme le plus barbare. Heureusement elle est trop absurde pour qu'elle puisse jamais se changer en conviction dans une âme aussi raisonnable que la votre. La justice, et la raison, soggiunge questo degno Consigliere, crient également aux Rois qu'ils peuvent avoir des volontés, qui par leur nature sont incapables de jamais recevoir la sanction législative, et que celles mêmes de ces volontés, auxquelles le sujet doit se soumettre, ne l'obligent point sous les peines sévères auxquelles la Puissance publique condamne le prévaricateur **.

* Discours sur la Justice, Paris 1782, pag. 311.

** Rapporta quindi questo Scrittore parecchi fatti, che troppo lungo sarebbe qui di riferire, e che tutti appoggiano la giustizia di sua tesi.

Però essendo dubbiosa la giustizia della legge *pro Principe praesumendum est, et pro legis justitia*, poichè, come scrive RICHERI (l. c. §. 60), *saepe interest, ne omnibus innotescat legis ratio, et saepe forte ignoratur; quia ineptis modis, vel minori quam par sit diligentia genuina ejus sententia exquiritur.*

Le leggi più, o meno vengono spogliate del carattere di giustizia secondo che più o meno contengono esse disposizioni contrarie ai principj della legge primitiva, della legge universale, eterna, ed immutabile; quindi i saggi Legislatori, che mentre sanno essere li buoni costumi il palladio delle leggi, ed hanno cura che le leggi quelli non corrompano, perchè nulla resiste all' impulso, ed all' effetto delle cattive leggi; che desiderano prevenire le liti, e gli odj specialmente nella famiglia istessa, fecero con savie leggi cessare quell' enorme disuguaglianza di fortune, e specialmente tra figlj dell' istesso genitore, che del pari corrompono il ricco, ed il povero sempre poco interessato alla conservazione dello Stato. V. MABLY, de la Législation, liv. III, chap. IV.

* Già annunziai la compilazione di un opuscolo su questa materia (V. la nota (3) alla dec. CLXXX del vol. IV della Giurisprudenza Forense); ma l' importanza, e la delicatezza della materia stessa, che impresi a trattare, ed il timore di quegli ostacoli, che alcune volte incontrano le opere dirette a denunciare, e distrurre vecchie istituzioni, mi fecero più volte abbandonare il pensiero di por l' ultima mano al mio lavoro; ma mi lusingo che potrò farlo fra breve di pubblica ragione.

Tra le leggi ingiuste devonsi annoverare quelle che stabiliscono pene contro li contravventori non proporzionate al fallo, od al delitto commesso; essendo certo, che la giustizia delle leggi penali tutta consiste nella proporzione della pena col delitto * — quindi per questo motivo (per accennarne alcune) era ingiusta quella legge di LUIGI XIII, che condannava alla pena di morte lo Stampatore, ed il venditore di un libro senza privilegio (*Édit du 10 septembre 1563; ordonnance du 10 janvier 1623*) — quell'altra di FILIPPO IV Re di Spagna dell'anno 1624, che condannava alla pena inflitta per l'assassinio colui che avesse esportata una verga d'oro, o d'argento — quelle d'Inghilterra, che mandano alla forca il contrabbandiere di lana, ed il ladro di una somma maggiore di un scellino (*Stat. 22, CAR. II. c. 5. V. BLACKSTONE, Comment. sur les lois Anglaises, liv. IV, chap. XVII*).

* *Pœna debet commensurari delicto*, leg. 11, ff. de poenis — *Placuit tam severam animadvertendi censuram, ut pars poenae possit flagitiis inveniri, et condignis nefas cruciatibus expiare*, leg. 1, Cod. Theod. de crim. pecul. — « Si l'on punit de la même manière deux crimes qui nuisent différemment à la société, diceva l'Imperatrice di Russia (*Instruction pour le code de Russie, §. 216*), cette punition égale qu'on inflige dans ces deux cas produit une contradiction singulière à laquelle on a fait jusqu'ici peu d'attention, quoiqu'elle ait souvent lieu; savoir que les lois punissent des crimes, qu'elles occasionnent elles mêmes. » V. BECCARIA, dei Delitti, e delle Pene, §. XXIII.

Potrebbe pure tra le leggi non affatto sostenute dal carattere di giustizia comprendersi quelle che stabiliscono parzialità nelle pene a riguardo di qualche classe di persone * — senza far attenzione ad altre legislazioni, si consultì soltanto il Diritto Romano — Secondo le leggi 16, ff. *ad leg. Corn. de Sicar.*, e 28, §. 15 *de poenis*, il ladro plebeo era crocifisso; il Magistrato poi, convinto d' assassinio, o di veleno, era soltanto deportato — il plebeo sorpreso in adulterio poteva essere impunemente ucciso, ma il nobile non poteva essere da veruna legge

* Non so comprendere come MONTESQUIEU ravvisi questa parzialità nella sanzione delle pene conforme allo spirito del Governo Monarchico: On s'approche un peu de la Monarchie, dic' egli parlando dei Romani, et l'on divisa les peines en trois classes; celles qui régardaient les premières personnes de l'État (*sublimiores*), et qui étaient assez douces; celles qu'on infligeait aux personnes d'un rang inférieur (*medios*), et qui étaient plus sévères: enfin celles qui ne concernaient, que les conditions basses (*infimos*), et qui furent les plus rigoureuses (*Esprit des lois*, liv. VI, chap. XV) — ma che si deve dire di questo grand' uomo, quando volle egli pure insinuare altro errore più funesto ancora, quello cioè, che la virtù non può formare il principio delle Monarchie? e pretendere che l' Onore sia quello, che debba dirigere un tal Governo, quasi che l' Onore possa formare il carattere di una persona viziosa. V. FILANGIERI, Scienza della Legislazione, lib. 1, cap. XII, ove confuta il sistema di MONTESQUIEU. V. pure cosa dice di queste parzialità BECCARIA l. c. §. XVII.

colpito; anzi questa condannava all'esilio il marito che si fosse permesso di vendicare il sofferto oltraggio *, *leg. 24, ff. ad leg. Jul. de Adult., leg. 4, Cod. eod. V. PASTORET, Lois pénales, tom. II, pag. 78, partie IV.*

Che dire poi si dovrebbe di quella legge di un antico Re di Francia **, che condannava ad un'amenda di pochi soldi il Nobile, e ad essere annegato l'Ignobile, che avessero proferite imprecazioni contro Dio? ***

* Questa legge mi fa richiamare all'idea un'altra assai più barbara, che esisteva nel Regno di Danimarca, in forza della quale un Nobile potea impunemente uccidere un Paesano, purchè mettesse sul cadavere di questi uno scudo — Come ognuno può comprendere, vi vollero delle difficoltà per abolire legge sì iniqua; ma vi riescì finalmente FEDERICO III col permettere al Paesano di uccidere il Nobile, ponendo due scudi sul di lui cadavere. V. *Esprit des usages, tom. II, pag. 146.*

Nei tempi antichi, nei tempi d'ignoranza, massimo era l'orgoglio de' nobili. DURANDI, nella sua *Statistica della Svizzera* (tom. I, pag. 332), non ci dice egli che i Nobili di Visp, nel Vallese, vollero una chiesa separata da quella del Popolo, affine di non pregare Iddio in compagnia de' plebei?

** Cioè FILIPPO AUGUSTO, il quale cominciò il suo Regno colla proscrizione degli Ebrei, e de' Commedianti — la legge è del 1181.

*** Più saggia ella è in questa parte la legge di LEOPOLDO Gran Duca di Toscana (Cod. Leopold. §. 60 e 61).

(4) Non sarebbe egli una follia, ed anche una crudeltà esigere da taluno, sotto la minima pena, ciò che è, e che sempre è stato superiore alle di lui forze? BURLAMAQUI, Princ. del Diritto nat., parte 1, cap. x, §. ix — E come osserva COCCEJO nei suoi Commentarj a GROZIO, le leggi *non plus exigant, quam potest ab humana imbecillitate praestari* (lib. iii, cap. xxiii, §. v, n. 3).

Ma questa possibilità non deve soltanto riflettere il modo dell' esecuzione, ma deve essere anche possibile in questo senso, come scrive RICHERI, *ut inspectis populi moribus, conditione, loco, et tempore nimis ardua non sit ejus executio*; altrimenti, come osserva questo celebre Giureconsulto, *dum publicam lex promovere debet utilitatem, et securitatem, exitium potius pariet, et eversio- nem.* (Jurispr. Univ., tom. 1, pag. 71, §. 61).

(5) V. MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, liv. v. — FILANGIERI, Scienza della legislazione, lib. 1, cap. ix, e seg.

il quale prescisse, che se le bestemmie procedono da ignoranza, ed insieme da una alterazione di mente, o da un subitaneo impeto di collera, o dall' abuso del vino, in somma da un animo diretto a tutt' altro che a fare ingiuria alla Divinità, o alla Religione, siano punite economicamente con carcere, o con altro castigo confacente alle leggi di Polizia — che se poi le bestemmie fossero ripetute, formali, ed ereticali, debbano punirsi col massimo, e più esemplare rigore, nè mai con minore pena de' pubblici lavori a tempo, o a vita, secondo le circostanze del caso.

(6) Sarebbe forse una legge diretta a promuovere la morale, e la virtù ne' Sudditi, quella che prescrivesse, che nessuno potesse occupare impieghi civili e giudiziarij, ai quali è annesso uno stipendio maggiore di 2500 fr. senza essere maritato; nè più di un certo determinato tempo qualora lo stipendio fosse maggiore delli fr. 1000 sino alla somma suddetta di fr. 2500; ovvero quella legge, che per l'istessa carica accordasse a chi l'esercita una somma maggiore nel caso sia esso maritato — chi potrà contestare li salutarj effetti di queste leggi, che tendono a prevenire la dissolutezza, ed il libertinaggio, a ravvivare l'amore di Patria, ed un più forte attaccamento allo Stato?

Se la bontà delle leggi dipende, come è cosa certa, dai principj di virtù che insinua nell'animo de' Cittadini, doppiamente viziose sarebbero quelle leggi, che tendessero all'avvilimento di una classe de' Sudditi — Era perciò (parlando di leggi antiche, ora dai Legislatori filosofi proscritte) degna di un Califfò (MOTAVAKKEL) quella legge da esso pubblicata nell'anno 650 (V. WEQUELIN Hist. Univ. dipl. tom. III, p. 206), colla quale ordinò a tutti i Cristiani, e a tutti li Giudei del suo Impero che portassero un lungo cinto di cuojo, chiamato *zomar*, che li distinguesse dai Musulmani, e gli escluse da tutti gli impieghi di Polizia, e di Giustizia * — Era

* GUSTAVO VASA, Fondatore del Regno di Svezia, escluse egli pure i Cattolici da tutte le cariche dello Stato (SCHILLER, Histoire de la guerre de 30 ans, tom. I, pag. 157), il che è stato eseguito, e lo è tuttora in Inghilterra.

perciò viziosa quella legge di CARLO MAGNO (V. *Esprit des usages*, tom. II, pag. 84), colla quale ordinò che li Giudei di Tolosa ricevessero uno schiaffo tre volte all' anno alla porta della Cattedrale — Ingiustissima poi quella che prescrivea alle donne, ed alle figlie protestanti (V. *l'Editto* 8 settembre 1685), che qualora entro il termine di otto giorni non avessero abiurata la loro religione, dovessero essere rinchiusi in un Monastero, ed obbligate a digiunare, pregare, come le Religiose, ed a ricevere la disciplina.....

Chiudo questa nota col riferire l' opinione di un Politico Francese sovra una delle cause della corruzione de' Popoli — *Qui croiroit p. e. que c'est à nos lois fiscales*, leggesi in un suo scritto dedicato alla Maestà di ALESSANDRO Imperatore delle Russie *, *à la manière dont elles ont corrompu parmi nous la richesse mobilière*, qui de soi est déjà si peu morale, *que nous devons notre dépravation profonde, et cette avarice ardente, ambitieuse, impitoyable, que vingt-cinq ans de crimes, et de rapines honteuses n'ont pas assouvie, qui fait toujours le fond de nos mœurs, et dont nous ne songeons seulement pas à extirper les germes, et à détruire les espérances!*

* V. *Essai sur la souveraineté etc. col seg. Epigrafe* :

Per me Reges regnant, et legum conditores justa decernunt.

*De prima dignitate legum ,
ut sint certae.*

APHORISMUS VIII.

Legis tantum interest ut certa sit , ut absque hoc nec justa esse possit. Si enim incertam vocem det tuba, quis se parabit ad bellum ? Similiter si incertam vocem det lex, quis se parabit ad parendum ? Ut moneat igitur oportet, priusquam feriat. Etiam illud recte positum est, optimam esse legem quae minimum relinquit arbitrio Judicis: id quod certitudo ejus praestat.

*Della chiarezza,
primo carattere delle leggi.*



AFORISMO VIII.



Tale è la necessità, che ogni legge non presenti nelle sue disposizioni il menomo indizio di oscurità, che non essendo chiara, sarebbe ingiusta (1). Come prepararsi all'armi se incerto è il suono della tromba? E come obbedire alla legge, se equivoci sono li suoi ordini? Prima d'essere posta in esecuzione deve la legge ammonire. Abbiassi dunque per regola certissima, che la migliore legge è quella, che più limita l'arbitrio del Giudice (2); il che s'ottiene colla chiarezza sua.

(1) La legge oscura, propriamente parlando, non può dirsi legge ingiusta; ma bensì difettosa: l'ingiustizia consiste nella disposizione positiva della legge, non già nel silenzio, ossia nei termini in cui fu concepita.

(2) Principio d'ogni moderato Governo, che *bisogna torre ai Magistrati ciò che può renderli superiori alle leggi*; quindi i Principi che conoscono l'arte di governare, e che sanno che li Popoli saranno docili alla durezza delle leggi, più che ai capricciosi ordinamenti di un privato, vietarono ai Giudici ogni interpretazione, la facoltà cioè di decidere de' casi non compresi nella legge.

L'estendere i nostri poteri è un vizio, dirò meglio una passione all'uomo naturale, come naturale è il desiderio di comandare *: epperchè ove l'arbitrio giudiziario non è da legge veruna frenato, non può esservi nè libertà civile, nè sicurezza individuale, perchè non le leggi, ma gli uomini comanderanno.

Quando ho detto che non può esservi nè libertà, nè sicurezza ove regna l'arbitrio del Giudice, ho detto che non vi esiste Governo che per forza fisica, poichè *arbitrio*, e *legge* sono inconciliabili; dunque la sola forza sostiene in tale caso la società (V. l'*asforismo* I, pag. 9).

Ma quale si è la causa principale che favorisce questo disordine, che distrugge, o quanto meno rende incerto

* *Vetus ac jampridem insita mortalibus potentiae cupido.*

TACIT.

Natura mortalium avida imperii, et praeceps ad explendam animi cupidinem. SALUST. Hist. jugur.

ogni principio di giustizia, che toglie quanto può esservi d'aggradevole nella civile società? — la ravviso nell'incertezza del diritto, ossia nella confusione delle leggi.

Chi ignora, che fu l'incertezza del diritto causa principale della prima scissione del Popolo Romano nel Monte sacro? * — Chi ignora che leggi chiare, ed un ben ordinato corpo di leggi mentre presentano una più sicura guida al Cittadino per dirigere la sua condotta, e l'esercizio delle sue facoltà, concorrono al mantenimento della pubblica tranquillità, sempre più ferma quando l'arbitrio dei Magistrati è vincolato dalla legge, quando nelle chiare disposizioni di questa trovano il Giudice, ed il Cittadino, la base dei diritti, e dei rispettivi doveri; quando il Suddito può dire al Giudice *la lettera della legge condanna la vostra opinione, voi l'avete violata?* quando

* Nostra Resp., disse in quel tempo GIUNIO BRUNO ai Legati del Senato *toto illius imperii tempore nihil detrimenti plebs accepit a Regibus, praesertim novissimis.....* V. DIONISIO, Antiquit. Rom. lib. vi — L'arbitrio giudiziario può essere riguardato come il *jus latens*, che POMPONIO narra non volle più soffrire la plebe Romana, chiedendo leggi descritte in tavole. V. VICO, Principj di Scienza nuova, vol. III, pag. 58, Milano 1816.

V. poi quanto sulle leggi scrive TACITO nel lib. III degli Annali Vers. *Ea res admonet ut de principiis juris, sino alle parole sed altius penetrabant etc. etc., ove si legge quanto segue: jamque non modo in commune, sed in singulos homines latae quaestiones, et corruptissima Repub. plurimi leges.*

il Giudice deve rendere ragione del suo giudicato *.

« *Nasci internae hae perturbationes debent*, scrive il dottissimo Autore della Prefazione alla Giurisprudenza di LEIBNIZIO, *non tunc tantum cum communis administrationis forma ad majus societatis bonum non dirigitur, sed et quum licet forma regiminis perfecta sit, leges tamen quae privata civium negotia regunt sunt ita confusae ut judicia fieri arbitraria necesse est.* » **

Questi inconvenienti, le dannose conseguenze dell'arbitrio giudiziario sono meno sensibili, e meno frequenti

* *Gloria e benedizione al PRINCIPE*, che accogliendo benignamente li voti giusti, e rispettosi de' suoi Sudditi (V. Proemio del R. E. 27 settembre 1822), già distrusse in parte quest' ostacolo al solo impero delle leggi coll'ordinare che li Tribunali di Prefettura debbano inserire nelle sentenze li motivi del giudicato (art. 10 del Regol. annesso al cit. R. E.) — *Gloria e benedizione al PRINCIPE*, che compiendo, e perfezionando l'opera grande della legislazione, opera degna di sua saviezza, e del suo amore pel Popolo, degna dei Ministri che coi loro consigli vi concorrono, bandissero dal Foro il timore persino dell'arbitrio giudiziario.

** Già a' tempi di questo Scrittore la legislazione era in più luoghi un laberinto pel Suddito, pel Giureconsulto, e pei Magistrati, spiegandosi egli altrove nell'istess' opera « *Res eo devenit ut si leges singulae perpendantur, vix in illis possit inveniri quod reprehendas. Si totam inspicias legislationem tanta occurret perturbatio, ut jurisprudentiam pene arbitrariam factam esse persentias* » — (V, inoltre la nota (1) all' afor. LIII).

ove li Popoli sono retti da leggi, il cui impero abbraccia senza distinzione tutte le classi de' Cittadini, da leggi semplici, chiare, e generali; ma gli antichi codici di que' Popoli che dirigono tuttora le proprietà, e la sicurezza de' Sudditi, prevengono essi li gravi disordini dell' arbitrio giudiziario? quasi tutti riconobbero il diritto Romano come la legge principale; risponderò dunque con BENTHAM: *il ne faut pas davantage pour tout replonger dans l'incertitude..... la science législative étoit trop peu avancée pour fournir des modèles d'arrangement, et de distribution* (*Traité de législation, tom. III, pag. 386, Paris 1820*). Ma l'orizzonte d'una legislazione più semplice, e più perfetta si estende di giorno in giorno, e tutto havvi a sperare sotto un Principe benefico, che dopo avere ristaurate le scienze, ristabilite le cattedre dei pubblici insegnamenti, sempre su più sode basi assicurerà la felicità de' Sudditi con un saggio corpo di leggi degno di sue virtù, e del secolo in cui vedrà la luce (*V. l' Afor. LXIV*).

Se l'istoria parla ancora di un SOLONE, di LICURGO, di TEODOSIO, di GIUSTINIANO, lo devono alle leggi da essi date a Atene, e Sparta, all'Italia, al Mondo. — Le conquiste rammentano i disastri, e la miseria dei popoli; la gloria militare è ben soventi comprata colle lagrime de' Sudditi; le buone leggi, la buona amministrazione degli Stati, come formano la vera felicità delle Nazioni, formano la più bella virtù, e la gloria la più pura de' Sovrani — Scrittori ammirarono il codice di VITTORIO AMEDEO, opera grande nell'epoca in cui dall'amore, e dalla sapienza di questo Principe fu dettata; ma in legislazione vi sarà egli un punto, in cui l'uomo debba fermarsi da non dover andare più oltre? *L'antiquité d'une loi*, dice il cit. A. (*Principes de Législ. chap. XIII, n. 1*), *peut établir un préjugé en sa faveur, mais elle ne fait point raison humaine.*

Duplex legum incertitudo: altera ubi lex nulla praescribitur, altera ubi ambigua et obscura; Itaque de casibus omissis a lege, primo dicendum est, ut in his etiam inveniatur aliqua norma certitudinis.

(1) Come mai il silenzio della legge può renderla incerta e dubbiosa? Potrà essere incerta la legge che non esiste? — Non già il silenzio della legge è causa di incertezza, ma bensì li casi stati omessi nella legge possono produrre l'incertezza o della legge stessa, o di altre che vi possono essere relative.

(2) La legge oscura, la legge, le cui disposizioni sono equivoche, non veste li caratteri di una vera legge. *Si lex dubia est*, dice Coccejo nei suoi Commentarj a GROZIO (*lib. II, cap. XX, §. XXVII*), *plane lex non est* — Somma perciò deve essere la diligenza de' Legislatori nella redazione delle leggi; essa può solo evitarne le oscurità, e prevenire gli inconvenienti dell'incertezza

AFORISMO IX.

Due sono le cause, che rendono incerta, e dubbiosa la legge stessa (1); l'oscurità, e le equivoche disposizioni della medesima (2). Importa dunque il ragionare prima d'ogni cosa dei casi non contemplati nella legge, onde conoscere se siavi norma a seguire per renderla certa.

del diritto, della quale ne è ben sovente causa l'interpretazione.

Se una accurata redazione delle leggi giova alla chiarezza loro *, la semplicità delle medesime su più ferme basi ne stabilisce la perfezione; ma come osserva il già citato Autore della prefazione alla Giurisprudenza di LEIBNIZIO, *simplicitas haec labefactatur cum nimis exceptionibus inductis incerta redduntur ipsa principia. . . . quando jure antiquo in multam molem excrescente fere in totum abrogato ejus tamen sedulo ediscendi necessitas adhuc manet, aut quia quaedam nondum sunt omnino immutata.*

* Sulla redazione delle leggi ved. BENTHAM, *Vue générale d'un corps complet de Législation, chap. XXXIII.*

De casibus omissis a lege.

APHORISMUS X.

Angustiae prudentiae humanae, casus omnes, quos tempus reperit, non potest capere. Non raro itaque se ostendunt casus omissi et novi. In hujusmodi casibus, triplex adhibetur remedium, sive supplementum: vel per processum ad similia; vel per usum *exemplorum* (*), licet in legem non coaluerint, vel per jurisdictiones quae statuunt ex arbitrio boni viri, et secundum discretionem sanam, sive illae Curiae fuerint Praetoriae, sive Censoriae.

(*) Secondo che avverte l'acutissimo Vico (Principj di Scienza nuova d'intorno alla comune natura delle Nazioni, pag. 94, vol. II, Milano 1816) le prime leggi *exempla* vennero dette; perciocchè altro non furono che particolari decisioni ad altri casi adattate — « prima furono, dic' egli, gli *esempli Reali* (cioè gli ordini del

*Dei casi non contemplati
dalla legge.*

AFORISMO X.

La povertà dell' umana prudenza non permette che possa tant' oltre estendersi, e comprendere tutti li casi che sorgono nel corso degli anni (1) — Se ne presentano taluni, che non furono nè preveduti, nè noti; in tali circostanze tre mezzi giovano per supplire al silenzio,

Sovrano non scritti, o non pubblicati, come la legge di TULLO OSTILIO a riguardo di ORAZIO); di poi gli *esempli*
 » *ragionati*, de' quali si servono la *Logica*, e la *Retto-*
 » *rica*; ma poichè furono intesi gli *universali intelligibili*,
 » si riconobbe quella *essenziale proprietà della legge*,
 » che debba essere *universale*; e si stabilì quella *mas-*
 » *sima in Giurisprudenza*, che LEGIBUS NON EXEMPLIS
 » EST JUDICANDUM ».

e riparare al vizio della legge. Ragionando per analogia (2), o colla scorta de' giudicati (3), tuttochè non abbiano forza di legge; o finalmente collo stabilimento di qualche Magistrato, a cui spetti la facoltà di determinare in tali casi secondo il retto giudizio, e li principj d'equità tanto negli affari meramente civili, che interessanti la pubblica causa (4).

(1) La sapienza dei Legislatori non può tant'oltre estendersi da rendere possibile un codice di leggi così preciso, ed ordinato da provvedere a tutti li casi, che la varietà dei fatti da tante circostanze modificati può produrre, ed immaginare. *Lex*, dice ARISTOTELE (*Ethic. lib. v*, *Polit. lib. ii*), *etsi vellet, non posset omnia complecti* — potendo soltanto la legge limitarsi a considerare gli uomini in massa, e stabilire li principj generali del diritto *, dal quale ne derivino poscia le giuste, e necessarie conseguenze alli casi particolari analoghe.

* *Jura namque non in singulas personas, sed generaliter constituuntur, leg. 8, ff. de legib.* — *Lex civilis, dice PLUTARCO (de Fato), de viro forti, et de desertore loquitur, non de hoc aut illo* — anche il divino PLATONE

Quindi la necessità di conoscere le regole che devono essere di norma al Magistrato nell'applicazione della legge, e dei principj generali da essa indicati alli casi particolari; nel che consiste quella *specie d'interpretazione*, che viene necessariamente attribuita a chi deve giudicare.

Non si possono dissimulare li pericoli, ed anche li disordini che presenta questo diritto, ossia facoltà del Giudice specialmente ne' fatti criminosi *; ma non deviando egli dalle regole di sana interpretazione, può il Suddito, od il Giureconsulto, che lo dirige, antivedere, se non chiaramente nella legge, nello *spirito* di questa **,

a questo proposito così si spiega nella sua opera delle leggi (lib. 1^a): Quod commune est connectit civitates; quod singulorum dissipat; quare, et publice, et privatim utilius est, ut publica magis, quam privata curentur — Anzi se per casi particolari tante leggi si promulgassero, più gravi ancora sarebbero li disordini; ed è giudiziosa l'osservazione fattaci da BON, che perturbatio illa, quae ex nimia multitudine legum debebat nasci, illud arbitrium induxisset in judiciis, quod inopia legum parere solet (Praefat. ad juris. LEIBNITII).

* V. BENTHAM, Principes du Code civil, chap. xvii — BECCARIA dei Delitti, e delle Pene, §. iv.

** Secondo BECCARIA (l. c.) Non vi è cosa più pericolosa, scrive egli, di quell'assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge, e dice essere questo un argine rotto al torrente delle opinioni — ma quando si

e negli altri principj d'interpretazione, la norma che deve seguire ne' rapporti sociali, nell'esercizio de' suoi diritti, e nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Credo superfluo di quivi accennare li principj generali comunemente ricevuti circa l'interpretazione delle leggi in generale; Autori ora a molte classi di persone famigliari, con somma, e profonda erudizione le regole

admette tra le regole d'interpretazione quella che emana dallo spirito della legge, che possa il Giudice nelle sue decisioni consultarlo nel caso di una men chiara disposizione della legge, non fa d'uopo di dichiarare che tale interpretazione deve essere la conseguenza di un giusto raziocinio secondo li principj di una logica, e di una filosofia non corrotta dalle passioni di un Magistrato inetto, od ignorante.

Non si contende che i termini di una legge possono alcune volte presentare un senso che sia totalmente opposto allo spirito, ed all'intenzione del Legislatore: Et si maxime verba legis hunc habeant intellectum, tamen mens Legislatoris aliud vult, leg. 13, ff. de excusat. tut.; ma oltrechè rari assai saranno questi casi, difficilmente potrà errare il Giudice, esaminando se la legge, e lo spirito della medesima tendano all'oggetto primario, e fondamentale d'ogni legge, al bene, ed alla felicità della Nazione (à meno che il caso cada in un Giudice indegno di questo sacro nome o per vizio, o per ignoranza) non vi può essere grave inconveniente a fermarsi nei casi dubbj a consultare lo spirito della legge.

principali indicarono a questa materia relative *; e nem-
meno intendo di dover occupare li miei Lettori sulle
troppo sottili distinzioni date sull'interpretazione da al-
cuni DD. ** in *rettorica, etico-politica, poetica, aritme-
tica, geometrica, fisico-medica, teologica, chimica, co-
mune, e singolare*; le sole sembrandomi che possano es-
sere legalmente ricevute, siano l'*estensiva, restrittiva, e
dichiarativa*; sebbene la *rettorica, la filosofia, l'istoria,
la medicina, le scienze, ed arti tutte giovino assai, anzi
necessarie affatto si presentino al Giureconsulto, ed al
Magistrato per determinarsi nel caso di oscurità delle
leggi ***; osserverò soltanto, che alcune contraddizioni
ci presenta lo stato della Giurisprudenza nell'applicazione
di alcuni principj d'interpretazione — p. e.*

È regola d'interpretazione, che *quando gli statuti pu-
gnano col diritto comune, devono essere restrittivamente
intesi* (FAB. in Cod. lib. IV, tit. VII, def. 3, alleg. 6 ****);
eppure si vuole che sia regola, che *quando lo statuto*

* V. PUFFENDORF. *jus. nat. et gent.*, lib. V, cap. XII.
GROT. *de jure belli ac pacis*, lib. II, cap. XVI — BURLA-
MAQUI, *Diritto della natura ecc.*, part. IV, cap. XVI. —
LAMPREDI, *Diritto pubb. univ.*, parte I, cap. XIV.

** V. VAL. GUIL. FORSTERI *de juris interpretat.*

*** V. TERRASSON, *Introd. à l'Histoire de la Jurisp.
Romaine.* — ANT. SCULTING. *Orat. de jurisp. histor.* —
GRAVINA, *Orat. de Jurisprud. M.....lettres sur la pro-
fession d'un Avocat*, lett. 2.^a — BARBEYR. *Orat. de dignit.
jur. ac histor.* — CIC. *de Orat.* I. XIV.

**** *Ivi* — Ne quidem ex identitate rationis.

dispone che la figlia dotata dal padre, o dalla madre, o dall'avo ecc. sia esclusa dalla successione del dotante, debba anche venire esclusa dalle successioni di coloro, che non la dotarono; che niuna distinzione debba farsi in tale caso tra la particella congiuntiva, e disgiuntiva. V. THES. DEC. LXII per tot.

Regola pur anche di giustizia, e di pubblico interesse che li matrimonj devono essere largamente favoriti.

Regola poi di Foro, che può il padre una più che l'altra figlia dotare (V. MERLINO de legitima, lib. III, tit. I, Q. XII, n. 36); dal che ne deriva, che siccome non vi è dote senza matrimonio (leg. 3, ff. de jure dot.), quella figlia che avrà minore dote troverà più ostacoli al matrimonio di quanto possa incontrarne la sorella, alla quale venne una somma maggiore accordata — Che ove tenuissime sono le doti, rari saranno li matrimonj nelle circostanze di que' tempi, ove le ricchezze suppliscono al merito, ove il lusso è penetrato in tutte le classi de' Cittadini, e quando l'interesse forma la ruota principale che dà muovimento alla gran macchina dello Stato — Che ove nella stessa famiglia, tra persone di eguale condizione, che sanno avere tutte un eguale diritto, si proteggono queste parzialità, non può esservi virtù, e amore fraterno.

Regola di diritto, che l'interpretazione deve essere fatta in odio di colui che potea esigere una più chiara dichiarazione (V. la legge 39, ff. de pactis). Eppure tace la regola ne' contratti tra padre, e figlia nel caso di promessa da quello fatta; quindi è che venne introdotta nel Foro la massima, che la promessa fatta dal padre di lasciare a sua morte una maggior dote alla figlia, debba esser guardata come un patto di futura successione riprovato dalle leggi; quasi che dipenda dalla figlia di obbligare il padre a fissarle nel modo il più

positivo, e ad essa beneviso, la sua dote; e senza mancare al rispetto filiale, potesse la figlia immaginarsi di venire dal padre, o da suoi eredi frodata della fattale promessa, e che le questioni tra padre, e figlia fossero dalla più severa bilancia dirette, e secondo il più stretto rigore di diritto definite Ma abbandoniamo queste indagini, ripetendo quanto scrivea LEIBNIZIO ad ENRICO KESTUERO (*Epist. I*) *In summa autem tecum sentio; sensique semper, magna jurisprudentiam nostram reformatione indigere*; ed altrove (*Epist. XIII*) *Veniet fortasse aliquando tempus, reddita quiete publica, ut de emendanda Jurisprudentia cogitent potentes, et tunc curabuntur ista, quae nunc negliguntur.*

(2) V. la nota (1) all' *Afor. seg.*

(3) Sebbene sia utile al bene generale, che si debba giudicare oggi come si giudicò jeri, questo sistema presentando uno de' più efficaci mezzi che tendono a stabilire su basi fisse il diritto di proprietà, e la sicurezza de' Cittadini (V. MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, liv. VI, chap. I), non è sempre ciò sperabile quando le leggi sono troppo invecchiate, ed in numero così eccessivo, che necessariamente essendo causa o di apparente, o di effettiva contraddizione, rendono incerta oltremodo la Giurisprudenza, di incerta guida sono al Giureconsulto non solo, ma alli Magistrati stessi..... *Ita res passim ad arbitrium judicis redit*, LEIBNIZ. l. c.

Questo disordine regna maggiormente quando le leggi o per difetto intrinseco, o per la natura stessa del Governo introdussero distinzioni di beni, distinzioni di persone, e privilegi; il che toglie alla legislazione quella semplicità che tanto concorre alla diminuzione delle liti, ed a prevenire la contraddizione ne' giudicati; contraddizione che saggiamente il cit. A. ravvisa nella *diversità*

delle opinioni de' Giudici che si succedono, nella cattiva maniera di difendere le cause, od in quella serie d'abusi che entrano in tutto ciò che passa per la mano dell'uomo.

Pare che il cattivo stato, l'incertezza della Giurisprudenza non sia un male soltanto di questi tempi: già MURATORI diceva, che « da gran tempo si può chiamare la Giurisprudenza un amplissimo paese, dove la sottigliezza, la sofisticheria, o se vogliam dire l'acutezza di tanti Autori legisti ha seminata, e sparsa un'infinità di cespugli, e spine, di maniera che tante sono le opinioni, tante le contrarietà ne' punti legali, che non si sa più dove posare il piede per raccogliere la vera desiderata ragione di non fallar ne' giudicj La pratica c'insegna (soggiunge questo profondo Scrittore), che poco v'ha che non abbia trovato qualche contraddittore; nè si può negare, che lo studio della Giurisprudenza non sia un seminario di contrarietà, ed un ostinato campo di battaglia » (Difetti della Giurisprudenza, cap. ix).

Malgrado lo stato incerto e vacillante della Giurisprudenza Forense; malgrado che le contraddizioni, e le oscurità, che ben soventi si riscontrano nelle leggi, obblighino d'aver ricorso ai Tribunali, e a sottoporre al giudizio de' Magistrati la disposizione, e la conciliazione della legge *, v'hanno però principj, che nel Foro sono riguardati quali invariabili assioma, quali regole fisse, dalle quali non è più lecito allontanarsi, nè trascurare si potrebbero senza il più smascherato arbitrio, e la più manifesta violazione della giustizia.

* *Quand on est obligé de recourir aux Tribunaux, il faut que cela vienne de la nature de la constitution, et non pas des contradictions, et de l'incertitude des lois.*
MONTESQUIEU l. c.

Supplisce nel modo il più legittimo al difetto, ed all'oscurità della legge, la certezza che all'istessa questione verrà applicata l'istessa legge, che l'istessa disposizione verrà nel senso istesso intesa; che la sola diversità del fatto potrà indurre una diversa applicazione di legge, una diversa Giurisprudenza: *Minime sunt mutanda quae interpretationem certam semper habuerunt* (leg. 23, ff. de legib.)

Questo principio del Giureconsulto deve formare una regola invariabile, e costante de' Magistrati Supremi, quando specialmente le decisioni loro costituiscono una parte integrale, e positiva del corpo delle leggi: può dunque ad esso dirigersi quanto scrivea LIBANIO « *De hoc non solum sententia hodie fertur, sed LEX CONSTITUITUR utrum hunc imitari, aut erga rempublicam pie se gerere oporteat. Hinc enim si dimissus fuerit, omnes proditores existent, sin contra poenam dederit, nemo postea misericordiam sibi imaginabitur, quem totius civitatis non fuerit misertum* (declam. v). — Anche LISIA, nella sua orazione contro ALCIBIADE, diceva alli Giudici « *Quoniam quum ex quo pax facta est, haec quaestio nunc primum a vobis dijudicatur, non iudicum modo, sed et legislatorum partibus funtores vos verisimile est; quodque in hac causa jus statueritis, eo jure in posterum rempub. usuram.* »

Sanno li Magistrati, che la contrarietà de' giudicati sovra un punto istesso toglie al Giudice onore, e rispetto, e scema l'amore de' Sudditi allo Stato. V. l' Oraz. di CICERONE in VERREM, lib. 1, cap. XLVI — Sia dunque costante nel Foro il principio, che *in ambiguitatibus, quae ex legibus proficiscuntur rerum perpetuo similiter judicatarum, auctoritatem vim legis obtinere debere.* Leg. 38, ff. de legib.

(4) V. l' Aforismo XXXII colle note.

*De processu ad similia,
et extensionibus legum.*

APHORISMUS XI.

In casibus omissis, deducenda est norma legis a similibus; sed caute, et cum iudicio. Circa quod servandae sunt regulae sequentes. Ratio prolifica; consuetudo sterilis esto, nec generet casus. Itaque quod contra rationem juris receptum est, vel etiam ubi ratio ejus est obscura, non trahendum est ad consequentiam.

*Dell' identità de' casi,
e dell'estensione delle leggi.*

~~~~~  
AFORISMO XI.  
~~~~~

Nei casi ommessi dalla legge, puossi al silenzio di questa supplire colle disposizioni della medesima in casi analoghi; ma con somma precauzione, e discernimento (1). Devonsi quindi osservare le regole seguenti — Sia pur feconda la ragione, ma ristretta sempre l'applicazione de' casi già decisi (2). Quindi dai principj introdotti contro la ragione della legge, o quando questa ragione ella è oscura, non devesi trarre conseguenza veruna (3).

(1) Dice il Giureconsulto nella legge 13, ff. *de legib.* che *cum in aliqua causa sententia earum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest ad similia extendere, atque ita jus dicere debet* (V. l' *Aforismo xx*). — Ella è questa una regola delle più certe, e delle più esatte in materia d'interpretazione, utile sommamente nel reprimere le frodi, e le cavillazioni, col mezzo delle quali ben soventi procurano taluni di eludere la legge, e sostenero di non averla violata, tuttochè consci di averne elusa la virtuale disposizione.

Queste violazioni sono più frequenti, e più a man salva si ordiscono con esito più sicuro sotto quelle legislazioni, che, combinate nel corso di più secoli da persone guidate da mire, e da interessi differenti, niuna uniformità presentano, niuna dipendenza, e connessione, dimodochè molte sembrano più opera del caso, che d'un' illuminata ragione: sotto leggi siffatte la classe de' furbi ha tutto l'utile, poichè uniformandosi essa alle leggi pel solo timore della potenza coattiva, egli è facile di trovare in leggi o da altre scucite, o da persone orbe nel vasto laberinto del *diritto arbitrario* * fabbricate, la ragione di colorire con qualche legge la malafede.

* Chiamo diritto arbitrario le disposizioni delle leggi umane (ea quae ipsa sibi quaeque civitas constituit, lib. 1, tit. 11, §. 11 Inst.) per distinguerlo dal diritto naturale immutabile (Id quod semper aequum et bonum est, leg. 11, ff. de Just. et jur.) V. DOMAT, *Traité des lois*, chap. XI — le leggi Romane, gli statuti particolari, le leggi canoniche, gli editti del Sovrano, le decisioni de' supremi Magistrati formano ciò che chiamasi il diritto arbitrario, il codice di alcuni Stati d'Europa, il corpo di quelle leggi che regolano le proprietà, e le persone dei Sudditi.

(2) L'acqua più che si allontana dalla sua fonte, più perde delle sue proprietà, e della sua limpidezza; così è delle leggi: importa sempre di ricorrere alle medesime, e consultarne in fonte li termini, la ragione, e lo spirito. Trascurando la legge per consultare li casi decisi, formando questi sempre, ed unicamente la regola di nuove decisioni, la dottrina del Foro distruggerà l'efficacia della legge; e nella serie delle questioni, nello scorrere del tempo, niuna analogia più vi sarà tra li primi, e gli ultimi casi decisi; tra questi, e la disposizione della legge. *

Poco si pesano le leggiere discrepanze nelle circostanze de' fatti tra due casi, e quelle *decisioni*, che *ben diverse* l'una dall'altra dovrebbero essere, formano un' *istessa Giurisprudenza*, ed un principio unico di giudicare — Ecco la causa che rende tanto oscura, ed incerta la Giurisprudenza, che dando un apparente colore di giustizia a tante decisioni affatto incoerenti, può rendere più funesto l'arbitrio giudiziario, perchè avvolto nel velo della legge, epperchè più pericoloso, perchè meno ad alcuna forza soggetto.

Un'altra ragione, per cui deve il Giudice andare attento nell'applicazione de' casi decisi, e fare di questi uso con somma parsimonia, sorge dalla qualità, ossia dalla natura stessa delle decisioni, le quali ben esaminate non possono riguardarsi, ed essere considerate che

* Jam perdent principia officium suum: prodibit congeries determinationum singularium, quarum nec una ab alia pendebit, nec singula sub certis regulis comprehenderentur. BON, Praefat. ad Jurisp. LEIBNITH.

quali congetture di diritto dedotte dalla legge; ora troppo incerta è la giustizia di una congettura da altra congettura dedotta (V. l' Aforismo xvi), di una decisione ad altra decisione appoggiata.

Onde le decisioni possino formare una *specie di diritto*, ossia una *regola* di nuovi giudicati, si richiede che l'*istessa* questione sia *sempre stata nel modo istesso decisa*; il che dipendendo dall' esame, e dal concorso di tante circostanze, difficile egli è che l'*istessa* decisione non possa da ambe le parti contraddicenti essere nel rispettivo loro sistema citata con un apparente colore di ragione.

Sarà sempre più sicuro il diritto di proprietà, più pura, e semplice la legislazione, se li Magistrati nel pronunciare sulle private contestazioni avranno sempre alla memoria loro presente, che *non exemplis*, sed *legibus judicandum* *, se nell' oscurità della legge dovendo ricorrere al senso, colla quale venne in altri casi intesa, si ricorderanno del consiglio di DUMOULIN, che *in judicatis modica diversitas facti, magnam inducit diversitatem juris* (V. l' Aforismo xxvi).

* L. 13, C. de sent. et interl. — Osserva quindi con tutta ragione DESIDERIO HERALDO (de rer. judic. auct. lib. ii, cap. 1, n. 2), che *exceptis solius Principis decretis, res judicatae vim nullam legis habent, sed habentur tantum pro exemplis, quae movere, et excitare alios judices in simili quaestione possunt, quaestionem necessario non decidunt.*

(3) GIULIANO nella legge 15 *de leg.* ci accenna la regola, che *in his, quae contra rationem juris constituta sunt non possumus sequi regulam juris*; e certamente se vizioso fu il principio, nè giusta, nè equa potrà esserne la conseguenza; anzi gli interpreti che conobbero quanto sia pericolosa e difficile una retta interpretazione delle leggi, e l'applicazione loro a casi non espressamente contemplati; che introdotto nel Foro un men giusto principio, in breve e leggi, e giurisprudenza tutto sarebbe sconvolto, ed incerto, opinarono che la regola da GIULIANO stabilita * debba essere osservata, ed applicata, ancorchè egualmente giusta, e più equa fosse in altri casi la ragione **.

Sia dunque regola, in Giurisprudenza costante, che non si possa da una legge speciale conseguenza alcuna dedursi in favore di altra persona nella stessa legge non contemplata, quantunque eguale, o maggior diritto abbia alle disposizioni di tale legge — Ogni legge speciale non può essere appoggiata a quella retta ragione, a quei principj di pubblica utilità che formano l'anima d'ogni buona legge, ma sovra particolari motivi introdotta, come dice il Giureconsulto PAOLO (leg. 16, ff. *de leg.*)

* Anche PAOLO nel lib. LIV ad Edict. accenna l'istessa massima, che forma la legge 141 de R. J.

** V. PET. PERRENONII, Animadversionum, et variar. lect., lib. 1, cap. x, in *Thes. jur. Rom. EVER. OTTONIS*, tom 1, pag. 606.

contra tenorem rationis generalis propter aliquam utilitatem *.

Le leggi speciali, tra le quali comprendere si possono li privilegi, le leggi d'eccezione, ben ponderate, mancano generalmente del principale carattere d'ogni legge, e nello scopo loro, giustizia, e pubblica utilità: *leges et praecepta specialia, quae tale quid aperte prae se ferunt pro legibus haberi non debent* **.

Spetta ai Magistrati di rigorosamente circoscrivere tali leggi, o disposizioni nei limiti li più ristretti, ed alle persone che vennero in esse comprese (V. la leg. 3, C. *de legibus*). — Spetta alli Legislatori di farne delle medesime una diligente rivista, e quelle che fossero meno allo spirito del secolo conformi, e poco utili alla generalità de' Sudditi, cancellare dai loro codici; poichè, come osserva un accreditato Scrittore, « *il en est des*

* Vico, dopo avere detto che ogni motivo particolare d'equità fa mancare le leggi, soggiunge (l. c. tom. III, pag. 88, ove tratta della custodia delle leggi), che tutte le eccezioni, che oggi si danno alle leggi, si può con verità dire, che sono privilegi dettati dal particolar merito de' fatti, il quale li tragge fuori dalla comune disposizione delle leggi.

** COCCEJO, Comment. in GROTI, lib. III, cap. XXIII, §. 5, n. 3. — Osserva pure GRAVINA (Orig. jur. civ., n. LXXIV), che aliquando certum jus et peculiare in privati alicujus personam constituitur, quod legis nomen minime meretur, quia lex complectitur omnes, et privilegium est tantum unius, veluti privata lex.

privilèges comme des lois ; des privilèges accordés à un ordre de l'État, dic' egli, ou à une communauté pour l'avantage public, lui deviendront très-pernicieux quelques siècles après, lorsque les circonstances auront entièrement changées. C'est de la prudence du Souverain de passer en revue les différens privilèges accordés dans ses États, au moins tous les siècles, et de retrancher ceux qu'il trouvera contraires à la loi suprême de leur sage Gouvernement, » * — Quindi gli Scrittori del Codice dell' Umanità (tom. xi, pag. 397), dopo avere accennati li dannosi effetti de' privilegi, dicono che li Tribunali nulla possono fare nè di più giusto, nè di più equitativo, nè di più utile, que d'être forts circonspects à étendre les privilèges, et qu'ils doivent, autant qu'il dépend d'eux, les réduire aux termes précis auxquels ils ont été accordés, en attendant que des circonstances plus heureuses permettent à ceux, qui sont chargés de cette partie du ministère, de les réduire au point unique, où ils seroient tous utiles.

* ROBINET, Diction. Univ. des sciences, morale économique, politique etc., tom. xxvii,

APHORISMUS XII.

Bonum publicum insigne, rapit ad se casus omissos. Quamobrem, quando lex aliqua reipublicae commoda notabiliter et majorem in modum intuetur et procurat, interpretatio ejus extensiva esto et amplians.

(1) Giova qui l'osservazione di COCCEJO (Comment, in GROTI, lib. II, cap. XX, §. XXVII), *Quae autem, dic' egli, rarius contingunt, communibus tamen regulis constringenda sunt, quia etsi ratio legis in isto speciali facto specialiter locum non habeat, manet tamen ratio in sua generalitate, cui specialia subjici fas est.* — Il Giudice non può meglio esercitare il suo arbitrio che alloraquando con un sintetico raziocinio sopra i rapporti del caso, e fatto proposto in giudizio con la ragione finale, e con lo spirito della legge, riconosce, che, restringendo il disposto della legge al purissimo suo letterale prescritto, ne sorgerebbero inconvenienti, quandochè la giustizia trionferebbe con maggior forza in una saggia, virtuale, e civile interpretazione; quindi è giusto, ed esatto quanto insinua CICERONE, che *ut ex medicina nihil*

AFORISMO XII.

L'interesse generale dello Stato comprende nelle cose di riguardo anche li casi non preveduti (1); ond' è che l'interpretazione estensiva ha luogo, e può la legge ampliarsi, quando questa fu dettata per il favore della cosa pubblica, e diretta principalmente a procurare il maggior bene dello Stato (2).

*oportet putare proficisci, nisi quod ad corporis utilitatem spectet, quoniam ejus causa est instituta; sic a legibus nihil convenit arbitrari, nisi quod reipub. conducatur, proficisci, quoniam ejus causa sunt comparatae (de Inventione, lib. 1, cap. xxxviii *).* — Questo principio però

* Nel libro successivo (cap. I.) scrive pure a questo proposito lo stesso Cic. che multis in legibus multa esse praeterita, quae idcirco praeterita nemo arbitretur; quod ex caeteris de quibus scriptum sit, intelligi possint.

non deve a nostro avviso essere esteso alli fatti, che sebbene naturalmente criminosi, tali però non vennero dalla legge espressamente dichiarati, nè compresi nella classificazione de' delitti. V. la nota (2) alla pag. 88.

(2) Siccome l'utilità pubblica deve formare l'oggetto principale, a cui tender devono le cure del Legislatore *, l'utilità pubblica, il ben generale dello Stato deve sempre dal Magistrato considerarsi nell'interpretazione delle leggi, e queste rendere del ben generale proteggatrici: *legum enim utilem Reipub.*, dice il Giureconsulto nella legge 64, §. 1, *de condit. et demonstr. adjuvandum interpretatione*; ma questa interpretazione non deve tant'oltre estendersi dal renderne gli effetti troppo pregiudizievole al privato. *Et si agatur*, osserva GREG. THOLOS. (l. c., n. 11), *de commodo publico statuendo cum incommodo privati, certe non est laedendus privatus, ut commodum majus accedat publico*; quindi saggiamente consiglia lo stesso Scrittore, che debba il privato *pretio ei dato indemnus efficien-*

* *Utilitas publica*, dice CASSIODORO, sicut ad conservationem respicit omnium, ita debet perfici studio ac labore cunctorum (Variar. lib. v, Ep. XVIII). — Sotto il nome di pubblica utilità non si può comprendere, e contemplare il solo comodo del Principe; poichè, come scrive GREGORIO THOLOS. (de Repub. lib. XXIV, cap. VIII, n. 12), Princeps propriam etiam utilitatem contemnere debet, ut publicae rei consulat, et in hoc ipso legitimus, et bonus dicitur Princeps, cum pro republica quam amandam, et administrandam susceperit, non tantum bona propria, sed etiam propriam vitam exponere debeat.

ius, ac si conculiat — Quindi è un principio di diritto che può il proprietario di un fondo essere astretto alla vendita del medesimo per l'edifizio d'una Chiesa, per lo stabilimento di un Cimitero, e simili; *et possessores illarum possessionum ad eas dimittendum justo pretio compellantur*. * Quindi si suole nelle pubbliche urgenze di uno Stato obbligare coloro che abbondano di generi di prima necessità a farne distratto al prezzo giusto, l. 6, ff. de *extraord. crimin.*, leg. 1, §. 11, ff. de *off. Praef. urb.*, *parceque*, dice DOMAT, *toutes choses étant faites pour l'usage de la Société, avant qu'aucune passe à l'usage des particuliers, ils ne le possèdent qu'à cette condition que leur intérêt cédera à l'intérêt public dans les nécessités qui le demanderont* (Lois civiles, liv. 1, tit. 11, sect. XIII).

* *Ord. de PHILIPPE le Bel de 1303. V. THES. lib. 1, Q. LXIV, n. 7.*

Durum est torquere leges, ad hoc ut torqueant homines. Non placet igitur extendi leges poenales, multo minus capitales, ad delicta nova. Quod si crimen vetus fuerit, et legibus notum, sed prosecutio ejus incidat in casum novum, a legibus non provisum; omnino recedatur a placitis juris, potius quam delicta maneant impunita.

87

AFORISMO XIII.

Durezza ella è lo stiracchiare le leggi per vessare li Cittadini. Non devono perciò le leggi penali, e quelle principalmente che infliggono pena capitale, a nuovi delitti estendere (1). — Che se trattasi di un crime già contemplato nella legge, e la cui punizione soltanto si possa riguardare come un caso nuovo non preveduto, giova più il trascurare li dogmi del diritto, che favorire l'impunità dei delitti (2).

(1) Vuolsi qui rammentare la regola che il nostro Autore in altra sua opera accenna alli Magistrati:

« Caveant sibi iudices, dic' egli, ab interpretibus legum duris, et illationibus alte petitis. Neque enim peior est tortura, quam tortura legum. Praecipue in legibus poenalibus curae iis esse debet, ne quae in terrorem latae sunt vertantur in rigorem (V. Sermones fideles, n. LIV, de

officio judicis); quindi termina con dire, che *in causis capitalibus decet judices (quantum lex permittit) in judicio meminisse misericordiae, et cum severitate exemplum, cum pietate personam intueri. »*

(2) In legislazione penale troppo esteso è a mio avviso il principio accennato dall' Autore, che si possa applicare una pena per un determinato misfatto, prescritta ad altro, che non fosse stato dal Legislatore espressamente preveduto, e contemplato.

Senza osservare che *in legislazione non havi crime che l'azione determinata tale dalla legge **, e che difficile egli è che un misfatto, tale ravvisato dalla società, possa sfuggire a qualunque Legislatore di mediocre filosofia fornito, nella classificazione dei delitti soggetti a pena, sembra esatto il sostenere che il principio nel quale concorrono comunemente gli Scrittori, cioè che le leggi devono essere applicate ai casi perfettamente simili, nei quali ha manifestamente luogo la stessa ragione, quando havvene alcuno non stato espressamente compreso, può essere utile negli affari civili, ma giammai in materia criminale.

Sostiene BECCARIA, che un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale, non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dall' interpretazione (*dei delitti, e delle pene, §. IV*); epperchè spettare solo deve alla legge il determinare la

* *Peccatum non cognovi nisi per legem. D. PAULUS Ep. ad Rom. cap. LXX.*

pena ad ogni misfatto, al Magistrato l'applicarla, senza poterla, anche sotto pretesto di ben pubblico, ad altri casi estendere; *Toute exercice du pouvoir*, dice un anonimo Scrittore di questa materia, *qui s'étend au-delà de cette base est abus, et non justice, est un fait, et non droit*; prudente è perciò il consiglio di BENTHAM (Principes du Code civil, partie 1, chap. xvii), che *ce n'est pas du mal seulement qui faut se défier, c'est du bien même qui naîtroit de ce moyen*; perchè, come soggiunge, *toute usurpation d'un pouvoir supérieur à la loi, quoiqu'utile dans ses effets immédiats, doit être un objet d'effroi pour l'avenir le danger plane indistinctement sur toutes les têtes.*

Non vuolsi già sostenere che debba lasciarsi impunito un fatto evidentemente criminoso — p. e., un Legislatore non può persuadersi che tra li suoi Sudditi possa esservi un parricida; epperchè non contempla questo misfatto nel suo codice, nè vi applica alcuna pena. — Il fatto prova che vi ebbe un parricida; dovrà lasciarsi perciò impunito? il crime di parricidio non è forse compreso in quello d'omicidio, d'assassinio? senza violare la legge, senza esercitare un arbitrio non possono i Magistrati condannarlo alla pena per questi misfatti prescritta? *

* I Magistrati d'Atene si limitarono nel caso accennato ad obbligare il parricida a contemplare il cadavere di suo padre.

APHORISMUS XIV.

In statutis, quae jus commune (praesertim circa ea, quae frequenter incidunt, et diu coaluerunt) plane abrogant, non placet procedi per similitudinem ad casus omissos. Quando enim respublica tota lege diu caruerit; idque in casibus expressis; parum periculi est, si casus omissi expectent remedium a statuto novo.

Quando esistono statuti in ogni parte abrogatorj del diritto comune (specialmente se relativi a disposizioni di frequente applicazione, e da lungo tempo admesse), vizio sarebbe l'estenderli per analogia alli casi omessi. Se lo Stato potè senza inconvenienti dispensarsi delle disposizioni statutarie anche per li casi espressi, nulla havvi a temere se per li casi omessi se ne sospenderà la decisione sino a nuovi ordinamenti (1).

(1) Se dovessimo consultare le circostanze de' tempi, in cui furono compilate tante antiche consuetudini (che formano l'immenso corpo degli Statuti particolari), resto alcuni di un barbaro feudalismo, non grave difficoltà ci vorrebbe a dimostrare, che esaminate le disposizioni che vi furono inserite, ben poche si presenterebbero al filosofo, ed all'uomo di Stato protette dai veri principj della scienza legislativa; e che un' assoluta abolizione

loro sarebbe più consentanea allo spirito, ai lumi, ed alla civilizzazione di questo secolo, più utile alla generalità de' Cittadini, al Commercio, ed allo Stato; ordinati essi, come si spiega il DELUCA (de success., disc. XL, n. 8), *in illis saeculis barbaris, nimiumque indoctis circa tempora legum civilium inventioni, et communi usui proxima*, da Ministri, che secondo COPPINO, al riferire di FERRIERE, *y inséraient des articles convenables à leurs intérêts, ou à ceux de leurs amis*, lasciandovi nelle disposizioni loro, secondo MORNACCIO, *plusieurs choses obscures par le peu d'attention de ceux qui les ont rédigés, et que souvent cela s'est fait à dessein*, devono necessariamente gli Statuti particolari essere in quest'epoca, sotto più rapporti alla società dannosa, di grande ostacolo alla retta amministrazione della giustizia, di niuna guida al Suddito, che non può conoscerne le disposizioni appena note, ed intelligibili dal Giureconsulto, e dal Magistrato.

Collo sgombrare le tenebre dell'ignoranza, li difetti di parecchi Statuti si conobbero e dagli Scrittori, e dalli Sudditi dalla filosofia, e dall'esperienza istrutti, quindi esclamava l'Autore del diritto Statutario di Francia: *O l'injuste coutume! O l'extravagante coutume! o l'impertinente coutume!* e TERRASSON già a' suoi tempi diceva, che gravi erano le lagnanze de' popoli sulla stravaganza di tanti Statuti « *On ne peut supporter*, scrive egli nel suo proemio all'Istoria della Giurisprudenza Romana, *que la plus part d'entr'elles gênent la liberté naturelle jusqu'à interdire à l'homme la disposition de ses biens.....dans quelqu'unes on trouve dur, et barbare que les aînés mâles des familles nobles emportent presque tous les biens, et réduisent leurs cadets, et leurs soeurs à une cruelle indigence.* »

Principi legislatori tentarono di distrurre gli ostacoli, che nell'amministrazione della giustizia producevano l'immensità, e la stravaganza degli Statuti che reggevano le proprietà, e li diritti dei Sudditi; ma anche li più filosofici, ed utili progetti ebbero in tutti i tempi i loro oppositori; forse ne avrà ancora l'abolizione degli Statuti particolari, gran parte de' quali essendo stati dettati da antichi Signori rozzi, dispotici, e materiali, tutte a loro profitto ne regolarono le disposizioni *.

Ella è perciò pur troppo vera in fatto, e costante l'osservazione che fa BENTHAM sull'ingiustizia di alcune leggi, attribuendone egli la causa alla forza di coloro che le ordinarono **; *le plus fort a eu toutes les préférences*, parlando egli delle leggi di successione, *Pourquoi? parceque le plus fort a fait les lois* — e le leggi di successione non sono esse in quasi tutte le terre quelle che furono nei secoli decorsi sancite o da antichi feudatarij, o dai primarij del popolo ignoranti di tutti que' principj che si richiedono per rendere perfetta una legge? Chi può citare uno statuto, in cui sia almeno approssimativamente protetta l'eguaglianza nella distribuzione delle avite sostanze? Chi potrà contestare che ad un più

* FERRIERE ci rapporta che HUGUES CAPET pour témoigner sa reconnaissance aux Seigneurs, qui l'avaient aidé à monter sur le Trône, leur laissa un pouvoir absolu de leur gouvernement, et dans leurs terres les plus puissans assujettirent les plus foibles, et leur imposèrent des lois.

** Principes du Code civil, partie II, chap. III.

equitativo riparto di fortune devono le attuali società la maggiore sicurezza alle proprietà, ed alle loro persone? *

Chiudo ora queste osservazioni, all'istoria, alla ragione, ed alla pratica appoggiate, col riferire l'opinione del citato Autore Inglese, che pure è la mia, e quella di coloro non affatto orbi nella scienza della legislazione. Scriv' egli, ragionando della forza delle leggi d'aspettativa (l. c., ch. xvii) « *Si on ne souffert plus ce systhème obscur, qu'on appelle coutume, et que tout fut réduit en loi écrite: si les lois qui concernent tous les individus étoient rassemblées dans un seul volume, et celles qui intéressent telle, ou telle classe particulière, dans des petits recueils séparés la loi seroit alors vraiment connue il n'y auroit point de mystère pour les voiler, point de monopole pour les expliquer, point de fraude, et de chicane pour les éluder* » — Ma nell'aspettativa di sì benefica legislativa disposizione, occorrendo d'interpretare Statuti, devono il Giureconsulto, ed il Magistrato avere a mente le regole seguenti:

* BEXON (Opera cit. lib. i, tit. i, cap. iv, art. 201) ravvisa nell'immensa disparità di fortune un des signes les plus certains de la corruption des mœurs d'un peuple, et de la source la plus féconde de tous les maux des nations, et des désordres qui affligent la société: e BENTHAM (l. cit., part. i, chap. xii in fine) attribuisce li progressi della civilizzazione, e del commercio alle seguite divisioni delle proprietà, e delle fortune, già prima in poche mani, e presso alcune classi privilegiate soltanto esistenti.

1.º Che quando lo Statuto richiama le cose al diritto o naturale, o delle genti, si deve interpretare con favore, ed estendersi da caso a caso.

2.º Che quando lo Statuto versa in qualche parte del diritto positivo, si deve ritenere nè più, nè meno, che nei termini nei quali suona.

3.º Che quando cade su cose indifferenti, può ricevere un'interpretazione lata se la materia, che contiene, è favorevole, ristretta, se è odiosa.

4.º Che quando s'oppona evidentemente ai principj del diritto positivo, deve essere alla lettera circoscritto senza poterne consultare la ragione, e lo spirito per estenderlo *.

V. più ampiamente RACHERI, J. U., tom. 1, §. 324 e seg., pag. 134.

* Quindi è un errore, in cui cadde il più gran numero di Giureconsulti, il sostenere che lo Statuto esclusivo delle femmine dalle successioni pel favore degli agnati contenghi materia favorevole; se tale, come non si contende, ella è la pratica Forense, se così ci attestano le raccolte di Giurisprudenza, non è men vero che sia un errore, dalli più profondi Scrittori di pubblica economia dimostrato, il sostenere il favore, e l'utilità di un tale Statuto.

Statuta, quae manifesto temporis leges fuere, atque ex occasionibus reipublicae tunc invalescentibus natae, mutata ratione temporum, satis habent, si se in propriis casibus sustinere possint: praeposterum autem esset, si ad casus omissos ullo modo traherentur.

(1) Ella è questa una conseguenza, che l'interpretazione degli Statuti deve essere alli casi in essi contemplati ristretta, e di quanto si disse nella nota all' aforismo antecedente.

Se ben si considerano le disposizioni di parecchi Statuti, egli è facile il persuadersi, che più dall'impero delle circostanze, ora ovunque cessate, che dalla retta ragione ebbero essi introduzione presso alcuni Popoli, ove hanno tuttora un qualche impero: che se taluni tra gli ordinamenti che si leggono in tante gotiche carte, in gotici tempi scritti, si volessero ora da Vassalli introdurre, nè li Principi accorderebbero la loro o tacita,

AFORISMO XV.

97

Gli statuti, la di cui osservanza venne unicamente dall'impero delle circostanze ordinata, queste cessate, se non devono pur quelli cessare, non possono giammai rettamente applicarsi alli casi che non fossero stati previsti; onde alli casi proprj di que' tempi, che li suggerirono, importa che siano circoscritti (1).

od espressa sanzione a tante stravaganti, ed ingiuste disposizioni, nè queste dai più potrebbero essere favorevolmente ricevute — Non scendo nell'analisi loro; mi compiaccio nel vedere schiarsi l'orizzonte del perfezionamento di nuove leggi, sotto le cui rovine (havvi a credere) verrà sepolta l'immensa mole di tanti particolari statuti, la cui lettura stanca il più paziente Giureconsulto, ferisce la sensibilità del Filosofo, e contrasta coi saggi principj del Politico.

Consequentiae non est consequentia: sed
sisti debet extensio intra casus proximos.
Alioqui labetur paulatim ad dissimilia; et
magis valebunt acumina ingeniorum, quam
auctoritates legum.

(1) Tutta la materia dell'estensiva interpretazione non può avere altro appoggio che nell'identità di ragione; onde cessata questa, quella pure deve cessare. Se da una conseguenza, che già deve essere il risultato di un raziocinio, altra se ne potesse dedurre, troppo deviando il Giudice dai primitivi principj di un retto raziocinio, e di una logica esatta, proprietà, e sicurezza renderebbe dipendente dal più assoluto, e pericoloso suo arbitrio; poichè per certo che sia il principio, a forza di ragionare, partendo dalla prima conseguenza, e da questa altre deducendone, o si cadrà in una eccessiva generalizzazione della regola, o verrà questa cotanto ristretta, che potrassi in entrambi li casi riguardare la certezza del

Difettosa ella è la conseguenza di altra conseguenza, dovendo ogni estensiva interpretazione essere alli casi analoghi ristretta (1). Altrimenti, per poco che vogliasi da questo principio allontanare, più ne imporranno le sottigliezze dell'ingegno, che l'autorità delle leggi.

diritto come cancellata dal codice della legge, della ragione, e dell'equità. *

* È nota la favola del gigante, il quale volendo che tutti li suoi ospiti s'adattassero esattamente al letto da lui preparato, o li mutilava se l'oltrepassavano in lunghezza, o gli stirava con violenza se non giungevano alla fissata misura — Così è dell'interpretazione delle leggi quando si stabilisce per principio la regola che fu già la conseguenza di un'interpretazione.

APHORISMUS XVII.

In legibus et statutis brevioris stili, extensio facienda est liberius. At in illis, quae sunt enumerativa casuum particularium, cautius. Nam ut exceptio firmat vim legis in casibus non exceptis; ita enumeratio infirmat eam, in casibus non enumeratis.

(1) Se trattasi di *leggi*, esatto si ravvisa il principio stabilito dall' A.; non così negli *statuti*, principalmente quando non siano coi principj del diritto comune concordanti (V. l' aforismo XIV, pag. 91).

Anzi osserva MULLER nelle sue addizioni a STRICKIO (Synt. Jurisp. Exercit. II, l. I, tit. IV, n. XLVIII), che *licet dispositio facta in uno casu aliquando extendatur ad alium, tamen extensio de persona aliquo modo non admittitur, adeo ut ad faciendam extensionem a persona ad personam non procedat argumentum, etiamsi in persona alia non expressa eadem militet ratio, et disponens de extensione fuisset interrogatus quod verisimiliter eam permisisset* — la ragione ci viene dal dottissimo RICHERI

191
AFORISMO XVII.

Se trattasi di leggi, o di statuti, il cui stile sia breve, maggiore libertà havvi nello estenderle (1); ma più circospezione devesi usare quando le leggi, o gli statuti riflettono casi particolari letteralmente indicati (2). Poichè, siccome l'eccezione conferma la legge nei casi in essa compresi, l'indicazione le toglie ogni autorità pei casi non contemplati.

accennata; *publica enim securitas*, scrive egli (Jurisp. Univ., tom. 1, §. 102, pag. 20), *et salus postulant, ut intactae leges ab omnibus custodiantur: una sit civium omnium agendi ratio; et intacta, quantum fieri potest, permaneant generalia saltem jurisdictionis principia.*

(2) V. la nota (3) alla pag. 79 e 80.

(3) *Quod enim lex omisit*, osserva MULLER (l. cit.), *habetur pro omisso, nec suppletur commentationibus nostris, vel argumentationibus.*

Statutum explanatorium claudit rivos statuti prioris; nec recipitur postea extensio in alterutro statuto. Neque enim facienda est superextensio a iudice; ubi semel coepit fieri extensio a lege.

(1) Se però lo statuto fosse soltanto *dichiarativo* di altro statuto precedente, potrebbe esservi eccezione alla regola accennata dall' A., perchè, come osserva il DELUCA *, *qui declarat, nil de novo disponit, sed quid jam dispositum sit, melius aperit.*

* De Success., disc. 1, n. 16 — Ved. inoltre l' aforismo LI colle note.

AFORISMO XVIII.

Ogni Statuto , già d' altro antecedente interpretativo , chiude per entrambi ogni raziocinio ad estensiva interpretazione , dovendo alli loro casi essere unicamente , e rigorosamente circoscritta (1). Nè giammai deve il Giudice fissare i limiti dell' interpretazione al di là di quelli già stati con legge estensivamente intesa determinati (2).

(2) Ved. l' aforismo xvi , pag. 98.

Solemnitas verborum et actorum, non recipit extensionem ad similia. Perdit enim naturam sollemnis, quod transit a more ad arbitrium: et introductio novorum corrumpit majestatem veterum.

(1) Osserva a questo proposito con sodo fondamento il FABRO, che *sicut nihil facile mutandum est ex solemnibus, ita neque multiplicandae sunt solemnitates* (in Cod. lib. IV, tit. XV, def. 25, n. 8 in alleg.) — Quindi ella è regola, che *sustinenda est, quantum fieri potest, libera facultas a natura homini tributa de re sua disponendi*. (RICHERI J. U. tom. 1, §. 98, pag. 20).

Le leggi in generale estesero l'esigenza di parecchie formalità per la validità dei testamenti; quindi è naturale che siano frequenti le questioni su tale materia, e che ben soventi l'esecuzione delle volontà de' defunti dipenda dal modo in cui viene inteso l'atto che le

305

AFORISMO XIX.

L'interpretazione estensiva, tuttochè per casi tra essi analoghi, non può riflettere le formole solenni, od a certe prescritte espressioni, od a certi atti relative (1). Il troppo frequente arbitrio cancella li caratteri di solennità; e coll'introduzione di nuovi principj si corrompe la dignità de' più antichi (2).

palesa; e pare che per un certo spirito di pubblico interesse si creda di poter porre sovra la più severa bilancia il modo più, o meno formale, e solenne della redazione dell'atto; ma mentre la legge tanta severità spiega essa nell'adempimento delle formalità testamentarie, non è egli straordinario che in tali atti ravvisi sufficiente la fede de' testi appena sortiti dalla pubertà? L. 21, C. de testam., §. 6, *Inst. de testam. ord.*

(2) Ma quando v'ha corruzione delle massime antiche, corruzione che può essere da più cause prodotta, la sola introduzione di nuovi principj può richiamare la legislazione a quello stato di purità, e di autorità che può renderne le disposizioni utili, ed efficaci.

APHORISMUS XX.

Proclivis est extensio legis ad casus postnatos, qui in rerum natura non fuerunt tempore legis latae. Ubi enim casus exprimi non poterat, quia tunc nullus erat, casus omissus habetur pro expresso, si similis fuerit ratio.

Atque de extensionibus legum, in casibus omissis, haec dicta sint: nunc de usu exemplorum dicendum.

AFORISMO XX.

Se dopo l'emanazione della legge nuovi casi sorsero, che all'epoca di sua sanzione naturale cosa non era il prevederli, estesa pur anche sia ad essi l'interpretazione della legge. E per verità, se il caso non potè essere letteralmente contemplato, perchè non esistente ancora, deesi averlo per espresso tuttochè omissso, quando però havvi parità di ragione.

Ciò basti riguardo all'estensiva interpretazione delle leggi ai casi omissi; dicasi ora dell'applicazione de' casi decisi.

De exemplis et usu eorum.


APHORISMUS XXI.

De exemplis jam dicendum est, ex quibus jus hauriendum sit, ubi lex deficit. Atque de consuetudine, quae legis species est: deque exemplis, quae per frequentem usum in consuetudinem transierunt, tanquam legem tacitam, suo loco dicemus. Nunc autem de *exemplis* loquimur, quae raro et sparsim interveniunt, nec in legis vim evaluerunt; quando, et qua cautione, norma juris ab ipsis petenda sit, cum lex deficiat.

*Dei casi decisi,
e della loro applicazione.*



AFORISMO XXI.



Ragioneremo ora de' casi decisi, che nel silenzio della legge sono una nuova fonte del diritto: riservandoci di altrove accennare li principj che riguardano la consuetudine, qual specie di legge considerata, e quelli che riflettono decisioni, delle quali, per esserne frequente l'uso, passarono in consuetudine, e sono pure qual tacita legge ricevute. — Li casi decisi, dei quali abbiamo ora a trattare, quelli sono che di rado, ed in epoche diverse si presentano, nè ancora ebbero la forza di legge; con qual prudenza abbiassi a tener dietro ad essi quando occorra di dover supplire alla legge.

APHORISMUS XXII.

Exempla a temporibus bonis et moderatis petenda sunt; non tyrannicis aut factiosis, aut dissolutis. Hujusmodi exempla temporis partus spurii sunt; et magis nocent quam docent.

(1) Come le istorie de' contemporanei, quelle scritte in tempo di partito sono generalmente le meno veridiche *, possono essere men giuste, nè tutte andare

* MONTESQUIEU dice che anche *dans les états extrêmement libres, les hystoriens trahissent la vérité à cause de leur liberté même, qui produisant toujours des divisions, chacun devient aussi esclave des préjugés de sa faction, qu'il le seroit d'un despote* (Esprit des lois, liv. XIX, chap. XXVII in fin.). Ha perciò ragione un anonimo Commentatore di Tacito di dirci, che *il faudroit qu'un hystorien pour être parfaitement impartial, fût exempt de tous préjugés, et de toutes passions; et où trouver un homme de cette trempe? Ou bien en quelque tems lui seroit-il permis de publier ses écrits?* (Hist. Rom. avec des notes politiques, et historiques, par M. L. C. D. G..... liv. 1, pag. 10, à la Haye 1734). — In un mio

III

AFORISMO XXII.

Si rifiutino le decisioni in tempi di tirannia, di fazione, o d'anarchia sancite; ma quelle si consultino che sono e in epoche più tranquille, e di fioridezza fatte di pubblica ragione; frutto adultero delle circostanze, dovendosi le prime riguardare più di nocumento¹, che di saggia istruzione sarebbe il seguirle.

scovre da sospetti, e da censura quelle decisioni, od ordinamenti in tempi di ribellione, di religioso fanatismo, o di politiche, o private reazioni emanate — *Homo sum nihil a me humani alienum puto*, diceva TERENZIO; e questa sentenza può il Giudice, come ogni altro Suddito, o pubblico Ministro riflettere; quegli, e questi possono andar soggetti alle passioni, che agitano li Cittadini in tempi di fazione, ed anche, dopo questa estinta, alli tristi effetti della reazione.

Opuscolo sulla libertà della Stampa, che spero di poter dare fra breve alla luce, presenterò una serie d'Opere le meno servili, che tutte viddero la luce sotto li Governi Monarchici,

APHORISMUS XXIII.

In exemplis, recentiora habenda sunt protutioribus. Quod enim paulo ante factum est, unde nullum sit secutum incommodum, quidni iterum repetatur? Sed tamen minus habent auctoritatis recentia: et si forte res in melius restitui opus sit, recentia exempla magis seculum suum sapiunt, quam rectam rationem.

113

AFORISMO XXIII.

Tra li casi decisi, più sicura norma presentano quelli che ad epoca non troppo antica risalgano; e per verità qual motivo potrà impedire il rinnovellamento di quanto venne in tempo prossimo senza inconvenienti praticato? Li troppo recenti sono però meno autorevoli; e se occorrono riforme, su questi deve fermarsi il Legislatore, perchè furono più dallo spirito del secolo, che dalla retta ragione diretti.

(1) Li principj in quest' aforismo dall' Autore indicati debbono riguardarsi come un corollario di quanto ci disse nell' aforismo antecedente; altrimenti vi sarebbe a mio avviso errore nel credere, che gli esempj li più recenti debbano essere proscritti pel timore che possano essere stati troppo dettati dallo spirito del secolo. Sarà meno

autorevole una decisione perchè emanata jeri, di quanto lo sia un'altra, in caso identico, pronunciata quindici, o vent'anni addietro? Havvi difficoltà a persuadersi dell'esattezza di un raziocinio diretto a sostenerne l'affermativa.

Nell'identità de' casi il Giureconsulto avrebbe sempre più saggia, e sicura norma a seguire nel consultare la decisione la più recente, di quanto possa averla in esempi tratti da casi in epoca più lontana decisi.

Che dire si potrebbe di quel Magistrato, che trascurando una più recente decisione allo spirito di molti presente, ad altra più antica, e nelle particolari circostanze del caso, per necessità meno conosciuta, ricorresse per appoggiare, o giustificare la nuova che avesse pronunciato, quando specialmente questa alla più recente non fosse nella massima conforme? Troppo paleserebbe l'ingiustizia o dell'una, o dell'altra, la propria ignoranza, o la parzialità sua nel giudicare.

Vuolsi dunque credere che non al Giureconsulto, non al Magistrato diede l'Autore nei principj da esso sovr'accennati una regola, ma volle dirigerli al Legislatore che attende alla riforma, od alla ristaurazione delle leggi; insinuare ad esso di porre sovra una più severa bilancia le decisioni più recenti, perchè forse più da spirito di partito, o d'interesse regolate. Ma dagli stessi difetti anderanno sempre scevre quelle de' tempi trasandati? *

* Il THESAURO (Praef. ad dec. Pedem. n. 24) ci rapporta questi versi d'ORAZIO:

Nam vitis nemo sine nascitur.

Optimus ille, qui minimis urgetur.

Una decisione non si presenterà essa più sostenuta dai caratteri d'equità, di giustizia, e di prudenza se sarà essa conforme alle idee del secolo, di quanto possa esserlo altra retta da antichi principj? e come l'antichità di una legge, la lunga sua osservanza non ne prova la giustizia anche rapporto all'opinione generale, una massima di giurisprudenza, tuttochè in pratica comunemente admissa, non può alla mente del saggio Legislatore presentarsi meno soggetta a riforma se troppo contrasti colle nuove idee del secolo, frutto dei progressi della civilizzazione.

L'Autore più positivi principj accennò a questo riguardo nell' aforismo seguente.

APHORISMUS XXIV.

At vetustiora exempla caute, et cum delectu recipienda: decursus siquidem aetatis multa mutat, ut quod tempore videatur antiquum, id perturbatione, et infirmitate ad praesentia, sit plane novum. Medii itaque temporis exempla sunt optima, vel etiam talis temporis quod cum tempore currente plurimum conveniat; quod aliquando praestat tempus remotius; magis quam in proximo.

AFORISMO XXIV.

Ma con somma cautela, e precauzione vuolsi però alli casi in antichi tempi decisi ricorrere; il tempo apporta variazioni molte (1); onde quello che sembra nella sua origine antico, potrebbe produrre gli effetti d'una innovazione quando fosse poco conforme alle attuali circostanze de' tempi, nè atto a proteggere la sicurezza (2). Migliori sono quelli delle età di mezzo, e che colle nuove generali opinioni s'accordano: li tempi antichi, più de' recenti presentano alcune volte esempi di questa concordanza.

(1) *Novator enim maximus omnium tempus*, dice altrove lo stesso A. (*Sermones fideles, sive interiora rerum*, n. xxv) — Così fu nei secoli trasandati, e così sarà pur anche per le età future, perchè impaziente è l'intelletto umano, che non può arrestarsi, ed agogna sempre

d' inoltrarsi in nuove cose, o perfezionando le antiche, o colla creazione di altre migliori; *humani juris conditio semper in infinitum decurrit, et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit, multas enim formas natura novas deproperat* (leg. 2, §. 18, C. de vet. jure ennel.).

(2) Intende qui l' autore parlare delle leggi antiche, che essendo ancora in vigore, troppo contrastino colla pubblica opinione, e di quelle, che avendo cessato di esistere, si volessero richiamare a nuova vita.

Chi oserebbe ora, p. e., sostenere l'utilità della *perpetuità de' fidecommissi*, quando i più saggi politici dimostraron all'evidenza il bene che gli Stati ne otterrebbero dalla totale loro abolizione? *

* Si parla attualmente in Ispagna d' una nuova legge, il cui oggetto si suppone che possa scemare il numero de' *Maggioraschi*. Giusta questa legge un grande di Spagna dovrà instituire un *Maggiorasco* non minore, e non maggiore di 300,000 fr. annui di rendita; i *Marchesi*, ed i *Conti* di 40,000; i *Visconti* di 20,000, ed i *Baroni* di 15,000. V. GAZZETTA Piemontese n. 55 (1824) — Ma questa legge, nei termini in cui ci venne annunziata, potrà essa efficacemente produrre l' effetto di diminuire li *Maggioraschi*? Se è obbligatoria, cioè se un grande di Spagna DEVE di necessità instituire un *Maggiorasco*, ella è difettosa, avuto riguardo all' obbligazione, ed alla somma, poichè, a tenore della medesima, il Grande, il Marchese, il Conte ecc. potrebbero tenere vincolato tutto il loro patrimonio in pregiudizio dei cadetti, e delle figlie. — Per

Qual'è quel politico che crederebbe di secondare la pubblica opinione, e di favorire pur anche l'interesse del Principe, consigliando il ristabilimento de' diritti privati, delle bannalità, de' privilegi personali, nelle perfezionate legislazioni proscritti?

Chi senza avvilire la Magistratura oserebbe proclamare il ristabilimento della venalità delle cariche, delle sportule giudiziarie, e sostenere l'utilità di alcuni Tribunali d'eccezione?

E se da leggi di più alta importanza mi fosse lecito il scendere ad accennarne alcune di minor rilievo, direi che nessun Filosofo, o Politico in questo secolo tenterebbe d'insinuare ad un Legislatore d'occuparsi, ad esempio di alcuni de' secoli decorsi, degli abiti delle

essere meno viziosa, e nelle sue conseguenze meno dannosa tale legge, farebbe d'uopo, che la somma in essa determinata non costituisse che una parte del reddito totale della famiglia; ma se quel Barone che ha un reddito di 300,000 fr. può creare un Maggiorasco, ed a favore del medesimo fissare il reddito totale, troppo numerosa sarà sempre la classe de' miserabili, sempre poco interessata alla conservazione dello Stato. — La Spagna, che tante cause hanno contribuito a spopolarla, dovrebbe forse più d'ogni altro Stato riflettere che coll'abolizione de' Maggioraschi potrebbe essa togliere un ostacolo alla Popolazione, ed alla prosperità della Nazione. Ved. FILANGIERI, Scienza della Legislazione, lib. II, cap. IV.

Meretrici *, de' prauzi nuziali, cene mortuarie **, e del modo di vestire delle diverse classi de' Sudditi ***, e simili — leggi siffatte se ai Legislatori dei secoli di mezzo

* Senza quivi accennare le leggi di Atene (V. PASTORET, Histoire de la législation, tom. VII, chap. XV, pag. 153, Paris, 1824; quelle di Roma (V. VALERIO MASSIMO, lib. VII, capo VII, de Votilio lenonum, e lib. VIII, capo II), leggo che in Francia non potevano porter des robes a collets renversés, et à queueues trainantes, drap d'escarlata en robe, ou chaperon, des fourrures de petit gris, aucunes boutonieres en leur chaperon, des ceintures en tissus de soie, ni des serrures d'or, et d'argent, sauf peine de prison, de confiscation, et d'amende. (Arrêts du Parlement du 26 juin 1420, et 17 avril 1426). — Quanto alla distinzione che anticamente doveano portare in questi Regj Stati, V. il cap. de Meretricibus publicis, riferito nel BORELLI, pag. 727.

** V. il cap. de moderatione numeri fercularum nuptialium nella raccolta che ha per titolo Decreta Sabaudiae Ducalia — De sepulturis Baronum (l. c.)

Riguardo ai Greci, V. PLUTARCO in LYC. PLAT. de leg., lib. I.

*** Les lois somptuaires, scrive ELVEZIO nelle sue note a MONTESQUIEU (Esprit des lois, liv. VII, chap. XIV), annoncent l'impérítie du Législateur; eppure non v' ha Legislatore che nei secoli antichi non si sia occupato del vestire, dell' alloggio, e del mangiare de' Sudditi. V. quanto ci espone GIOJA, Nuovo prospetto delle Scienze

saranno sembrate utili, e necessarie, ed a seconda delle opinioni di quelle età, sarebbero ora rimaste o superflue, od ingiuste, se a nuova osservanza si volessero introdurre; come quale innovazione della giustizia, dalla umanità, e dall'equità condannata sarebbero in quest'età riguardati il ristabilimento della tortura, quello della pena de' ferri per l'uccisione d'un animale, degli asili, delle immunità reali a favore di classi aggriate, o di stati particolari nello Stato, e di altri simili ordinamenti dai buoni Codici proscritti Ma naturale era, e deve essere in questo secolo l'introduzione di più saggi principj nel regolamento dello Stato *A nostra aetate*, dice BACONE (Novum organ. scient. n. LXXXIV), *majora multo quam a priscis temporibus expectari par est; utpote aetate mundi grandiore, et infinitis experimentis, et observationibus aucta, et cumulata.*

Economiche, tom. v, pag. 1, e seg. — a quanto ioi ci accenna questo celebre Scrittore si può aggiungere la legge di CARLO VIII, del 17 dicembre 1485, colla quale era proibito ai borghesi di vestire abiti con oro, od argento, *sauf, et réservé des nobles vivans noblement, naiz et extraits de bonne, et ancienne noblesse, non faisant choses dérogeans à icelle*; quella di CARLO IX, il quale nell'anno 1567, ad imitazione di altra precedente di LUIGI XII, prescrisse (art. 11) che les juges ordinaires des lieux pouvoient faire ordonner taxes raisonnables pour les façons d'habillemens en appellant par chacun an les maîtres des mestiers, et aucun bourgeois des villes, et le semblable sera fait pour les valets, laboureurs, et gens de village.

APHORISMUS XXV.

Intra fines exempli, vel citra potius, se cohibeto, nec illos ullo modo excedito. Ubi enim non adest norma legis, omnia quasi pro suspectis habenda sunt. Itaque ut in obscuris, minimum sequitor.

APHORISMUS XXVI.

Cavendum ab exemplorum fragmentis et compendiis: atque integrum exemplum, et universus ejus processus introspectendus. Si enim incivile sit, nisi tota lege perspecta, de parte ejus judicare, multo magis hoc valere debet in exemplis, quae ancipitis sunt usus, nisi valde quadrent.

AFORISMO XXV.

Giammai in modo estensivo si faccia l'applicazione de' casi decisi. Quando la legge non traccia essa chiaramente alcuna norma, prudenza egli è il dubitare; quindi come nei casi oscuri sia restrittiva l'interpretazione.

AFORISMO XXVI.

In punto di decisioni importa lo stare in guardia circa li frammenti, o compendj; ma nel suo corpo, considerato lo stato intiero della causa, devono essere esaminate (1): se imprudente egli è il pronunciare sovra una disposizione della legge, senza averla in tutte le sue

124
parti esaminata (2), quanto più giova questo consiglio per quanto concerne le decisioni, la cui applicazione è ben sovente nella dubbietà de' casi incerta?

(1) Ella è perciò massima costante nel Foro, che la sentenza, senza la presentazione degli atti della lite a quella preceduti, non fa prova, anzichè come nulla si abbia a riguardare quella che col mezzo degli atti non fosse giustificata (ABECL. *Obs.* CLXXI, n. 11); e per verità senza avere sott'occhio l'intero contesto della decisione, senza conoscere le circostanze di fatto, sulle quali venne appoggiata, come si potrà con sicurezza essere dal Giureconsulto invocata nell'interesse del suo cliente, e pel trionfo della giustizia, il Magistrato che ha a giudicare su quella fondarsi? — Importa quindi a chi imprende lo studio delle decisioni di porre mente a ciò che indusse il Magistrato a così giudicare; *novum enim non est* (leggesi nella dec. 12 dicembre 1738, ref. CASSOTTI, causa Ghisleri c. Corte, n. 38) *id omne, quod in decisionibus saepe capta occasione, tractatur, non semper publicam habere Magistratus auctoritatem.*

(2) Concorde a questo principio desunto dalla legge 24, ff. *de legib.* sono alcune sentenze che leggiamo in parecchi Autori; nella stessa guisa, come osserva PLINIO, non si potrebbero conoscere tutte le proporzioni di una statua dalla sola presentazione del capo, o di una parte

della medesima *, non si può giudicare della legge senza esaminarne tutte le disposizioni che la compongono, o che vi sono relative; onde già EUSTACHIO ANTIOCHENO, al riferire di GROZIO **, diceva che *oportet eos qui veri amantes legitime certare cupiunt, omnia preferre consequenter, non per dolum partem silentio premere, partem abruptam producere.*

Aureo è pure a questo proposito il consiglio di CICERONE, alli Giureconsulti, ed alli Magistrati comune; *jura legitima ex legibus cognosci oportebit*, scrive egli nel suo lib. de Invent. (lib. II, n. XXII). *His ergo ex partibus juris, quicquid aut ex ipsa re, aut ex simili, aut ex majore, minoreve nasci videbitur, attendere, atque elicere pertentando unamquamque partem juris oportebit*, ed altrove nello stesso lib. (n. XL), che *ex superiore, et ex inferiore scriptura docendum, id, quod quaeratur fieri perspicuum.*

Accennate le autorità, e le sentenze d' antichi Scrittori, che illustrano la regola prescritta dall' Autore in quest' aforismo, non credo affatto inutile, prima di chiudere questa nota, il riferire quanto scrive in proposito CONST. LANDI nel suo libro delle Esercitazioni ***, dopo aver egli detto che la regola prescritta da CELSO (leg. 24 de legib.) ella è degna d' essere ben scolpita a memoria, così scrive: *quae si hodie servaretur non tam temere judices proferrent sententias, inspicerent enim originem causae totius, et penitius causa cognita, rectius judicarent.*

* Si avulsum statuæ caput, aut membrum aliquod inspiceres, non tu quidem ex illo posses congruentiam, aequalitatemque deprehendere (lib. II, Epist. V).

** Ad jus Justin. Neap. p. 68.

*** In Thes. jur. Rom. Ev. OTTONIS, tom. III, pag. 1395.

APHORISMUS XXVII.

In exemplis plurimum interest, per quas manus transierint, et transacta sint. Si enim apud scribas tantum, et Ministros justitiae, ex cursu curiae, absque notitia manifesta superiorum, obtinuerint; aut etiam apud errorum magistrum populum, conculcanda sunt, et parvi facienda. Sin apud Senatores, aut Judices, aut curias principales, ita sub oculis posita fuerint, ut necesse fuerit illa, approbatione judicum, saltem tacita munita fuisse, plus dignationis habent.

AFORISMO XXVII.

Le persone da cui vennero le decisioni emanate, e quelle pel cui mezzo furono comunicate, giova bilanciare in materia di Decisioni (1). Voglionsi proscrivere quelle state soltanto da copisti, o da uffiziali di giustizia comunicate senza alcuna certa approvazione del Magistrato; e quelle pure del popolo troppo ad errori soggetto (2). Ma assai maggiore considerazione tributare si deve a quelle, che essendo state sottoposte all'esame de' Senatori, de' Giudici, delle Corti principali, in modo dal poterne di necessità indurre almeno una tacita approvazione loro.

(1) Senza una profonda cognizione dell'arte di ragionare non potranno nè il Giuriconsulto, nè il Magistrato

arrivare a ben giudicare dell' autorità delle decisioni: come nell' interpretazione delle leggi giova l' istoria, il conoscere la persona che compilò la decisione, il tempo in cui venne emanata egli è necessario di consultare, onde conoscerne il merito, e l' autenticità.

(2) In più sensi, secondo le epoche, gli Scrittori giudicarono del carattere del Popolo — CICERONE nelle sue *Tusculane* (lib. III) chiama il Popolo *maximus magister*; ma nell' orazione *pro Domo sua* ci dice, che *in imperita multitudine est varietas, et inconstantia, et crebra tanquam tempestatum, sic sententiarum commutatio*; e nell' orazione *pro PLANCIO*, che *Non est consilium in vulgo, non ratio, non discrimen, non diligentia*.

Vogliono gli uni che la voce del Popolo sia la voce di Dio *; altri qual bestia di più capi lo chiamano **; e l' anonimo Commentatore di Tacito (V. pag. 110 in fin.) illustrando quel suo detto che *Vulgus utroque immodicum* (Hist. lib. II, n. 29), ci dice che *le Peuple est l'inconstance même; à present il haît mortellement; le moment d'après il aime jusqu'à la fureur: il est incapable de fermeté, et de modération* — Così pure lo indica SENECA, *Fluctus magis mobile vulgus* (IN HERC. Fur.), e secondo ORAZIO (lib. I, Ep. I)

..... Vuole, e disvuole;
Quel che già rifiutò, di nuovo anela;

* V. MACCHIAVELLI, Disc., lib. I, cap. LVIII — Questo Scrittore osserva che tutto il male che si dice de' Popoli nasce perchè de' Popoli ciascun dice male senza paura l. c.

** V. MUTIO, Considerazioni sopra CORNELIO TACITO, c^ap. CLXII.

*Sempre in tempesta; in suo tenor di vita
Discorde sempre: edifica, dirocca,
Cangia i quadrati in circoli **

PLINIO (lib. VII, Ep. 17) ravvisa saggie le deliberazioni del Popolo; quia in numero isto, scrive egli, est quoddam magnum collatumque consilium; quibusque singulis judiciis parum, omnibus plurimum. Ma chi non ignora le istorie, deve convenire che il comune del Popolo è sempre stato Popolo, sempre violento, sempre superstizioso, sempre imprudente, e sempre debole; che se un Popolo si è qualche volta mostrato superiore agli altri, fu solo perchè alla testa de' medesimi vi fu o qualche Filosofo, o qualche profondo Politico, che edificando la moltitudine colle sue virtù, o colle sue leggi, lo fece grande, e ragionevole; ma sarà sempre vero che le *Peuple*, dont la nature est d'agir par passion, come dice MONTESQUIEU, n'est pas propre a gérer par lui-même..... (*Esprit des lois*, liv. II, chap. II).

* Quod petiit, spernit: repetit quod nuper omisit;
Æstuat, et vitæ disconvenit ordine toto.

Exemplis, quae publicata fuerint, utcunque minus fuerint in usu, cum tamen sermonibus, et disceptationibus hominum, agitata et ventilata extiterint, plus auctoritatis tribuendum. Quae vero in scriniis et archivis manserunt, tanquam sepulta, et palam in oblivionem transierunt, minus. Exempla enim, sicut aqua, in profluente sanissima.

(1) Una legge ancora in vigore nel Regno di Napoli porta che *le decisioni dei Supremi Magistrati debbono essere fatte pubbliche per mezzo della stampa* — Saggio rimedio, dice FILANGIERI, contro l'arbitrio de' Magistrati, legge utilissima per maggiormente richiamare l'attenzione de' Magistrati nell'esercizio d'un ministero, dal quale dipende la sorte, e la tranquillità de' Cittadini (V. Riflessioni politiche sull'ultima legge del Sovrano, che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia, p. 1, §. VII) — *Ma quanti contraddittori non trovò questa*

AFORISMO XXVIII.

Massima sia pure l'autorità di quelle decisioni che vennero fatte di pubblica ragione, tuttochè poco frequente sia occorso d'applicarle, poichè pregio ottennero esse dalle private, e pubbliche discussioni (1). Minore poi sia il merito di quelle, che sepolte rimasero negli scrigni, e nelle cancellerie. All'acqua possono le decisioni paragonarsi, che tanto è più salubre, quanto rapido ne è il corso.

legge così saggia quando venne posta in esecuzione? Lo stesso FILANGIERI ce lo addita, e conchiude con dire « che questa parte della legge (l. c.) del Sovrano abbia più delle altre incontrati tanti contraddittori, non deve recar maraviglia, quando si riflette al solito destino della novità, che è stata pur troppo l'oggetto della derisione della maggior parte degli uomini. » V. la nota all' aforismo XXXVIII.

Exempla, quae ad leges spectant, non placet ab historicis peti; sed ab actis publicis, et traditionibus diligentioribus: versatur enim infelicitas quaedam inter historicos vel optimos, ut legibus, et actis judicialibus, non satis immorentur; aut si forte diligentiam quandam adhibuerint, tamen ab authenticis longe varient.

AFORISMO XXIX.

Gli Storici sono di poco giovamento per quanto riguarda le decisioni alla legislazione relative; ma più dai pubblici titoli, e dalle più esatte tradizioni vogliono quelle ripetere. Una certa fatalità colpisce questi Scrittori, anche li più conosciuti, che sempre cadono in omissioni quando occorre loro di accennare le leggi, o le decisioni de' Magistrati; che se taluni ebbero più cura ad occuparsene, le loro pagine sono lungi di essere in concordanza cogli scritti autentici.

APHORISMUS XXX.

Exemplum quod aetas contemporanea, aut proxima respuit, cum casus subinde recurreret, non facile admittendum est. Neque enim tantum pro illo facit, quod homines illud quandoque usurparunt, quam contra quod experti reliquerunt.

APHORISMUS XXXI.

Exempla in consilium adhibentur, non utique jubent, aut imperant. Igitur ita regantur, ut auctoritas praeteriti temporis flectatur ad usum praesentis.

Atque de informatione ab exemplis, ubi lex deficit, haec dicta sint. Jam dicendum de curiis Praetoriis, et Censoriis.

AFORISMO XXX.

Se una decisione sarà stata a grave censura soggetta dai contemporanei, o di un' epoca vicina, non sia essa con troppa facilità ricevuta per norma in nuovi casi identici. Poichè li voti di coloro che la fecero admettere mancano d' autorità a fronte di quelli, che edotti dall' esperienza la rigettarono (1).

AFORISMO XXXI.

Si riguardino le decisioni come altrettanti consigli, non già quali ordini: quindi siano esse di guida in modo da

(1) V. la nota all' Aforismo xxvii, pag. 127.

rendere l'autorità loro applicabile alli casi presenti (1).

Dopo avere ragionato delle decisioni, quali mezzi suppletivi della legge, vuolsi trattare delle Corti Pretorie, e Censoriali.

(1) Le decisioni dei Magistrati non dovrebbero giammai far legge in uno Stato, poichè coll' andar degli anni, col succedere de' casi, e delle decisioni a ciascuno d'essi relative, le leggi rimarranno paralitiche, e più decisioni tra esse si presenteranno in manifesta contraddizione; quindi perdita di stima alla Magistratura nella pubblica opinione, quindi sicurezza precaria della libertà civile, e della proprietà, e sicurezza de' Sudditi — D'altronde se entra nella classe de' legittimi diritti di un Cittadino il poter denunciare l'ingiustizia della sentenza di un Magistrato *, ne verrebbe, nell'accennato sistema in cui le decisioni de' Magistrati fanno legge, che potrebbe del pari il Suddito criticare la legge, poichè niuna differenza questa introdusse tra essa, e la decisione che la interpretò, e secondo il voto del Giudice ne fece l'applicazione alla questione — Le deliberazioni, e le leggi del Principe devono essere dal Suddito con somma venerazione accolte; ma perderebbe d'autorità la legge

* ULPIANO nella legge 1, ff. de appellat. et relat.

che volesse alla maestà sua, ed alla sua dignità associare la decisione di un Magistrato, che malgrado tutta la vigilanza dei reggitori di uno Stato, può alcune volte essere più parto delle umane passioni, che del vero spirito della legge, e della giustizia; *Plura*, già diceva CICERONE (de Orat., lib. II), *multo homines judicare, odio, aut amore, aut cupiditate, aut iracundia, aut dolore, aut laetitia, aut spe, aut timore, aut errore, aut aliqua per-motione mentis, quam veritate, aut praescripto, aut juris norma aliqua, aut judicii formula, aut legibus.*

Saggio è dunque il consiglio di un celebre Giureconsulto *, il quale ci dice che *exceptis solius Principis decretis, res judicatae vim nullam Legis habent, sed habentur tantum pro exemplis, quae movere, et excitare alios judices in simili quaestione possunt, quaestionem necessario non decidunt*; e se altrimenti fosse, se quali ordini le decisioni de' Magistrati si dovessero considerare, avverrebbe ciò che fu dallo stesso Autore accennato, cioè, che *plures inde sequantur primum cavillationum, deinde gravissimorum errorum occasiones.* **

* DESID. ERAUD. de rer. jud. auctorit. lib. II, cap. I, n. II in Thes. jur. Rom. E. OTTONIS, tom. II, pag. 1149.

** Loc. cit. n. IX in fine, pag. 1153.

*De Curiis Praetoriis
et Censoriis.*

APHORISMUS XXXII.

Curiae sunt et jurisdictiones, quae statuunt ex arbitrio boni viri, et discretione sana, ubi legis norma deficit. Lex enim, (ut antea dictum est) non sufficit casibus: sed ad ea, quae plerumque accidunt, aptatur. Sapientissima autem res tempus, (ut ab antiquis dictum est) et novorum casuum quotidie Auctor et Inventor.

*Delle Corti Pretorie
e Censoriali.*



AFORISMO XXXII.



Corti, e Giurisdizioni si stabiliscano, le quali nel silenzio della legge abbiano facoltà di pronunziare secondo li principj di una retta coscienza, e di una equitativa prudenza (1). Poichè la legge, come si disse, non può espressamente contemplare tutti li casi; ma soltanto alli più frequenti può estendere li suoi provvedimenti (2); quindi gli antichi dissero, che nulla havvi di più saggio del tempo, sempre de' casi nuovi autore, ed inventore.

(1) Questo è il Tribunale, di cui parla FILANGIERI

nella sua Scienza della legislazione * — « Ogni legislazione, per ammirabile che sia, dice egli, deve avere i suoi vizj, ed i suoi difetti, dei quali il Governo è quasi sempre l'ultimo ad avvedersene, distratto dalle altre occupazioni; intanto i Popoli soffrono, i Filosofi declamano, e la legislazione corre a gran passi alla sua rovina » — Crede egli che un Censore delle leggi gioverebbe a dissipare tutti questi disordini. Tra li doveri del Censore, crede questo profondo Scrittore, che si potrebbe aggiungere quello di supplire al difetto delle leggi, rendendole applicabili a que' casi, che il Legislatore non ha preveduti, onde prevenire con tale mezzo tante leggi d'eccezione per una sola legge di principio, tante leggi interpretative per una sola legge fondamentale, tante leggi nuove che si contraddicono colle antiche; onde finalmente rendere i codici delle leggi, che oggi sono i libri del disordine, e della confusione, i monumenti del buon ordine, e l'aggregato di molti principj uniformi, concatenati, e diretti ad un oggetto comune.

Malgrado tutta la venerazione che professo per questo gran maestro della scienza legislativa, non posso con esso convenire nell'attribuzione di cui vorrebbe rivestito il Censore delle leggi, quella cioè di poter supplire al difetto di esse.

Non vi deve essere nè persona, nè Magistratura che possa esercire la facoltà legislativa, che tutta deve essere riunita nel Principe, ad ogni altro eselusiva — Non v'ha

* Della necessità d'un Censore delle leggi, e de' doveri di questa nuova Magistratura, lib. I, cap. VIII, pag. 94, ediz. dei Classici Ital.

dubbio che questa Magistratura, composta de' più savi, e più illuminati Cittadini dello Stato, potrebbe avere la maggiore influenza sulla perpetuità dell'ordine legale: ma senza offendere la dignità del Principe, senza violare li più certi principj della politica governativa, non può essere in veruna circostanza, nè per qualunque causa, e nemmeno temporariamente divisa la facoltà legislativa.

Pel sostegno delle leggi, per allontanare ogni principio di corruzione, per accomodarle all'uopo alle mutate circostanze de' tempi, basterebbe in mio senso, che dopo essersi riformato, e redatto il corpo intiero delle leggi di uno Stato, fosse creata una Commissione annessa al primo Ministero dello Stato, la quale fosse incaricata delle attribuzioni, che esercivano in Atene li *Nemoteti**, cioè di rivedere di continuo la legislazione, esaminare

* *FILANGIERI* confuse il *Magistrato* de' *Tesmoteti* con quello de' *Nemoteti*, supponendo che quelli esercitassero attribuzioni sulla legislazione, e sulla correzione delle leggi, le quali erano unicamente esercitate dai *Nemoteti* — *PASTORET* (*Histoire de la législation*, tom. vi, pag. 152 e 277, Paris 1824) sull'autorità de' Greci Scrittori indica esattamente le attribuzioni, che rispettivamente esercitavano questi Magistrati. V. la nota all' *Afor.* LV.

Anche nella China havvi un *Magistrato* politico destinato alle cure della legislazione; è incumbenza sua di considerare gli effetti, quai beni, e quai mali derivano dalle leggi esistenti, il proporre quelle riforme, e compilare quelle leggi, che le circostanze de' tempi, e li sempre rinascenti bisogni dello Stato possono rendere utili, e necessarie.

le contraddizioni che potessero esistere tra le leggi, ed istruire in ogni anno il Principe delle correzioni che credano doversi fare al corpo delle sue leggi *: a questa Commissione potrebbe inoltre accordarsi la *facoltà esclusiva* di rispondere alle questioni che dai Magistrati si proponessero su qualche dubbio, od oscurità della legge, onde venghi interpretata secondo il vero spirito del Legislatore, che sarà ad essa facile di consultare; con quale mezzo si può ottenere il fine che si propose FILANGIERI collo stabilimento del Censore delle leggi, togliere ai Tribunali quella grande preponderanza

* *La creazione di una Commissione conservatrice delle leggi è pure proposta da BARBACOVÌ nel suo Discorso sulla scienza della legislazione; vorrebbe che ad essa, non solo li Giudici, ma tutti gli uomini dotti potessero presentare le loro osservazioni sulle nuove leggi, indicare tutti quei vizj, o difetti di esse, che potrebbero essere sfuggiti alla penetrazione quantunque grande del Legislatore; poichè, dic' egli, come nulla v'ha di più importante, e prezioso che le buone leggi, così le leggi imperfette, o viziose sono uno de' più crudeli malori delle Nazioni.*

Anche un anonimo Scrittore Francese, in una eruditissima opera sull'amministrazione, data alla luce prima dei succeduti politici disordini, dimostrò l'utilità dell'instituzione di un Consiglio perpetuo di legislazione per mantenere l'uniformità dei principj legislativi, e la purità delle leggi. (V. Essai sur les grands principes de l'administration, con quest' epigrafe: Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem cogitat. Paris 1788).

che si acquistano coll'oscurità, e coll'ambiguità delle leggi *.

(2) V. la nota (1) alla pag. 66.

* Scrive in proposito PLUTARCO nella vita di SOLONE, che « cum leges obscuriores tulisset, et quae multos contrarios sensus reciperent vim judiciorum auxisse. Cum enim non possent jus suum legibus obtinere, ad judices necesse erat semper confugere, et omnem controversiam ad eos deferre, qui quodammodo interpretandis legibus praeesse viderentur — Sa ognuno che causa di infinite liti è l'oscurità, e la confusione delle leggi.

APHORISMUS XXXIII.

Interveniunt autem novi casus, et in criminalibus, qui poena indigent; et in civilibus, qui auxilio. Curias, quae ad priora illa respiciunt, *Censorias*; quae ad posteriora, *Praetorias* appellamus.

APHORISMUS XXXIV.

Habento Curiae Censoriae jurisdictionem et potestatem, non tantum nova delicta puniendi, sed etiam poenas a legibus constitutas, pro delictis veteribus augendi; si

AFORISMO XXXIII.

Sopravvengono casi nuovi tanto negli affari criminali, pei quali havvi a stabilire la pena, che negli affari civili, rapporto ai quali devesi supplire ai mezzi per definirli. Le Corti che dovranno avere cognizione de' primi, voglionsi chiamare Censoriali; quelle, alle quali spetterà di rispondere sugli altri, si chiameranno Pretorie.

AFORISMO XXXIV.

Spetterà alle Corti Censoriali il diritto non solo di applicare una pena ai delitti non stati contemplati nella legge; ma potranno anche estenderla quando

easus fuerint odiosi, et enormes; modo non sint capitales. Enorme enim, tanquam novum est.

(1) A che ci conduce questo principio che BACONE vorrebbe che fosse un canone di legislazione? Al più assoluto arbitrio nell'applicazione delle pene. *Ciascun uomo*, dice BECCARIA, *ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha uno diverso* (dei Delitti, e delle Pene, §. IV); quindi sarebbe facile il persuadersi che la sicurezza pubblica, che assai dipende dalla certezza non solo, ma pur anche da un'esatta applicazione delle pene, più dipenderebbe dal capriccio del Giudice, che dall'autorità, e dalla forza del Governo, e della legge: epperò dire si potrebbe in tal caso, rapporto all'applicazione della pena, ciò che il citato A. diceva del consultare lo spirito della legge, cioè che l'applicazione di una maggiore, o minore pena potrebbe dipendere dalla violenza delle passioni di un Giudice, dalle di lui relazioni coll'offeso, e da tutte quelle minute forze, che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo — Sia per sempre proscritto dai buoni codici quel funestissimo principio che le pene devono essere arbitrarie *; e lo sia anche

* *Questo sistema penale, tuttora in verde osservanza presso alcune Nazioni, era anticamente in Francia nel modo il più assoluto esercitato: scrivea DESPEISSES (Oeuvres, tom. III, pag. 123, vers. tertio,) che il dépend de son arbitre (du juge) de condamner le prévenu à la peine que bon lui semble.*

si tratterà di delitti, li quali, tuttochè stati compresi, vennero da circostanze odiose, e gravi accompagnati, purchè pena capitale non venghi inflitta (1). Qual caso non preveduto può riguardarsi l'enormità di un crime.

per quella ragione stessa, altrove dallo stesso BACONE addotta, *Ne forte tendat res ad supplantationem legis, magis quam ad supplementum* (Aforismo xxxvi) — La facoltà dell'arbitraria applicazione delle pene può essere causa, non v'ha dubbio, o dar grave timore di corruzione nei Magistrati *: e non v'ha Politico che ignori, che

* Questo timore occupava pur anche l'animo di SERVAN; onde scrivea egli « il est à craindre que la prévention ne vienne défigurer l'image des objets que le Magistrat doit si bien connoître..... toutes les circonstances, toutes les preuves s'altèrent, et se corrompent dans son esprit, en fermentant sur un levain aigri par la prévention, et par la haine. *Ved. Discours sur l'administration de la justice criminelle, pag. 71 e 72, Genève 1768* — Anche WATTEL ci apprende, che il serait dangereux d'abandonner entièrement la punition des coupables à la discretion de ceux qui ont l'autorité en main; la passion pourroit se mêler d'une chose que la justice, et la sagesse doivent seules regler (avrebbe dovuto aggiungerci la legge). *Ved. Droit des gens, liv. 1, chap. XIII, §. 170.*

la corruzione dei Piccoli comincia dalla corruzione dei Grandi *.

Se la giustizia della pena dipende dalla sua proporzione colla maggiore enormità del delitto, colla maggiore, o minore intensità del danno cagionato alla società **, domando, dov'è la legge che la stabilisca, quando il Giudice può oggi condannare ai ferri per un crime, per cui altri jeri sarà stato, o potrà esserlo domani ad una semplice prigionia, o ad altra pena correzionale? Tutto sarebbe precario, libertà, proprietà, e sicurezza sotto quelle legislazioni, in cui dipendesse dal buon volere del Giudice l'applicare al reo quel grado di pena, che credesse egli di stabilire a suo talento, e variare.

Il n'y a rien de parfait sous le ciel, diceva al suo Re l'Istoriografo di Francia ***: *on n'évitera jamais toutes les erreurs; mais le plus grand de tous les dangers seroit de*

* « Il y a deux genres de corruption, scrivea l'AUGUSTA CATERINA alla Commissione di legislazione, l'un lorsque le Peuple n'observe point les lois; l'autre lorsqu'il est corrompu par les lois; mal incurable, parcequ'il est dans le remède même » (Instruct. n. 506).

** V. la nota (3) all' aforismo VII, pag. 50, e la nota all' afor. XXXIX, pag. 161. — MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, liv. VI, chap. XII, e XIII — FILANGIERI, *Scienza della Legislazione*, lib. III, cap. XXXVIII e seg. — BECCARIA, *Delitti, e Pene*, §. XXIII. — PASTORET, *des lois pénales*, partie IV, chap. XI.

*** *Discours sur la justice, dédié au Roi par MOREAU, Historiographe de France*, pag. 173.

rendre arbitraire cette importante partie de l'administration..... Ce que vous ne devez pas oublier, soggiungeva altrove (l. c., pag. 416), c'est que la peine ne doit jamais être laissée au choix, et à l'arbitre du juge. Celui-ci ne prononce que sur le fait; la loi seule a décidé du sort qui attend les coupables.

Non si ignora la difficoltà somma di poter determinare con sagacità, e giustizia tutte le azioni che meritano la censura delle leggi; e ben maggiormente ancora il fissare a ciascuna d'esse il giusto grado della pena. Non s'ignora ancora che lo stesso misfatto può andar soggetto non a positiva variazione di pena, ma bensì a maggiore, o minore graduazione; ma questa graduazione stessa deve essere dalla legge determinata, cioè deve essa fissare al Giudice li limiti, entro cui debba egli circoscriversi nella modificazione, o nell'estensione della pena, considerate tutte le molteplici circostanze di causa, di tempo, di luogo della persona dell'offensore, e dell'offeso, dell'età, e simili — *Ce qu'il faut laisser à son arbitrage*, diceva un celebre Avvocato del Parlamento di Parigi *, *c'est la quotité des amendes pour les délits qui n'emportent point confiscation; c'est le temps que doit durer la peine pour les délits qui n'exigent par leur nature que des peines à temps.* — Ma con più chiarezza, precisione, e filosofia ci apprende il già citato autore delle leggi penali **, che *il faut lui laisser (au Juge), quand la peine est bien déterminée, la liberté d'en nuancer la durée suivant les circonstances du crime, en lui défendant toutefois de la prolonger au-delà d'un terme fixé*; saggia misura, poichè non potrebbe il Giudice nè riformare, nè variare, nè alterare la legge.

* M. VERMEIL, Essai sur les réformes à faire dans la législation criminelle de France (Paris 1781, en 12).

** PASTORET, loc. cit., chap. XII.

APHORISMUS XXXV.

Habeant similiter curiae Praetoriae potestatem tam subveniendi contra rigorem legis, quam supplendi defectum legis. Si enim porrigi debet remedium ei, quem lex praeteriit, multo magis ei, quem vulneravit.

APHORISMUS XXXVI.

Curiae istae Censoriae, et Praetoriae omnino intra casus enormes et extraordinarios se continent; nec Jurisdictiones ordinarias invadunt. Ne forte tendat res ad supplantationem legis, magis quam ad supplementum.

AFORISMO XXXV.

Abbiano pure le Corti Pretoriane l'autorità non solo di moderare le rigorose disposizioni della legge, ma quella pur anche di supplire alle ommissioni occorse; e per verità se devesi porre soccorso a colui che fu dalla legge negletto, tanto più merita protezione colui che fu dalla legge stessa offeso.

AFORISMO XXXVI.

L'autorità di queste Corti Censoriali, e Pretorie sia però alli casi enormi, e straordinarj circoscritta, nè punto offenda le giurisdizioni ordinarie; altrimenti, a vece di supplire alla legge, questa rimarrebbe distrutta (1).

(1) V. la nota all' aforismo xxxiv, pag. 146.

Jurisdictiones istae, in supremis tantum Curiis residento, nec ad inferiores communicentur. Parum enim abest a potestate leges condendi, potestas eas supplendi, aut extendendi, aut moderandi.

(1) Quest' osservazione dell' Autore non prova forse vieppiù quanto sia pericoloso in un ben ordinato Governo, per uno Stato, e per li Sudditi, che vi esistano Magistrati di troppo estesa autorità muniti, specialmente quando potrebbero essi direttamente, od in modo palliato contrabbilanciare quella del Legislatore, l'autorità sua suprema, e questa rendere meno con un' interpretazione qualunque all' ombra della legge, che li rivestì del potere di moderare, o di estendere la legge? — Sanno li buoni Legislatori, che il potere legislativo non deve essere in alcun limite, che quello determinato

AFORISMO XXXVII.

Si fatta giurisdizione deve poi essere soltanto accordata alli Tribunali supremi, giammai alli subalterni estesa; poichè troppo facile cosa ella è che da Legislatore la faccia colui, cui fu data facoltà di supplire alla legge, moderarla, ed estenderla (1).

dalla saviezza, e dalla giustizia circoscritto *; che sempre è pericoloso l'accordare ad Autorità, siano civili, o giuridiche, poteri troppo estesi — se la dittatura salvò in alcune epoche Roma, la libertà di Roma fu sepolta sotto l'autorità di un Dittatore. V. la nota (2) all' afor. VIII, pag. 58.

» *La nature de la puissance législative est de ne pas se prescrire des bornes. MIRABEAU, Avis aux Bataves sur le stathoudérat, pag. 71 (1788).*

At Curiae illae uni viro ne committantur,
sed ex pluribus constant. Nec decreta exeant
cum silentio; sed Iudices sententiae suae
rationes adducant, idque palam, atque
adstante corona: ut quod ipsa potestate sit
liberum, fama tamen, et existimatione sit
circumscriptum.

AFORISMO XXXVIII.

L'esercizio delle accennate giurisdizioni non sia ad una persona, ma bensì a più confidato (1). Pubblici poi siano li giudicati loro, e sempre in pubblico pronunciati; e le ragioni contengano, onde la libertà a tali Magistrati accordata trovi un freno nel timore delle pubbliche censure (2).

(1) « Bisogna che i Giudici siano assai, perchè i pochi fanno sempre a modo de' pochi » MACHIAVELLI — Anche G. HARRINGTON ci dice che il potere arbitrario in mano di un sol Giudice * è suscettibile di tutta la

* Quest' Aut. ravvisa l'esercizio del potere arbitrario quasi inevitabile presso il Giudice o per causa del piccolo numero delle leggi, o per la molteplicità delle medesime, o perchè non v' ha una sola questione, dic' egli, che esattamente si rassomigli ad altra tra le tante che sono sottomesse al giudizio degli uomini (loc. cit. n. 6 e 7).

possibile estensione; che ove siavi più di un Giudice, ne ha meno che con un solo; ma con molti Giudici ne ha la minor possibile estensione. (*Ved. Aforismi politici, cap. 1x, n. 16*) — V. anche MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, liv. vi, chap. vi.

(2) Un celebre, e moderato Oratore Francese * avendo a discutere li principj organici d' ogni ben ordinato corpo giudiziario, d' ogni magistratura civile, e giudiziaria, profonde, e saggie osservazioni ci presenta, che giovano a sostenere quanto l' A. ci accenna in quest' aforismo — *On conçoit, dic' egli, qu'entre les pouvoirs publics, celui qui nous modifie le plus en bien, ou en mal est incontestablement le pouvoir judiciaire.....qu'il n'en est aucun qu'il convienne d'organiser avec une prudence plus inquiète, et des précautions plus scrupuleuses; quindi con maschia eloquenza, e con ragioni ad ogni ragione superiori, sostiene che le pouvoir judiciaire sera mal organisé si les dépositaires de ce pouvoir peuvent influer en quelque manière que ce soit sur la formation de la loi..... car si le Ministre de la loi peut influer sur sa formation, il est à craindre qu'il n'y influe qu'à son profit, que pour accroître sa propre autorité; epperiò diceva che s'il est des hommes qu'il importe dans l'exercice de*

* Il sig. BERGASSE nel suo rapporto sull' organizzazione delle autorità giudiziarie, detto all' Assemblea Nazionale li 17 agosto 1789. V. *Choix de rapports, opinions, et discours prononcés à la Tribune Nationale depuis 1789 jusqu'à ce jour. Paris 1818-1823, tom. 1, pag. 374, e seg.*

*leur ministère d'environner le plus-près possible de l'opinion, c'est-à-dire de la censure des gens de bien, ce sont les juges; plus leur pouvoir est grand, plus il faut qu'ils aperçoivent sans cesse à côté d'eux la puissance redoutable de l'opinion *.*

Questi sentimenti, li principj di questo politico Oratore, nuovi non erano nella scienza legislativa; già FILANGIERI, questo filosofo immortale, questo profondo maestro di legislazione sostenendo contro le declamazioni dell'interesse, e della malignità, la legge del suo Principe, colla quale avea molti abusi distrutti nell'amministrazione della giustizia, ci disse, (Ved. l'opera citata, pag. 130) che l'obbligo imposto alli Giudici di dare ragione al Pubblico della giustizia delle loro decisioni, è uno de' rimedj li più possenti per togliere l'arbitrio de' Magistrati, ed il mezzo il più opportuno per fomentare ne' Sudditi la salutare opinione della propria sicurezza, base principale della libertà sociale **.

* Qui le droit! la vertu même a besoin de limites, MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, liv. XI, chap. IV, perchè, secondo questo profondo Politico, c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites, loc. cit.

** Due cose compongono la libertà politica, o civile dei Cittadini, la sicurezza, e l'opinione di questa sicurezza — quindi a tenore di questo principio, che certamente non può andare soggetto a censura, non potrebbe esservi nè opinione di sicurezza pei Sudditi, nè dignità

Tutti li Politici, tutti li Filosofi spargono ovunque gli elogi dell'*AUGUSTO REGNANTE*, che si degnò assecondare li voti del suo Popolo, da un Ministro filosofo rappresentati, e con legge, alla quale poche disposizioni mancano per renderla sotto tutti li rapporti legislativi organica, di ordinare l'instituzione de' Tribunali collegiali di Prefettura, e prescrivere ad essi di dover rendere pubblica ragione de' loro giudicati.

Già la Regia legge * imponeva alli Relatori il dovere di dare ragione delle sentenze del Magistrato alla richiesta delle Parti, ed al Magistrato istesso l'obbligo di spiegare li motivi ne' casi di questione o per grave entità di somma, o per merito dell' articolo deciso.

Ma potrò io quì approfittare del consiglio, con cui il citato scrittore (FILANGIERI) chiude le sue politiche riflessioni sulla legge relativa all' amministrazione della giustizia; *che debbano parlare i giovani allorchè tacciono i vecchi?* — Se mi è lecito, oso con confidenza, e sicurezza farmi l'interprete del voto generale de' Cittadini; che

pel Principe se si volesse porre in vigore una disposizione anticamente osservata negli Stati di Milano, in virtù della quale spettava al Senato auctoritatem constitutiones Principis confirmandi, infirmandi, et tollendi, ac concedendi quaecumque dispensationem, etiam contra statuta, et constitutiones (Ved. Novae Constit. Mediol., tit. de Senatu).

* Lib. III, tit. XXIII, §. 19.

la legge che impone il dovere alli Tribunali di rendere ragione de' loro giudicati, sia una legge a tutto l'ordine della Magistratura dello Stato comune.

Quando una legge presenta una somma di vantaggi o assoluti, o relativi; quando una legge fosse soltanto utile a prevenire qualche disordine ancorchè minimo, nel paragone di questa con quella, che se non è causa d'inconvenienti, potrebbe dare motivo anche lontano a temerli, chi può stare vacillante nella scelta? Se il dovere di prestare venerazione al corpo de' Magistrati è un dovere a cui deve soddisfare ogni Suddito, non è minor dovere dei Magistrati lo squarciare quel velo che può adombrare la purità delle loro intenzioni, l'integrità dei loro voti, e la santità dei loro giudicati.

Rubricae sanguinis ne sunt; nec de capitalibus in quibuscunque Curiis, nisi ex lege nota et certa pronunciato; indixit enim mortem Deus ipse prius; postea inflixit (*). Nec vita eripienda nisi ei, qui se in suam vitam peccare prius nosset.

(*) *Si crede che voglia qui BACONE riferirsi al vers. 17 del cap. 11 della Genesi — ivi de ligno autem scientiae boni, et mali ne comedas: in quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris.*

AFORISMO XXXIX.

Li Codici non siano giammai scritti col sangue, nè le pene capitali sancite se non in forza di legge ben nota, e certa. Iddio stesso non pronunziò contro l'uomo la pena di morte, che dopo avergliela annunziata (1); nè ad alcuno può essergli tolta la vita, quando all'epoca del commesso misfatto ignorava che alla propria attentasse.

(1) Vanno li Politici d'accordo sulla massima che la severità delle pene non è punto uno dei mezzi efficaci per eccitare gli uomini all'impedimento de' doveri sociali, e ad allontanarli dai delitti. *Sit lector non suae, sed tuae lenitatis apparitor* *tuo toto imperio nihil acerbum esse, nihil crudele, atque omnia plena clementiae, mansuetudinis, humanitatis*, scrivea CICERONE al fratello QUINTO — La vigilanza, e l'imparzialità delle leggi, la

certezza delle pene, non già l'atrocità loro concorrono all'efficace mezzo di diminuire li delitti *.

Credettero alcuni Legislatori di supplire alla vigilanza colla severità delle punizioni, e non fecero attenzione che con questo mezzo tradivano l'interesse pubblico, e censuravano essi medesimi le disposizioni delle loro leggi, disposizioni, che ben soventi venendo modificate dall'umanità de' Giudici, che hanno ripugnanza a farne l'applicazione, aprono a due grandi disordini la strada, all'impunità, ed all'arbitrio — *Si les lois sont cruelles, ou elles sont changées, ou l'impunité nait de l'atrocité même de la loi **.*

Che si esamini la causa di ben molti disordini, nè difficile cosa sarà il persuadersi, che più dall'impunità de' delitti, più dalla troppo severità delle pene, non a quelli analoghe, provengono, che dalla moderazione loro.

* V. WATTEL, *Droit des gens*, liv. I, chap. XIII, §. 171 — Le meilleur frein du crime, *scrivea* l'AUGUSTA CATERINA alla Commissione legislativa, n'est pas la sévérité de la peine, mais la certitude où tout le monde doit être, que tout violateur de la loi sera infailliblement puni (n. 222); ed osserva WEISS, che egli è certo che più l'effetto della giustizia è sospeso, tanto essa è meno equa; e che più dal delitto è lontano il castigo, tanto meno ne è spaventato colui, che si accinge a commetterlo, e l'esempio produce altresì nel pubblico minore impressione. V. *Principj Filosof. Polit.* tom. III, pag. 39, Milano 1821.

** Code de l'Humanité, tom. x, pag. 449.

Quindi non ragionava esattamente l'Imperatore della China KAUNG-HEE, detto CAMHI *, allorchè in un suo editto **, dopo avere adnesso, che *non ostante la severità di siffatte minaccie, i delitti contro le leggi sono ancor più frequenti*, per prevenire la tendenza ai disordini, e ai misfatti, volle aumentare li gradi di severità, sperando di ottenere con *nuove atrocità* quell'effetto, che già con *severità minore* non avea potuto ottenere — Leggi di Stati limitrofi avrebbero potuto convincerlo del suo errore se sovra di esse avesse voluto fare meditazione — Le leggi del Giappone, e della Persia lo avrebbero edotto dell'inefficacia dell'atrocità delle pene ***, alle quali troppo famigliarizzandosi li Sudditi, se non producono affatto nel loro animo un effetto contrario, sono certamente inefficaci a procurarsi quello, che li Legislatori con tale mezzo divisarono ****.

* II.º Imp. della Dinastia attuale.

** Del 14 della 9.ª luna del 1679. V. le leggi fondamentali del Cod. Penale della China, trad. dal Chinesese da G. T. STAUTON. Milano 1812, tom. 1, pag. 61.

*** V. MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, liv. vi, chap. xiii. — In Persia il Panattiere, ed il Vendarrosto, che vendessero oltre la tassa prescritta, sono, uno gettato nel forno ad essere abbruciato, l'altro appeso, ed arrostito allo spiedo; eppure ci dicono gli Scrittori, che questa sorta di delitti ella è nullameno frequente — V. PASTORET, *des Lois pénales*, partie iv, chap. xi.

**** Trovo saggia la riflessione che fa a questo proposito

Non siano dunque li Codici delle pene scritti col sangue, ma queste con moderazione ad ogni delitto analoghe: *la multiplicité, ou la variété des peines*, dice BENTHAM (Traité de la législation, tom. II, pag. 175), *prouve l'industrie, et les soins du Législateur*: sia poi sempre la pena, per quanto è possibile, diretta a reprimere quella passione, che al delitto suole spingere, e sempre in ragione del danno che l'azione arreca allo Stato, ed al Cittadino, e del maggiore, o minore dolo dell'inquisito nel commesso delitto *.

WATTEL (Droit des Gens, liv. I, chap. XIII, §. 171) — « Il en est de ces exemples, *serive egli*, comme des honneurs; un Prince qui multiplie à l'excès les titres, et les distinctions, les avilit bientôt, il use mal habilement l'un des plus puissans, et des plus commodes ressorts du Gouvernement. »

* V. BENTHAM (loc. cit., pag. 145), ove presenta le diverse regole che devono dirigere il Legislatore nella proporzione tra li delitti, e le pene — Secondo l'Imperat. CATTERINA, Pour qu'une peine produisse son effet, il suffit que le mal qu'elle cause au malfaiteur surpasse le bien qui lui revient du crime, en faisant même entrer dans le calcul de l'excès du mal sur le bien la certitude de la punition, et la perte des avantages que le crime produiroit. Toute sévérité qui passe ces limites est inutile, et par conséquent tyrannique (Instruct. n. 207). V. anche BARBACORI (Disc. sulla Scienza del Governo), il quale dice, che se la pena non è atta a reprimere il delitto, che vuolsi impedire, la legge in tale caso è

ingiusta verso la Società, ch' ella non difende dall' attentato de' malvagi — *Questi principj però sembra che non abbiano incontrato nel genio di WEISS, quando ci dice (loc. cit., pag. 41), che può altresì la politica adottare il principio, meglio essere che il delitto sia superiore alla pena, che questa a quello, imperocchè il primo è talvolta una debolezza, che merita compassione; la seconda può divenire una severità, che si avvicini alla tirannia.*

In Curiis Censoriis calculum tertium dato, ut iudicibus non imponatur necessitas, aut absolvendi, aut condemnandi; sed etiam ut non liquere pronunciare possint. Etiam Censoria non tantum poena, sed et nota esto: scilicet, quae non infligat supplicium, sed aut in admonitionem desinat, aut reos ignominia levi, et tanquam rubore castiget.

AFORISMO XL.

Nelle Corti Censoriali siavi un terzo modo di giudicare, onde non sia il Giudice nella necessaria alternativa di assolvere, o di condannare; ma possa pure dichiarare, che occorrono nuove prove (1). A queste Corti poi non spetti soltanto la facoltà di infliggere pene afflittive, ma di pene morali possa pur anche il reo colpire, ammonizioni facendoli, che ad esso comunichino una leggiera infamia, onde sia in certa guisa da vergogna ripreso (2).

(1) È noto che presso li Romani se il Giudice, dopo la difesa delle parti, non era convinto della reità dell'inquisito, senza però esserlo della di lui innocenza, potea dichiarare *di non essere abbastanza istrutto*; *MIHI NON LIQUET*, questa era la formola che pronunciava il Giudice *;

* GELL. XIV. 2 — Tum enim jurabat sibi non liquere,

ed in questo caso o la causa rimaneva indecisa *, o vero dovea essere di nuovo discussa **.

Qualche Scrittore sostiene che è difettoso questo sistema di giudizio — Scrive SERVAN (*Réflexions sur quelque point de nos lois*), *il sera toujours un acte injuste soit comme jugement d'instruction, soit comme jugement qui punit. Il n'est point d'accusation dont on ne puisse acquérir, et vérifier les preuves dans un tems limité, et par conséquent un plus amplement informé indéfini est un acte très-injuste. Prononcer qu'un homme restera condamné toute sa vie, c'est le condamner à présent. Le plus amplement informé, considéré comme peine, est plus injuste encore; car unir l'idée de peine à l'idée d'une information sur l'innocence, c'est unir, soggiunge questo profondo, e celebre Magistrato, par l'expression même, les deux idées les plus incompatibles dans la justice criminelle; une peine certaine, et même indéfinie, pour une faute incertaine.*

BECCARIA però è d'avviso (*dei Delitti, e delle Pene*, §. XIII), che un accusato, di cui non consti nè l'inno-

atque ita judicatu illo solvebatur: et hinc postea, ne temere judicarent, aliquando Imperatoris judicium efflagitabant. NIEUPOORT, *sect. II, cap. I, §. V.*

* Injudicata, GELL. V. 10. — A questo sistema può ravvisarsi conforme quello d'inibizione di molestia in uso presso li Tribunali di questi RR. Stati, nel caso che dal Fisco non siasi data una piena prova della reità dell'accusato.

** Secunda actio instituta est. Cic. pro Caecina. II.

senza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura, e a nuovi esami se emanano nuovi indizj indicati dalla legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto; ma non è egli più esatto, e giusto lo stabilire in principio, che *ciascun uomo ha diritto di essere considerato innocente, finchè non si prova che sia delinquente*, e che, mancando questa prova, la legge non deve colpirlo con una sentenza, che lo fa presumere reo? Diceva CUIACCIO, che *quod non est plena veritas, est plena falsitas; sic quod non est plena probatio, plane nulla est probatio*. Come! vi saranno dei semi-innocenti, e dei semi-rei?

(2) PASTORET nell'opera citata (2.^{me} partie, chap. III, art. II *) vede la giustizia, e la saviezza di sì fatte pene—*Toutes ces peines, dic' egli, me paroissent devoir être conservées, et la gradation mise entre elles ne me paroît pas moins juste.*

* Du blâme, de l'admonition, des défenses de récidiver, de l'abstention de certains lieux etc.

APHORISMUS XLI.

In Curiis Censoriis, omnium magnorum criminum et scelerum actus inchoati et medii, puniantur, licet non sequatur effectus consummatus: isque sit earum Curiarum usus vel maximus: cum et severitatis intersit, initia scelerum puniri; et clementiae, perpetrationem eorum (puniendo actus medios) intercipi.

Le Corti Censoriali puniscano nei gravi misfatti non solo gli atti che non ebbero compimento, ma l' attentato stesso (1): sia perciò massima presso di esse costante, che giova lo spiegar rigore nel punire li primi atti criminosi (2), e clemenza nel castigare gli atti intermedj, onde prevenirne l' intiera esecuzione (3).

(1) V. BECCARIA, dei Delitti, e delle Pene, §. XIV in princ.

Nei delitti di lesa Maestà, o cospirazioni contro lo Stato, anche il *non fatto* * si considera come il *fatto*

* Gli Imperatori di Roma al sommo grado portarono l' atrocità delle loro leggi su questo punto; anche l' intenzione sola era riguardata quale attentato alla Maestà,

stesso in alcune legislazioni, ed in alcune nò. — Le istorie di Francia, di Germania, e d'Italia ci rapportano

ed alla persona dell' Imperatore : eadem severitate voluntatem sceleris, que effectum puniri jura voluerunt, sancirono gli Imperatori ARCADIO, ed ONORIO; ma quì non si arrestò la tirannia delle loro leggi sui delitti di lesa Maestà — una legge di VALENTINIANO, e di TEODOSIO non dichiarò sacrilego colui che avesse dubitato del merito di un Ministro, o di altro pubblico funzionario eletto dal Principe? (l. 3, C. de Crim. sacril.). La legge Giulia non condannava alla pena prescritta pel delitto di lesa Maestà colui che avrebbe fuso una qualche statua dell' Imperatore, o fatta altra simile azione? aliudve quid simile admiserint? (leg. 6, ff. ad l. Jul. Majest.); altre potrei accennarne, dalla ferocia, o dall' adulazione fabbricate; ma può ognuno vederle riferite da SVETONIO nella vita dell' astuto TIBERIO. — A queste tennero dietro alcune di altri Stati; lo Statuto di RICCARDO II dichiarava delitto di alto tradimento la semplice intenzione di uccidere, o di deporre il Re, quantunque alcuna intenzione non esistesse, che potesse indicare questo detestabile disegno (BLACKSTONE, lib. IV, cap. VI). — In Russia era un delitto il domandare se il Principe IVAN fosse vivo, o morto (Viaggio in Siberia dell' Abate CHAPPE, citato da FILANGIERI, lib. III, cap. XLVI). — Anche nella China l'intenzione di distruggere il Governo (od il Palazzo in cui risiede il Sovrano) è riguardato come un delitto d' alto tradimento. V. Cod. Pen. Chin., VI div., cap. I, sez. CCLIV, trad. da STAUTON.

molti giudizj pronunciati contro i non rivelatarj di simili misfatti *. Checchè nè dica FILANGIERI, il quale vorrebbe proscritta dai Codici criminali la dottrina che tende a punire come complice colui, che essendo consapevole di un delitto di lesa Maestà, non si fa a dovere di denunziarlo **, non potrà giammai con sode ragioni combattersi la giustizia, e la saviezza di una legge, che tanto concorre al mantenimento dell'ordine, e della pubblica tranquillità, a prevenire il massimo dei mali, ed il più grave misfatto; se (come dice lo stesso FILANGIERI ***) il primo dovere del Cittadino, il patto più prezioso, che non si può violare senza distruggere la Società, è appunto quello che l'obbliga a non attentare contro la *Sovranità*: come mai si potrà tacciare di assurda, di ributtante, di tirannica quella legge che riguardasse come nemico del Principe, e dello Stato, come sovvertitore dell'ordine pubblico, quale ribelle, e sedizioso colui, che partecipe di una cospirazione, tollerasse col suo silenzio sì grave misfatto, quando svelandolo potea prevenire il rovescio del Governo, e l'universale turbamento della Società? Qual legge può ravvisarsi più al bene universale, ed alla tranquillità dello

* V. GRAMMOND, *Hist. Gall.*, lib. XVII. SCIP. GROUT, *De Conjuratationibus*, lib. I, cap. IX. VOLTAIRE, *Comment.* al lib. dei Delitti, e delle Pene, §. XV. GUICCIARDINI, *Istoria delle guerre d'Italia* (anno 1497).

** *Scienza della legislazione*, lib. III, cap. XLV.

*** *Loc. cit.*, lib. III, cap. XLVI.

Stato diretta? — Ancorchè la legge che ordina di svelare al Governo le cospirazioni, di cui sia taluno consapevole, possa dar causa a private diffidenze, obbligare l'amico a tradire l'amico; per non esporre un Cittadino a violare un dovere di convenienza famigliare, si dovrà esporre lo Stato alla rovina, con assolvere il Suddito dall'obbligo di informare il Governo delle trame che esistessero o per vendere lo Stato ad estera Nazione, o per l'assassinio del Principe, o per lo sconvolgimento totale di uno Stato? — Se da taluno dipende l'evitare un misfatto, e che nulla opera per prevenirlo, non partecipa egli al delitto, non si rende egli colpevole, e meritevole del rigore della legge? — Come! so che *Tizio* deve essere domani ucciso da *Mevio*, posso salvare *Tizio* con renderlo avvertito, e dovrò tacere per non svelare una fattami confidenza?

Nè si dica che questa è pura questione di *morale teologica*, un mero insulto alla Divinità da non soggiacere alla sanzione delle leggi politiche; egli è falso che il non rivelatore di un misfatto, e di un misfatto qual è quello di lesa Maestà, o di lesa Nazione, non offenda che *Indio*; tutta la Società ne sente il danno, essa per cagione del suo silenzio si trova sconvolta, ed agitata, palesa egli la pestilenza de' suoi sentimenti; l'esistenza sua sarebbe pericolosa, la severità della legge lo deve colpire: nè troverei ingiusta quella legge, che pena correzionale comminasse contro il Cittadino, che conscio di qualche ordinato misfatto di minore grado, non lo denunciassse secretamente al Governo, onde essendone prevenuto, vi frapponga ostacolo all'esecuzione *; ma per

* P. E. in caso d'assassinio, l'infamia, la pubblicazione

li più gravi misfatti, pel crime di lesa Maestà, ragionevole, e giusta è la legge che della pena capitale colpisce il non rivelatore, sciente delle ordinate trame contro il Principe, e contro lo Stato.

(2) Se è giusto che abbiano castigo li primi delitti, poichè l'impunità loro sarebbe causa di sempre più gravi misfatti; egli è saggio che con buone leggi si prevenzano anche li primi disordini — Ma tutte le legislazioni tendono esse nella sostanza ad oggetto così urgente, e di cotanta rilevanza? — V'hanno leggi contro il vagabondaggio, v'hanno leggi contro la mendicizia; ma sono esse generalmente eseguite? Le disposizioni che racchiudono, presentano esse tutti li mezzi necessarij per distrurre le numerose classi dei vagabondi, e de' mendicanti, primo vivajo de' malfattori?

In una dichiarazione del Re di Francia, del mese di luglio 1724, dopo essersi fatta una patetica, ma veridica esposizione dei mali che apportano simili individui alla Società, si disse che ciò che avea sempre impedito il buon esito di tanti regolamenti, si fu: 1.º Che non si era sufficientemente provveduto al mantenimento degli Ospizj — 2.º Che non si era offerto lavoro, e ricovero ai mendicanti — 3.º Che le pene pronunciate non erano abbastanza severe; ma le nuove misure prescritte furono ben lungi di proteggere la causa della Società, e della

della sentenza, nella quale si annunzi la scienza positiva in cui taluno era dell' assassinio che dovea essere, e fu poscia eseguito — in caso di furto qualificato, la condanna del non rivelatore ad una multa in favore del danneggiato.

umanità: proibizioni di far limosine *, carcere, frusta, berlina, e galera anche a perpetuità sono gli ordinamenti, coi quali si vollero proscrivere li mendichi, e li vagabondi, e con sì fatte pene prevenire li delitti **; pene, delle quali cotal gente se ne fa scherno, e che niuna impressione facendo nello spirito loro, le riguardano come una specie d'impunità, e questa perpetua in essi l'abitudine del vizio, e spinge a più gravi delitti ***.

Dovrebbero li Governi essere ormai convinti della debolezza, e dell'inutilità delle leggi sinora da alcuni d'essi sancite su questa parte della legislazione; che mai efficacemente potranno prevenire li delitti, sino a

* Dichiaraz. del Re di Francia *del* 1700.

** V. MUYART DE VOUGLANS, *Lois criminelles dans leur ordre naturel*, tit. VIII, chap. IV, §. 1, 2 et 3.

*** BARBEIRACHIO *nelle sue note a PUFFENDORFIO* (liv. VIII, chap. V, §. III, n. 6) dice, che l'Esprit humain étant d'une nature aussi agissante qu'il l'est..... s'il n'est occupé de quelque chose de bon, il s'applique inévitablement au mal. *Soggiunge che on voit par expérience, que ceux qui ne s'appliquent à aucune occupation honnête, se jettent ordinairement dans la débauche, ou dans le jeu; quindi conchiude con far osservare, che il seroit à souhaiter, qu'il eut des lois contre l'oisiveté, pour prévenir ces mauvaises suites, et qu'il ne fût permis à personne de vivre sans avoir quelque occupation honnête ou de l'esprit, ou du corps.....*

tanto che con saggi regolamenti, tanto facili ad essere introdotti a chi ne ha li mezzi, non verranno stabilite case di lavoro — la legge, dopo avere punito li mendicanti, e li vagabondi perchè sono tali, deve poscia ben soventi punirli perchè sono ladri ed assassini; e perchè dunque non farne per tempo operaj utili allo Stato? Quanti disordini si eviterebbero nella Società se li primi passi al mal costume fossero repressi dalla certezza di essere rinchiusi in case di lavoro, sudando in opere per lo Stato. Senza lo stabilimento di queste case di lavoro le leggi che proibiscono la mendicizia, o sono inutili, od ingiuste, perchè l'uomo che trovasi privo d'ogni mezzo di sussistenza, ha diritto di vivere o col soccorso dello Stato, o colla carità de' privati *.

In altre osservazioni non scendo sulle leggi che tendere devono a prevenire li delitti; accennai le due principali, che traggono loro origine dall'ozio; politici Scrittori le altre esaminarono, che da cause morali, o

* *Sui mezzi di reprimere utilmente il vagabondaggio, e la mendicizia, e sulle case di ricovero, e di lavoro* V. *Recueil de mémoires sur les établissemens d'humanité, trad. de l'Angl. par DUQUESNOY — Histoire des Pauvres, trad. par le même — Mémoires sur les moyens de corriger les malfaiteurs, et fainéans, et de les rendre utiles à l'État, par le Vic. VILAIN. Traité de la Police par LA MARRE — BENTHAM Traités de la législation, tom. 1, pag. 202, Paris 1820 — id. Panoptique, l. c. tom. III, pag. 7-66 — BEXON, Code de Police administrative, liv. 1, tit. 1, chap. IV — GENOVESI, Lezioni di Commercio, p. 1, cap. XIII.*

da falsi principj di politica dipendono; troppo devierai dai limiti che mi sono circoscritto, e proposto di tenere in questo mio lavoro se dovessi soffermarmi a meditare, e a scrivere su tutte le parti della scienza legislativa che mi presentano o li principj dell'Autore che commento, o che li miei ragionamenti mi vi conducono.

(3) Saggio si ravvisa il consiglio di CATTERINA II a questo proposito — scrivea essa alla Commissione di legislazione: *Une peine est nécessaire, parcequ'il est important de prévenir même les premières tentatives des crimes; mais comme entre ces tentatives, et l'exécution, il peut y avoir un intervalle de tems, il est bon de réserver une peine plus grande au crime consummé, pour laisser à celui qui a commencé le crime, quelques motifs qui le détournent de l'achever* (Instruct. n. 201). — V. BECCARIA l. c., e la legge 5, §. ult., Cod. ad leg. Jul. Majest., ove sta scritto che *si quis in exordio initae factionis, studio verae laudis accensus, initam prodierit factionem, et praemio, et honore a nobis donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero (incognita tamen adhuc) consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum, ac venia dignus habebitur* * — disposizione saggia,

* SALLUSTIO ci rapporta che nell'epoca della congiura di CATILINA il Senato di Roma assegnò pure ricompense ad ogni denunciatore della congiura; se era servo gli si accordava la libertà, e 100,000 sesterzi (20,416 fr.); il doppio se era un uomo libero, e la grazia essendo complice (Bell. Catilin. n. xxxi).

ed equa, perchè con questa, come osserva SCIP. GENTILE *,
*validissima securis injicitur conjurationibus non solum
praemiis propositis ei, qui judicasset, sed mutuo metu
inter ipsos excitato, dum alter alterum timet, ne ab eo
prodatur, vel ob impunitatem, vel ob praemium atque
laudem: praesertim si non duo, tresve, sed plures con-
jurarint.*

* De Conjurat. lib. 1, cap. x, pag. 102.

Cavendum imprimis, ne in Curiis Praetoriis, praebeatur auxilium in casibus, quos lex non tam omisit, quam pro levibus contempsit, aut pro odiosis remedio indignos judicavit.

AFORISMO XLII.

Abbiassi cura, e previdenza, che le Corti Pretorie non estendano tant' oltre l' autorità loro sino a provvedere a quei casi, che dal Legislatore non per negligenza, ma fossero stati con maturità di consiglio, o perchè di poca entità, o troppo odiosi ommessi (1).

(1) Le Corti Pretorie, come si osservò, devono in senso dell' Aut. conoscere delle cause civili, e supplire per le decisioni loro alle ommissioni delle leggi — Cadrà sempre il Giudice nella più manifesta violazione della legge, eccederà sempre i limiti del suo potere se nel giudicare, se nell' applicazione di una legge dubbia, ed oscura a casi non espressamente nella legge contemplati, devierà egli dalle più note, e sane regole d' interpretazione (V. le note alle pag. 71, 76, 82, 95 e 104).

Maxime omnium interest certitudinis legum
(de qua nunc agimus), nec Curiae Prae-
toriae intumescant et exundent in tantum,
ut pretextu rigoris legum mitigandi, etiam
robur, et nervos iis incidant, aut laxent;
omnia trahendo ad arbitrium.

(1) Qualunque sia la precauzione, e la vigilanza della legge; siano pure certe, e chiare le sue disposizioni, giammai potrà il Legislatore ottenere l'assoluta proscri-
zione dell'*arbitrio* dal Foro; la molteplicità de' casi che
occorrono, la discrepanza delle opinioni presteranno
sempre al Giudice, che da men giusti sentimenti fosse
retto, ampio mezzo a sottoporre l'autorità della legge
al proprio capriccio. — Sia qualunque il Tribunale, o

AFORISMO XLIII.

Onde la legge abbia quel carattere di certezza (oggetto di cui ora qui si tratta), e che cotanto importa alla pubblica utilità, prudenza ella è di vincolare l'autorità delle Corti Pretorie, affinchè non possano tant' oltre estendere il potere loro, e sotto pretesto di mitigare il rigore delle leggi, tutto rendere servo del più assoluto arbitrio, o distruggendo la forza delle leggi, o col scemarne, ed affievolirne la virtù loro (1).

Magistrato cui spetti il diritto di pronunciare sulle private contestazioni, dia ragione del suo giudicato; e sarà maggior freno all'arbitrio la pubblica censura, di quanto possa esserlo ogni altra, tuttochè ben ordinata legge.

Decernendi contra statutum expressum,
sub ullo aequitatis praetextu, Curiis Prae-
toriis jus ne esto. Hoc enim si fieret,
Judex prorsus transiret in legislatorem,
atque omnia ex arbitrio penderent.

AFORISMO XLIV.

Niun pretesto d'equità dia motivo alle Corti Pretorie di giudicare contro l'espressa, e letterale disposizione d'uno Statuto (1). Se abuso tale si tollerasse, si vedrebbe il Giudice in Legislatore eretto; proprietà, libertà, e sicurezza non più dalla legge, ma dall'arbitrio del Magistrato dipenderebbero.

(1) Quale deve essere il ministero dei Magistrati? *Cognizione del fatto, e applicazione letterale della legge.*

Nelle cause puramente civili non deve avere il Giudice arbitrio alcuno; chiara ne è la ragione: trattasi in essa d'aggiudicare a ciascheduno il suo, ossia ciò che ciascheduno dimostra essere di suo diritto; quindi raro egli è che una decisione in affare civile, retta dalla sola equità, non contenga un'ingiustizia, una violazione del diritto di proprietà in pregiudizio di una delle parti.

BARBACOVİ volle fare uno sforzo d'ingegno quando imprese a sostenere, che nelle cause dubbie, ed oscure,

nelle quali giungere non si possa a conoscere da quale parte stia la verità, od il buon diritto, debba il Giudice ordinare colla sua sentenza, che la causa, di cui si contende, venga tra ambe le parti divisa egualmente, e che qualora una parte abbia in suo favore più della metà de' voti, ma meno de' due terzi, debbano venire alla prima aggiudicati due terzi della cosa in questione, ed alla seconda un terzo *.

Senza osservare che raro assai è il caso, in cui una questione si presenti in tale stato di dubbietà, e di oscurità, sia riguardo al *fatto*, che rapporto al *diritto*, da porre il Giudice in uno stato della più assoluta, e positiva incertezza sul modo di pronunciare, e gettarlo nel più ragionevole timore di dare una sentenza ingiusta; una così estesa facoltà al Giudice di poter *dividere la giustizia* (che come *la verità dovrebbe essere una sola*), troppo pericolosa sarebbe, perchè sotto il velo della legge, che permettesse la divisione della cosa in giudizio ad ambe le parti litiganti, si potrebbe celare il più indiscreto arbitrio, ed il massimo dispotismo giudiziario: d'altronde tanta può esservi ingiustizia nel pronunciare che debba una cosa spettare ad una parte, quando dovrebbe ad altra appartenere, quanta può esservene nel definire che debba essere divisa, quando dovesse tutta ad una parte essere aggiudicata.

Una legge inoltre non può mai essere tanto oscura da non poter ammettere legale, e giuridico raziocinio secondo le regole della più sana ermeneutica, e poterne

* V. Della decisione delle cause dubbie ne' giudizi civili.

dedurre una conseguenza la più conforme alle viste, ed allo spirito del Legislatore, e la più analoga ai principj del diritto positivo; è sempre però dal *fatto* che nasce il *diritto*; ed il fatto come può essere dall'ignoranza, o dall'astuzia confuso, può essere dalla saviezza, e dalla diligenza posto in chiara luce o con prove dirette, o colla riunione di tanti indizj sufficienti per risolvere, e decidere l'animo del Giudice in favore di una delle parti, senza obbligarlo a ricorrere alle *mezze misure* generalmente inutili, se non dannose: quali raziocinj avrebbe mai a fare il Giudice nel sistema del sig. BARBACOV? Tu, attore, pretendi questo potere; non presenti che una semipiena prova; sia perciò il tuo avversante spogliato della metà — Tu fosti citato per pagare a *Tizio* un tuo debito; la quitanza che presenti non prova, ma non esclude il pagamento, soddisfa la metà — Tu aspiri all'eredità di *Mevio* perchè ti pretendi chiamato in virtù delle tavole fidecommissarie di *Tizio*; ma queste, e la legge sono oscure, i tuoi diritti sono incerti, sembra però che non sia tu da quelle affatto escluso; non avrai dunque da *Sempronio* che la metà dei fondi fidecommissarij — Chi non vede gli errori, e le pericolose conseguenze di questo sistema, che sebbene in apparenza appoggiato a principj d'equità, racchiude in esso più d'ogni altro tutti gli inconvenienti dell'arbitrario? — A ragione FILANGIERI ravvisa sinonime in bocca d'un Magistrato le voci *equità*, *interpretazione*, *arbitrio*, e con più ragione ancora ci dice, che è un errore in morale, egualmente che in politica, il distinguere l'*equità* dalla *giustizia*; poichè quello che è giusto è equo, e quello che è ingiusto non può mai divenire equo (§. 14 dell' opera cit. alla pag. 130).

Saggia perciò ella è la disposizione della R. legge,

in virtù della quale è vietato a tutti li Magistrati, o Giudici di limitare, dichiarare, ampliare, o moderare qualunque disposizione della legge *: e per verità ogniqualvolta il Giudice nel dare sentenza si allontana dalla letterale applicazione della legge al fatto, havvi pericolo che più l'arbitrio suo, che la volontà del Principe, trionfi. *Omnis judex*, dice GIUSTINIANO (*Nov. LXXXII, cap. XIII*)..... *custodiat leges, et secundum eas proferat sententiam*: e perchè ci si dice poi dalli nostri Decidenti, che presso noi li Supremi Magistrati giudicano *potius ex aequitate, quam ex mera juris subtilitate*? Non vedo limitazione alcuna nelle disposizioni della R. L. che loro dia facoltà di moderare quanto venne dal Principe sancito **. La ragione che ci addita il Presidente del Senato di Savoia, cioè che *neque credendus est Supremus Ordo, qui jura omnia habet in scrinio pectoris*, errasse in

* Questa disposizione della R. L. concorda con quanto l'Imperatore COSTANTINO avea rescritto a Basso Prefetto della Città, che *inter aequitatem, jusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et licet inspicere* (*leg. 1, C. de legib.*); potrebbe forse applicarsi per ragione quanto scrive SIMMACO (*lib. x. 63*), che *alia est conditio Magistratuum, quorum corruptae videntur esse sententiae, si sint legibus mitiores. Alia Dominorum Principum potestas quos decet acrimoniam severi juris inflectere.*

** Ivi Non potrà verun Magistrato, o Tribunale ecc.
§. 2 del Proemio.

jure *; se deve essere da chi è addetto al Foro venerata, il Politico, che sotto viste più grandi, e sotto rapporti più estesi esamina le leggi, li principj della Giurisprudenza, e gli effetti che ne emergono, deve convenire, che la *massima* non può andar scevra da qualche censura **.

* FAB. in Cod., lib. VII, tit. XIV, def. I.

** *Protesto che scrivo secondo li principj della Politica: come Suddito, e Giureconsulto ammiro l'integrità de' nostri Magistrati, il cui corpo, composto de' più rispettabili Cittadini dello Stato, sa di essere destinato alla difesa delle leggi, delle quali ne è il sacro depositario; e mi compiaccio nel rendere, coll' universalità de' Sudditi, testimonianza, che quelli che hanno sede in sì illustre, e venerando consesso, in saviezza risplendono, ed in purità di sentimenti.*

Apud nonnullos receptum est, ut jurisdictio, quae decernit secundum aequum et bonum; atque illa altera, quae procedit secundum jus strictum, iisdem Curiis deputentur: apud alios autem, ut diversis. Omnino placet Curiarum separatio. Neque enim servabitur distinctio casuum, si fiat commixtio jurisdictionum: sed arbitrium legem tandem trahet.

Fu sistema presso taluni, che all' istesso Magistrato sia conferta la giurisdizione di pronunciare tanto secondo li principj di equità, che secondo lo stretto rigore di diritto; da regola diversa furon altri guidati. Questa sembra migliore (1). Dalla confusione delle giurisdizioni ne sorgerà l' inevitabile confusione de' casi, e sempre l' arbitrio avrà la preponderanza sulla legge.

(1) V. la nota all' aforismo anteced. pag. 185 e seg.

Non sine causa in usum venerat apud Romanos Album Praetoris (*), in quo praescripsit, et publicavit, quomodo ipse jus dicturus esset. Quo exemplo Judices in Curiis Praetoriis, regulas sibi certas, (quantum fieri potest) proponere, easque publice affigere debent. Etenim optima est lex, quae minimum relinquit arbitrio Judicis; optimus Judex, qui minimum sibi.

Verum de Curiis istis fusius tractabimus, cum ad locum de Judiciis veniemus; obiter tantum jam locuti de iis, quatenus expediant et suppleant omissa a lege.

(*) ALBO del Pretore era il luogo, in cui li *PRETORI* Edicta scribi consueverant (RICHERI, J. U., tom. XII, §. 450), e come si spiega il CALVINO (Lexicon juris V, Album) ALBUM erat Matricula Praetoris, vel Tabula

Ragionevole fu perciò la pratica de' Romani, che il Pretore entrando in carica, dovesse far noti alli Cittadini li principj, a tenore dei quali avrebbe amministrata la giustizia (1). Esempio che dalle Corti Pretorie dovrebbe essere, per quanto è possibile, osservato, col proporsi Esse quelle regole, che formare dovranno la costante norma del Giudice, e questa far nota alli Cittadini; poichè

dealbata, in qua Praetores publice indicabant quo Edicto essent acturi, ut enim Pontifices res gestas, si Praetores Edicta sua, actionesque, et interdicta in album referebant, tabulamque istam ex signo, charta, vel quacumque materia factam in publico proponebant, ut omnibus innotesceret quemadmodum anno quisque suo iudicturus esset: moris autem erat, ut album istud perderet, sic tamen ut de plano legi posset.

194
la migliore legge è quella, che il più
toglie all'arbitrio del Giudice, e questi
sempre migliore quando più alla legge,
che alla sua opinione affida li suoi giudizj.

Ma di queste Corti più a lungo ra-
gioneremo, quando delle sentenze occor-
rerà trattare. Solo abbiamo sinora ac-
cennato quanto concerne l'interpretazione
de' casi non stati compresi nella legge.

(1) Il Pretore * nel principio dell'assunta carica pub-
blicava li suoi *Editti*, li quali in origine erano annali,
siccome annale era il suo Imperio, o Magistratura.
Poteva anche, secondo l'urgenza delle circostanze, ed
anche a suo talento, variare il modo, e li principj, con
cui avea in origine annunziato al Popolo, che ammini-
strava la giustizia. Ma siccome questo sistema, queste
frequenti mutazioni erano causa di parzialità, e di
ingiustizie, poichè, come dice GRAYNA, con questo mezzo

* Due erano li Pretori il Peregrino, e l'Urbano. —
Sono poco concordi gli Scrittori se entrambi esercitassero
eguale autorità. V. SIGON. De Judiciis, lib. 1, cap. VII —
E. OTTON, Inst. tit. de J. M. E. et C. EINECCIO in Pand.
eod. tit.

aut propriam cupiditatem explebant, aut alienam colligebant ambiliose gratiam (de Ortu et progr. jur. civ. n. xxxviii) sulla mozione del Tribuno C. CORNELIO venne alli Pretori difeso di poter variare il loro Editto * — Ma come osserva MILLOT **, il Tribuno CORNELIO rimediò solo ad una parte del male, nè del tutto rimase proscritto l'arbitrio nell'amministrazione della giustizia, che retta era annualmente secondo le vedute d'interesse de' Pretori, sino a tanto che l'Imp. ADRIANO coll' Editto perpetuo fissò le regole ai Pretori per giudicare, e proibì di farvi alcun cambiamento.

Il Pretore formava anche in ciaschedun' anno la lista di coloro che scieglieva per esercire le funzioni de' Giudici pendente la sua Magistratura: secondo MONTESQUIEU (*Esprit des lois*, liv. xi, chap xviii), *ces Juges ne décidoient que des questions de fait.....mais pour les questions de droit, comme elles demandoient une certaine capacité, elles étoient portées au Tribunal des Centumvirs* ***. Sulla giurisdizione de' Pretori Ved. A. GELLIO, Noct. Att., lib. iv, cap. xv.

Ma abbandoniamo queste istoriche indagini, e soffermiamoci in qualche breve osservazione sull' opinione di BACONE in quest' aforismo.

* Questo successe nell' anno di Roma 687.

** Corso di Storia generale antica, e moderna, tom. vi, pag. 190, Milano 1824, per Bettoni.

*** Cic. ci fa l'enumerazione delle cause, le quali doveano essere portate nanti li Centumviri. V. de Orat., lib. i, n. xxxviii.

Se l'esercizio d'una giurisdizione così incerta, e straordinaria potea forse essere causa di minori disordini nel Governo di Roma, quando rozza era ancora la legislazione *, quando il Popolo dava egli autorità di legge a quanto era dai Pretori stessi dettato, gravi ne potrebbero sorgere sotto Governi più civili, retti dalla forza, dall'eguaglianza, dalla saviezza, e dalla giustizia delle leggi — D'altronde sarà il Popolo di Roma, che accordò, o li *Patrizi* che s'usurparono il diritto d'interpretare, ed applicare a loro genio le leggi? So che non già direttamente, ma in modo indiretto si studiavano a mitigare in loro senso l'asprezza delle leggi civili, e ad impedirne l'esecuzione, inventando artificiosi modesti circuiti, nuove parole, ed azioni ** — Che farebbe un

* La Pretura fu stabilita nell'anno di Roma 387; il primo che la esercitò fu SP. FURIO CAMILLIO, figlio del celebre CAMILLO. Ved. LIVIO, lib. VI, cap. ult.; lib. VII, cap. I. — Anche questa carica era in origine esclusivamente occupata dai Nobili; soltanto nell'anno 417 potè pervenirvi il Plebeo Q. PUB. FILONE, già stato Console, e Dittatore. V. LIV. lib. VIII, c. XV.

** P. E. Non potea in forza della legge dichiarare taluno erede, e per essere arbitrario gli accordava il possesso de' beni — Volea dichiarare nullo un atto, quando la nullità non era scritta nella legge, accordava l'eccezione de dolo malo, quod metus causa etc. — Un'azione era perentoria, accordava restituzioni in tempo — Le azioni pubbliciana, rescissoria, serviana, ed altre non furono tutte immaginate dall'arbitrio, ossia dalla così detta equità del Pretore?

Magistrato, se unico specialmente, ed indipendente, che potesse variare il sistema di giudicare prescritto dalla legge, erigere in legge il suo giudizio, al che nel fatto si riduceva l'autorità del Pretore? Ripeterò cosa altrove già dissi coll'autorità di MONTESQUIEU: *la vertu même a besoin de limites tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser* (V. pag. 157). *

Non si contraddice poi il nostro Aut., il quale mentre ci dice, e saggiamente, che *la migliore legge è quella che più limita l'arbitrio del Giudice*, vuole poi accordare a questo Giudice l'autorità del Pretore, la cui guida era l'arbitrio sotto il velo dell'*equità*?

* Omnis de Repub. confusio tollenda, dice PLATONE (de leg. vi); itemque infinitum Magistratum imperium certis finibus coercendum: *l'equità non ha limiti, che quelli dell'opinione dell'uomo; quelli della legge sono nella legge stessa, che non è, o si suppone non ignorata dal Suddito.*

APHORISMUS XLVII.

Est et aliud genus supplementi casuum omissorum, cum lex legem supervenit, atque simul casus omissos trahit. Id fit in legibus, sive statutis, quae retrospiciunt, ut vulgo loquuntur. Cujus generis leges, raro, et magna cum cautione sunt adhibendae: neque enim placet Janus in legibus.

AFORISMO XLVII.

Con altro mezzo si può alli casi nella legge ommessi supplire ; e questo si è quando una nuova legge si applica alli casi non stati nella prima contemplati. Questo occorre nelle leggi , od ordinamenti detti volgarmente retroattivi ; ben di rado , e colla più inquieta precauzione , stiano sì fatte leggi sancite ; poichè la doppiezza dovrebbe essere sempre dal santuario delle leggi esigliata (1).

(1) La legge non deve riandare le cose passate , ma provvedere bensì alle future (MACCHIAVELLI *), nè vi

* V. la Mente di un Uomo di Stato, cap. v, §. XIV, e XV.

può essere legge più dannosa che quella che riguarda
assai tempo indietro.

Non è tanto questo un principio di legislazione, quanto
dovrebbe essere un precetto di morale da essere sempre
ben fisso nell'animo di ogni Legislatore.

Ma pur troppo ella è giusta l'osservazione che fa
uno dei più saggi Oratori di questo secolo; cioè,
*qu'il est des vérités qu'il ne suffit pas de publier une fois,
mais qu'il faut publier toujours, et qu'ils doivent sans
cesse frapper l'oreille du Magistrat, du Juge, du Législa-
teur, parcequ'elles doivent constamment être présentes à
leur esprit **; e tra queste verità trionfare deve quella
della non retroazione delle leggi; perchè, come s'esprime
CATONE *Uticense*, al riferire di GROZIO **, *Neque enim
definiri facile, quousque extendere se debeat in praeterita
inquisitio, et si novae statuuntur ante commissorum poenae,
fere ut inique cum iis agatur, qui puniuntur ex lege,
quam nec violarunt, nec ulla ex parte laeserunt.*

Il principio dunque della non retroattività delle leggi
è uno di quelli che deve andare il meno soggetto a li-
mitazioni, ed interpretazioni, perchè non può, nè deve
essere in balia degli uomini il fare che le cose, che fu-
rono, non sieno state mai; e quanto più sarà dai Ma-
gistrati conservato illeso da restrittive interpretazioni,
più daranno essi prova che di loro giurisprudenza è base

* PORTALIS, Exposé des motifs de la loi relative à la
publication, aux effets, et à l'application des lois en
général.

** Flor. Sparsio ad jus Justin. p. 275. Neap. 1777.

una sana filosofia, che sono li veri Sacerdoti della Giustizia, impassibili custodi delle leggi, e dei diritti dei Cittadini, poichè proprietà, libertà, e sicurezza riposano sotto l'egida dell'inviolabilità del principio che le leggi non hanno effetto retroattivo — Sacro principio di giustizia è quello dunque, che dietro a parere dell'uffizio del sig. Avv. Gen. venne dal R. Senato stabilito *, che *li diritti acquistati sotto la tutela di leggi anteriori non possono venire tolti colla legge posteriore, ove l'effetto della prima legge sia in ogni sua parte compiuto.*

* V. Sent. 18 novembre 1815, ref. DONDONA, nella causa Bertarione, c. Sandino Micheletto, riferita nella Giurisprudenza Forense, tom. II, pag. 299, ediz. 2, colle elaboratissime concl. dell'Uffizio del sig. Avv. Gen., sottoscritte VACHA, nelle quali venne trattata la materia della retroattività delle leggi — Nella dec. 9 settembre 1820, ref. MUSIO, causa Pangella c. Castelli a Sessant, ed altri, si disse pure, che *exploratum est enim R. Edictum 21 mai (1814) praeterita negotia haud quam respexisse inspectis ipsius Edicti verbis, quam nihil aliud jusserit, quam ut ex illa die R. tantum servarentur in posterum Constitutiones.* V. questa dec. nell'opera sudd. tom. II, pag. 191, ediz. 1.^a; e tom. II, pag. 165, ediz. 2.^a, colle note di cui ivi.

APHORISMUS XLVIII.

Qui verba, aut sententiam legis, captione, et fraude eludit, et circumscribit, dignus est, qui etiam a lege sequente innodetur. Igitur in casibus fraudis, et evasionis dolosae, justum est, ut leges retrospiciant, atque alterae alteris in subsidiis sint; ut qui dolos meditatur, et eversionem legum praesentium, saltem a futuris metuat.

AFORISMO XLVIII.

Se le disposizioni di una legge sono da taluno o nella lettera, o nel suo spirito con sofismi, o per mala fede eluse, giusto egli è che nuova legge lo inceppi, e che ove havvi o frode, o cavillazione, le leggi abbiano retroattiva autorità, e che si prestino mutuo soccorso, onde colui che ad arte ricorre per sovvertirle, abbia almeno a temere la forza d'una legge posteriore (1).

(1) V. le note all' Aforismo LI, pag. 212.

Leges, quae actorum et instrumentorum veras intentiones, contra formularum aut solemnitatum defectus roborant et confirmant, rectissime praeterita complectuntur. Legis enim, quae retrospicit, vitium vel praecipuum est, quod perturbet. At hujusmodi leges confirmatoriae, ad pacem et stabilimentum eorum quae transacta sunt, spectant. Cavendum tamen est, ne convellantur res judicatae.

AFORISMO XLIX.

Le leggi, il cui oggetto tende a stabilire, e confermare il vero senso di atti, o titoli viziati nella forma, o nelle solennità, possono giustamente comprendere li casi già avvenuti; se il vizio il più funesto delle leggi, che atti, o fatti trasandati riguardano, quello si è di tutto confondere, e disordinare (1); quelle che accenniamo, leggi di pace sono, che tendono a proteggere la fede de' patti. Ma guai se tant'oltre si estendono a distruggere la cosa giudicata (2).

(1) *Maxima oriretur in Republica omnium perturbatio*, dice il dottissimo RICHERI, *si negotia secundum antiquas leges per novas everterentur*. J. U. tom. 1, §. 114, pag. 83.

In siffatti inconvenienti più prossimo è il pericolo d'inciamparvi nel passaggio d'una ad altra legislazione:

occupato il Legislatore dell'avvenire, facilmente obblia gli effetti delle leggi, che tra l'abolita, e la nuova legge ebbero vigore; ma non v'ha Magistrato che ignori, o che debba ignorare che tale è l'effetto di una legge, che per breve che ne sia la sua esistenza, lascia nullameno dopo di se caratteri da legge posteriore indelebili? — Ma li codici della Giurisprudenza ci presentano essi sempre il quadro dell'inviolabilità di questo principio il più santo, di questo diritto il più legittimo?.....

(2) Lo stato, la conservazione, e la tranquillità di uno Stato poggiano sommamente sul rispetto che le leggi portano alla cosa giudicata; *Status Reipublicae maxime judicatis rebus continetur*, diceva CICERONE nell'orazione per P. SILLA *. Scrivea perciò SIMMACO (x. 51) *in negotiis tempore, ac judicatione finitis cessare aequum est longae orationis excursus*. Tutto è incerto, nè morale può esservi in quegli Stati, in cui debole sia l'autorità della

* Lo stesso CICERONE vedeva nella violazione della cosa giudicata il segno della massima corruzione di uno Stato, e della vicina distruzione del Governo. Nell'orazione contro VERRE (v. c. 12) così si spiegava: *Perditae civitatis, desperatis omnibus rebus, hoc solent exitiales exitus habere, ut damnati in integrum restituantur, vincti solvantur, exules reducantur, res judicatae rescindantur. Quae quum accidunt nemo est quin intelligat ruere illam Remp. Haec ubi eveniunt, nemo est, qui ullam spem salutis reliquam esse arbitretur. V. pure l'oraz. agraria 2.^a contro RULLO, cap. 4.*

cosa giudicata, *ubi executio silet*, diceva a questo proposito un celebre Giureconsulto *, *ibi, et juris praecepta generalia silent, quae sunt honeste vivere, alteram non laedere, suum cuique tribuere*. Dove non v'è rispetto per la cosa giudicata, precaria è la sicurezza delle proprietà, e delle persone; dove manca questa sicurezza, mancano le più ferme basi di un Governo, quelle che ne sostengono la durata, e che rendono dolce, e giusto l'impero delle leggi.

* FRIDER. MIND. de Processu Mandat., lib. II, cap. LVIII, n. 1 e 2.

Diligenter attendendum, ne eae leges tantum ad praeterita respicere putentur, quae anteacta infirmant: sed et eae, quae futura prohibent et restringunt, cum praeteritis necessario connexa. Veluti, si quae lex artificibus aliquibus interdicit, ne mercimonia sua in posterum vendant: haec sonat in posterum, sed operatur in praeteritum: neque enim illis alia ratione victum quaerere jam integrum est.

*Importa poi sommamente il considerare ,
che non solo non possano avere retroattività
quelle leggi, che casi passati riguardano,
ed annullano ; ma quelle pur anche che
proibiscono , o restringono casi futuri colli
già seguiti necessariamente connessi. P. E.
Se legge si emana , che a certa classe
d'operai vieti la vendita di effetti , li
termini della legge sono all' avvenire
diretti , ma l' effetto si estende al pas-
sato , poichè cotal classe di Cittadini
sarebbe spogliata di poter con altri mezzi
provvedere alla propria sussistenza (1).*

(1) L' applicazione dello stesso principio accennato dall' Autore dovrebbe aver luogo , cioè la conseguenza stessa dovrebbe dedursi, nel caso di proibizione di derrate estere , o d' aumento di diritti doganali ; le merci spedite prima della pubblicazione della legge non dovrebbero essere comprese nè nella proibizione , nè andare soggette alla tassa maggiore stata sulle medesime posteriormente imposta.

Lex declaratoria omnis, licet non habeat verba de praeterito, tamen ad praeterita, ipsa vi declarationis, omnino trahitur. Non enim tum incipit interpretatio cum declaratur, sed efficitur tanquam contemporanea ipsi legi. Itaque leges declaratorias ne ordinato, nisi in casibus, ubi leges cum justitia retrospicere possint.

Hic vero eam partem absolvimus, quae tractat de incertitudine legum ubi invenitur lex nulla. Jam dicendum est de altera illa parte, ubi scilicet lex extat aliqua, sed perplexa, et obscura.

211

AFORISMO LI.

Ogni legge declaratoria , tuttochè non espressamente comprenda casi passati , solo perchè declaratoria , e per l'autorità di essa al tempo passato si rapporta. Imperocchè l'interpretazione non si ha come emessa nell'epoca in cui fu fatta pubblica , ma si riguarda come contemporanea , e parte della legge stessa (1). Quindi sia cura del Legislatore di non sancire leggi declaratorie , che nel caso in cui la retroattività sia conciliata colla giustizia.

Compita la parte in cui abbiamo svolta la materia dell'incertezza delle leggi , della quale fu causa il silenzio loro , dire dobbiamo dell'altra , che nasce dall'oscurità , ed ambiguità delle leggi medesime.

(1) *Omnibus manifestum sit, oportere ea, quae adjecta sunt, per interpretationem in illis valere, in quibus interpretatis legibus sit locus.* Nov. xix in Praef.

Che la legge declaratoria di legge anteriore abbia effetto retroattivo, ed a questa si applichi, è un canone che nel Foro non ammette eccezione; ma questo principio, colle regole di una sana politica esaminato, sarà egli giusto, e prudente il sostenerlo?

Se legge declaratoria si emana, si è perchè la legge che si dichiara ella è o per dubbio, o per oscurità difettosa; perchè havvi incertezza nelle letterali, o virtuali sue disposizioni; perchè gli errori nella sua redazione introdussero sul senso della medesima, o sul modo dell'esecuzione un errore comune, poichè se l'errore non è comune, non si richiede dichiarazione, cioè spiegazione veruna. Se il Legislatore si trova nella necessità di dover con nuova legge palesare alli Sudditi il senso, e l'estensione della legge anteriore che interpreta, suo è l'errore, e non de' Sudditi, che agli effetti sempre più, o meno funesti della retroattività non devono rimanere soggetti*.

Ragiona perciò più da Giureconsulto, che da politico VOET, quando ci dice, che *ad negotia ante gesta sese leges extendunt, quoties de rebus PLANE dubiis Princeps rescribendo, vel decernendo jus novum inducit* (in Pand. lib. 1,

* Gli Interpreti ci dicono che la legge non deve avere effetto retroattivo, ancorchè il Legislatore siasi in modo ambiguo spiegato, etiamsi verbum ambiguum appositum sit veluti si quis fecerit. PEREZ. in Cod. lib. 1, tit. XIV, n. 7.

tit. iiii, n. 17); quasi che l'ignoranza del Legislatore nel sancire disposizioni affatto dubbiose, ed oscure, debba essere supplita dalla *saviezza* de' Sudditi.

Le leggi declaratorie, come ogni altra legge, sono dirette a far cessare abusi introdotti in qualche parte della legislazione; ma estendendo l'autorità della nuova legge alla legge spiegata, non sarà egli sempre peggiore il male del remedio? *Que deviendrait donc la liberté civile*, dirò col citato Oratore, *si le Citoyen pouvoit craindre qu'après coup il serait exposé au danger d'être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis par une loi postérieure?* — Nè si dica che non è diritto acquistato quello che si ebbe contro lo spirito del Legislatore, poichè nella stessa guisa che non seppe il Legislatore farsi dalla generalità de' Sudditi intendere, la generalità de' Sudditi non può essere più saggia del Legislatore. Chi non riconosce quanto sia pericoloso l'admettere nel Foro, o nei Codici il principio della retroattività delle leggi tuttochè declaratorie? — Legge cotale si emani, dalla sanzione della quale, ed emessa dichiarazione del Legislatore, ne derivi la nullità degli atti fatti nell'oscurità della prima legge, e secondo il presunto spirito di essa, e mi si dica se giusta può essere tal legge, e l'applicazione dell'accennata eccezione alla regola, che le leggi, e li pubblici ordinamenti non devono estendere l'autorità loro ai fatti, od agli atti passati, nè all'i presenti, ma unicamente provvedere all'i futuri, se questo principio di giustizia, di equità, e di morale può essere da eccezioni limitato?

De obscuritate legum.

APHORISMUS LII.

Obscuritas legum, a quatuor rebus originem ducit; vel ab accumulatione legum nimia, praesertim admixtis obsoletis: vel a descriptione earum ambigua, aut minus perspicua, et dilucida; vel a modis enucleandi Juris neglectis, aut non bene institutis; vel denique, a contradictione et vacillatione Judiciorum.

Dell'oscurità delle leggi.



AFORISMO LII.



Quattro cause producono l'oscurità nelle leggi — l'eccessivo loro numero, quando specialmente quelle, che cadute in disuso, vanno colle nuove confuse (1) — l'equivoca, confusa, ed oscura loro redazione (2) — la trascuraggine, o gli errori occorsi nella ricerca, o nell'uso dei mezzi per cui il diritto può essere fatto più chiaro (3) — le contraddizioni infine, e l'instabilità della Giurisprudenza (4).

(1) V. l' aforismo seg. colle note.

(2) V. l' aforismo LXY e seg.

(3) V. l' aforismo LXXII e seg.

(4) V. l' aforismo XCIV e seg.

De accumulatione legum nimia.

APHORISMUS LIII.

Dicit Propheta, *Pluet super eos laqueos*: non sunt autem peiores laquei quam laquei legum, praesertim poenaliū; si numero immensae, et temporis decursu inutiles, non lucernam pedibus praebeant, sed retia potius objiciant.

(1) *Scribam eis multiplices leges meas, quae velut alienae computatae sunt*, diceva il Profeta OSEA (VIII. 12); quindi a questo proposito osserva GONZALEZ (in decret. lib. II, tit. XXIII, cap. IX), che *ex primis datis et neglectis, apparet, quod has negligent.*

(2) Sebbene anche il picciolo numero delle leggi faccia nascere la pericolosa necessità dell'arbitrio nella loro applicazione*; certo egli è che nella moltitudine

* V. la nota (1) in fine alla pag. 67.

Del soverchio numero delle leggi.

AFORISMO LIII.

Dice il Profeta, lacci ovunque vi saranno tesi (1), ma quai lacci peggiori vi saranno di quelli che tendono le leggi, se specialmente penali? se eccessivo ne è il numero loro, se nel decorso delle età perdettero la loro forza, non saranno già esse di direzione al Cittadino, ma trappole solo egli vedrà contr' esso tese, e dirette (2).

delle leggi si può travedere qualche volta una molteplicità d'insidie tese al Popolo, e la corruzione stessa del Governo; onde ben a ragione PLATONE diceva, che *apud quos plurimae leges, ibi et lites, itemque mores improbi*: ma di questa corrutela non saranno causa alcune volte le leggi stesse?

Che avrebbe mai detto Tacito, che già a suoi tempi scrivea che più erano li Romani malmenati, ed oppressi dalle leggi, di quanto prima lo fossero dalle sceleratezze? *ante hac flagitiis nunc legibus laboramus* *, che avrebbe mai detto egli, dirò con MURATORI **, alla vista di tante leggi raccolte per ordine di GIUSTINIANO? Che avrebbe mai detto alla vista di tante leggi che assediano li Sud-diti, li Giureconsulti, li Magistrati? ***

Ma quale sarà la causa delle immensità delle leggi? Parecchie potrei accennarne, mi limito ad indicare quella che è la più comune, quella di cui fa parola FILANGIERI, e che deriva dacchè nel fare nuove leggi, mai, o ben di rado il Legislatore si rivolge indietro (*Scienza della legislazione*, l. I, c. VIII).

Facile è il mezzo di torre tutti li disordini che nascono dalla moltitudine, ed in conseguenza dalla confusione delle leggi, e di prevenirne quindi gli effetti alcune volte all'ignoranza funesti: siano le leggi in epoche non troppo le une dalle altre distanti rivedute, ed in codici per ordine chiaro, e di materie raccolte, *ut pro tot legum indigestis voluminibus, unum breve haberemus*,

* Annal. lib. III, c. XXV — MEZERAI nella vita d'ENRICO III diceva pure che la multiplication des réglemens en France n'a jamais servi qu'à multiplier les abus: le stessee cause producono ovunque gli stessi effetti.

** Difetti della Giurisprudenza, cap. IX.

*** Scrivea a suoi tempi MONTAIGNE: Nous avons en France plus de lois que tout le reste du Monde ensemble (V. Essai, liv. III, chap. XIII).

est perspicuum juris compendium. V. VERNULEJO, Inst. Polit., lib. III, tit. II, Q. IV. — Ma potrò io quì riferire cosa dice BENTHAM di alcuni codici dell'Europa? *De tous les codes, dic' egli, que les Législateurs ont considérés comme complets, il n'est aucun qui le soit.* Dopo avere egli accennato il codice di Danimarca del 1683, quello di Svezia del 1734, di Federico di Prussia del 1751, del Re CARLO EMANUELE del 1770, e fatte sovra ciascheduno d'essi alcune osservazioni, conchiude però con dire, *che celui qui a le moins réussi dans la composition d'un code a fait un bien immense. En rédigeant un corps de droit, ils ont fait disparoitre, au moins en grande partie, les lois qui se répètent, et les lois qui se contredisent **; ma il tempo che tutto guasta, e quindi a tutto in miglior modo provvede, le migliori leggi corrompe, distrugge l'edifizio delle antiche legislazioni, nuove ne prepara; spetta alli Legislatori il bilanciare li progressi della pubblica opinione, e col sigillo della legittima autorità accogliere, e sancire la riforma, e la purificazione delle leggi. *Les Gouvernemens ne peuvent rien faire de mieux*, scrive un profondo Filosofo di questo secolo, *que d'observer, et de suivre la marche du tems, et de remarquer ce qu'elle tend à détruire, et ce qu'elle tend à créer; afin de démolir volontairement ce qui menace ruine, et ne mérite pas d'être conservé, afin de soutenir, et d'entretenir ce qui est utile, et de l'arracher ainsi à la destruction; afin de faciliter toutes les créations bien-faisantes, et d'empêcher celles qui seraient funestes, ou nuisibles.* V. Nouveaux essais de Politique, et de Philosophie, par F. AUGILLONS, de l'Accadémie R. des Sciences de Prusse. Berlin 1824, tom. I, pag. 26.

* Vue générale d'un corps complet de législation, chap. XXXI (tom. III, pag. 383).

APHORISMUS LIV.

Duplex in usum venit statuti novi condendi ratio: altera statuta priora circa idem subjectum confirmat et roborat, dein nonnulla addit aut mutat: altera abrogat et delet cuncta quae ante ordinata sunt, et de integro legem novam et uniformem substituit. Placet posterior ratio. Nam ex priore ratione ordinationes deveniunt complicatae et perplexae, et quod instat agitur sane, sed corpus legum interim redditur vitiosum. In posteriore autem, major certe est adhibenda diligentia, dum de lege ipsa deliberatur; et anteacta scilicet evolvenda et pensitanda, antequam lex feratur; sed optime procedit per hoc legum concordia in futurum.

Nella riforma delle leggi due sistemi vennero dall'uso introdotti — Col primo, fatte alcune addizioni, o modificazioni, si confermano, o si ratificano tutti gli ordinamenti antichi, già allo stesso soggetto relativi — Coll'altro tutto l'antico si abroga, e si cancella, e legge vi si sostituisce nuova, ed uniforme (1). Questo sistema vuolsi considerare come il più perfetto. Col primo in fatti complicate, ed oscure ne risultano le disposizioni della legge; saggi saranno gli ordinamenti, ma difettoso però sarà sempre il corpo delle leggi. Richiede l'altro per verità maggiore studio, poichè trattasi della formazione di legge nuova; e prima di darle sanzione devonsi tutte le vecchie leggi svolgere, ed esaminare; ma l'accordo di tutte le disposizioni ne renderà più stabili gli vantaggi per le età future.

(1) V. la nota all' aforismo ix.

APHORISMUS LV.

Erat in more apud Athenienses ut contraria legum capita (quae Anti-nomias vocant) quotannis a sex viris examinarentur, et quae reconciliari non poterant proponerentur populo, ut de illis certum aliquid statueretur. Ad quorum exemplum, ii, qui potestatem in singulis politiis legum condendarum habent, per triennium, aut quinquennium, aut prout videbitur, Anti-nomias retractanto. Eae autem a viris, ad hoc delegatis, prius inspiciantur et praeparentur, et demum comitiis exhibeantur, ut quod placuerit, per suffragia stabiliatur, et figatur.

AFORISMO LV.

Uso era presso gli Atenienti di fare in ciaschedun anno da sei Saggi esaminare le disposizioni delle leggi che presentavano contraddizioni, da essi Antinomie dette, con farne di quelle tra esse inconciliabili la proposizione al Popolo, onde ne fosse con leggi più chiare ordinata la dilucidazione (1). Spetta a coloro, presso cui il sommo potere dello Stato risiede, ad osservare sì fatto sistema, coll'ordinare in ciascun triennio, o quinquennio, od entro quell'epoca più conveniente, l'esame delle leggi, e da queste toglierne le antinomie. Quest'esame da personaggi specialmente delegati pria si prepari, e quindi venghi nei Comizi proposto, affinché se ne abbia la libera, certa, e costante decisione loro.

(1) *Ved. ÆSCH. in CTES. DEMOSTH. in LEPTIN.* — Però l'Autore della Storia delle legislazioni sostiene, che questo Magistrato non esisteva in Atene: V. PASTORET, *Histoire des Législations*, tom. VI, pag. 280, Paris 1824.

Neque vero contraria legum capita reconciliandi, et omnia (ut loquuntur) salvandi; per distinctiones subtiles et quaesitas, nimis sedula aut anxiosa cura esto. Ingenii enim haec tela est: atque utcunque modestiam quandam et reverentiam prae se ferat, inter noxia tamen censenda est; utpote quae reddat corpus universum legum varium et male consutum. Melius est prorsus ut succumbant deteriora, et meliora stent sola.

AFORISMO LVI.

*M*₁ nella mira di conciliare le disposizioni di leggi tra esse contraddittorie, e tutte salvarle da censura, vuolsi aver cura d'evitare le troppo sottili, e studiate distinzioni per non cadere in opposti eccessi (1). Lo studio di quest'opera sarebbe come la tela di Penelope: e sebbene si presenti sostenuta da un apparente carattere di rispetto, deve nullameno essere come opera dannosa riguardata, poichè toglierebbe al corpo generale delle leggi l'uniformità, l'esattezza, e la concordanza delle diverse disposizioni. Giova più assai ommettere quanto v'ha di vizioso, e soltanto comprendervi quello che è più perfetto.

(1) Affastellandosi nelle leggi un' infinità di minute

disposizioni, a vece di ovviare all'inconveniente dell'arbitrario, si impiega un metodo, che ad altro non giova fuorchè ad accrescerne i pericoli: e per verità, più sono le circostanze particolari comprese nell'articolo della legge, che ne restringono l'applicazione, meno è probabile che possano applicarsi al caso che deve giudicarsi; tante minute disposizioni altro non fanno che dar campo, e materia ad induzioni, e ad argomenti più o meno erronei a ciascuno de' litiganti, e ad imbarazzare il Giudice, il quale poi, nel decidere la questione, può scegliere come più gli aggrada tra li molti articoli quello, che più gli dà a genio, e che potrà più facilmente velarlo con qualche stiracchiata disposizione della legge; epperiò sotto l'apparenza di una perfetta di lei applicazione, la giustizia ha sua sede nell'arbitrio del Giudice.

Ma sarà perciò impossibile il fissare un buon sistema di legislazione? Come mai evitare l'arbitrio, che tante piaghe arreca alla legislazione, alla giustizia, e tanto concorre ad estendere nei Cittadini i principj della immoralità civile, e del poco rispetto alli Governi? — A qual via dovrà attenersi il Legislatore per rendere semplice, non troppo complicato, e perfetto il suo corpo di leggi?

Fissi il Legislatore li principj generali, li caratteri essenziali e particolari d'ogni materia con succinta chiarezza, determini quindi le limitazioni, e modificazioni, alle quali debba il principio generale essere soggetto, in modo che possano il Suddito, il Giureconsulto, ed il Magistrato conoscere il fine, e l'oggetto della legge, il vero spirito del Legislatore nel sancire il suo ordinamento; e tutti abbiano un punto fisso, sicuro, e certo, da cui partire debba ogni loro ragionamento nell'applicazione delle particolari disposizioni della legge al fatto.

Stabilito il *principio generale*, ossia il *principio dirigente* della legge, deve il Legislatore fare attenzione di porre tutte le altre parti della legge, alla stessa materia relative, in concordanza col principio dirigente, dimodochè siano le medesime le une un corollario delle altre, e tutte del principio generale: dall'unione delle varie disposizioni della legge tra esse, colla ragione principale che mosse il Legislatore alla sanzione della legge, sorgerà quell'unità di conseguenze, e di principj, che costituisce la perfezione del corpo delle leggi — Se si ignora il principio che mosse il Legislatore alla formazione della legge; se le diverse disposizioni di questa non sono col principio generale concordanti; se v'ha dissonanza tra esse, il Giureconsulto, ed il Magistrato altro soccorso non avranno per fare l'applicazione dei diversi articoli della legge, e secondo il principio dirigente del Legislatore, fuorchè quello delle regole intieramente parziali; e la legge, sia nel suo complesso, sia nelle sue parti, sarà viziata, e difettosa; li difetti d'una legge, provengano essi o da oscurità, o da ommissioni, o da troppo estesa generalità di massima, nuove leggi esigono per ripararli; quindi confusione, e contraddizioni ne' principj, e nelle regole particolari, quindi ignoranza della legge, quindi arbitrio, quindi vessazioni.

Lo sviluppo di questa vastissima, e profonda materia, un trattato politico e pratico esigerebbe; circoscritto nella compilazione di una nota, mi è difficile l'essere chiaro, come desidero; mi spiegherò come potrò con qualche esempio — Due ne scieglierò: *dote*, e *fidecommissi*; l'uno perchè più diretto allo stato delle *persone*, e delle *famiglie*; l'altro perchè più relativo alle *cose*, ed al favore del *commercio*.

Ogni saggio Legislatore, p. e., procurà di favorire li

matrimonj; deve dunque esaminare cosa esiga il favore del matrimonio, che è il principio che lo muove alla creazione della legge — Crede di potervi pervenire col prescrivere, che debba essere la figlia convenientemente, e congruamente dotata *; ed a questo principio limita la sua disposizione; ma non riflette che con tale disposizione l'autorità della legge stà nell' arbitrio del padre, e del Magistrato **; colpito da questo inconveniente, ordina, che *rispetto alle maritate* sia congrua quella dote che fu sufficiente a dare ricapito alla figlia, e *rispetto alle maritande*, quella che nella somma si sarebbe approssimata alla legittima; ma se non riflette, che nel primo caso una figlia può essere convenientemente collocata con una dote, p. e., di ll. 1000, e la sorella non esserlo nemmeno con ll. 10000 ***; che la figlia collo-

* Dotis usus necessarius est, ut matrimonium facilius contrahatur; pauci enim sunt, qui matrimonium sine dote, *idest* indotatas uxores habere, FAB. in Cod. lib. II, tit. XXII, def. 1 — Ma vi è anche l'assioma, che parum, et nihil equiparantur. V. SURD. de Alimentis, tit. II, Q. XV, n. 144; tit. VI, Q. VIII, n. 33.

** Nisi cum arbitratu boni viri dos constituenda est, cum legitima minuscule portio dicatur, FAB. l. c., lib. III, tit. XIX, def. 20, alleg. 3.

*** V. RICHERI, il quale sull'autorità della legge 14, ff. de dote prelegata, ci dice, che non tenetur pater eandem omnino dotem filiabus omnibus praestare, quam uni dedit, vel etiam reliquit. J. U. tom. IV, §. 1009, pag. 247.

cata con dote di ll. 1000 in una casa la più agiata, e la più illustre, ridotta questa a minor fortuna, può essere ridotta alla povertà la figlia, se dopo la morte del marito le viene soltanto fatta la restituzione della dote col meschino aumento dotale statutario *; e l'altra sorella in simile circostanza essere in una discreta agiatezza col ricuperare la sua dote di ll. 10000, e li lucri nuziali— Se nel *secondo caso* non riflette, che vivendo il padre la figlia non può (almeno così ci dicono li pratici) costringerlo alla consegna dell'asse paterno, onde fissare con

* Farò qui osservare, che secondo il FAB. (lib. III, tit. XVI, def. 23), ed il RICHERI (J. U., tom. IV, §. 1018, pag. 249) la dote quando fu riconosciuta congrua si considera sempre congrua ancorchè sia aumentata la fortuna del padre; ma giova anche osservare che la filosofia dei Pragmatici estese questo principio anche al caso, in cui li frutti della dote non siano sufficienti al sostentamento della figlia vedova. Neque etiam opus est, dice il RICHERI sulla scorta della Giurisprudenza, ut dotis fructus ad alimenta sufficiat, per la ragione che poche sono le doti ex quibus percipiantur redditus alimentis suppeditandis idoneae (Cod. Dec. Pedem., lib. II, tit. XVI, def. 11) — Ma la dote non tiene forse luogo di legittima, e la legittima di alimenti? Il padre che lascia meno della legittima al figlio maschio, non è egli considerato dalle leggi come scemo di cervello, ed imbecille? (l. 2 e 4, ff. de inoff. test.) Sarà saggio dunque quando toglie alla figlia quanto più li sarà possibile? — La natura dovrà dunque stare al di sotto dei pregiudizj di famiglia; e le leggi proteggeranno sempre questi errori dell'umana imbecillità?

precisione la legittima; che le liti tra padre e figlia si presentano soventi, per umano pregiudizio, con qualche sfavore a riguardo di questa; che morto il padre, la figlia manca di mezzi per ottenere dal fratello, possessore dell'eredità, il conseguimento del prezzo della di lei esclusione dalla paterna successione * — E questi inconvenienti perchè? perchè le varie disposizioni relative alla dote non sarebbero conformi col principio dirigente, perchè troppo dal principio generale staccate, e mal concepite — Le leggi sulla dote devono essere dall'accordo di due principj dirette **. *Da un moderato favore dell'agnazione, e dal diritto di natura* che assiste le figlie; non ben combinati questi due principj tra loro, che con quelli di successione hanno la più intima, e necessaria correlazione, mai vi sarà legge positiva, e certa in materia di dote, che tutto tolga all'arbitrio dell'uomo, presso cui certamente non sempre trionfano li più puri sentimenti della natura *** — Le leggi sulla

* V. DELUCA, de Legitima, *Disc. IV, n. 9.* — PERGRINI, de Fideicommi. *art. XXXVIII, n. 20.*

** *Mi estenderò in un progetto di legge su questa materia nel Saggio Politico-legale sull'esclusione delle figlie dalle successioni. V. la nota (3) alla pag. 49 in fine.*

*** *Il DELUCA, che non era certamente il più Filosofo, nè il più saggio Economista, onde bilanciare gli effetti politici delle leggi di successione, e di quelle che vi hanno relazione, ci dice anch'egli, che — sebbene il consiglio*

dote hanno troppo ciecamente considerati li padri quali dovrebbero essere, non quali havvene nella società; quindi altro errore nella legge.

Sa il Legislatore che li vincoli dei fondi inceppano il commercio; ma mosso da altre considerazioni accorda la facoltà di creare primogeniture, e fidecommissi: — osservando poi le stagnazioni, e paralisia in cui trovasi il commercio; persuaso quindi che il creditore riguarda maggiore sicurezza nella sostanza, che nella persona, tanto più quando questa trovasi ancora da altre leggi favorita, si determina perciò a ridurre ad alcuni gradi il vincolo di progressività; ma se il Legislatore omette di proibire all'ultimo possessore la creazione di un nuovo fidecommissi, egli è troppo facile che rimanga violato il principio che lo dicesse nella riduzione dei gradi di progressività; l'ultimo chiamato dunque non dovrebbe mai avere facoltà alcuna di creare fidecommissi.

Soggiungo ancora, che volendo li Legislatori prevenire le liti, di cui sono le leggi fidecommissarie feconda sorgente *, si arrestarono ad impregnare la legge di

del padre si presuma sempre giusto, la presunzione può essere dal fatto distrutta: cum saepius etiam detur casus ut pater, vel ex imprudentia, vel ex maligno animo congrue cum filiis agat. Disc. xxxix, n. 11, de dote.

* Il PEREGRINO nel suo trattato de Fideicommissis, dopo avere fatta l'enumerazione dei disordini, e degli inconvenienti dei fidecommissi; e fatta l'analisi dei punti che danno causa a liti, conchiude con dire, che lites fideicommissariae a possessoribus potentibus, et litigiosis

disposizioni sulla qualità dei chiamati, di quelli posti in condizione, della morte di questi o con prole, o senza prole, dei figliuoli dei figlinoli, dell'esclusione, o comprensione di una linea, delle detrazioni legali, od accidentali, dei miglioramenti, e simili; disposizioni poi, che consultate colla giurisprudenza, chiaro appare che effetto contrario produssero alle sane intenzioni del Legislatore.

Più chiara, e più saggia legge su questa materia sarebbe dunque quella legge, colla quale fosse prescritto — che la progressività dei vincoli di ogni sostituzione fidecommissaria debba essere ristretta alli due gradi, compreso il secondo chiamato — che ogni fidecommisso, od ogni obbligazione di trasmettere ad altri un fondo, debba soltanto aver luogo in linea discendentale — che mancando la linea del chiamato, si abbia per libero, e sciolto definitivamente ogni vincolo.

immortales fiunt (art. LII, n. 114) — ed il DELUCA, che scrivea anch' egli per esperienza, ci dice che la scienza delle leggi fidecommissarie è la più complicata, e difficile, ed un laberinto così intricato, del quale quasi impossibile egli è il trovare la via di escirne: pleraque alia sub hac vasta peneque incomprehensibili fidecommissaria materia cadunt, adeo ut forte pius dicendum remaneat quam sit dictum. Verum commiserandum est humanae imbecillitati, cui videtur impossibile cum sola operatione memoriae vere primo satisque currenti, ac furtivo calamo totum comprehendere, repetito insinuato exemplo recludendi oceanum in parva fovea, vel ampulla. V. in Summ. Fideicomm. in fine.

Colle disposizioni del R. Editto 18 novembre 1817 già vennero conciliate le convenienze del commercio con quelle del lustro delle famiglie; solo resta a rendere più semplice la legislazione sulla materia de' fidecommissi per quanto concerne le minute disposizioni, che senza essere di sostanza alla natura del principio generale, che mosse il Legislatore a sostenere questa istituzione, sono causa di infinite liti, che tolgono alla legge quanto potrebbe renderla meno sfavorevole, e dannosa.

Obsoletae leges, et quae abierunt in desuetudinem, non minus quam Antinomiae, proponantur a delegatis ex officio tollendae. Cum enim statutum expressum regulariter desuetudine non abrogetur, fit ut ex contemptu legum obsoletarum, fiat nonnulla autoritatis jactura etiam in reliquis: et sequitur tormenti illud genus Mezentii, ut leges vivae in complexu mortuarum perimantur. Atque omnino cavendum est a gangraena in legibus.

AFORISMO LVII.

La riforma delle leggi antiquate, ed inosservate non è men necessaria di quella delle Antinomie, e spetta agli stessi personaggi prescelti di farne la proposta. Imperocchè regolare non è che una disposizione espressa venghi per sola causa di sua inosservanza abrogata (1); ed il disprezzo da cui sono le vecchie leggi colpite, alle altre necessariamente si comunica, ed alle medesime toglie d' autorità: sì fatto sistema può al supplizio di Mesenzio paragonarsi (2). Se le leggi nuove sono col corpo delle vecchie riunite, l'abrogazione di queste priverà quelle di forza; e guai se il vizio di alcune leggi ad altre si comunica.

(1) Nella legge 32, §. 1, in fine, ff. de legibus, si dice, che *receptum est ut leges non solum suffragio Legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur*; e ben molti Scrittori ed Istorici ci attestano che non sempre le leggi del Principe vennero osservate anche negli antichi tempi, quando specialmente sono esse difettose o sotto il rapporto della giustizia delle loro disposizioni, o sotto il rapporto dell'opinione, poichè quando la legge esistente contrasta colla pubblica opinione, tutti li mezzi dei Legislatori sono deboli per conservarne lungo tempo l'autorità, e la forza dell'obbligazione *. *Leges Draconis*, leggiamo in AULO GELLIO (lib. XI, cap. XVIII), *non decreto jussuque, sed tacito illiteratoque Atheniensium consensu oblitteratas*: anche LIVIO ci apprende (lib. XLV, cap. XXXI) *usus unum esse legum correctorem* — Quindi devesi dire che siccome le leggi di un'età troppo antica più facilmente possono contrastare colle opinioni di altri tempi più recenti; che le opinioni di un secolo non sono nella sua generalità quasi mai quelle del secolo antecedente; che in alcune circostanze, come dice un Autore Francese, *les jours sont des années, et les années des siècles*, egli è facile che in una invecchiata legislazione leggi vi siano per una, o per altra causa inosservate, o guaste; ed anche nelle leggi, come ne' corpi, la corruzione delle une allle altre si comunica, ed anche le migliori, che fossero confuse,

* GIULIANO ce ne dà la ragione nella legge suddetta, dicendoci, che *leges nulla alia ex causa nos tenent, quam quod judicio populi receptae sunt*.

e raccolte in un corpo corrotto di altre leggi, ne avrebbero scapito.

(2) Intende qui l'Aut. di indicare la tirannia che esercitava questo Re d'Etruria, il quale si compiaceva nel fare distendere un uomo vivo sopra d'un cadavere, nel fare unire insieme le loro bocche, le loro mani, e tutti i membri, facendo in tal guisa morire in mezzo d'un' orribile corruzione i vivi tra le braccia de' morti. Gli Etrusci, volendosi liberare dalle di lui tirannie, dopo averne trucidate le guardie, lo assediaron nel suo palazzo, e vi appiccarono il fuoco; in mezzo delle fiamme gli riuscì di fuggire, e si ricoverò presso di Turno; venne poscia ucciso da Enea. V. VIRGIL. Eneid. vii. 8. 10. DIONIG. D'ALICARN. I, c. xv. TIT. LIV. I, c. II.

Quin et in legibus et statutis obsoletis, nec noviter promulgatis, Curiis Praetoriis interim contra eas decernendi jus esto. Licet enim non male dictum sit, neminem oportere legibus esse sapientiolem, tamen intelligatur hoc de legibus, cum evigilent, non cum dormitent: contra recentiora vero statuta (quae juri publico nocere deprehenduntur) non utique Praetoribus, sed Regibus, et sanctoribus Consiliis, et supremis Potestatibus auxilium praebendi jus esto, earum executionem per Edicta, aut Acta suspendendo, donec redeant Comitia, aut hujusmodi coetus, qui potestatem habeant eas abrogandi, ne salus populi interim periclitetur.

AFORISMO LVIII.

*Quando però le leggi, o gli statuti ces-
sarono d'essere in osservanza, nè nuovi
ordinamenti vennero ancora promulgati,
si accordi intanto alle Corti Pretorie il
diritto di derogarvi nelle loro decisioni (1).
Se certo egli è che nessuno può essere
delle leggi più saggio, questo principio
solo le leggi vigenti concerne, non quelle,
la cui esistenza venne paralizzata. Quanto
alle leggi poi, che si riconoscessero all'
ordine pubblico nocevoli, non più alli
Pretori, ma al Sovrano, alli Ministri
del Sovrano potere custodi, alli Magi-
strati supremi spetta il porvi rimedio
con sospenderne l'esecuzione sino alla
tornata dei Comizj, o di altro Corpo,
presso cui stia la facoltà di abrogare
le leggi, onde prevenire che sia la
pubblica salute a ripentaglio esposta.*

(1) V. la nota all' Aforismo XLVI, pag. 194.

APHORISMUS LIX.

Quod si leges aliae super alias accumulatae, in tam vasta excreverint volumina, aut tanta confusione laboraverint, ut eas de integro retractare, et in corpus sanum et habile redigere, ex usu sit, id ante omnia agito; atque opus ejusmodi opus heroicum esto: atque Auctores talis operis, inter Legislatores et Instauratores, rite et merito numerantor.

241

Del nuovo Corpo delle Leggi.

~~~~~

AFORISMO LIX.

—————

*Ma se le leggi le une sulle altre ammontichiate, tanto eccessivo ne sarà di esse il numero de' volumi, e tanta sarà la confusione loro, che debbasi farne per intiero una nuova compilazione più perfetta, e pura, quest'opera, opera da Eroe, pria s'intraprenda; e quelli che ne sono gli Autori potranno benissimo, e a buon diritto, essere tra li Legislatori, e gli Instauratori annoverati (1).*

---

(1) Questa fu la più giusta, e la più legittima ambizione dei buoni Principi; fu questo il voto più nobile degli Scrittori non cortigiani, nè adulatori, ma del pubblico bene, e della verità amici, e protettori — chi crederà di poter porre con ragione a parallelo la gloria di

un ALESSANDRO con quella di un SOLONE, di un LICURGO? Chi li fasti militari di un LUIGI XII, di un LUIGI XIV, colle leggi di CATTERINA, e di LEOPOLDO? — Se ROMOLO diede vita a ROMA, NUMA li Romani chiamò alla virtù colle buone leggi; il Codice di TEODOSIO cancella alquanto gli orrori del massacro di Tessalonica, ed il corpo delle leggi di GIUSTINIANO ci fa dimenticare la sua vanità teologica, e la sua imprudenza nelle fazioni del Circo \*.

Di GIULIO CESARE ci rapporta SVETONIO, che *jus civile ad certum modum redigere, atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque, et necessaria in paucissimos conferre libros destinavit* (C. JUL. CAESAR, cap. XLIV \*\*) — E CAPITOLINO ci dice che M. AURELIO ANTONINO *jus magis vetus restituit, quam novum fecit* — NAZARIO poi, il Panegirista di COSTANTINO, scrive di lui, che *novae leges re-*

---

\* PROCOPIO ci rapporta che GIUSTINIANO invece di spegnere gli odj, favoriva la fazione de' Cerulei; e che costoro, fatti orgogliosi del favore del Principe, osavano commettere ogni sorta di misfatti; Judices, scrive egli, in sententiis de rebus controversis pronunciandis non ad legum praescripta, sed ut factiosi erga litigatorem quemque vel bono esset animo, vel malo ferebant calculum ..... Plerique creditores, soggiunge, compulsi sunt sygrapham debitoribus reddere fraudati pecunia, libertate alii donare servos, mancipiorum cupiditatibus parere mulieres, vel repugnantes coactae sunt. Ved. Hist. Arc., cap. VII.

\*\* V. anche Gellio I. 22. EINECCIO Antiq. R. Proem. §. XII.



*gendis moribus, et frangendis vitiis constitutae; veterum calumniosae ambages recisae, captandae simplicitati laqueos perdidere* (V. Panegiricae Orat. Veter. Orat. Venet. 1708, pag. 296). Vero, o parto di adulazione sia questo elogio, certo egli è che per un Principe, il titolo più bello di tutti i titoli, è quello di Legislatore, ed il mezzo il più facile, ed il più certo di rendersi eterna la benedizione, e la memoria de' Popoli.

Che dirò del Principe augusto, e grande, di cui li Sudditi ne piangono tuttora l'amara perdita, della Maestà del Re VITTORIO EMANUELE, la cui rimembranza viva sarà per lunga serie d'anni nell'animo de' nostri più tardi nipoti? — Alle opere infinite, e grandi, che già fanno testimonianza delle paterne sue cure per la felicità de' Sudditi, nell'oblio non deve andare sepolta l'idea, che nell'animo suo grande volgea della riforma, e di una nuova compilazione delle Patrie leggi, in ordine chiaro, e più puro redatta. \* — Dura avversità di destino lo tolse alli suoi Sudditi; ma la Provvidenza, che non cessa di vegliare alla prosperità di questo Stato, ricco ci lasciò delle avite, e fraterne virtù l'Augusto Regnante CARLO FELICE; non confida invano, chi in sì gran padre, e de' suoi Popoli benefattore confida: tanto è magnanimo il suo cuore, tanta è la sollecitudine sua nelle cure dello Stato, che li Sudditi potranno dire di lui quanto PLINIO diceva di TRAJANO, di questo modello de' buoni Imperatori: *Impetratum quod postulabatur, oblatum quod non postulabatur* (Paneg. TRAJANI, cap. XXXIII).

Spariscono gli Imperi, ma sopravvivono le buone leggi, e delle stragi del tempo trionfano.

---

\* V. li RR. Figlietti del 25 febbrajo, e 3 marzo 1820.

La compilazione de' Codici più semplici, e perfetti, non v' ha dubbio, concorre ad estendere li principj della pubblica morale; dall' ignoranza delle leggi, delle quali difficile ne è la cognizione, nascono o le pubbliche contravvenzioni, o le private contese; nelle contravvenzioni la fiscalità estende la sua forza, e la sua ragione, ed il contravventore accusa la confusione delle leggi, che non gli era permesso d'apprendere; e nelle private contese, vagando le parti nel laberinto delle antiche, e delle nuove leggi, o l'una, o l'altra dubitano dell' integrità del Giudice il più giusto, ed integerrimo; e lo ripeterò, tanto perde di stima un Governo, quanto ne perde nella pubblica opinione la Magistratura.

Dove manca un corpo delle leggi le più comuni, e le più necessarie ad essere apprese, dove lo studio della legislazione è al pari delle cifre de' Cinesi oscuro, ed intricato, la Giurisprudenza supplisce al difetto delle leggi; ho detto quanto basta per provare l'utilità di una più perfetta compilazione del corpo delle leggi: l'augurava LEIBNIZIO, scrivendo a KESTUERO, in *primis ex evidenti aequitate novus quidam Codex brevis, clarus, sufficiens, auctoritate publica concinnetur; quo jus multitudine, obscuritate, imperfectione legum, varietate Tribunalium, disceptationibus peritorum, obtenebratum, et ad miram incertitudinem redactum, in clara tandem luce collocetur* (Epist. xy, n. iv; *vid. Opera omnia, tom. iv, p. iii, pag. 269, Genevae 1768*) — Io desiderava BUDDEO, quando nel suo libro dell'origine del diritto scrivea (lib. ii): *Utinam prodeat nobis superstijibus TRIBONIANUS alter, qui cornicum oculos Jurisconsulti nostri temporis configat, idest, qui tot voluminum acervos quos ne Ptolemaei quidem bibliotheca caperet, certo quodam numero circumscribat*; anche il CONRINGIO desiderava un nuovo



GIUSTINIANO, *ut indigestam legum nostrarum molem in  
mensurabile atque utile corpus redigat. Est namque ut  
inquit Poeta:*

..... immedicabile vulnus

En se rescindendum, ne pars sincera trahatur.

E da chi non sarà desiderata quando l'opera di una  
perfetta legislazione, è quella che più illustra la memo-  
ria de' Principi, assicura la prosperità di uno Stato, e  
la felicità de' Cittadini?

Hujusmodi legum expurgatio, et Digestum novum, quinque rebus absolvitur. Primo, omittantur obsoleta, quae Justinianus *antiquas fabulas* vocat. Deinde ex Antinomiis recipiantur probatissimae, aboleantur contrariae. Tertio, Homoionomiae, sive leges quae idem sonant, atque nil aliud sunt, quam iterationes ejusdem rei, expungantur; atque una quaeque ex iis, quae maxime est perfecta, retineatur vice omnium. Quarto, si quae legum nihil determinent, sed quaestiones tantum proponant, easque relinquunt indecisas, similiter facessant. Postremo, quae verbosae inveniuntur, et nimis prolixae, contrahantur magis in arctum.



*Per compiere questa nuova, e più pura compilazione di leggi, per formarne di queste un nuovo corpo meglio ordinato, devesi a queste cinque regole por mente —*  
1.° *ommettere tutte le leggi non più ricevute, nè osservate, leggi da GIUSTINIANO antiche favole dette (1) — 2.° nelle Antinomie quelle leggi admettere, che presentano un senso più ragionevole, rigettare affatto le altre (2) — 3.° annullare le Omoionomie, quelle leggi cioè, che ripetute, o rinnovate, le stesse disposizioni contengono, nè altro sono che frequenti ripetizioni dell'ordinamento stesso; tra queste, quella soltanto si conservi, che sarà la più perfetta (3) — 4.° escludere pur anche quelle leggi troppo vaghe, che nulla determinano, e nelle quali solo si eccitarono questioni, senza punto definirle (4).*

5.° e finalmente rendere più chiare, e precise quelle leggi troppo pregne di parole, e prolisse (5).

---

(1) *Si quae leges, scrivea GIUSTINIANO a TRIBONIANO, in veteribus libris positaе, jam in desuetudinem abierunt: nullo modo vobis easdem ponere permittimus; cum haec tantummodo obtinere velimus, quae vel judiciorum frequentissimus ordo exercuit, vel longa consuetudo hujus almae urbis comprobavit* (l. 1, §. 10 de vet. jur. enucl.)

Nella compilazione di un nuovo Codice non si eviteranno gli scogli che rendono difficile lo studio, e facile l'arbitraria applicazione delle varie disposizioni, non vi sarà in esso perfezione, se non vengono nel modo il più assoluto abrogate le vecchie leggi, e le inosservate; altrimenti sarebbe un voler innestare il nuovo sul vecchio, inutile, e vizioso sistema: dirò qui ciò che il nostro celebre Autore scrivea dell'instaurazione delle scienze, affatto alla riforma delle leggi comune, *Frustra magnum expectatur augmentum in scientiis, diceva egli, ex superinductione, et insitione novorum super vetera; sed instauratio facienda est ab imis fundamentis, nisi libeat perpetuo circumvolvi in orbem cum exitio, et quasi contemnendo progressu* (Nov. Org. Scient. n. xxxi).

(2) *Nulla in omnibus Codicis membris antinomia aliquem sibi vindicet locum; sed sit una concordia, una consequentia adversario nemine constituto* (leg. cit. §. 8).

(3) *Ex his colligi, quod unum per omnibus sufficiat, prescrisse l'Imperatore a TRIBONIANO* (leg. cit. in Proem.).



Oh quante leggi sulla stessa materia, e sullo stesso oggetto ripetute si riscontrano nei volumi di parecchie legislazioni! Che prova questo, se non che la facilità con cui si eludono, o lo spregio con cui sono ricevute? Spregio, del quale se ne può vedere la causa nella moltitudine delle leggi, che le une sulle altre si affastellano, e che a vicenda si corrompono, perchè gli amministratori stessi su tutte non possono aver l'occhio, e talune anche dalla loro memoria ben facilmente sfuggono, e quindi altre se ne pubblicano, quando le prime sarebbero state bastanti: *Est enim clarissimum malae institutae civitatis indicium si leges saepe repetantur, quod certe non fieret si ..... semel latae juberentur, quod convenit servari.* \*

Li redattori de' Codici abbiano cura a non ripetere disposizioni consimili nelle leggi, perchè dalle ripetizioni ne deriva o difficoltà di concordanza, quindi antinomie; od oscurità, quindi arbitrio nel giudicare; o superfluità, e sempre difettoso sarà il corpo delle leggi.

(4) V. gli aforismi LXV, e LXVI.

(5) *idem.*

---

\* NATAL. COMES, Hist. xxvii. in theat. vitae humanae, tom. iv, pag. 52, lit. C. D.

## APHORISMUS LXI.

**O**mnino vero ex usu fuerit, in novo Digesto legum, leges pro jure communi receptas, quae tanquam immemorales sunt in origine sua, atque ex altera parte, statuta de tempore in tempus superaddita, seorsum digerere et componere: cum in plurimis rebus, non eadem sit, in jure discendo, juris communis, et statutorum interpretatio, et administratio. Id quod fecit Tribonianus in Digesto et Codice.

---

(1) Gli ordinamenti dei quali, parla qui l'Autore, sono quelli che riguardano oggetti parziali di pubblica amministrazione, che a più frequenti variazioni possono andar soggetti — p: e., non dovrebbero formare parte di un corpo di leggi civili gli ordinamenti relativi alli boschi, e foreste, alla pesca, alle miniere, etc. *Il y a des lois, dice BENTHAM, qui mourroient d'elles-mêmes, lorsque la circonstance qui les a fait naître vient à cesser..... la plus part passent sous le nom de réglemens.* Lessi, non ha guari, un ordine, in virtù del quale era stato proibito



## AFORISMO LXI.

*In una nuova compilazione di un corpo di leggi vuolsi pur anche, per la perfezione sua, separare le leggi che datano da tempo immemoriale, e qual diritto comune ricevute dagli altri ordinamenti, che in epoche diverse vennero prescritti (1); perchè non degli stessi principj si fa uso nel Foro quando occorre d'interpretare, ed applicare il diritto comune, o le altre leggi temporarie; a questo principio si attenne Triboniano nel Digesto, e nel Codice.*

---

a chiunque di portare bastoni di non ordinaria grossezza, sotto pena di essere puniti come portatori di arma proibita: questo fu un ordine di circostanze, che dovette cessare di essere obbligatorio col cessare l'urgenza che ne consigliò il prescritto: un tale ordine non deve formar parte di un Codice; li termini bastoni di non ordinaria grossezza, non sarebbero ben ricevuti perchè troppo vaghi nella compilazione di un corpo di leggi: se le leggi civili devono essere chiare, siano le leggi criminali chiarissime.

Verum in hujusmodi legum regeneratione, atque structura nova, veterum legum, atque librorum, legis verba prorsus et textum retineto: licet per centones, et portiones exiguas eas excerpere necesse fuerit. Ea deinde ordine contextito. Et si enim fortasse commodius, atque etiam si ad rectam rationem respicias, melius hoc transigi posset per textum novum, quam per hujusmodi consarcinationem; tamen in legibus, non tam stilus, et descriptio, quam auctoritas, et hujus patronus antiquitas spectanda est. Alias videri possit hujusmodi opus scholasticum potius quidam, et methodus, quam corpus legum imperantium.



## AFORISMO LXII.

*Nella riforma delle leggi, nella nuova compilazione de' Codici giova il conservare li termini stessi del testo antico, se dovessero anche venire a squarci, ed in piccola parte dalle altre leggi estratti (1). Siano quelli poscia in nuovo ordine disposti. Vero egli è, che più comodo, e ragionevole sembra di redigerne un testo affatto nuovo, a vece che le une sulle altre cucire; ma nelle leggi, non già lo stile, e li termini, quanto l'autorità, che nell' antichità trova appoggio, più importa il considerare (2), altrimenti l'opera del riformatore sembrerà più qual saggio di scolastico lavoro, che un corpo di leggi destinato a prescrivere norme di pubblica condotta.*

---

(1) Non abbraccio il consiglio dell' A. — Se in una nuova compilazione della legge li termini stessi dell' antica

si conservano, la nuova legge riceverà tutta la sua autorità, non dalla volontà del Legislatore, ma dall'opinione del Foro, e dal voto de' Magistrati emesso sulla lettera, sul senso, sullo spirito dell'antica; poichè fu, e sarà sempre così, che nel decorso degli anni la legge se non cangia di parole, perde la primitiva sua forza, o colla restrittiva, od estensiva interpretazione de' Magistrati, per la necessità in cui sono di sempre giudicare, ed applicare alli molteplici fatti la legge.

La necessità della riforma delle leggi, dirò meglio della compilazione di un nuovo codice più perfetto, sotto due rapporti va esaminata; rapporto alle *contraddizioni*, che nel decorso degli anni, e nella moltiplicazione delle diverse leggi, tra queste necessariamente esistono; rapporto all'*interpretazione* data dai Magistrati alle diverse disposizioni del corpo delle leggi.

Un saggio compilatore di nuove leggi non deve ciecamente usare li termini dell'antica, ma alquanto meditarli colla scorta della Giurisprudenza, e quando questa poco s'accorda collo spirito del Legislatore, deve a nuovi termini ricorrere, onde con tale mezzo evitare nella nuova Giurisprudenza gli stessi abusi, e gli stessi errori dell'antica; meglio farà ancora se in disposizione di legge recherà il principio d'interpretazione, ossia la massima di Giurisprudenza; ovvero se con nuova redazione saprà conciliare gli opposti principj della legge, e del Foro — Fu questo il voto di ben molti Scrittori; sono quasi due secoli dacchè lo spagnuolo CERVALLÓN in una sua opera politico-legale (V. *Speculum Aureum*) scrivea, che *in litibus, quae quotitè contingunt, quum nihil sit certi, conniventibus oculis patrimonia consumuntur, et hominum vitae terminantur: quae omnia optime providerentur, si omnes hae contrariae opiniones ad certam*



*legem redigerentur, quod quidem facillimum esset; et sic in arbitrio Judicis non esset, modo unam, et illico secundam opinionem sequi, prout amicitia postulare.*

(2) Egli è falso che l' antichità dia autorità alla legge; una legge vecchia non è più autorevole di altra recente, se quanto in essa venne disposto trova contrasto nella pubblica opinione, e nelle più o meno saggie idee del secolo; poichè chi è quel politico che ignori, che anche contro li pregiudizj stessi di un Popolo non vuolsi cozzare di fronte, ma con mezzi indiretti devesi questo ricondurre alli più sani principj del Governo? Se la più forte autorità della legge stà nell' opinione, e negli effetti che produce, egli è ben facile a credere, che l' antichità darà ben leggiera autorità alla legge, se d' altro merito maggiore sfornita; poichè col mutarsi le età, le opinioni pur anche si mutano — Ma l' A. stesso altrove ci disse, che *il disprezzo da cui sono le vecchie leggi colpite, alle altre necessariamente si comunica, e toglie alle medesime d' autorità* ( V. l' Afor. LVII, pag. 235 ).

## APHORISMUS LXIII.

Consultum fuerit in novo Digesto legum, vetera volumina non prorsus deleri, et in oblivionem cadere, sed in bibliothecis saltem manere; licet usus eorum vulgaris et promiscuus prohibeatur. Etenim in causis gravioribus, non abs re fuerit, legum prae-  
teritarum mutationes et series consulere, et inspicere; at certe solemne est antiquitatem praesentibus aspergere. Novum autem hujusmodi corpus legum, ab iis, qui in politiis singulis habent potestatem legislatariam, prorsus confirmandum est; ne forte praetextu veteres leges digerendi leges novae imponantur occulto.



*Gli antichi Codici non devono punto, dopo la compilazione di un nuovo corpo di leggi, essere sepolti nell'obblivione; ma nelle Biblioteche conservarsi, tuttochè in pratica vietato, ne sia l'uso ordinario, e comune. Imperocchè inopportuno non è il ricorrere ad essi nelle cause gravi, onde esaminare l'ordine, nel quale le leggi vennero introdotte, le mutazioni, e la serie loro; dando i semi dell'antichità sparsi sul presente, alle leggi del giorno lustro maggiore, e dignità.*

*Ma questo nuovo Codice deve essere dalla legittima Podestà confermato, affinchè sotto il velo di correggere l'antico, nuove leggi di soppiatto non vengano introdotte.*

Optandum esset, ut hujusmodi legum instauratio, illis temporibus suscipiatur, quae antiquioribus, quorum acta et opera retractant, literis et rerum cognitione praestiterint. Quod secus in opere Justiniani evenit. Infelix res namque est, cum ex judicio et delectu aetatis minus prudentis et eruditae, antiquorum opera mutilentur, et recomponantur. Verumtamen saepe necessarium est quod non optimum.

Atque de legum obscuritate, quae a nimia, et confusa earum accumulatione fit, haec dicta sint, jam de descriptione earum, ambigua et obscura, dicendum.



*Nel voto d'ognuno esser dovrebbe, che ad un migliore ordinamento delle leggi si desse opera in epoca, in cui siano più estesi li progressi delle lettere, e delle scienze di quanto lo fossero in que' tempi, in cui ebbero vita gli atti, ed ordini a riforma soggetti; favore che non ebbe l'opera di GIUSTINIANO. E per verità, infelice cosa ella è, che l'opera dell'antichità venghi, come più dà a genio di un secolo men saggio, e meno ricco di cognizioni, mutilata, e ricostrutta; ma quante cose l'impero delle circostanze comanda che si eseguiscano, tuttochè non siano le migliori.*

*Dopo avere esposte alcune osservazioni sull'oscurità delle leggi, delle quali ne è causa l'eccessivo, e disordinato loro numero, svolgere dobbiamo quella, che nasce da una redazione ambigua, ed equivoca.*

*De descriptione legum perplexa  
et obscura.*



APHORISMUS LXV.

**D**escriptio legum obscura oritur, aut ex loquacitate et verbositate earum, aut rursus ex brevitate nimia, aut ex Prologo legis, cum ipso corpore legis pugnante.

---

(1) Già non poche osservazioni, e non poche regole ho accennate sul modo di comporre le leggi; ma a quanto già dissi su questo soggetto in quest' opera, piacemi ancora il riferire alcuni principj, che in proposito trassi dalle leggi de' *Wisigoti*, e che possono certamente essere di grande giovamento a colui, che fosse chiamato alla compilazione delle leggi. Di quanta filosofia erano certamente ricchi que' Re che le dettarono, e li Ministri, dai quali ebbero essi consiglio!

Ben sapeano que' Reggitori di Nazioni, che debole è l'autorità delle leggi non dalla purità de' costumi sostenute; neppure ignoravano, che della perdita di questi ben soventi ne hanno colpa le leggi; che per correggere la scostumatezza, bisogna cominciare dal riparare all'ingiustizia delle leggi: *Cum salus tota plebium in consecrando*



*Della dubbiosa, ed oscura  
redazione delle leggi.*

AFORISMO LXV.

*Havvi oscurità nella redazione delle leggi quando sono esse o troppo diffuse, o loquaci; quando sono troppo brevi, o quando esistono contraddizioni tra quanto si disse nel proemio delle leggi, e venne poscia nel corpo delle medesime prescritto (1).*

*jure consistat, leggesi in una delle prime pagine del loro Codice ( V Cod. leg. antiq. — Leg. Wisig., lib. 1, tit. 1, n. ix ), Leges ipsas corrigere debet, antequam mores \*, ed altrove ( lib. 1, tit. 11, n. vi ), Ex dispositione legum, institutio morum, ex institutione morum*

\* Il sig. BERTRAND, uno de' Consiglieri del Re di Polonia, e dei Compilatori del Codice dell' Umanità, prova con ragioni ad ogni argomento superiori, che li buoni costumi di un Popolo giovano più alla felicità dello

*concordia civium* — Sapeano ancora che di parzialità, e conseguentemente d'ingiustizia è causa l'oscurità delle

---

Stato, ed a mantenerne la forza, che la più numerosa milizia: *dopo averci detto che li vizj non si correggono colla molteplicità delle leggi; che le nuove leggi contro abusi nuovi sono come li rimedj, che indeboliscono il corpo anche quando ne allontanano il male, effetto che difficilmente ottengono, così si spiega rapporto alli costumi di un Popolo in mezzo alle armate* « Aujourd'hui (si osservi che quest' Autore così scrivea prima del 1778, quando l'Opera fu data alla luce a Yverdon), que l'ambition de ceux qui gouvernent, soit pour s'agrandir au dehors, soit pour dominer plus absolument au dedans, a fait multiplier les soldats, et qu'il y a dans chaque état une armée perpétuellement sur pied, et entièrement disproportionnée avec la population, les militaires font par tout une partie considérable de la Société. Les Puissances se reposent ainsi armées de toutes pièces, dans le sein même de la paix: mais les mœurs se soutiennent-elles dans leur pureté avec cet appareil militaire? Cet état militaire, état forcé puisqu'il n'est point en proportion avec l'étendue de la population de chaque pays, n'influe-t-il pas beaucoup sur les mœurs de ceux qui gouvernent, et de ceux qui sont gouvernés? Que des questions, dic' egli, un esprit philosophique auroit ici à considérer! (Ved. Code de l'Humanité, tom. ix, pag. 326, col. 2). — Più che persuaso, che le leggi regolano li costumi di un popolo, sto in quei momenti, che posso consecrare alla lettura, per dare saggi della mia divozione al Sovrano, cui la prima cura è quella



leggi; *Sanctionum obscuritas turbat ordines aequitatis* sta pure scritto in altra loro legge (loc. cit. lib. II, n. I).

Ecco le massime che si leggono nel loro Codice:

I. *Nos melius mores, quam eloquia ordinantes, non personam oratoris inducimus, sed rectoris jura disponimus* (V. Codex leg. antiq. l. I, tit. I, n. I).

II. *Formandarum artifex legum, non disputatione deb. uti, sed jure, nec videri congruum sibi contentione legem condidisse, sed ordine* (id. n. II).

III. *Constitutio illius plus virtute personat, quam sermone* (id. n. IV).

IV. *Erit concionans eloquio clarus, sententia non dubius, evidentia plenus, ut quidquid ex legali fonte prodierit, in rivulis audientium sine retardatione recurrat; tantumque qui audierit, ita cognoscat, ut nulla hunc difficultas dubium reddat* (id. n. VI).

V. *Lex erit manifesta, nec quamquam civium in captivem devocabit* (id. tit. II, n. I).

VI. *In earum formationibus non sophismata disputationis, sed virtutem juris mavult causa discriminis* (tit. II, n. I id.).

di riedificare con buone leggi la morale dei Cittadini, raccogliendo materia onde compiere, e dare, coll' autorità del Governo, alla luce altra mia Opera sull' immoralità delle leggi; Opera nella quale, riferite le leggi tanto antiche, che nuove, farò sovra ciascuna d' esse esame sull' influenza loro diretta, od indiretta sulli costumi.

**D**e obscuritate vero legum, quae ex earum descriptione prava oritur, jam dicendum est. Loquacitas, quae in perscribendo leges in usum venit, et prolixitas, non placet. Neque enim, quod vult et captat, ullo modo assequitur, sed contrarium potius. Cum enim casus singulos particulares, verbis appositis et propriis persequi et exprimere contendat, majorem inde sperans certitudinem, e contra quaestiones multiplices parit de verbis; ut difficilius procedat interpretatio secundum sententiam legis (quae sanior est et verior), propter strepitum verborum.



## AFORISMO LXVI.

*Ragionando dell'oscurità delle leggi, della quale ne sia causa una viziosa loro redazione, debbo dire che assai è da disapprovarsi quella prolissità, e loquacità tanto ora comune nella loro formazione (1). Ben lungi di produrre l'effetto proposto, altro contrario ne emerge; poichè mentre il Legislatore va in traccia di vocaboli proprj, ed opportuni per applicarli a tutti li casi particolari nella lusinga di rendersi più chiaro, vedrà sorgere molte questioni dai termini stessi della legge; onde tutto quel gran fasto di parole sarà di un ostacolo maggiore a ben conoscere (cosa importante assai) il vero spirito della legge.*

(1) Le leggi, e gli statuti d'Inghilterra sono, rapporto alla verbosità, ed alle longaggini, che producono necessariamente l'oscurità, sommamente peccanti; dimodochè, come osserva anche BENTHAM \*, *il faut souvent parcourir des pages pour arriver à un sens déterminé, et le commencement de la phrase est oublié avant qu'on soit parvenu au milieu.*

La chiarezza dello stile nella compilazione delle leggi, che ben soventi vedesi dalle leggi di alcuni popoli affatto sbandita, è una delle prime proprietà della legge: *les paroles de la loi*, dice più che saggiamente il citato Autore, *doivent se peser comme de diamans*; consiglio che deve essere nella memoria di chi è chiamato alla compilazione delle leggi sempre fermo, e presente; la scienza del Legislatore nella redazione della legge sarà perciò sempre imperfetta, se a quella della filosofia, e della politica morale non si accoppia quella della logica, e della grammatica: *deux sciences*, soggiunge BENTHAM, *qu'il faut posséder à fond pour faire une bonne rédaction des lois.*

Le leggi saranno tanto più chiare, quanto maggiore sarà la semplicità loro, l'esattezza, e la proprietà delle espressioni; tolta la semplicità dello stile nelle leggi, cresce il pericolo delle arbitrarie interpretazioni, onde colla solita sua profondità d'ingegno ci dice il Professore Box

---

\* *Vûe générale d'un Cours complet de Législation, chap. XXXIII.*



nella già citata sua opera \*, che *legum simplicitas maxime erit necessaria, ne et leges ignotae civibus ipsis sint fraudi, et in judiciis perturbationem afferentes eadem reddant arbitraria*, e ben a ragione ravvisa bandita la semplicità della legislazione *quando jure antiquo in multam molem excrescente fere in totum abrogato ejus tamen sedulo ediscendi necessitas manet, aut quia quaedam nondum sunt omnino immutata..... aut quando nimis multae feruntur leges, aut non compendiaria via res determinantur, sed per multas ambages.*

---

\* Praef. ad Jurisp. LEIBNITH.

Neque propterea nimis concisa et affectata brevitās , majestatis gratia , et tanquam magis imperatoria , probanda est ; praesertim his seculis , ne forte sit lex instar regulae Lesbiae. Mediocritas ergo assectanda est ; et verborum exquirenda generalitas , bene terminata ; quae licet casus comprehensos non sedulo persequatur , attamen non comprehensos satis perspicue excludat.



## AFORISMO LXVII.

*Nè merita approvazione il troppo ricercato metodo di brevità, e concisione (1) forse perchè più addatto, e proprio alla dignità della legge, e del comando. Non è in quest'epoca che deve il Legislatore imitare la regola di LESBO (2), ma deve alla mediocrità attenersi, e di termini generali, e ben ponderati far uso, li quali sebbene non atti a comprendere tutti li casi, siano abbastanza chiari per escludere quelli non espressamente, o virtualmente compresi.*

---

(1) La miglior legge è quella, che in più ristretti confini circoscrive l'arbitrio del Giudice (*Afor. XLVI, pagina 194*); a questo principio osta la troppo studiata brevità delle leggi, poichè sorgono poscia com-

mentatori, ed interpreti, tentando di dilucidarne l'oscurità, e quindi ad altri fatti estendendo li termini, e li principj della legge, nuove massime introducono nel Foro, ove sempre danno causa a nuove questioni; classe siffatta di Scrittori corrompe ben soventi e leggi, e Giurisprudenza; già di essi se ne lagnava CICERONE nella sua Orazione in favore di MURENA, così scrivendo: *Nam cum permulta praeclare legibus essent constituta, ea Jureconsultorum ingenii pleraque corrupta, ac depravata sunt.*

Non intendo già che banditi esser debbano tutti li commentarj delle leggi; ma dovrebbe esserne vietata la citazione nanti li Magistrati \*, e quando li Sudditi potessero godere del gran beneficio di un nuovo corpo di leggi \*\*, non dovrebbe permettersi la pubblicazione di veruna opera sulla materia delle leggi, che non fosse prima riveduta, ed approvata da un Consiglio di legislazione, alla cui cura, e saviezza dovrebbe esser affidato il deposito, e la conservazione delle leggi.

(2) BURLAMAQUI nei suoi *Principj del Diritto naturale* (p. iv, cap. xvi, tom. v, pag. 160, Siena 1781) ci apprende che gli Antichi aveano immaginate due regole, quella di POLITETO, e di LESBO. La regola di POLITETO era così ferma, che niuna forza potea farla piegare —

---

\* V. la nota all' aforismo LXXVII.

\*\* La grande utilité d'un corps de droit c'est de faire oublier et les débats des juriconsultes, et les mauvaises lois du tems. BENTHAM loc. cit. chap. xxxii.



Quella di LESBO era per lo contrario alla volontà pieghevolevolissima; ma come osserva lo stesso Scrittore, la regola non merita più il nome di regola se rimane una linea curva, nella stessa guisa che la legge cessa d'essere legge, se le si fa prendere tutte le specie delle forme, e se quello che deve ubbidire ne è il padrone. Per evitare gli inconvenienti di questi due estremi si richiede una terza regola, la quale senza essere così flessibile, non sia dura a segno di non poter adottarsi; e questa è quella che propone BACONE in quest' aforismo, coll' avvertire il Legislatore ad osservare nella compilazione delle leggi la *mediocrità*, impiegando con saviezza termini generali; dico con saviezza, perche devesi evitare che la troppa generalità produca effetto contrario, maggiore confusione nella lettera, e nel senso della legge.

In legibus tamen, atque edictis ordinariis, et politicis, in quibus, ut plurimum, nemo jurisconsultum adhibet, sed suo sensui confidit, omnia fusius explicari debent et ad captum vulgi, tanquam digito monstrari.

---

(1) Dovrebbe dunque essere regola, o quanto meno sarebbe saggio quel principio, in virtù del quale ogni interpretazione sull'applicazione o non di qualche legislativa disposizione a contravvenzioni fiscali, doganali, gabellarie, e simili, debba aver luogo in odio del Fisco. Se nelle private convenzioni, negli affari civili l'interpretazione di clausule dubbie si fa contro colui *qui apertius legem dicere poterat*, quanto più dovrebbe tale



## AFORISMO LXVIII.

*Le leggi poi, e gli ordinamenti, che una più comune amministrazione degli affari dello Stato riguardano, estranei ad ogni legale consultazione, e sul senso dei quali ognuno al suo proprio intendimento si rapporta, devono avere la più abbondante chiarezza, propria all'intelligenza del volgo, onde possa egli, quanto lo riguarda, a dito conoscere (1).*

---

principio spiegare tutta la sua estensione, e tutta la sua saviezza, quando trattasi dell'interpretazione di leggi semi-penali, quando una parte non è che meramente passiva, e che ben soventi non sa a qual sistema attenersi per eseguire la legge, e per non cadere sotto l'avidità dei Pubblicani.

Neque nobis prologi legum, qui inepti olim habiti sunt, et leges introducunt disputantes, non jubentes, utique placeant, si priscos mores ferre possemus. Sed prologi isti legum plerumque (ut nunc sunt tempora) necessario adhibentur, non tam ad explicationem legis, quam instar suasionis, ad perferendam legem in comitiis; et rursus ad satisfaciendum populo. Quantum fieri potest tamen prologi evitentur, et lex incipiat a jussione.



## AFORISMO LXIX.

*Se tanto da questi tempi non fossero aliene le antiche usanze (1), inutili sarebbero per le nostre leggi que' proemj, che non si leggono in quelle de' nostri maggiori, e che scolastiche le rendono col toglierle la dignità del comando (2). Ma in quest'età sono ben soventi necessarj li proemj, non tanto per lo schiarimento della legge, quanto per dimostrarne l'utilità, onde farla adottare nei Comizi, e renderla al Popolo accetta (3). Per quanto però sarà possibile, ommessi questi preamboli, cominci la legge da quanto vuole essa ordinare.*

---

(1) Negli antichi tempi le leggi di maggiore importanza si discutevano negli Stati generali della Nazione, che il

Principe consultava; quindi minore necessità di premettere alle leggi ragionamento, o proemio alcuno, poichè a questo suppliva la più seria discussione di un numeroso consesso dei più illustri Vassalli, e Cittadini, dei rappresentanti delle varie classi del Popolo. Ove non sono più in uso cotali politici stabilimenti, un ragionato proemio della legge presenta li più grandi vantaggi compensativi di quelli di una pubblica discussione, che era dall' autorità del Principe permessa, ed accordata — E perchè tante leggi antiche, spoglie affatto di ragionato preambolo? forse per la difficoltà di addurre qualche buona ragione che potesse giustificarne la giustizia, e l'utilità?

(2) BENTHAM ci dice, che con questo principio BACONE volle soddisfare un tributo alle idee del suo secolo, *et surtout au Prince, dont il n'était que trop le courtisan* (Traité de législation, tom. III, pag. 78).

(3) La possanza, e l'autorità delle leggi tutta dipende dalla saviezza loro, e la ragione che le dettò è quella che le concilia il rispetto della pubblica opinione: e perciò PLATONE (de legibus, lib. IV) riguarda come un atto di prudenza del Legislatore il porre in capo di ogni pubblico ordinamento un ragionato preambolo, che ne dimostri la giustizia, mentre ne espone, e ne prova l'utilità — MABLY andò più oltre, vorrebbe egli che il Legislatore non si limitasse ad esporre in modo troppo vago gli vantaggi che arreca la legge, ma che rendesse pubbliche le riflessioni che lo guidarono; che dimostrasse la necessità del suo regolamento per reprimere il male che volle distrurre, occupandosi nel rappresentare li pericoli, ai quali li Sudditi si esporrebbero.



coll' inosservanza della legge: *Avec cette méthode*, dice egli, *on gagneroit nécessairement la confiance des Citoyens, il arriveroit qu'en peu de tems les préambules des lois formeroient le traité le plus complet et du droit naturel, et du droit politique* ( V. de la législation, liv. II, chap. III ).

Checchè ne pensi SENECA \*, siccome la bontà delle leggi dipende dalle buone ragioni, che si possono addurre per renderle sensibili, e grate alli Sudditi, egli è necessario, all' oggetto che si propongono li Legislatori, che il Pubblico ne conosca con tale mezzo la giustizia, la quale, come BENTHAM fa dire da COCCEJO a FEDERICO il Grande \*\*, *plus elle est appelée à se faire connoître, plus elle jouit de sa récompense.*

Dice con ragione questo celebre Scrittore, che dovrebbero le leggi abbandonare quella forma troppo austera, colla quale sono presentate alli Cittadini per parlare il linguaggio della persuasione, ed alli Sudditi come un padre si dirigerebbe alli suoi figlj. *Accompagnez vos lois, dic' egli, des raisons qui les justifient. Ce sera un moyen de plaisir ..... si en étudiant le livre des lois on y trouve encore un manuel de philosophie, et de morale ..... C'est un attrait pour la jeunesse, pour les gens du monde, pour tous ceux qui se piquent de raison, et de philosophie, et bientôt il ne sera plus permis d'ignorer, ce qu'on aura rendu facile, et agréable à apprendre* ( loc. cit. ).

---

\* Nihil frigidus, nihil ineptius, quam legem cum prologo, *Epist. xciv.*

\*\* Promulgation des lois, n. II ( tom. III, pag. 81 ).

Niun dubbio che se le leggi fossero accompagnate da un ragionato commentario, migliore esito otterrebbe la volontà del Legislatore, poichè possono li motivi della legge riguardarsi quale guida nel caso d'ignoranza; e pervenendo a conoscere li principj del Legislatore, può il Suddito dedurre con fondamento qualche congettura sulla di lui intenzione; ma ben altri vantaggi arreca l'esposizione dei motivi delle leggi; conciliano essi le opinioni, cattivano l'obbedienza, non già pel timore della forza, ma in modo più morale, e giusto, col concorso cioè delle volontà stesse; e conoscendo li Sudditi dai motivi della legge la sua saviezza, vedono l'interesse di sottomettervisi, e di osservarla; prevengono gli errori della buona fede, e quel che è più, illuminati li Cittadini dal Legislatore stesso, divengono essi li Giudici de' Giudici, che nella scritta ragione della legge trovano un freno alle false interpretazioni, che sempre tendono a distrurre la legge stessa. *Si vous êtes toujours obligé d'énoncer un motif . . . . .* (ripeterò col citato Autore Inglese) *il n'y aura plus moyen de conserver dans les Codes des distinctions fantastiques, des dispositions inutiles . . . . . Une bonne raison est une sauvegarde qui les défend contre les changemens précipités, et capricieux.*

Ma quali saranno li motivi che dovranno la giustizia delle varie leggi proteggere, e sostenere?

*Proprietà*, ed *eguaglianza* nelle leggi civili; *tranquillità*, e *sicurezza* nelle leggi penali; *pronta amministrazione della giustizia*, *senza pagamento di gravi tasse* nelle leggi di procedura; *risparmio*, e *giustizia nella scelta dell'imposta* nelle leggi bursali. Ogni legge poi sia dal



motivo di *pubblica utilità* difesa \*, poichè tolta questa causa, ella è o superflua, od ingiusta la legge.

\* Publica utilitas ea est, quae maxime movet Legislatorem, quia haec magis universalis est: quum leges inter se unum corpus constituent, eundem finem habeant, publicam nempe felicitatem; summa inter eas consensio esse debet, ne earum effectus mutua collisione impediatur in grave civitatis detrimentum (Bon. loc. cit.) — *Ved.*  
 È aforismo XII colla nota a pag. 84.

**I**ntentio et sententia legis, licet ex praefationibus, et praeambulis (ut loquuntur) non male quandoque eliciatur, attamen latitudo aut extensio ejus, ex illis minime peti debet. Saepe enim praeambulum arripit non nulla ex maxime plausibilibus, et speciosis ad exemplum, cum lex tamen multo plura complectatur: aut contra, lex restringit, et limitat complura, cujus limitationis rationem, in praeambulo inseri, non fuerit opus. Quare dimensio et latitudo legis ex corpore legis petenda. Nam praeambulum, saepe aut ultra aut citra cadit.



## AFORISMO LXX.

*Sebbene li proemj, e le prefazioni giovino a far conoscere più chiaramente l'intenzione, e lo spirito della legge (1); li principj dell'estensiva, o restrittiva interpretazione non devonsi però a tal fonte attingere. Nel proemio soventi si rapporta per esempio qualche caso a preferenza d'altro più specioso, e quando che la legge ben molti, e diversi ne comprende; ovvero la legge trovasi sotto più rapporti da restrizioni, e limitazioni circoscritta, delle quali non fa d'uopo di darne nel proemio ragione. Epperò dal corpo della legge trarre si dee la giusta misura dell'interpretazione, poichè il proemio soventi con seco il difetto dei due estremi racchiude.*

---

(1) *La loi a le sceau de l'autorité suprême : le Commentaire quoiqu'il accompagne la loi n'a point d'autorité légale, et garde à sa suite un rang subalterne. BENTHAM l. c.*

Est vero genus perscribendi leges valde vitiosum. Cum scilicet casus ad quem lex collimat, fuse exprimitur in praeambulo: deinde ex vi verbi (talís) aut hujusmodi, relativi, corpus legis retro vertitur in praeambulum, unde praeambulum inseritur, et incorporatur ipsi legi: quod et obscurum est, et minus tutum, quia non eadem adhiberi consuevit diligentia in ponderandis et examinandis verbis praeambuli, quae adhibetur in corpore ipsius legis.

Hanc partem de incertitudine legum, quae ex mala descriptione ipsarum ortum habet, fusius tractabimus quando de interpretatione legum postea agemus. Atque de descriptione legum obscura haec dicta sint; jam de modis enucleandi juris dicendum.



## AFORISMO LXXI.

*Metodo ben meritamente soggetto a censura nella redazione delle leggi è quello di troppo estendersi nel proemio sul caso a cui tende la legge; e quindi impiegando uno, od altro vocabolo relativo, fare le disposizioni della legge al proemio rapportare, dal che ne viene che della stessa legge si fa parte il proemio, nel quale le disposizioni di quella si confondono. Sistema questo, che toglie alla legge tutta la chiarezza, e certezza sua, poichè di rado li termini del proemio sono con quella prudenza calcolati, ed esaminati, che si suole impiegare nel corpo della legge stessa.*

*Questa parte che concerne l'incertezza della legge, pel difetto d'esatta redazione, sarà più ampiamente svolta quando ragioneremo dell'interpretazione delle leggi. Basti per ora quanto si disse sull'oscurità del diritto; del modo di renderlo più chiaro occorre di ragionare.*

*De modis enucleandi Juris,  
et tollendi ambigua.*

---

APHORISMUS LXXII.

---

**M**odi enucleandi Juris, et tollendi dubia, quinque sunt. Hoc enim fit, aut per per-  
scriptiones judiciorum; aut per scriptores  
authenticos; aut per libros auxiliares; aut  
per praelectiones; aut per responsa, sive  
consulta prudentum, haec omnia, si bene  
instituantur, praesto erunt magna legum  
obscuritati subsidia.



*Dei mezzi di schiarire il diritto,  
e di evitare le ambiguità.*



AFORISMO LXXII.



*Alli schiarimeati del diritto, a togliere ogni dubbio v' hanno cinque mezzi = la Giurisprudenza del Foro (1) = gli Scrittori autentici (2) = li Libri ausiliari (3) = le Opere d'istruzione (4) = le risposte, e li voti de' Giurisperiti (5).*

*Bene ordinati gli accennati mezzi, grande ajuto presteranno per dissipare l'oscurità delle leggi.*

---

(1) Onde la Giurisprudenza del Foro possa utilmente e con efficacia giovare allo schiarimento del diritto, dovrebbero le decisioni de' Supremi Magistrati essere fatte di pubblica ragione sotto l'autorità del Governo —

utile sarebbe perciò in mio senso, che tutte le decisioni relative all' applicazione di qualche disposizione delle RR. CC., o di altri Patrij ordinamenti, fossero, dopochè hanno esse acquistata la forza della cosa giudicata tra le parti, per copia indiritte al *Gran Cancelliere*, da cui, fattone diligente esame, ed avuto l'avviso del Consiglio di legislazione annesso al primo Segretario di Stato per gli affari interni, rese pubbliche colle stampe, e le medesime trasmesse alli Magistrati, e Tribunali per norma de' loro giudicati nell' identità della questione.

Riconoscendo il *Gran Cancelliere*, od il *Consiglio di legislazione*, che sia stata erroneamente applicata la legge, utile sarebbe che sull'istanza di un *Censore delle leggi*, che dovrebbe esistere presso il Consiglio di Stato, venisse la legge nell' interesse pubblico riformata.

Senza questo, od altro consimile sistema, mai in uno Stato si manterranno vive, ed intatte le leggi, mai vi sarà unità di principj, ed uniformità di Giurisprudenza.

La citazione di quelle sentenze, non munite nell' accennata guisa del sigillo della Suprema autorità, dovrebbe essere vietata nelle sentenze dei Magistrati, e Tribunali.

Non intendo già che debba essere proscritta ogni altra raccolta delle Senatorie sentenze; queste utilissime anzi si ravvisano, nè difesa esser dovrebbe la citazione loro nelle Forense allegazioni; ma siccome la sentenza di un Magistrato può solo essere di *consiglio* al Giudice, ma non imporgli una *legge*, le ragioni del giudicato



da questa, e dalle pubbliche decisioni dovrebbero soltanto essere dedotte. V. inoltre le note agli aforismi xxvi, pag. 124, xxviii, pag. 130; xxxi, pag. 136.

(2) V. gli aforismi lxxvii, e lxxviii.

(3) V. gli aforismi lxxix, e xciii.

(4) V. l'aforismo lxx e seg.

(5) V. l'aforismo lxxxix.

*De perscriptione Judiciorum.*

## APHORISMUS LXXIII.



**A**nte omnia, judicia reddita in Curiis supremis et principalibus, atque causis gravioribus, praesertim dubiis, quaeque aliquid habent difficultatis, aut novitatis, diligenter et cum fide excipiunt. Judicia enim anchorae legum sunt, ut leges reipublicae.



~~~~~

AFORISMO LXXIII.

—————

Consultare si debbono in prima le decisioni delle Corti Supreme, e principali emesse nelle cause più importanti, e nelle questioni nuove specialmente, e più difficili (1); queste si raccolgono con attenzione, ed esattezza, poichè se le leggi sono le ancora dello Stato, le decisioni de' Magistrati la forza delle leggi appoggiano (2).

(1) V. la nota all' aforismo antecedente, pag. 285. — Quanto alla citazione delle decisioni V. le regole indicate nella nota all' aforismo xcv.

(2) Scrivea CICERONE nel suo libro delle leggi, che senza la prudenza, e la vigilanza dei Magistrati troppo

debole, e precaria è l'esistenza degli Stati; *Magistratibus opus est, sine quorum prudentia ac diligentia esse civilis non potest* (lib. III, n. 11): e prima di lui scrivea pure PLATONE, che *societas generis humani absque Magistratu stabiliri nulla potest* (ex Polit. Dial.). Anzi GREGORIO THOLOSAÑO (de Repub.) ravvisa più utile l'esistenza de' buoni Magistrati, che delle leggi stesse; imo *si collatio fiat ad utilitatem utriusque, magis expedit populo habere Magistratus bonos, quam leges.*

Sono questi principj a pochi ignoti; ma la gran difficoltà consiste, come già osservai *, nel saggiamente determinarne le funzioni, perchè dalle leggi che regolano la loro autorità, e le loro attribuzioni, molto dipende la prosperità dello Stato, e la sicurezza de' Cittadini, *quorum (Magistratum) descriptione omnis reipub. moderatio continetur* **, e siccome d'ogni felicità è fonte la giustizia, e di pericolose turbolenze l'ingiustizia, così il buon Magistrato rende al Cittadino felici li giorni, tristissimi al malvagio, quindi le sciagure del Popolo: *Magistratus bonus quidem efficit ut Subditi vitam felicem vivant; malus autem miseram* ***.

Grande è la cura de' Principi, e Consiglieri loro nella scelta di ottimi Magistrati, perchè sanno essi, che ove mancano buoni Magistrati, ove è difettosa la loro

* V. la nota (2) all' Aforismo XXXVIII, pag. 156.

** Cic. de Legibus, loc. cit.

*** PLAT. loc. cit.

scelta, ivi difficilmente può esservi giustizia, e che ove manca giustizia, incerta è l'esistenza istessa de' Regni *: di somma necessità poi egli è, che li Magistrati siano dalla pubblica confidenza sostenuti, perchè fa parte anche della giustizia l'opinione, che questa sia retta da Magistrati, che abbiano le doti necessarie per renderla secondo le leggi: forse era colpito da questa verità POLIBIO, quando nelle sue Istorie, al riferire di LAMBERTO DANEQ (lib. v), ci dice, che *qui Magistratus ab omnibus spernitur, inutilis est, ac proinde deponendus; alius substituendus.*

* Fundamentum perpetuae commendationis, et famae est justitia, sine qua nihil esse potest laudabile, CIC. *de Offic.*, lib. I. — Semper auget Princeps observata justitia, CASSIOD. *Variar. lib. Ep. XII.*

Modus hujusmodi judicia excipiendi, et in scripta referendi, talis esto. Casus praecise, judicia ipsa exacte perscribito; rationes judiciorum, quas adduxerunt Judices, adjicito; casuum, ad exemplum adductorum, auctoritatem, cum casibus principalibus, ne commisceto; de Advocatorum perorationibus, nisi quidpiam in iis fuerit admodum eximium, sileto.

Per compiere una tal opera vuolsi osservare il metodo seguente. Sia la questione con tutta precisione proposta, e la sentenza colla massima esattezza riferita; giammai siano ommessi li motivi del giudicato; ma abbiassi attenzione a non confondere la questione principale colle altre soltanto citate, per dare a quelle autorità maggiore. Quanto poi concerne li ragionamenti degli Avvocati, siano li medesimi ommessi, a meno che cose sublimi siano state dette.

Personae, quae hujusmodi judicia excipiant, ex Advocatis maxime doctis sunt, et honorarium liberale ex publico excipiunt. Iudices ipsi ab hujusmodi prescriptionibus abstinento; ne forte opinionibus propriis addicti, et auctoritate propria freti, limites referendarii transcendant.

AFORISMO LXXV.

Tra gli Avvocati li più ricchi di dottrina, devonsi prescegliere coloro, che hanno in queste raccolte ad occuparsi; e debbono dal pubblico Erario essere onorevolmente ricompensati (1). Non abbiano poi li Giudici in quest' opere influenza veruna, onde per troppa tenacità di personale opinione, o per impiego d' autorità non eccedano i limiti d' un Compilatore (2).

(1) Anticamente li Redattori del Bollettino delle decisioni della Corte di Cassazione godevano per questo lavoro di uno stipendio dal pubblico erario, attualmente è lecito a chiunque di darle alla luce col mezzo della stampa.

(2) E perchè il Giudice dovrà essere escluso dal poter dare alla luce una raccolta di decisioni? La ragione addotta dall'A. non potrà forse riflettere anche l'Avvocato che abbia patrocinato la causa? Anzi questi, come osserva DUPIN, *raro rei contra ipsos judicatae auctoritatem agnoscunt*. Il Giudice non conoscerà egli forse più d'ogni altro qual fu la vera ragione, il vero motivo del giudicato? — *Un Magistrat*, scrive il citato Autore *, *qui recueille les arrêts de sa Cour, un Officier du Ministère public qui rapporte l'arrêt rendu à la suite de ses conclusions, un Avocat qui rend compte de ce qui a été jugé sur sa plaidoirie, est, à coup sur, mieux instruit que tout autre, soit des faits, soit des moyens, sur lesquels l'arrêt est intervenu. Son témoignage est donc préférable à celui des autres arrêtistes, qui, le plus souvent, n'en ont parlé que d'après ce qu'il en avait d'abord dit.*

L'opinione però di BACONE non è affatto senza merito, specialmente ove si tollerano raccolte di giudicati subalterni, fatte pubbliche dal Giudice che fu il *Relatore della causa*, od a cui sono state da' suoi colleghi comunicate le emanate sentenze. Siccome possono essere tali giudicati, e talora lo sono, dal Magistrato superiore riformati, occorre che poscia dal *Giudice raccoglitore* si tacciono, ed al Pubblico si fanno ignorare, forz' anche perchè dal *Raccoglitore* stesso ignorati li giudicati riformativi; quindi si seminano errori nei Fori di Provincia,

* *Jurisprudence des Arrêts, sect. xiv, pag. v.*

errori che possono essere all' amministrazione della giustizia funestissimi. Potrei col fatto provare l'esistenza di questo disordine ; mi basta l' accennarlo onde porre in guardia le persone addette al Foro di Provincia a non confidare troppo ciecamente nei giudicati dei Tribunali Provinciali , che loro si fanno conoscere ; questi giudicati se hanno il merito di essere stati dalla giustizia, e dalla saviezza de' Giudici integerrimi bilanciati, ed emessi, di niuna autorità, nè di alcun consiglio possono giammai essere pei Sudditi, e pel Foro.

Judicia illa, in ordine, serie temporis, digerito, non per methodum et titulos. Sunt enim scripta ejusmodi tanquam historiae, aut narrationes legum. Neque solum acta ipsa, sed et tempora ipsorum, Judici prudenti, lucem praebeant.

AFORISMO LXXVI.

Non in ordine di materie, nè per capi, ma in ordine di data siano li giudicati riferiti, potendo opere tali alle istorie, ed alle memorie di leggi essere pareggiate. Non solo gli atti stessi, ma ben anche li tempi in cui viddero la luce possono il Giudice prudente dirigere (1).

(1) V. gli aforismi XXII e XXIII, pag. 111, e seg. colle note.



APHORISMUS LXXVII.

Ex legibus ipsis, quae jus commune constituunt; deinde ex constitutionibus sive statutis; tertio loco ex judiciis perscriptis, corpus juris tantummodo constituitur, praeter illa, alia authentica, aut nulla sunt, aut parce recipiuntur.

Degli Scrittori autentici.

AFORISMO LXXVII.

Dal testo delle leggi che compongono il diritto comune, dalle costituzioni, dagli statuti, ed in fine dalle decisioni de' Magistrati deve essere raccolto quanto formar deve il corpo del diritto (1). Null' altro siavi d' autentico, od almeno con somma prudenza adnesso.

(1) MURATORI nella sua opera sui difetti della Giurisprudenza dimostra quanto utile sarebbe per uno Stato, che in un nuovo corpo di leggi fossero decisi li principali punti controversi nel Foro, o che fanno oggetto delle materie di Giurisprudenza * — Sarà poi sempre difettoso il nuovo corpo delle leggi, se dopo la sua compilazione si lasciassero sussistere li particolari Statuti delle terre, e Città, li più dei quali tuttochè abbiano forza di leggi, non possono che difficilmente conoscersi, sia perchè troppo rari, sia perchè non tutti hanno capacità per intenderli. V. la nota all' aforismo XIV, pag. 91 e seg.

* V. anche l' opera che ha per titolo dell' Officio del Giudice, pag. 218. Venez. 1768.

Nihil tam interest certitudinis legum (de qua nunc tractamus) quam ut scripta authentica, intra fines moderatos, coerceantur et facessat multitudo enormis Auctorum, et Doctorum in jure; unde laceratur sententia legum, Judex fit attonitus, processus immortales, atque Advocatus ipse, cum tot libros perlegere et vincere non possit, compendia sectatur. Glossa fortasse aliqua bona; et ex Scriptoribus classicis pauci, vel potius scriptorum paucorum pauculae portiones, recipi possint pro authenticis. Reliquorum nihilominus maneat usus nonnullus in bibliothecis, ut eorum tractatus inspiciant Judices, aut Advocati, cum opus fuerit: sed in causis agendis, in foro citare eos non permittor, nec in auctoritatem transeanto.

AFORISMO LXXVIII.

Nulla tanto giova a rendere più certe le leggi (oggetto principale che ora ci occupa), nulla havvi ad un tal fine di più efficace, che il limitare ad un moderato numero le opere di maggiore autorità; stanca il lettore l'eccessivo numero degli Scrittori, e Commentatori del diritto (1), lacera lo spirito delle leggi, rende stupido il Giudice, eterne le liti, e l'Avvocato istesso certo di non poter leggere, ed ancor meno di poter apprendere tante opere, ricorre alli compendi. Tutto al più si potrebbero comprendere tra le opere autentiche quelle di qualche buono Glossatore, e qualche ristretto numero di Classici Scrittori, ovvero qualche minima parte delle loro opere. Possono però quelle di altri Scrit-

tori essere conservate nelle Biblioteche per essere dagli Avvocati, e dalli Giudici consultate; ma la citazione loro non sia nel Foro admissa, onde non possa l'uso darle autorità (2).

(1) BACONE andò qui troppo oltre, colpito forse dalla massa di tanti inutili volumi, li cui Autori nella sua età a vece d'illustrare, ottennebrarono il diritto; però avea egli certamente conosciute le opere di CUIACCIO, quantunque li fossero ignote quelle di EINECCIO, di POTHIER, di DOMAT, del nostro FABRO, e di RICHERI, Autori, che quali Maestri nella scienza del diritto si possono consultare, ed alli quali ricorrono sempre li Giureconsulti, e li Magistrati.

(2) Questa proibizione della citazione dei Dottori nel Foro ella è formalmente prescritta colla letterale disposizione del §. 15, tit. XXII, lib. III della R. L.; ma non appagò essa pienamente il MERATORI, dicendo egli, che a nulla serve il divieto di allegare Autori, quando è lecito l'allegare le medesime loro opinioni, e ragioni; che se valenti Legisti hanno già esaminato il caso proposto, al quale non hanno provveduto le leggi, non conviene abbandonare la scorta de' libri d'uomini grandi, ed eccellenti DD. per confidarne la decisione al Giudice, che forse mai arriverà ad esaminarlo, e a deciderlo con tanta penetrazione, ed esattezza; che l'autorità degli Autori

*Registi è la sola che possa tenere in freno chi deve giudicare, ed insieme dar polso, e fondamento alle loro risoluzioni **.

Ma osservo, che se fosse lecita nelle allegazioni la citazione degli Autori legali, il Giudice potrebbe sempre più impunemente spiegare sotto un apparente velo di giustizia il suo arbitrio, poichè non v'ha opinione d'Autore, che non sia da quella di altro Scrittore contraddetta **; onde dalla sua volontà dipenderebbe il scegliere nella classe degli Autori, e nella serie delle diverse opinioni, le une alle altre contrarie, quelle che più dassero nel suo genio.

Concordo col citato A. (*loc. cit.*) che v'hanno non pochi Giudici di corto intendimento, e di lieve raziocinio; ma appunto perchè havvene taluni di dottrina sterilissimi, egli è in mio senso pericoloso l'ammettere l'autorità de' Dottori; se il Giudice manca di lumi sufficienti per ragionare sulla legge, v'ha assai più a temere che ne

* V. Difetti della Giurisprudenza, *cap. x.*

** V. tra varie altre Opere, quanto scrissero ELIZEO DANZA, Pugna Doctorum.

PERREMUTO, Conflictus Jurisconsultorum inter se discrepantium, *Panorum* 1642.

CORAZIO, de Jure Civili in artem redigendi, *Genev.* 1661.

FABRO, de Erroribus Pragmaticorum.

DELUCA, de Conflictu legis, et rationis.

manchi nella scelta delle opinioni degli Autori *, presso li quali, al dire anche del graa LEIBNIZIO, *plèrumque inanes, et frivolae allegationes regnant* (Epist. XI ad ENR. KESTNER) **.

* Nell'opinione del MURATORI concorre l'Autore dell'Ufficio del Giudice (loc. cit., pag. 234), anzi questi crede, che il discernimento dello studio, e della scienza legale pratica ne' Tribunali inferiori, e le ingiuste sentenze de' Giudici, che spesso si vedono, non da altro procedano, che dal non allegarsi dagli Avvocati le autorità de' DD. legali; dice egli, che vedendo il Giudice la pretensione delle parti appoggiata al sentimento di uno, o più classici DD., maggiore precauzione adopererebbe nell'esaminare i fondamenti, e nel pronunziare la sua sentenza — Ma non sarà forse più esatto il dire, che appunto perchè altri Autori già esaminarono secondo il loro punto di vista la questione, trascura il Giudice di esaminarla egli più attentamente colla legge alla mano, consultando il vero senso di questa, poichè nelle fatiche altrui trova una ragione, che li risparmia la propria? Non è forse quando la questione non ebbe ancora nelle opere de' DD., e di Giurisprudenza dibattimento, e definizione, che importa il ricorrere alla legge, e questa consultare?

** Quest' A. (loc. cit.) in proposito delle allegazioni di diritto, crede che possono gli Autori essere di qualche utilità; così egli scrivendo, *tum maxime, cum de usu aut receptione legum, aut consuetudinem quaeritur; prosunt etiam, cum lectorem ad scriptores remittimus, qui rem exquisitius tractaverunt.*

Non è poi tanto difficile, come crede il cit. Autore, di fare una scelta de' migliori, e più classici libri di Giurisprudenza, purchè si voglia circoscriverli in un ristretto numero: di questi potrebbe accordarsene la facoltà della citazione, poichè si sa, che ben soventi dirigono essi l'opinione del Giudice nel sentenziare — Utile poi sarebbe alla dilucidazione della legge l'ammettere l'autorità dei Professori dell'università quando li loro trattati fossero resi pubblici colla stampa, ed approvati col voto della Commissione già da me accennata (V. la nota (1) pag. 139, e seg.).

De libris auxiliaribus.

APHORISMUS LXXIX.

At scientiam juris, et practicam, auxiliaribus libris ne nudanto, sed potius instruunt. Ii sex in genere sunt, Institutiones. De verborum significatione. De regulis juris. Antiquitates legum. Summae. Agendi formulae.

(1) GIUSTINIANO fu l'unico dei Monarchi che si sia occupato nel fare ridurre il suo gran corpo delle leggi in un trattato elementare da poter servire d'introduzione allo studio del diritto: *Ut juvenus ab his veluti a simplicioribus elementis Jurisprudentiam auspiceretur* (GRAVINA, de Ortu et progr. jur. civ., n. cxxxiii), ne affidò egli l'incarico a TRIBONIANO, a TEOFILO, e a DOROTEO, li quali scegliendo principalmente dalle istituzioni di CAJO, di VOLPIANO, e di MARCIANO, e dalle opere che

Dei libri ausiliarj.



AFORISMO LXXIX.

La scienza del diritto, e della pratica non deve però essere di libri ausiliarj sprovvista, ma deve bensì andarne fornita. Di questi ve n'ha sei classi: le istituzioni (1); li trattati sul significato dei vocaboli; quelli delle regole del diritto; quelli alle antichità delle leggi relativi; li compendj; e li trattati che risguardano il sistema delle azioni.

portavano lo stesso titolo le regole elementari più convenienti al nuovo diritto, ne composero le Istituzioni, da GIUSTINIANO quindi confermate, e fatte pubblicare nel dì 21 novembre dell'anno 533—CUIACCIO dice che quest'opera di GIUSTINIANO non ha d'uopo di commentario, eppure havvene parecchi, e forse di troppo: li migliori sono quelli di EINECCIO, e di ARNOLDO VINNIO.

V. la nota all'Aforismo seg., pag. 312, e seg.

Praeparandi sunt juvenes et novitii ad scientiam, et ardua juris, altius et commodius haurienda, et imbibenda, per institutiones. Institutiones illas, ordine claro et perspicuo composito. In illis ipsis, universum jus privatum percurrito; non alia omittendo, in aliis plus satis immorando, sed ex singulis quaedam breviter delibando, ut ad corpus legum perlegendum accessuro, nil se ostendat prorsus novum, sed levi aliqua notione praeceptum. Jus publicum in institutionibus ne attingito, verum illud ex fontibus ipsis hauriatur.

AFORISMO LXXX.

Le Istituzioni presentano il mezzo il più atto per appianare alli Giovani, ed agli Studenti la via allo studio del diritto, e per conoscere di questa scienza tutta l'importanza, li pregi, e le difficoltà (1). Siano queste Istituzioni in modo chiaro redatte; contenghino le medesime un corso universale del diritto privato; si faccia in esse cenno di certi punti per non passarli affatto sotto silenzio; di altri più a lungo si discorra; ma ogni questione brevemente si esponga, in modo che il corpo intiero delle leggi tutto comprenda, onde nulla più rimanga allo spirito di nuovo; si faccia poi silenzio nelle Istituzioni del Pubblico diritto, poichè deve questo essere dai fonti medesini appreso.

(1) Questo fu l'oggetto propostosi da GIUSTINIANO nel prescrivere la compilazione delle *Instituzioni*: *in quibus breviter expositum est, et quod antea obtinebat, et quod postea desuetudine inumbratum, imperiali remedio illuminatum est* (§. v Proem.).

Ad esempio delle istituzioni di CAJO, vennero pure divise in quattro libri quelle di GIUSTINIANO *. Sono le istituzioni del diritto li primi elementi della dottrina, e della scienza del giusto, e dell'ingiusto **; senza di quelle sempre tardi, e deboli saranno li progressi

* Secondo alcune osservazioni accennate da EVERARDO OTTONE (*Comment. et notae criticae ad JUSTIN. Instit. pag. 19*), pare che alcuni siansi torturato l'ingegno nel investigare il motivo, per cui GIUSTINIANO abbia diviso in quattro libri le sue *Instituzioni*, e sino a sostenere che tale divisione sia stata fatta a motivo che quattro siao gli elementi, e quattro gli umori che esistono nel corpo umano. Chiniamo la fronte a tanta sagacità.

Anche il Pontefice INNOCENZO III ad un simile motivo appoggiò la necessità di impedire le nozze tra li *Consobrini* sino al quarto grado, quia quatuor sunt humores in corpore humano, qui constat ex quatuor elementis V. c. 8. x. de Consobr. et affin.

** *Prima legum cunabula*, §. 13, *Inst. de egat.* — *Prima legum argumenta*, leg. 2, §. 11, C. de vet. jur. enucl.

della gioventù nello studio delle leggi; ond' è che quel gran Maestro della scienza del diritto al cielo innalza le lodi di sì grand' Opera, così egli esprimendosi nella sua Osservazione xxxviii del lib. xi « *Facilitas vero in Institutionibus, quam praedico, ut non potest non esse magna, conditis ordine, et arte tanta, quantum vix ullus hodie nobis conficere potest, aut poteris unquam: definitionum, et divisionum, vel partitionum elegantissimarum plena sunt omnia, juris veteris a jure novo separatio perspicua, veteris sermone purissimo, veterum novi sermone Triboniani recenti, et in his singularia innumera, quae vix in aliis invenias nostris, alienisve auctoribus.* »

Commentarium de vocabulis juris conficito. In explicatione ipsorum, et sensu reddendo, ne curiose nimis aut laboriose versator. Neque enim hoc agitur, ut diffinitiones verborum quaerantur exacte, sed explicationes tantum, quae legendis juris libris viam aperiant faciliorem. Tractatum autem istum, per literas alphabeti ne degerito: id indici alicui relinquito: sed collocentur simul verba, quae circa eandem rem versantur, ut alterum alteri sit iuvamento ad intelligendum.

AFORISMO LXXXI.

Siavi un Commentario sui vocaboli del diritto; ma senza impiegare uno studio troppo lungo, o curioso nella spiegazione loro, e nello svilupparne il senso. Non si tratta già di dare con rigorosa esattezza una definizione delle parole, ma soltanto una leggiera nozione utile a facilitare li mezzi per l'intelligenza dei libri di Giurisprudenza (1). Questo trattato poi non sia per ordine alfabetico compilato; abbia però un indice, e siano li vocaboli, che l'istessa materia riguardano, gli uni dopo gli altri collocati, onde mutuo ajuto si diano all'intelligenza loro.

(1) GIUSTINIANO consacrò un titolo nel suo corpo delle leggi alla spiegazione dei principali vocaboli che si riscontrano nel diritto; sotto questo titolo, che forma

il xvi.^o del lib. I.^{mo} delle Pandette, si hanno le nozioni delle parole, la loro etimologia, le regole grammaticali, lo sviluppo del vario spirito delle leggi, e l'interpretazione delle diverse locuzioni.

Parecchi Scrittori, e Giureconsulti di sommo grido si occuparono ad analizzare le 246 leggi da GIUSTINIANO comprese nel titolo suddetto; CUIACCIO, ALCIATO, GOTTFREDO, CORASIO, DUARENO, GOVEANO, tra parecchi altri *, illustrarono la materia del diritto alla significazione delle parole relativa o compilando diligenti commentarj, o di pubblica ragione facendo compiuti giuridici vocabolarj.

Ma l'opera che sovra d'ogni altra su questa materia ha pregio maggiore, quella si è di BARNABA BRISSONIO **,

* P. E. FRANC. HOTOMANN., *Comment. de verb. juris*, Lugd. 1569 — CHR. HOFFMANN, *Progr. de investigandis verborum in jure significat.*, Lips. 1721 — BART. CEPOLLA, *in tit. de verbor. signif.*, Lugd. 1551 — CHR. RICHTER, *de verb. signif.*, Jenae 1666 — ARNOL. CORVINI, *Comment. ad tit. digest. de verb. signif.*, Amstel. 1746. — *Non debbo omettere il Dictionarium juris civ. can. et feud. del nostro RICHERI, premesso alla sua opera del Legum delectus; Taurini, 1792.*

** BARNABA BRISSONIO dopo avere esercitata la professione d'Avvocato, venne nominato da ENRICO III alla carica d'Avvocato generale nel Parlamento di Parigi: ebbe inoltre varie missioni, alle quali soddisfece con tanto onore, che il Re diceva che nello Stato Cattolico non eravi altro BRISSONIO. Eletto suo malgrado dalla lega alla carica di Presidente del Parlamento, in rimpiazzamento

che con tanta erudizione scrisse intorno alle formole, ed alle solenni parole del Popolo Romano, e di cui disse GRAVINA, che *praeter abstrusa legum vocabula, partesque alias juris veteris in lucem prodatas, ritus omnes atque solemniores verborum formulas, quibus civile, ac sacrum Romanorum commercium irretiebatur ex infinita varietate Scriptorum, obscurisque ambagibus mirabiliter extricavit; ita ut sermonis elegantiam pluribus, huic vero uni sacram, atque solemnem latinae linguae suppellectilem debeamus* (V. Orat. de Jurisprudencia).

d'ACHILLE d'HARLAY, carcerato nella Bastilia, fu fermo nel sostenere l'interesse del suo Re; avendo quindi il Parlamento assolto certo Brigard, inquisito d'aver portato lettere a S. Dionigi, occupato dalle truppe Reali, li Sedici (così detti dai 16 quartieri della Città di Parigi) lo fecero arrestare, ed appena tradotto in carcere, certo Cromé, fattolo porre in ginocchio, li lesse la sentenza, che lo condannava ad essere senza dilazione appiccato — Si dice che BRISSONIO abbia chiesto a quel Cattolico ribelle poche ore per ordinare alcuni suoi scritti sulla Giurisprudenza, al che Cromé rispose con un sogghigno, e lo fece immantinente appiccare nel dì 15 novembre 1591 — Scrivono GREGORIO DI THOU, e LEICHERO, che il carnefice esitava nel porre la mano sovra sì grand' Uomo, vittima del più iniquo furore, e di male intesa religione — Ripetiamo quì quanto scrivea un gran Poeta:

Ces monstres furieux, de carnage altérés .

.
 Invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs frères ;
 Et le bras tout souillé du sang des innocens
 Osaient offrir à DIEU cet exécration encens.

Ad certitudinem legum facit (si quid aliud), tractatus bonus et diligens, de diversis regulis juris. Is dignus est, qui maximis ingeniis, et prudentissimis Jure Consultis, committatur. Neque enim placent, quae in hoc genere extant. Colligendae autem sunt regulae, non tantum notae et vulgatae, sed et aliae magis subtiles et reconditae, quae ex legum, et rerum judicatarum harmonia extrahi possint; quales in rubricis optimis quandoque inveniuntur: suntque dictamina generalia rationis, quae per materias legis diversas percurrunt, et sunt tanquam saburra juris.

AFORISMO LXXXII.

Un buono, ed esatto trattato delle diverse regole del diritto giova moltissimo alla certezza delle leggi. Quest' opera è degna di occupare il genio il più sublime dei più saggi Giureconsulti. Quelle che si hanno in questo genere sono poco degne d'encomio (1). Non basta il raccogliere le regole le più conosciute, e le più comuni, ma quelle pur anche, che sono le più minute, e le meno conosciute importa di estrarre dal corpo delle leggi, e della Giurisprudenza; in ottimi compendj alcune volte se ne leggono; sono esse massime generali di ragione, che riflettono le diverse parti delle leggi, e che giovano al diritto, come la zavorra a dare il contrappeso al naviglio (2).

(1) All'epoca in cui BACONE scrivea, non erano ancora conosciuti nè il trattato di POTHIER, nè il *legum delectus* di DOMAT, e quello del nostro RICHERI, nè le Opere di DUPINO *, nè quelle di GIORDANO ** — Già prima di questi Scrittori eransi distinti colla pubblicazione di utilissime raccolte delle regole del diritto, CORRADO WOLFIO ***, ERNESTO MANTZELIO, GIO. SOLONE, e GIO. ENNEQUINO, oltre parecchi altri ****.

(2) GOTTOFREDO, che dopo CUJACCIO fu uno dei migliori Commentatori del diritto Romano, dice, che senza il soccorso delle *regole* gli AVVOCATI, e Giureconsulti non possono esattamente disputare, e ragionare in diritto, nè

* Prolegomena juris ad usum Scholae et Fori, *Paris*, 1824.

** Collectio diversarum juris regularum, *Paris*, 1808.

*** Æconomia regularum juris civilis: la prima ediz. di quest' Opera fu fatta nel 1599.

**** ERN. MANTZELII, Usus regularum juridicarum, quas etiam *Brocardica* appellare solemus Jureconsultis familiarium, *Rostoch.* 1731 — JO. SOLON., Juris civilis brevium ex regulis diversi juris antiqui eratum, *Gies.* 1709 — JO. HENNEQUINI, Regulae, et sententiae juris tam antiqui, quam novi ex universo corpore jur. civ. sperim. collectae, et in ordinem alphabeticum digestae, 1625 — JAC. CUJACCIUS, HUGO DONELLUS *ad tit. Pand. de R. J.* — DOMIT. ULPIANI, Regularum juris, *lib. singul. Lugd. Bat.* 1717.

li Giudici dare rette sentenze: *Regulae juris sunt directorium tyronis disputantis, Jurisperiti de jure respondentis, et judicis jus dicentis.*

Chiara, ed evidente ella è l'utilità delle regole del diritto, essendo esse pel generale, ciò che le leggi sono pel particolare; la legge non ha che un' autorità limitata, la quale tutta consiste nel decidere la questione sul caso in essa contemplato; quella delle regole non ha limite veruno, oggetto suo essendo di più difficoltà risolvere con una sola decisione; dal che ne sorge il principio di diritto, che tutte le regole sono leggi, ma che tutte le leggi non danno regole.

Credono taluni che lo studio delle regole occupare debba soltanto colui che entra nella carriera del diritto; errore gravissimo, che P. FABRO, Presidente del Parlamento di Tolosa, con saggie osservazioni dimostra nella sua Prefazione alle regole del diritto; onde a ragione un antico Magistrato di Francia considerava le regole come la bilancia della Giustizia che dovea egli amministrare; *Regulae sunt officii mei statera* — GIUSTINIANO stesso la più grande autorità accorda alle regole, volendo egli, che a malgrado le fatte riforme nelle sue leggi, le regole fossero intatte, ed osservate: *Secundum veteres regulas, et antiquas definitiones vetustatis jura maneant incorrupta, nulla innovatione ex hac constitutione introducenda*, leg. 4, C. de verb. et rer. signif.; e volle egli appunto, che il titolo delle regole di diritto fosse collocato in fine della sua grand' Opera, come quello che dovea esserle di corona, ed affinchè ognuno in questo titolo vi vedesse tutta la somma del diritto compresa.

At singula juris scita, aut placita, non intelligantur pro regulis, ut fieri solet satis imperite. Hoc enim si reciperetur, quot leges, tot regulae. Lex enim nil aliud quam regula imperans. Verum eas pro regulis habeto, quae in forma ipsa justitiae haerent: unde, ut plurimum, per jura civilia diversarum rerum publicarum eadem regulae fere reperiuntur; nisi forte propter relationem ad formas politiarum varient,

AFORISMO LXXXIII.

Non devono poi confondersi , come ben mal a proposito alcune volte si pratica , le regole del diritto con ciascheduno dei punti che il diritto insegna , o prescrive ; altrimenti tante regole si avrebbero quante sono le leggi ; poichè nulla altro è la legge , che una regola imperativa (1). Devono perciò intendersi per regole di diritto quelle che sono ai principj stessi della Giustizia inerenti ; ond' è che tra le diverse legislazioni , che tanti Popoli reggono , si hanno ovunque pressochè le regole istesse , e se alcune non sono tra esse conformi , ciò soltanto dalla particolare costituzione politica dipende (2).

(1) V. la nota (1) all' aforismo VII , pag. 45.

(2) Parecchie sono le regole che dovrebbero essere li cardini d'ogni legislazione: ne accennerò alcune che possono considerarsi quali principj di morale, e di saggia politica nell'amministrazione di uno Stato; senza ricorrere all'autorità di politici Scrittori, mi limiterò a consultare il Codice Fabriano, l'oracolo delli Giureconsulti, e dei Magistrati.

Secondo questo celebre Maestro del diritto, e della Giurisprudenza, ella è, o esser dovrebbe regola fondamentale d'ogni corpo di leggi — Che gli uomini, fatti eguali dalla natura, lo siano anche nanti la legge civile; poichè questa non deve li principj della natura corrompere * (*jura enim naturalia non possunt corrumpi per civilia*, FAB. in Cod., l. VII, t. I, d. VIII, n. 7) — Che la libertà non ha prezzo, e la sua causa, qual causa di religione, deve essere protetta (FAB. l. c. l. I, t. II, d. XXXVII; id. l. III, d. XII ** — Che le grazie del Principe siano inefficaci quando sono ad altrui di danno, l. c., l. VII, t. III, d. II, n. 4. *Sic enim debet accipi rescripta omnia Principis, ne alieno jure quicquam derogetur*; id. l. III, t. XII, d. I, n. 4 ***) — Che niun

* Si lasci a certi spiriti turbolenti, vera peste della pubblica tranquillità, il fantasticare sull'eguaglianza di fatto; il saggio vede la perfezione delle civili società nella sola eguaglianza dei Sudditi nanti la legge; fazioso, e chimerico è ogni altro progetto.

** V. l'art. 16 del Cod. civ. Austriaco.

*** In questa stessa definizione dice pure il FABRO, che *Supremi, optimique Principis est, omnes omnium jurisdictiones, licet inferiores tueri, non turbare, aut infringere* — V. il §. 15, lib. II, tit. III, cap. I delle RR. CC.

delitto resti senza pena (*Nullum enim delictum remanere impunitum publice interest*, l. c., l. ix, t. xii, d. ii, n. 8) — Che il favore della prole è più degno della protezione della legge, di quello lo possa essere una causa pia (loc. cit., l. vi, t. v, d. xxix, n. 5 *) — Che il Giudice, il Senato stesso non può nel giudicare eccedere i limiti determinati dalla legge loc. cit., l. i, t. xi, d. iv, n. 2) — Che l'autorità della cosa giudicata ella è invulnerabile (l. c., l. i, t. ii, d. xcvi) — Che dovere del Magistrato si è l'autorità sua al vantaggio de' litiganti impiegare, e gli oppressi proteggere, *ad Principis saecularis ejusque Magistratuum auctoritatem, et officium pertinet, ut oppressis subveniant sive a laico, sive a clerico se opprimi conquerantur*, (loc. cit. l. i, t. iii, d. lv) — Che la condotta sociale, quella del Cittadino, che sè allo Stato consacra, alla vera nobiltà innalza: *Parum enim est nobilem esse quem, nisi etiam illud concurrat ut nobiliter vivat* (loc. cit., l. ix, t. xxix, d. xviii, n. i) — Che meglio è che sia impunito un delinquente, che un innocente condannato (l. c., l. vii, t. xxvi, d. xlix, n. 8) — Che le leggi provvedere debbono onde il povero non sia bersaglio del ricco, e la Povertà non sia d'ostacolo agli onori, ed alle pubbliche cariche (l. c., l. t. d., l. vi, t. xvi, d. iii, n. 10).

la disposizione che ivi si legge, alla più alla gloria innalza l'Augusto Regnante che la dettò; e rari sono li Codici, nei quali contengasi sì saggio ordinamento, dal puro amore dei nostri Principi pel trionfo della Giustizia sancito.

* L'A. cita anche in proposito questo passo di S. AGOSTINO: (*Qui exhaeredat liberos, ut instituat CHRISTUM, alium quaerat quam Augustinum*).

APHORISMUS LXXXIV.

Post regulam, brevi et solido vērborum complexu enuntiatam, adiiciantur exempla, et decisiones casuum, maxime luculentae ad explicationem; distinctiones, et exceptiones ad limitationem; cognata ad ampliationem ejusdem regulae.

(1) Non vi è regola nel diritto *, per certa, e generale che sia, che non admetta eccezione; anzi la stessa regola può essere per un fatto giusta, in altre circostanze difettosa; quindi a ragione ci dice un celebre Giureconsulto **, che *nulla enim fere regula invenitur ita catholica*,

* Si possono escludere quelle accennate alla pag. 324.

** V. MARQUADO FRECHERIO nel suo libro ΠΑΡΕΠΡΩΝ, seu verisimilium, lib. II, cap. XIII in Thes. jur. Rom. E. OTTONIS, tom. I, pag. 922.

AFORISMO LXXXIV.

In modo perfetto, ed in brevi termini stabilita la regola, sia questa da esempi corredata, e dalle migliori decisioni spiegata; con distinzioni poscia, ed eccezioni sia nei suoi limiti circoscritta; e quindi col parallelo di quelle che vi hanno affinità ampliata (1).

*quae per exceptionem aliquam non subvertatur, quamquam asseverare possis sine periculo *.*

* Una sola raggione esistervi quest' A., quella cioè che non può esservi nozze tra la prole, e li genitori, haec sane in infinitum vera est, perpetue, omnique exceptione major: sed de qua idem dicere possis, vix occurrit altera.

Recte jubetur, ut non ex regulis jus sumatur, sed ex jure quod est, regula fiat. Neque enim ex verbis regulae petenda est probatio, ac si esset textus legis. Regula enim legem (ut acus nautica polos) indicat, non statuit.

(1) È questo un principio dal Giureconsulto PAOLO insegnato nella legge 1, de R. J., ivi — *Non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat* — Osserva a questo riguardo PERRENONIO, che PAOLO volle con un tale principio indicare che non si può giungere a conoscere la scienza del diritto colle regole, e cogli assioma, ma col mezzo degli effetti, e delle conseguenze; *et quamvis, soggiunge egli, ars juris certis suis praeceptis, ac regulis comprehendatur, ea tamen praecepta non ex se judicari, sed ex iis quae inde consequuntur*

AFORISMO LXXXV.

Saggio principio , che il diritto non dalla regola si estragga , ma questa sorga dal diritto (1). Ogni ragionamento deve al testo della legge , non già alli termini della regola essere appoggiato. Questa è per la legge ciò che è pei poli l'ago calamitato ; questo li indica , ma non li colloca.

*estimari ** ; quindi è che GIULIANO avverte nella legge 15 de leg., *ehe in his , quae contra rationem juris constituta sunt non possumus sequi regulam juris.*

* *Ved. PERRENONIO , Animadversionum et variar. lect. , lib. 1 , cap. x , in Thes. jur. Rom. E. OTTONIS , tom. II , pag. 605.*

APHORISMUS LXXXVI.

Praeter corpus ipsum juris, juvabit etiam antiquitatis legum invisere, quibus, licet evanuerit auctoritas, manet tamen reverentia: pro antiquitatibus autem legum habeantur scripta circa leges et judicia, sive illa fuerint edita, sive non, quae ipsum corpus legum tempore praecesserunt. Earum siquidem jactura facienda non est. Itaque ex iis, utilissima quaeque excerpto (multa enim invenientur inania et frivola) eaque in unum volumen redigito; ne antiquae fabulae, ut loquitur TRIBONIANUS, cum legibus ipsis misceantur.

AFORISMO LXXXVI.

Oltre il corpo istesso del diritto, gioverà pur anche l'esaminare l'antichità delle leggi, l'autorità delle quali sebbene sia cessata, hanno però sempre ad essere venerate (1). Nella classe di questi antichi monumenti comprendere si devono li trattati, dati, o non alla luce, che le leggi, e la Giurisprudenza risguardano, quando ad epoca anteriore al corpo delle leggi risalgono. Cosa troppo pregiudizievole sarebbe il condannare ad esiglio tutte quest'opere (2); e tuttochè parecchie ve ne siano d'inutili, e frivole, si deve con diligenza estrarre quanto d'utile vi può essere, ed in un sol volumè raccoglierle, onde non comprendere nelle leggi quei principj, che TRIBONIANO vecchie favole chiama (3).

(1) GIUSTINIANO nella legge penult. C. *de legit. haered.* dopo avere lodata la saviezza delle leggi delle XII tavole, che ammettevano le figlie alla successione dei loro genitori, *nullo discrimine in successionibus habito* *, antepone il merito dell' antichità di tale legge a tutte le sottigliezze della novità, *legis antiquae reverentiam, nos anteponi novitati legis censemus.*

Quanto commendevole, ed utile sia al Giureconsulto non solo, ma all' uomo di Stato lo studio delle leggi antiche, pochi l' ignorano; mentre lumi vastissimi spande esso sulla retta interpretazione delle leggi viventi, valido soccorso, e giovamento somministra alla più perfetta creazione delle nuove **. Senza le meditazioni degli uomini dell' ultimo secolo decorso sulle leggi antiche, rozza, ed impura sarebbe tuttora la legislazione; senza lo studio delle leggi antiche, VICO, MONTESQUIEU, FILANGIERI, per tacere altri di second' ordine, non avrebbero potuto il-

* *Delle diverse legislazioni, a cui andò soggetto il diritto delle figlie alla successione dei loro parenti, farò discorso nel mio Opuscolo sulle leggi d' agnazione, a cui, se salute mi assiste, mi accingerò nuovamente per compierlo nelle prossime ferie autunnali. V. la nota in fine della pag. 49.*

** PIETRO PITOE nelle sue note all' Opera di SCULTINGIO (*Mosaic. et Romanar. legum collatio*, pag. 794, *Lisp. 1737*), scrive, che *antiquitatis cognitio juris studioso non utilis modo, sed etiam necessaria est, nec frustra veteres consulti quantum in ipsis fuit, nihil ejus penitus nos ignorare voluerunt.*

luminare i Principi sui veri loro interessi, e gli uomini di Stato dirigere nei veri principj della scienza legislativa; lo studio delle leggi antiche, quale parte la più utile dell'istoria, può essere considerato, nè v'ha chi contendere possa, essere questo studio il maestro della vita, e la guida la più sicura del Politico, e del Giureconsulto.

(2) Giova a ciò dimostrare anche l'autorità di LEIBNIZIO, il quale scrivea a KESTUERO (*Epist. xv*): *Ego semper admiratus sum scripta veterum Jureconsultorum Romanorum, quaecumque nobis, sive in digestis illis, sive alibi velut ex naufragio tabulae pretiosae supersunt* — V. anche MURATORI, *Difetti della Giurisprudenza*, cap. x, e le osservazioni di cui nella nota a pag. 304.

(3) V. il §. 3, *Proem. Instit.* — ivi *Mandavimus specialiter, ut nostra auctoritate, nostrisque suasionibus institutiones componerent; ut liceat vobis prima legum cunabula, non ab antiquis fabulis * discere, sed ab imperiale splendore appetere.*

* Su questo vocabolo *Fabulae*, e cosa sotto un tal nome s'intenda nel diritto civile V. ALBERICO GENTILE nella sua opera *Parergorum ad Pandect.*, lib. II, cap. XXVI in *Thes. jur. Rom. E. OTTONIS*, tom. IV, pag. 1344.

Practicae vero plurimum interest, ut jus universum digeratur ordine, in locos et titulos, ad quos subito (prout dabitur occasio) recurrere quis possit, veluti in promptuarium paratum ad praesentes usus. Hujusmodi libri summarum, et ordinant sparsa, et abbreviant fusa et prolixa in lege. Cavendum autem est ne summae istae reddant homines promptos ad practicam, cessatores in scientia ipsa. Earum enim officium est tale, ut ex iis recolatur jus, non perdiscatur. Summae autem omnino, magna diligentia, fide et judicio, sunt conficienda, ne furtum faciant legibus.

AFORISMO LXXXVII.

Metodo per la Pratica utilissimo si è, che abbiassi un' opera, in cui tutti li principj del diritto siano per ordine in libri, e titoli esposti, in modo che possa ognuno senza grande difficoltà consultarla, e ad essa come ad un magazzino ricorrere nelle più urgenti circostanze⁽¹⁾. Oggetto di questi libri, o di questi compendj si è di porre in ordine le varie disposizioni quà e là sparse nelle leggi, e di rendere colla brevità più semplici le troppo estese, e prolisse. Devesi però por mente che tali compendj col facilitare la via alla pratica, non allontanino gli uomini dall' occuparsi nello studio della scienza stessa; poichè tali opere giovano bensì nell' arricchire la raccolta del diritto, non già per apprenderlo per principio. La compilazione di tali opere somma diligenza, esattezza, e discernimento esige, onde il corpo delle leggi non abbia a soffrire alterazione alcuna.

(1) LEIBNIZIO nella sua grand' opera sulla Giurisprudenza * propone l'istesso metodo per la compilazione dei Repertorj del diritto, e di nuove Pandette. Dopo avere egli scorse le opere che su tal genere esistono **, e tutte riconosciute sotto un rapporto, o sotto un altro difettose ***, dice che dovrebbero li Giureconsulti (§. 85) *praesertim qui in Academiis otio fruuntur, ad rem tam praeclaram, qualis est index juris universalis, seu loci communes juris, conspirare*. Passa quindi lo stesso Autore ad accennare (§. 88) il modo il più conveniente per compiere un'opera così utile; l'uso, il fine, e l'effetto (89 e 90), opera che crede possa essere da 30 Giureconsulti in tre anni compita; ma già egli vedea allora la difficoltà dell'impresa; quanto più difficile lo sarebbe in quest'epoca, in cui la Giurisprudenza trovasi da infinita mole di volumi osservata?

* *Methodi novae discendae docendaeque jurisprudentiae, pars. II Oper., tom. IV, pag. 180-249, Genevae 1768.*

** Circa li Ripertorj legali V. BEGNEDELLI, *Repertorium juris, tom. IV, Aug. Vindel. 1712* — PHIL. ZANETTI, *Repertorium legale, Genev. 1569* — JO. OLDENDORPII, *Copia verborum et rerum in jure civili occurrentium, Colon. 1532* — FR. VIVIVS, *Thes. opinionum communium, seu receptarum juris sententiarum, Frf. 1616.*

*** *Sunt enim tituli librorum, dice egli, haud rare nimis magnifici multumque a materia abludentes, §. 84, pag. 219.*

Lo stesso LEIBNIZIO, accennato il sistema che dovrebbe essere praticato nella compilazione di un corpo generale del diritto, si occupò quindi ad esporre il modo dell' insegnamento per renderne più facile lo studio.

Divise questo profondo Filosofo il corso di diritto in tre classi; la prima vorrebbe che fosse *elementare*, la seconda *narrativa*, e la terza relativa alle *controverse*, ed alla *Giurisprudenza* (§. 91).

Nel *primò corso* suggerisce l' insegnamento di un' *istoria del diritto*; quello dei *vocaboli* li più comuni, e li *principj elementari del diritto vigente* (§. 7, 22, 24, 42, e 93), opera che egli non conosce ancora che sia stata perfettamente esposta*.

Nel *corso secondo* vorrebbe che si facesse apprendere la *serie dei titoli del diritto*, quindi le *istituzioni universali*, ossia un *compendio de' libri li più autentici*, ed un trattato delle *antinomie* (§. 52, e 97).

Nell' *ultimo corso* propone l' insegnamento delli *principj di Giurisprudenza*, quello cioè delle *questioni controverse*, e delle *decisioni* (§. 78 e 98).

* *Quique jus hodiernum methodice, breviterque tractaverit, non invenio; magno nescio, an pudore meo, an jurisprudentiae dedecore* (§. 95) — *Biasima pure in questo §. l' A. il sistema di insegnare le istituzioni di GIUSTINIANO, quindi le Pandette, ed il Codice. Sic enim, dice egli, orientur inutiles repetitiones; singuli hi libri juris veteris proprium ordinem habent, hinc confusio discen- tium: saepe ille ordo est ineptissimus: illi libri continent multa ab usu remota.*

APHORISMUS LXXXVIII.

Formulas agendi diversas, in uno quoque genere colligito. Nam et practicae hoc interest; et certe pandunt illae oracula et occulta legum. Sunt enim non pauca, quae latent in legibus: at in formulis agendi, melius et fusius perspiciuntur, instar pugni et palmae.

(1) Parecchi furono li Giureconsulti, che si distinsero nel dare alla luce opere al diritto formulario relative*; B. BRISSONIO oscurò colla celebratissima sua *de Formulis*,

* V. Jo. SELDENI, *Tr. de Agendi excipiendique formulis*, *Londin.* 1647 — Jo. ENR. STENGER, *de Jure formulario*, *Lips.* 1709 — Jo. VENERI, *Principia jurisprudentiae formulariae circa modum pronunciandi etc. cum obs.* TH. HAYME, *Lips.* 1744 — FRID. PESTELII, *Progr. de natura legis actionum*, *Rintel.* 1748 — Jo. STENGERI,

AFORISMO LXXXVIII.

Utile per la Pratica egli è, che si faccia una compilazione delle diverse formole delle azioni; giovando questo mezzo a palesare gli oracoli, e li secreti delle leggi (1). Racchiudono queste cose non poche, che meglio, e più abbondantemente nelle formole si spiegano: tra le cose racchiuse nella legge, e le formole, havvi l'analogia che esiste tra il pugno, e la mano.

et solemnibus Populi Romani verbis * quanti lo prece-
dettero, o lo vollero seguire in sì utile carriera.

diss. de jure formulario Romanorum J. de legis actionibus, Lips. 1709.

* La migliore ediz. è quella di Lipsia cum notis. Jo.
AUG. BACHII, 1754.



APHORISMUS LXXXIX.



Dubitationes particulares, quae de tempore in tempus emergunt, dirimendi et solvendi, aliqua ratio iniri debet. Durum enim est, ut ii, qui ab errore cavere cupiant, ducem viae non inveniant; durum ut actus ipsi periclitentur, neque sit aliquis ante rem peractam juris praenoscendi modus.

*Delle risposte, e dei voti
consultativi.*



AFORISMO LXXXIX.



*In epoche diverse sorgono particolari
difficoltà, per definire le quali, e per
risolverle giova adottare un qualche
sistema; poichè duro egli è che man-
chino di guida coloro, che desiderano
d'evitare errori; che troppo incerto sia
l'esito de' loro atti; che prima di una
formale decisione rimanghino affatto all'
oscuro sui veri loro diritti.*

Responsa prudentum, quae petentibus dantur de jure, sive ab Advocatis, sive a Doctoribus, tanta valere auctoritate, ut ab eorum sententia, Judici recedere non sit licitum, non placet; jura a juratis Judicibus sumunto.

AFORISMO XC.

Li voti, che dalli Prudenti, o dalli Giureconsulti si danno a coloro che li chieggono, non devono essere di tanta autorità da inceppare in modo l'opinione del Giudice, che altra non possa esso seguirne; altri principj del diritto non vi siano, che quelli da Magistrati legittimi determinati (1).

(1) Savissimo principio è quello che quivi insegna BACONÉ: se si accordasse alle risposte de' Prudenti, o de' Giureconsulti una qualche autorità, guari non andrebbe che il miglior corpo di leggi, il più chiaro, ed il più semplice diverrebbe il più complicato, e l'archivio non della volontà generale, ma delle diverse opinioni, e delle sette de' Giureconsulti.

Malgrado tutta la più grande chiarezza, e semplicità delle leggi delle XII tavole, ebbe per più età Roma a gemere sotto un'infinita mole di volumi, che in gran parte non contenevano che le risposte de' Prudenti; *quorum omnium sententiae et opiniones*, dice GIUSTINIANO.

(§. VIII, *Instit. tit. II*), *eam auctoritatem tenebant, ut judicij recedere a responso eorum non liceret.*

L'Imperatore ADRIANO fu il primo ad accordare l'autorità di legge alle risposte de' Giureconsulti, alle cui opinioni doveano li Giudici uniformarsi. *Tantum autem, al riferire di GRAVINA, inde Jurisconsultorum auctoritas valuit, ut imperaret etiam sententiis Judicum; quibus minime recedere licuit ab opinione illa, quam aut nemo Jurisconsultus palam oppugnasset, si unum tantum haberet auctorem; aut omnes unanimes adprobassent (de ortu et progressu juris civilis, lib. I, n. XLIII).*

Ma già prima di detto Imperatore grande era l'autorità delle risposte de' Prudenti, o Giureconsulti, li quali erano quasi sempre dai Giudici privatamente consultati. *Quibus responsis, secondo lo stesso GRAVINA (l. c. n. XL), Judices plurimum tribuebant*—Sarà forse per la ragione addotta da EVERARDO OTTONE, cioè che li Magistrati erano guerrieri, e li Giudici rozzi, ed ignoranti? *

Non si può poi ben comprendere il motivo per cui gl'Imperatori abbiano sì grande autorità accordata alli Giureconsulti—Poco, in generale, si curavano essi del trionfo della Giustizia, ma mi sembra che erano assai di raffinata politica nel conoscere l'errore di dare a persone private, o pubbliche la facoltà di interpretare le leggi, nel che certamente consisteva quella di rispondere sulle questioni di diritto, in modo dall'obbligare li Giudici a conformarsi alla loro opinione, senza che gli stessi Giureconsulti fossero tenuti a dar ragione del loro voto, dirò meglio del loro oracolo (V. SENEC., *Ep.* XCIV). Ma

* Magistratus enim erant bellicosi, Judices indocti. *Comment. et notae criticae ad JUSTIN. Instit., lib. I, cap. II, §. VIII.*

forse ben lo conobbe GRAVINA (l. c. n. XLIII in not.), il quale ci dice, che per giustificare il sistema dei primi Imperatori nella concessione di cotale facoltà *fuit igitur, haec AUGUSTI concessio inter artes imperii, quibus id agebatur, ut pristina Magistratum potestas pedetentim enervaretur, et caderet* *—Ecco li principj di un Despota, che nella corruzione altrui cercava un sostegno onde rinvigorire la sua **; ma gli effetti delle loro iniquità tant' oltre si perpetuarono, che caddero anche in danno di que' pochi Imperatori degni del Trono. Se un Governo avvilisce la Magistratura, chi proteggerà la forza delle leggi, e dei buoni costumi, senza li quali precaria sempre fu l'esistenza degli Stati, poichè l'istoria ci apprende che il timore mai fu il vero sostegno dei Troni?

* Anche il Professore BON osserva (Praef. ad Jurisp. LEIBNITH) che non osando AUGUSTO di abolire certe leggi di libertà care al Popolo, e che mal si confacevano colli principj della sua Monarchia, pervenne a compiere ai suoi voti, dando alli Giureconsulti ampia autorità di rispondere sul diritto; nam, dic' egli, *ut plebi tegetur consilium susceptum de immutanda antiqua Reip. forma, quaerenda latibula erant in jure novo inducendo, quibus obscurior jurisprudentia reddebatur.*

** Senza voler dare lodi a CALIGULA, sembra che questo tiranno di Roma avesse in pensiero di togliere alli Giureconsulti l'autorità loro stata accordata sul diritto di interpretare le leggi; SVETONIO nella vita di CAJO (cap. XXXIV) parla di minacce da esso fatte in proposito alli Giureconsulti. *De juris quoque consultis, scrive egli, quasi scientia eorum omnem usum aboliturus, saepe jactavit, se mehercule effecturum, ne qui respondere possint praeter eum.*

Tentari judicia, per causas et personas fictas, ut eo modo experiantur homines, qualis futura sit legis norma, non placet. Dedecorat enim majestatem legum, et pro praevericatione quapiam censenda est. Judicia autem aliquid habere ex scena deforme est.

(1) Concorro nell'avviso di DUPIN, il quale pensa che tali saggi di giudicati immaginari non debbano aver luogo nanti li veri Magistrati; non già quando in private adunanze trattansi questioni, si discutono, e si decidono per comune istruzione — Non v'ha alcuno che non trovasse ottima, e di pubblico vantaggio l'instituzione dell'*Accademia di Giurisprudenza*, che sotto il dominio Francese fioriva in questa Capitale: Giureconsulti, che ora danno lustro, e gloria al Foro del Piemonte, che

AFORISMO XCI.

Biasimevole è il metodo di fare pronunciare sentenze col mezzo di personaggi supposti, e di questioni immaginate, onde conoscere preventivamente, in caso di processo reale, il vero spirito della legge. Siffatto sistema oltraggia la maestà delle leggi, pecca di prevaricazione, ed avvilirebbe la forza de' giudicati, dai quali deve essere affatto bandito quanto sente del scenico (1).

siedono nella Magistratura, si crearono nel trattare privatamente ideate questioni, nell'arringare sulle medesime in opposto senso, nel dare voti, conclusioni, e sentenze; e merita tanta maggior lode sì nobile istituzione, quando l'oggetto suo era pur anche diretto ad accordare a proprie sue spese valido patrocinio al Povero, ed all'Orfano, se dalla Giustizia protetta si presentava la sua causa.

APHORISMUS XCII.

Judicium igitur solummodo, tam judicia, quam responsa, et consulta sunt. Illa de litibus pendentibus, haec de arduis juris questionibus in thesi. Ea consulta, sive in privatis rebus, sive in publicis, a Judicibus ipsis ne poscito (id enim si fiat, Judex transeat in Advocatum), sed a Principe, aut statu. Ab illis, ad Judices demandentur. Judices vero, tali auctoritate freti, disceptationes Advocatorum, vel ab his, quorum interest, adhibitorum, vel a Judicibus ipsis, si opus sit, assignatorum, et argumenta ex utraque parte audiunt; et re deliberata jus expediunt, et declarant. Consulta hujusmodi inter judicia referunt et edunt, et paria auctoritatis sunt.

AFORISMO XCII.

Spetterà dunque soltanto alli Giudici il pronunciare sentenze non solo, ma il dare pur anche voti consultativi. Con quelle saranno definite le liti pendenti, con questi avranno scioglimento le questioni ardue sul diritto. Li voti consultativi riguardino il pubblico, od il privato interesse, non siano giammai emessi dagli stessi Giudici richiesti, poichè altrimenti farebbero essi le parti dell' Avvocato (1); ma al Principe bensì, ed al Governo, da cui sia poscia alli Giudici la domanda comunicata. A quest' autorità appoggiati pronuncino il loro decreto dichiarativo dopo avere intese le allegazioni degli Avvocati o dalle parti, o d' ufficio eletti, e poste in deliberazione le ragioni che saranno state da ognuno d' essi dette a sostegno ciascheduno del loro sistema.

Questi voti consultativi avranno quindi il carattere, e l'autorità di pubblici giudicati.

(1) Non si sa ben comprendere da quale motivo sia stato BACONE diretto nel proporre di accordare alli *Giudici* la facoltà di dare *voti consultativi*, ed a questi poi l'autorità di *giudicati*.

Io non ci vedo utilità alcuna; ma superfluità d'atti, ed inconvenienti. Non mi arresto sulla contraddizione dei vocaboli, che un *voto consultativo* debba vincolare la persona da cui fu richiesto; poichè sente ognuno in quale confusione sarebbe in breve tempo avvolta la legislazione, e la giurisprudenza, se la consultazione d'un Giudice, ed il voto suo potessero aver forza di legge.

BACONE, come si osservò *, era troppo il cortegiano del suo Principe, e siccome avea tutta la capacità sufficiente per conoscere quale vasto campo all'arbitrio avrebbe presentato il suo sistema, egli è a credere che fosse poco in buona fede nel fissare nella sua Opera un principio così erroneo, e così contrario agli interessi del Popolo, quale è quello che accennò egli in questo suo Aforismo: postochè volle proporlo, avrebbe almeno dovuto dimostrarne sotto tutti li rapporti di politica, e di giustizia (se politica, e giustizia possono essere accoppiate) l'utilità, ed il merito; ma come avrebbe egli mai potuto appoggiare a sode ragioni cotale paradosso?

* V. la nota (2) alla pag. 276.

Il sistema dei Rescritti non tende che a confondere la legislazione *, quindi TRAJANO, che era degno del Trono, si rifiutava ad accordare rescritti, onde ad altri casi non fosse estesa una decisione, ed alcune volte un particolare favore ** — Non v' ha ragione che possa sostenere in mio senso l' opinione dall' Autore spiegata in quest' Aforismo, e deve essere dai saggi, e dai buoni Legislatori condannata.

* On sent, dice MONTESQUIEU, que c'est une mauvaise sorte de législation. Ceux qui demandent ainsi des lois, sont des mauvais guides pour le Législateur; les faits sont toujours mal exposés. V. Esprit des lois, liv. XXIX, chap. XVI — « Il più savio dei Principi, come osserva GIBBON (Storia della decadenza dell' Impero Romano, cap. XLIV, tom. VIII, pag. 180. Milano, per Bettoni) potea venir tratto in errore con un' esposizione parziale del caso..... Quest' abuso metteva le frettolose loro decisioni al livello di maturi, e deliberati atti della legislazione. »

** Ex iisdem exempla, et regulae ducebantur ad similia definienda, GRAVINA, de Ortu et progr. jur. civ., lib. I, n. CXXIV; ma come ci apprende GIBBON (pag. cit. in not.), sebbene gli Imperatori con dispiacere permettevano qualche esame sulla legge, e sul fatto, qualche dilazione, qualche diritto di petizione; questi insufficienti rimedj erano troppo in potere de' Giudici, ed era troppo pericoloso per essi il farne uso.

*De Praelectionibus.*APHORISMUS XCIII.

Praelectiones de jure, atque exercitationes eorum, qui juris studiis incumbunt, et operam dant, ita instituuntur, et ordinantur, ut omnia tendant ad quaestiones, et controversias de jure, sedandas potius quam excitandas. Ludus enim (ut nunc fit) fere apud omnes instituitur, et aperitur, ad altercationes, et quaestiones de jure multiplicandas, tanquam ostentandi ingenii causa. Atque hoc vetus est malum. Etenim, etiam apud antiquos gloriae fuit, tanquam per sectas et factiones, quaestiones complures de jure, magis fovere quam extinguere. Id ne fiat, provideto.

Delle pubbliche Lezioni.

AFORISMO XCIII.

Le lezioni, e le esercitazioni, che sul diritto si danno a coloro che lo studio di tale carriera abbracciano, abbiano per scopo a definire, non già ad eccitare questioni, o controversie sulle leggi. Le scuole che ora si hanno, sembrano a ben altro oggetto dirette; e per fare pompa d'ingegno, aprono il campo a sempre nuove discussioni; difetto questo, che nell' antichità ha sue radici; poichè gli antichi a gloria si attribuivano di dividersi in sette, ed in partiti, nuove questioni creando, a vece di spegnerle. Importa a ciò porvi riparo, onde più non abbia progresso.

APHORISMUS XCIV.

Vacillant judicia, vel propter immaturam et praefestinatam sententiam; vel propter aemulationem Curiarum; vel propter malam et imperitam perscriptionem judiciorum; vel propter viam praebitam ad rescissionem eorum nimis facilem et expeditam. Itaque providendum est, ut judicia emanent, matura deliberatione prius habita, atque ut Curiae se invicem reveantur; atque ut judicia perscribantur fideliter et prudenter, utque via ad rescindenda judicia, sit arcta, confragosa, et tanquam muricibus strata.

*Dell' incertezza della
Giurisprudenza.*

AFORISMO XCIV.

Incerta ella è la giurisprudenza quando li giudicati sono inconsideratamente , e con troppa celerità pronunciati (1) ; quando spirito di rivalità agita le diverse Corti (2) ; quando peccante , o trascurata fu la redazione loro ; quando troppo facili mezzi si accordano per farli riformare (3). Importa dunque che legislative disposizioni siano sancite , onde li Magistrati abbiano a tenersi in vicendevolesima stima ; le sentenze ad essere emanate dopo maturo , e profondo esame della questione , in modo il più chiaro , e saggio redatte ; e li mezzi per ottenerne la riforma limitati.

(1) Dovrò qui fare qualche osservazione? la farò col riferire quanto a questo proposito scrive il rinomatissimo DUPIN; dice egli che facile è che con poca maturità di consiglio, e troppo all' oscuro si diano sentenze: *dum rationibus partium aurem patientem praeberere nolunt iudices, dum in sede sua strepitant, et sua nimia garrulitate audientiam occupant, quae non à pruritu dicendi, sed ab officio audiendi sic appellata est.*

Avea perciò ragione PLINIO il giovane di comprendere tra li primi doveri del Giudice la pazienza, e questa come parte della giustizia. *Cum primum religioni suae iudex patientiam debeat, quae pars magna justitiae est* (lib. VI, Epist. II).

Vi sono delle verità mai abbastanza ripetute; ripeterò io perciò quanto a questo riguardo scrisse un celebre Giureconsulto * al riferire del SABELLI **: *Audiat*

* GABRIEL. ALVAREZ DE VELASCO, Tract. de jud. perfecto. Lugd. 1662.

Sui doveri dei Giudici V. anche quanto scrissero MAT-
TIA STEFANO, de Judice, et officio Judicis, *Frf.* 1665 —
ARNOL. TULLEGKEN, de Judice ac ejus officio, *Traject.*
1687 — ENR. BOCERI, de officio Judicis, *Tub.* 1615 —
ENR. BRAATS, *disput.* de officio Judicis, *Lugd. Bat.* 1720
— BONIF. DE JONGE, *disp.* de officio Judicis, *Ultrai* 1730
— ROM. THUNNI, *disp.* de justitia Judicis, *Dilling.* 1740
— Dell' Officio del Giudice, lib. II, opera Politico-legale,
Venez. 1768.

** V. il suo discorso premesso alla Summa divers.
tractatum. *Venet.* 1692, tom. I, pag. 25, n. 53.

(*Judex*) *cum patientia, quia nec imperiale est libertatem dicendi denegare; satius est superflua audire, quam non dici necessaria, et an scint superflua scire non potest, nisi cum audierit, nec tam obest audire superflua, quam ignorare necessaria, et audiens sapiens sapientior erit, et intelligens gubernacula possidebit; melior est finis orationis quam principium; melior est patiens arrogante, nec potest judicare de toto, qui totum non audit.* Epperchè scrive il Saggio, che *qui patiens est, multa gubernatur prudentia, qui autem impatiens, exaltat stultitiam suam.* Proverb. xiv, v. 29.

(2) Devono li Magistrati vicendevolmente rispettarsi; poichè nel reciproco rispetto che si hanno tra essi, vedono li Sudditi l'esempio della confidenza nel Governo, che non può essere divisa dalla persuasione che li Magistrati rendano giustizia secondo le leggi. Soggiungo di più, che dovere dei Magistrati si è il rispettare li giudicati stessi dei Tribunali inferiori col riformarli, occorrendo, con quella maestà, e moderazione di spirito degna di chi l'augusta persona del Sovrano rappresenta. Quindi può sembrare a taluni incongruo, che mentre li Tribunali rendono ragione delle loro sentenze, possano queste essere riformate senza che il Magistrato sia tenuto ad addurre nel suo giudicato quelle che lo mossero alla riforma della sentenza. Direi che questo sistema getta la più grande incertezza nella Giurisprudenza; poichè possono essere giuste le ragioni addotte dal Giudice, e la sentenza essere per altri principj riformata. Non vi sarà dunque maggiore certezza nelle massime del Foro sino a tanto che li Magistrati Supremi non sono da legge imperativa tenuti a motivare anch'essi li loro giudicati. V. la nota alla pag. 156.

(3) V. la nota all'*Aforismo* xcvi.

Si iudicium redditum fuerit, de casu aliquo, in aliqua Curia principali, et similis casus intervenerit, in alia Curia, ne procedito ad iudicium, antequam fiat consultatio in collegio aliquo Judicum majore; iudicia enim reddita, si forte rescindi necesse sit, saltem sepeliuntur cum honore.

AFORISMO XCV.

Se sentenza venne pronunciata sopra un punto di diritto da qualche Magistrato, e che simile questione nanti altro Magistrato si presenti, non pronunci questi la sua decisione senza avere prima inteso il parere di altro Corpo superiore nella Magistratura (1). Se giustizia esige che pubbliche decisioni siano riformate, lo siano con dignità, ed onore (2).

(1) Sia questo un consiglio, ma non un ordine che imponga obbligazione. L'ordine giudiziario deve essere da ogni altro potere indipendente; cioè non deve dipendere che dall'autorità della legge, a tenore della quale deve giudicare, o non secondo il voto di altro Magistrato, sia egli inferiore, o superiore.

Il principio di BACONE è di somma utilità per mantenere l'uniformità della Giurisprudenza; quindi se li Tribunali, o Magistrati a tale *consiglio* si attenessero, non si vedrebbe tanta contrarietà di massime sul senso di alcune leggi, e sulle più rilevanti questioni di diritto.

(2) Qui accenneremo alcune regole utili nella citazione, e nell'applicazione delle decisioni:

Regola I. Non si deve ricorrere alla citazione delle decisioni, che nel positivo silenzio di una legge chiara, e precisa.

II. In difetto di legge, che risolva chiaramente la questione, si può avere ricorso alle decisioni, ma prima di citarle importa l'averle tutte esaminate non solo nella raccolta di un solo decidente; ma conferendo tra esse quelle di varj altri compilatori, ed alcune volte anche verificarle coi registri della Corte.

III. Nel caso di contraddizione tra li diversi decidenti, giova riconoscere se uno d'essi era Avvocato, o Giudice nella causa, e se non siavi qualche altro motivo che dia ad una delle medesime la preferenza.

IV. Tra più decisioni è preferibile quella che sarà stata pronunciata a classi unite, od in giudizio di revisione, ovvero da un Magistrato centrale supremo (*p. e.* in Francia dalla Corte di Cassazione).

V. Non basta la citazione di una sola sentenza per dire che tale è la Giurisprudenza, ma questa deve risultare *ex rebus perpetuo similiter judicatis* *.

* L. 38, ff. de legibus — Il vocabolo *perpetuo* non deve quì essere inteso letteralmente; ma bensì come si

VI. Colui che invoca una decisione, deve esaminare l'identità dei casi che diedero motivo alle questioni; e colui che ne contesta l'applicazione deve dimostrare la discrepanza delle circostanze, che possono dedursi dalla diversità dei tempi, dei luoghi, delle persone, delle cose controverse, ed anche della debolezza dei motivi, e delle particolari circostanze.

V. la nota all'Aforismo anteced., pag. 356.

spiega la legge 1, C. Quae sit longe consuetudo, cioè quae frequenter in eodem controversiarum genere servata sunt.

APHORISMUS XCVI.

Ut curiae de jurisdictione digladiantur, et conflictentur, humanum quiddam est; eoque magis, quod per ineptam quandam sententiam, quod boni et strenui sit Judicis ampliare jurisdictionem Curiae, alatur plane ista intemperies, et calcar addatur, ubi fraeno opus est. Ut vero, ex hac animorum contentione, Curiae, judicia utrobique reddita, quae nil ad jurisdictionem pertinent, libenter rescindant, intolerabile malum; et a Regibus, aut Senatu, aut Politia plane vindicandum. Pessimi enim exempli res est, ut Curiae, quae pacem subditis praestant, inter se duella exerceant.

AFORISMO XCVI.

Male egli è alla natura dell' uomo inerente, che tra Corti contrasti, e conflitti di giurisdizione vi siano; ma male peggiore arreca, ed alimenta la passione, o l' idea troppo infelice che qualche Giudice si è fitta in capo, che dovere sia, e coraggio degno d' un Giudice d' estendere la sua giurisdizione (1); dimodochè ove di freno sarebbe d' uopo, havvi uno stimolo che dà eccitamento. Quindi da questa rivalità di spirito ne sorge che le sentenze stesse, tuttochè alla giurisdizione estranee, sono dalli Tribunali a vicenda riformate. Male questo gravissimo, alla cui distruzione provvedere dovrebbero il Soorano, il Senato, ed il Governo. Non havvi esempio più funesto, che Corti esistano, che mentre devono esse proteggere la conser-

*vazione della pace tra li Cittadini, si
armino per vicendevolmente lacerarsi.*

(1) A questi disordini, cotanto alla sicurezza personale, ed al diritto di proprietà funesti, più ampio è il campo, e più essi possono sulli Sudditi appesantire quando la legislazione non fissa nel modo il più chiaro li limiti della giurisdizione dei *Tribunali d'eccezione*, quando manca un Magistrato centrale Supremo che contenga li Giudici che eccedono nell'esercizio dell'autorità ad essi dalla legge conferta; quando la legge giurisdizionale trovasi dall'incertezza della Giurisprudenza confusa, od alterata.

Questi abusi principalmente si esercitano, come dissi, dalli *Tribunali d'eccezione*, perchè, come osserva l'A., ambisce il Giudice ad estendere la sua giurisdizione, difetto questo più assai presso cotali Giudici comune, che presso quelli, a cui più estesa autorità venne loro attribuita; sia perchè in generale l'opinione dei Sudditi poco è ad essi favorevole, credendo che tanto minore sia la guarentigia dei proprj diritti, quanto minore è l'osservanza delle formalità giudiziarie, che alcune volte da siffatti *Tribunali* a pie' fermo si lasciano dietro; quindi facile cosa ella è che coll'arbitrio, e col timore si cerchi d'ottenere quell'ombra di supremazia non stata loro dalla legge concessa.

Non intendo già di condannare nel modo il più assoluto l'esistenza di *Tribunali d'eccezione*, solo sostengo che utile sarebbe — 1.º Che la competenza loro dovrebbe essere nei più chiari termini dalla legge fissata — 2.º Che nel dubbio, la cognizione della causa dovrebbe

spettare al Tribunale ordinario — 3.° Che la giurisdizione loro dovrebbe essere circoscritta alli meri oggetti di polizia, cioè alle contravvenzioni *letteralmente* determinate dalla legge — 4.° Che se sull'opposizione d'incompetenza fatta dalla parte citata, abbia il Giudice nullameno presa cognizione del fatto, e pronunciato sentenza, questa non possa avere esecuzione senza il visto del Gran Cancelliere — 5.° Che dalle loro sentenze deve la legge rendere facili li mezzi dell'appellazione mediante il deposito di una somma determinata, o trattandosi di fatto, di altra somma fissata dalla legge, applicabile al Fisco in caso di conferma della sentenza appellata — 6.° Che utile sarebbe che la legge, che fissa la loro giurisdizione, fosse nei primi dieci giorni di ogni anno pubblicata *.

* Niun dubbio, che parecchi vantaggi presenterebbe questo sistema — Il 1.° sarebbe quello di porre un freno al Giudice, il quale in una legge sempre recente non troverebbe più per coprire il proprio arbitrio quel velo, che d'ordinario gli somministra la legge logorata dal tempo, e da corrottissime interpretazioni — Il 2.° sarebbe quello di richiamare alla memoria dei Sudditi li loro doveri nei fatti di polizia — Il 3.° quello sarebbe della purificazione delle leggi che concernono la parte, dirò così, della piccola polizia, come quella, che è la più importante, e che bene amministrata è la più efficace, senza grave molestia, alla pubblica sicurezza — Le leggi relative ad oggetti di mera polizia sono d'ordinario leggi temporarie; il Legislatore vedrebbe annualmente quelle che devono essere abolite, modificate, o riformate.

APHORISMUS XCVII.

Non facilis esto, aut proclivis, ad judicia rescindenda, aditus, per appellationes, aut impetitiones de errore, aut revisus, et similia. Receptum apud nonnullos est, ut lis trahatur ad forum superius, tanquam res integra; iudicio inde dato seposito, et plane suspensio. Apud alios vero, ut iudicium ipsum maneat in suo vigore, sed executio ejus tantum cesset: neutrum placet; nisi Curiae, in quibus iudicium redditum sit, fuerint humiles, et inferioris ordinis: sed potius, ut et iudicium stet, et procedat ejus executio, modo cautio detur a defendente, de damnis et expensis, si iudicium fuerit rescissum.

AFORISMO XCVII.

Le appellazioni, li ricorsi per errore, le revisioni, e tutti que' mezzi, che tendono a far riformare li giudicati siano difficilmente, e colla massima prudenza accordati. È presso taluni sistema, che la causa passi ad un Tribunale maggiore come se nulla giammai si fosse attitato, nè sentenza alcuna pronunciata (1): presso altri poi, che il giudicato stesso rimanga in sua piena autorità, sospesa soltanto l'esecuzione (2): sistema entrambi che non approvo, a meno che il Giudice che pronunciò la sentenza sia d'una classe la più inferiore, e la meno autorevole. Ma cosa migliore ella è, che il giudizio sia sostenuto, ed abbia esecuzione quando dal convenuto si dia cauzione pei danni, e spese pel caso di annullamento del giudicato.

(1) Diede prova di filosofia, e di non essere digiuno dei principj legislativi ULPIANO quando scrisse essere necessario l'uso delle appellazioni, onde con tale mezzo correggere le ingiustizie commesse da Giudici o men retti, e troppo ignoranti *. Quindi sarebbe difettoso il sistema di legislazione di que' Popoli, ove troppo fosse inceppata la facoltà dell'appellazione, perchè col sottoporsi li giudicati all'appellazione, si ha maggiore guarentigia che più scrupolosa attenzione si ponga nel proferirli.

Non deve però questa facoltà essere troppo illimitata, ma da buoni principj diretta, e moderata. Legge saggia sarebbe quella che non si desse appellazione da due sentenze conformi; ma le leggi non dovrebbero giammai ammettere un solo grado di giurisdizione, salvo che col consenso delle parti; ed in questo solo caso non dovrebbe essere accordata alcuna revisione; ma quando le leggi obbligano a stare al giudizio inappellabile di un Tribunale, o Magistrato, la via della *supplicazione* allo stesso Tribunale, o Magistrato dovrebbe essere di diritto alla parte gravata: utile poi sarebbe che questa facoltà fosse dipendente dall'adempimento di qualche formalità; p. e. dal preventivo deposito di una deter-

* V. la nota (1) alla pag. 136.

Secondo l'opinione di BRUNEMANN (Comment. in Pand. ad d. l. de appell. n. 1) ubicumque iniquitas, et imperitia admitti potest, ibi appellari potest, perchè, dic' egli, neque melius pronunciat qui novissimus sententiam laturus est: ma secondo questo sistema le liti non avrebbero giammai fine, poichè il Giudice il più innalzato in dignità può errare come il più inferiore.

minata somma da spettare al convenuto nel caso di succumbenza del supplicante nel giudizio di supplicazione *; che questo giudizio dovesse essere assegnato a sentenza entro il termine di tre mesi dal giorno dell'intimazione del decreto, e che fosse pure vietato al Magistrato di accordare proroghe: dalle decisioni di supplicazione non dovrebbe più accordarsi revisione che alla sola parte, che avendo ottenuto in primo giudizio sentenza favorevole, fosse la medesima stata riformata in giudizio di supplicazione.

Soltanto quando esistono due sentenze conformi si ha un grado di presunzione legale della giustizia della sentenza medesima, giammai nel caso di due opposti giudicati, a meno che il secondo sia stato pronunciato da un numero maggiore di Giudici, poichè come osserva l'Autore dell'*Officio del Giudice* (cap. xxi, pag. 265), *se molti sono i Giudici, e dotti, e dabbene, più difficilmente avverrà che tutti prevarichino, e la verità non conoscano, bastando talvolta l'avviso, e la cognizione di un solo per rischiarare gli altri, e dall'errore trattenerli.*

Da alcune legislazioni non è permessa la revisione per errore di diritto; si è dunque un voler supporre che un Tribunale, od un Magistrato non possano errare; ma perchè le leggi ci dicono che una sentenza manifestamente ingiusta non acquista mai la forza della cosa giudicata? — Come si potrà dimostrarne la manifesta

* *Eo tantum casu datur supplicatio, quando appellatio est prohibita ob excellentiam judicis.* BRUNEMANN in Cod. ad l. 5 de Precib. Imp. offer. n. 4.

ingiustizia, se è interdetta la facoltà della versione per falsa applicazione della legge, poichè da ciò dipende l'ingiustizia della sentenza? — Chi sarà il Giudice della giustizia, o manifesta ingiustizia di una sentenza quando è tolta la via ad ogni appellazione, ed alla revisione?

(2) V. il §. 8, tit. xxvii, lib. iii delle RR. CC.

*Potentia bene merendi verus est,
et legitimus ambitionis finis.*

BACON. Sermones fideles, n. xi.

INDICE.

<i>P</i> refazione	pag. VII
<i>Proemio</i>	» 3
<i>Della chiarezza , primo carattere delle leggi</i>	» 57
<i>Dei casi non contemplati dalla legge</i> »	65
<i>Dell' identità de' casi , e dell' estensione delle leggi</i>	» 75
<i>Dei casi decisi , e della loro applica- zione</i>	» 109
<i>Delle Corti Pretorie , e Censoriali</i> . »	139
<i>Dell' oscurità delle leggi.</i> »	215
<i>Del soverchio numero delle leggi.</i> . »	217
<i>Del nuovo corpo delle leggi</i> . . . »	241
<i>Della dubbiosa , ed oscura redazione delle leggi</i>	» 261
<i>Dei mezzi di schiarire il diritto , e di evitare le ambiguità</i> »	285
<i>Delle raccolte de' Giudicati</i> . . . »	289

<i>Degli Scrittori autentici</i>	<i>pag. 301</i>
<i>Dei libri ausiliarj</i>	<i>» 309</i>
<i>Delle risposte, e dei voti consultativi »</i>	<i>341</i>
<i>Delle pubbliche lezioni</i>	<i>» 353</i>
<i>Dell'incertezza della Giurisprudenza »</i>	<i>355</i>

CATALOGO

DEGLI AUTORI

Consultati, e citati nella presente Opera.

A

- AGOSTINO (S.) de Civit. Dei.
 ALGAROTTI, Saggio sopra la questione se le qualità varie
 dei Popoli originate siano dall'influsso del clima, o
 veramente dalla virtù della legislazione.
 ANGUILLON, Nouveaux essais de Politique, et de Philo-
 sophie.
 ARISTOT., Politic. — Ethic.
 AUL. GELLII, Noctes Atticae.

B

- BACON., Sermones fideles — Nov. organ. Scient.
 BARBACOVÌ, Rifless. morali, polit. e letter. — Disc. sulla
 Scienza della legislaz. — Della decis. delle cause dubbie
 ne' giudizi civili.
 BARBEYR., Orat. de dig. jur. ac hist.
 BECCARIA, dei Delitti, e delle Pene.
 BERGASSE, Rapport à l'Assemblée Nationale sur l'orga-
 nisation des ordres judiciaires.
 BENTHAM, Traités de législation — Principes du droit
 civil — Vue générale d'un cours complet de législation.
 BEXON, Application de la théorie de la législation pénale
 au Code de la sûreté publique.

BON, Praef. ad Jusisp. Leibnitii.

BURLAMARQUI, del Diritto della natura etc.

G

CALVINO, Lexicon juris.

CASIO, Sphera civitatis.

CASSIOD., Variar.

CIC., de Repub. — de Legib. — de Orat. — *pro MURÆNA*

— *Orat. in VERREM* — de Invent. — Tuscul. — *pro*

PLANCIO — *ad QUIN. FRAT.* — *pro P. SILLA.*

COCCEJO, Comment. in GROTI.

Code de l'humanité.

Codex legum antiquarum (*leg. Wisigot.*).

D

DELUCA, de Success.

DE-SIMONI, del Diritto pubblico di convenienza.

DESPEISSES, Oeuvres.

DESTOUTT-TRACHY, Comment. sur l'esprit des lois.

DIONIS., Antiquit. Roman.

DOMAT, les Lois civiles etc.

DUPIN, Jurisprud. des arrêts.

DURAND, Statistique de la Suisse.

E

E. OTTONE, Comment. et notae criticae ad JUSTIN. Inst.

Esprit des usages.

Essai sur le grand principe de l'Administration.

Essai sur la Souveraineté.

F

FAB. in Cod.

FERRIERE, Dictionn. de droit.

FILANGIERI, Riflessioni sulla legge che riguarda l'amministrazione della giustizia — Scienza della legislazione.

FORSTERI, de Jur. interpret.

G

GATAKER, sulla natura, e sull'uso della sorte.

GENOVESI, Diceosina — Lezioni di Commercio.

GENTILE (Scip.) de Conjurat.

GENTILE (Alberico).

GIBBON, Storia della Decadenza dell'Impero Romano.

GIOJA, Nuovo Prospetto delle Scienze economiche.

GRAVINA, de Ortu. et progr. jur. civ.

GROZIO, de Jure belli ac pacis — ad jus. Justin.

H

HARRINGTON, Aforis. polit.

HENRION DE PANSEY, de l'autorité judiciaire dans les
Gouvernemens Monarchiques.

HERALDO (Desid.) de rer. judicatar. auctorit.

L

LAMPREDI, Dirit. pub. univ.

LANDI (Const.) Exercitat.

LEIBNITH, Æpist. ad KESTUERUM.

LETI (Gregorio) delle Lotterie.

LIBANIO, Declam.

LIPSIO (G.), POLITICA.

LYSIAS, Orat. in ALCIBID.

M

MACHIAVELLI, Discorsi sopra le decche di TITO LIV. —
Mente di un Uomo di Stato.

MABLY, de la Législation.

MERLINO, de Legitima.

MEZERAI, Vie d'HENRI III.

MILLOT, Corso di Storia generale antica, e moderna.

MIRABEAU, Avis aux Bataves.

MONTAIGNE (Essai de).

MONTESQUIEU, Esprit des lois.

MOREAU, Discours sur l'administration de la Justice.

MULLER, Syntag. jur.

MURATORI, Della pubblica felicità — Difetti della Giurisprudenza.

MUZIO, Consideraz. sopra CORN. TACITO.

N

Novae Constit. Mediol.

O

ORAZ. Epist.

Osservazioni sopra i fidecommissi.

Officio del Codice.

P

PANCIOLO. De claris legum interpretibus.

PASTORER, des lois pénales — Hist. des législations.

PERRENON., Animadvers. et variar. lect.

PEREZ., in Cod.

PLATO, de legibus.

PLIN. Epist.

PLUTARCO, de Fato — Vita SOLON. — Adv. CARONT.

POLIBIO, Hist.

PORTALIS, Exposé des motifs de la loi relative à la publication, aux effets, et à l'application des lois en général.

PUFFENDORF., Jus nat. et gent.

R

RICHERI, Jurisp. Univ.

ROBINET, Dictionn. Univ. des Sciences morales, économ.

ROSCOE, Dell'origine, e delle vicende della letteratnra, delle scienze, e delle arti, e della loro influenza sul presente stato della Società.

S

SALUST., Hist. jugurt. — Bell. CATILIN.

SCHILLER, Hist. de la guerre de 30 ans.

SENEC. Hercul. Fur.

SEREEL, De l'influence de l'Instruction élémentaire du Peuple sur la manière d'être, et sur les institutions politiques.

SERVAN, Disc. sur l'administ. de la justice criminelle.

SIGON, de Judiciis.

SIMMACI, Epist.

TACIT., Hist. — Annal.

THOLOS. (*Gregor.*) de Repub.

TERRASSON, Hist. de la Jurisp. Rom.

TERTULLIANO, Apologetic. *cum notis ZEPHIRI.*

VERMEIL, Essai sur les réformes à faire dans la législation criminelle.

VERNULEJO, Instit. polit.

VICO, Principj della Scienza nuova.

WATTEL, Droit des gens.

WEISS, Princip. Philosoph. polit.

WEGUELIN, Hist. Univ. diplomat.

WOET in Pandect.

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUEST' OPERA

A

ABITI, V. leggi.

ADRIANO (Imperat.), motivo per cui diede autorità alle risposte dei Giureconsulti, 344.

ALBO del Pretore, cosa fosse presso li Romani, pag. 192.

AMMINISTRAZIONE interna di uno Stato, sua importanza, 31 — leggi che concorrono alla buona amministrazione, 36 — viziosa, causa di rivoluzioni, 37.

ANTICHITÀ utile a consultarsi nella legislazione, 259, 331 e seg.

APPELLAZIONE (cenni legislativi sull'), 368.

ARBITRIO giudiziario, difficoltà di bandirlo dal Foro, 182 — quanto sia utile il prevenirlo, 269.

ARMATE, perchè necessarie, 33 — deboli senza buone leggi, 35 — loro influenza sulli costumi, 261.

AUGUSTO, suoi principj di corruzione delle leggi, e perchè, 345.

B

BARBACORI (censura dell' opinione di) circa la decisione delle cause dubbie, 185 e seg.

BERGASSE, *sue osservazioni sull' organizzazione dell' ordine giudiziario*, 156.

BESTEMMIE — *Leggi di FILIPPO AUGUSTO, e di LEOPOLDO*, 52.

BRISSENO autore del celebre trattato *De formulis*, et solemnibus Pop. Rom. verbis, 316 — *Cenni sulla sua vita, e morte funesta, che dovette subire*, id.

C

CALIGULA, *sua idea di privare li Giureconsulti della facoltà di rispondere autorevolmente in diritto*, 345.

CARICHE (Venalità delle) *avviliscono la magistratura, ed il governo*, 37.

CARLO MAGNO — *Legge sciocca, ed ingiusta di questo Sovrano*, 55.

CENSORI di nuove leggi, *quali siano*, 5. — *delle leggi, sue funzioni, ed utilità secondo FILANGIERI*, 140 — *opinione del Commentatore in proposito*, 141.

CODICI (Compilazione de') *quanto sia necessaria*, 244 — *Regole da osservarsi*, 247 e seg., 260 e seg. — *Antichi, di quale utilità possono essere*, 257. V. Leggi.

COMMENTATORI delle leggi *più di danno, che d' utilità*, 269 — *le loro opere non devono essere citate nanti li Magistrati*, 270.

CORPI SOCIALI, *motivi che ne determinarono l' istituzione*, 13.

COSA GIUDICATA *deve essere inviolabile*, 300.

COSTUMI, V. Armate.

D

DECISIONI de' Magistrati, *se debbano far legge in uno Stato*, 78, 136 — *Quali siano più autorevoli*, 111 e

- seg., 128 — *Studio delle medesime*, 124 — *Devono essere esaminate per intiero*, 125 — *Detto di Cic. in proposito*, id. — *Utilità che siano stampate*, 130, 285 — *Formalità, che dovrebbero essere osservate prima di farle di pubblica ragione*, 286 — *Regole relative alle raccolte delle decis.*, 289 e seg., 293, 299, 360.
- DELITTI, *necessità di prevenirti*, 175 e seg. — *Errore di alcuni Governi*, id.
- DIRITTO (*Utilità del*), 9 — *Privato, quale ne sia la base*, 13 — *Pubblico, a cosa debba provvedere*, 23 — *Incertezza del diritto, causa di disordini*, 59 — *Arbitrario, quale*, 76 — *Regole per renderlo meno ambiguo, e più chiaro*, 285 e seg.
- DONNE pubbliche (*leggi contro le*), 120.
- DOTI — *Osservazioni sulle leggi, e sulla Giurisprudenza relativa alle doti*, 227 e seg.

E

- EDUCAZIONE (*leggi sull'*), *quanto necessarie per uno Stato*, 31.
- EGUAGLIANZA di fatto (*idea dell'*) *chimerica, e turbolenta*, 324.
- EQUITA' *nelle sentenze è di rado disgiunta dall'ingiustizia*, 185.

F

- FEDERICO II, *pena fatta subire ad un finanziere*, 25.
- FELICITÀ pubblica (*cosa intendere si debba per*), 30.
- FIDECOMMISSI — *Osservazioni sulle leggi fidecommissarie*, 231.
- FINANZE, *difficoltà di bene amministrarle*, 26.

FISCO, *V.* Interpretazione.

FORMALITÀ negli atti, perchè introdotte, 104.

FORZA — Come debba concorrere alla difesa delle leggi
9 — Se possa legittimare qualche atto, 10 — Sono
di una guarentigia pel suddito, 364.

G

GIUDICATI immaginarj, quali utili per lo studio legale, 346.

GIUDICI, principj che devono seguire nel giudicare, 77
— Necessità, che diano pubblicamente li motivi delle
loro sentenze, 157, 357 — Se sia utile che imprendano
essi raccolte di giudicati, 296 — Se possino dare
voti consultativi, 349 — Confutazione dell'opinione di
BACON in tale punto, 350 — Autori, che scrissero
sui loro doveri, *V.* Sentenze.

G. CESARE, sua idea di radunare le leggi in un corpo
solo, 242.

GIUOCHI d'azzardo, utilità della loro abolizione, 41.

GIURECONSULTI — quali possono essere ammessi alla com-
pilazione delle leggi, 4 — Loro voti consultativi, quale
esser deve l'autorità dei medesimi, 343.

GIURISDIZIONE (conflitti di), Osservazioni sulle cause, che
li producono, e come rimediarvi, 363 e seg.

GIURISPRUDENZA (uniformità della) utile al bene generale
dello Stato, 71 — difficile ad ottenersi, id. — troppo
intricata, 72 — Cause di sua incertezza, 77, 355, e
seg. — *V.* Prudenti.

GIUSTINIANO protegge la fazione de' Cerulei, 242.

GIUSTIZIA, necessità, che trionfi in uno Stato, 14.

GLORIA militare inferiore a quella dei legislatori, 241.

GOVERNO, quando cessi, 15.

- INGIUSTIZIA (varie specie d'), 9.
- INNOCENZO III, per quale motivo proibì le nozze tra consobrini entro il quarto grado, 312.
- INSIDIE tese alli Popoli, quali siano le più pericolose, 10.
- ISTITUZIONI civili, utilità di questo libro elementare per la scienza del diritto, 308 e seg., 313 — Principj sulla loro redazione, 311 — perchè divise in quattro libri, 312.
- INTELLETTO umano impaziente di cose nuove, 117.
- INTERINAZIONE degli editti, utilità di questa politica istituzione, 21 — Doveri dei Magistrati, a cui incumbe l'esame degli editti, ²id.
- INTERPRETAZIONE — Errori diversi sul modo d'interpretare le leggi, 67 e seg. — Regole diverse, 69 e seg., 76, 79, 87, 100 — Degli statuti, 95, 97, 102 — Estensiva, d'onde appoggiata, 98 — Di leggi fiscali, deve essere fatta contro il Fisco, 272 — Non deve essere attinta dalli proemj, 281.
- INTERPRETI, V. Commentatori.
- INTRICHI non conosciuti dall'uomo di merito, 24.
- ISTORICI, perchè troppo poco veridici, 110.
- ISTRUZIONE pubblica, necessità di estenderla, e proteggerla in uno Stato, 32.

L

- LEGGI, non devono tendere insidie alli Sudditi, 10 — Sono alcune volte la causa della miseria degli uomini, 11 — Loro forza quando cessi, 14 — da chi devono esser sostenute, 17 — Migliori, possono col progresso del tempo essere dannose, 18 — Fondamentali di uno

Stato, quali siano, 20 — Sono il fonte del bene, e del male, 29 e 30 — A quale scopo devono essere dirette, 29 — Dell' educazione, 31 — Effetto delle buone leggi, 34 — Più utili delle armate, 33, 61 — Definizioni diverse, 45 — Caratteri delle leggi, 48 — Ingiuste, 49 e seg. — Devono essere possibili, 53 — Non devono avvilire alcuna classe di sudditi, 54 — Progetto di legge utile a prevenire il libertinaggio, id. — Fiscali sono d' ordinario causa di corruzione, 55 — Savie quelle, che limitano l'arbitrio de' Magistrati, 58 — Oscure, 62 — Semplici, 63 — Come si chiamassero le prime leggi, 64 — Devono provvedere alli casi più frequenti, e generali, 66 — Difficoltà di fare una buona legge, 67 — Speciali difficilmente giuste, 79, 80 — Non possono prevedere tutti li casi, 82 — Create dal più forte, quindi non sempre giuste, 93 — Antiche, cenno sovra alcune, che non devono essere richiamate in osservanza, 118 e seg. — Somptuarie dannose, 120 — Di CARLO VIII, e di LUIGI XIII sugli abiti, 121 — Moltiplicità delle leggi, segno di corruzione, 216 — da quali cause prodotta, 218 — devono essere in diverse epoche rivedute, id., 236 — Se sia utile, che scendano nei piccoli dettagli, 225 e seg. — Maniera di ben comporre, 226 — Si hanno per abrogate col tacito consenso de' Popoli, 236 — Antiche, utile il consultarle, 257, 259 — De' Wisigoti, saggi principii, che vi si contengono sulla formazione delle leggi, 260 e seg. — Prolisse nella redazione, difettose, 265 — D' Inghilterra, loro difetti, 266 — Troppo brevi, loro inconvenienti, 269 — Come si discutessero anticamente, 275 — Da quali principj debba essere diretta la compilazione di un corpo di leggi, 301.

LEGISLATORI devono proteggere le scienze, le arti, il commercio, e tutte le utili istituzioni, 24 — Loro gloria nel dare buone leggi alli Popoli, 241.

LEGISLAZIONE, *V.* Prudenti.

LESBO (regola di) sull' interpretazione, 270.

LEZIONI pubbliche sul diritto come devono essere, 353.

LIBERTÀ civile, dall' osservanza di quali principj dipenda, 157.

LIBERTINAGGIO, *V.* Legge.

M

MAESTÀ (delitti di lesa) — Osservazioni su questi delitti, sui complici, e sui non rivelatori, 171 e seg. — Leggi tiranne di Roma, e d' Inghilterra, 172 — Censura dell' opinione di FILANGIERI, 173.

MAGGIORASCHI — Osservazioni sovra un progetto di legge relativa alli maggioraschi in Ispagna, 118.

MAGISTRATI, loro doveri nell' amministrazione della giustizia, 19, 186 — Nell' applicazione delle pene, 88 — Necessità delle distinzioni, che loro si accordano nella Società, id. — Come taluni si acquistino preponderanza in uno Stato, 143 — Deve essere loro vietata ogni interpretazione della legge, 188 — Loro utilità in uno Stato, 289 e seg. — Principio di POLIBIO sui cattivi Magistrati, 291 — Rispetto vicendevole che si devono, 357 — Influenza di questo rispetto sul Governo, id. — Devono essere indipendenti nell' amministrazione della giustizia, 359. *V.* Cariche, Interpretazione, Pazienza.

MESENZIO — Supplizio inventato da questo re, 237.

MISFATTO non contemplato nella legge, se sia utile il lasciarlo impunito, 89.

MOTAVAKKEL — legge di questo calisso, 54.

MOTIVI della legge, utilità, che siano fatti pubblici, 277.

N

NOBILI di Wisp non voleano pregare IDDIO coi plebei, 52.

O

ONORI non sempre si accordano al vero merito, 24 — troppo moltiplicati perdono di pregio, 164.

OPERE legali — Formalità che sarebbe utile ad ordinarsi prima che possano essere date alla luce, 270. — Quali utili alla scienza del diritto, 309.

ORDINE giudiziario, V. BERGASSE, POTERE.

OSCURITÀ nelle leggi, da quali cause prodotta, 261 e seg. — Come si possa prevenire, 266.

P

PAESANO potea essere impunemente ucciso da un nobile in Danimarca, 52 — Come potè essere abolita una tal legge, id.

PAZIENZA necessaria per chi deve giudicare, 356.

PENA — Caratteri necessarj perchè sia giusta, 50 e seg. — Se sia utile il lasciarne l'applicazione all'arbitrio dei Magistrati, 146 — Sua giustizia donde dipenda, 148 — Severità delle pene inefficace a prevenire li delitti, 161 e seg. — Onde produca il suo effetto cosa si richiede, 164.

POLITETO (regola di) nell'interpretazione, 270.

POPOLO — Opinione di diversi AA. sul suo carattere, 128.

POTERE — Divisione de' poteri, quanto utile per l'ammi-

- Amministrazione della giustizia*, 17 — *Avidità di estenderlo*, 58 — *Potere legislativo non deve essere circoscritto da limite alcuno*, 152 — *Arbitrario nelle mani di un solo è meno soggetto ad estendersi*, 155 — *Giudiziario, importanza di una buona organizzazione*, 156.
- POVERO**, *deve esser protetto dalle leggi contro le oppressioni del ricco*, 325.
- PREMI** — *Quanto rari nell'uomo di merito*, 24.
- PREPOTENZE** *impunite causa di altri errori*, 36.
- PRETORE**, *come esercitasse la sua carica in Roma*, 194 e seg. — *Inconvenienti nell'esercizio del suo potere*, id.
- PRINCIPI** — *Quanto debbano guardarsi dall'esercitare la loro autorità negli affari civili de' privati*, 18 — *Se ogni loro volere sia legge*, 48.
- PRIVILEGI** *dannosi in uno Stato*, 35, 79, 80.
- PROCESSO** *aperto* — *Osservazioni sulle sentenze, colle quali si lascia il processo aperto*, 168.
- PROCUSTE**, *favola di questo gigante applicata all'interpretazione delle leggi*, 99.
- PROEMIO** *delle leggi, sua utilità*, 276, 281 — *Quanto importi una saggia sua redazione*, 283. V. *Interpretazione*.
- PROFESSORI** *pubblici: li loro trattati dovrebbero essere stampati, ed approvati dal Governo*, 307 — *Se possono fare autorità nella dilucidazione della legge*, id.
- PRUDENTI**, *Osservazioni sulle loro risposte rapporto alla legislazione, ed alla giurisprudenza*, 343.
- PULIZIA** (*regolamenti di*) *dovrebbero essere pubblicati in ciaschedun anno*, 365 — *Utilità di questo sistema, idem*.

VALENTINIANO — *Cosa diceva rapporto alla gravità dei tributi*, 25.

VIOLENZA — *Se, e quando possa legittimare un atto*, 10.

VECCHI inimici di leggi nuove, e perchè, 5.

VESTIRE, *V.* Abiti.

VIRTÙ militare, quanto eccellente, 33.

VITTORIO EMANUELE, sua idea di riformare la legislazione, 243.

VOCABOLI del diritto — *Utilità di un trattato su questa materia*, 315 — *Autori, che si distinsero nello scrivere su questa parte del diritto*, 316.

V. GATTIERA Rev. Arciv.

V. Se ne permette la Stampa :

BESSONE per la Gran Cancelleria.

ERRORI.


CORREZIONI.

Pag. xviii lin. ult.	Rhet. lib.	Rhet. lib. 1
xxi — 12	commentis .	augmentis
207 — 3	alteram .	alterum
231 — 24	animo congrue	animo minus congrue
245 — 5	En se .	Euse
289 — 5	raccogliono .	raccogliono
333 — 8	KESTUERO .	KESTNERO
336 — 16	osservata .	oscurata
370 — 1	versione .	revisione
375 — 24	KESTUERUM	KESTNERUM.



Handwritten: 450000

Handwritten: 4.8607



B. Quæ

Oratio Universale

Ist. o.
e di D

In Curia
ut iudicium
absolvent
ut non
Censoria
esto: scilicet
sed aut in
ignominia



terzo
sia il
tiva di
possa
nuove
n spetti
e afflit-
anche
cendoli,
leggera
uisa da

dice, dopo
ità dell'in-
enza, potea-
MIHI NON
Giudice*;

on liquere,



RACCOLTE de' giudicati, come, e da quali persone debbono essere fatte, 289, 293, 295, 299.

REGOLE del diritto (autori che scrissero sulle) 320 — *Utilità di un buon trattato su questa materia per la scienza del diritto*, 319 e seg. — *Regole diverse meno immutabili tratte dal cod. FAB.* — *Di rado non soggette ad eccezioni*, 326 — *La scienza delle regole non è sufficiente a far conoscere li veri principj del diritto*, 328.

RELIGIONE — *Effetti della Religione sull'animo dei sudditi*, 31.

RESCRITTI di poca utilità nel sistema legislativo di una nazione, 351.

RETROATTIVITÀ della legge non deve mai essere admissa, ancorchè si tratti di legge dichiarativa, 199 e 212.

REVISIONE, *Cenni legislativi sulla revisione delle sentenze*, 369.

RICCHEZZE, necessità di ben distribuirle con savie leggi in uno Stato, 38, 94.

RICOMPENSE — *Necessità di accordarle al merito*, 25.

RIFORMA delle leggi facile ad eseguirsi meglio in questi tempi, 21 — *Ebbe in ogni tempo contraddittori*, 130.

RIVOLUZIONI — *Leggi che non le prevengono*, 34, 59.

SCRITTORI sul diritto, quali possano essere consultati, 301 e seg., 304 — *Loro numero eccessivo, e dannoso*, 303 — *Se sia utile il permetterne la citazione nelle allegazioni forensi*, 304 e seg.

SCIENZA legale — *Sistema di LEIBNIZIO per l'insegnamento della medesima*, 337.

SENTENZE, non provano senza gli atti, 124 — *Necessità che le sentenze siano motivate*, 157, 182, 357 — *Formalità che accompagnavano il modo di giudicare presso li Romani*, 167 e seg. — *Quali non debbono essere fatte pubbliche colla stampa*, 296. *V.* Appellazione, Processo aperto, Revisione.

SICUREZZA pubblica, donde dipenda, 146.

STATUTI — *Circostanze, che li fecero introdurre negli Stati*, 91 — *Necessità della loro abolizione*, 93 e seg. 301 — *Esclusivi delle femmine dalla successione, dannosi nello Stato*, 70, 95.

STILE delle leggi, quanto sia importante ad essere ben regolato da un legislatore, 266. *V.* Leggi.

T

TALENTI (rarità de') d' onde provenga, 23.

TEMPO apporta, ed esige novazioni, 117.

TRANQUILLITÀ dei cittadini da cosa dipenda nella società civile, 9.

TRATTATI, *V.* Professori.

TRIBUNALI d' eccezione — *Difficoltà che si circoscrivano nei limiti della legge*, 364 — *Mezzi di prevenire li loro eccessi di potere*, 365.

TRIBUTI — *introdotti sempre vi rimangono*, 26 — *quali ingiusti, e troppo gravi*, 27.

U

UTILITÀ pubblica, prima cura d' ogni legislatore, 84, 279 — *Principj relativi di alcuni Scrittori*, id.

VAGABONDAGGIO — *Falso sistema, ed inefficaci misure adottate per prevenirlo*, 175.